

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	123
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	153
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	187
AFFARI SOCIALI (XII)	»	237
AGRICOLTURA (XIII)	»	270
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	306
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	347

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione formulata dal relatore</i>)	11
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	15
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	19
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	23
ERRATA CORRIGE	10

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 13.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2020.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Richiama, in particolare, l'attenzione sulla condizione, che, recependo istanze emerse nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, chiede alla Commissione di merito di prevedere l'erogazione di

contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione dei flussi migratori, che versano in una situazione di particolare sofferenza.

Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare la proposta di relazione.

Fausto RACITI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 13.50.

Alberto STEFANI (LEGA) apprezza lo sforzo del relatore, ma dichiara di non poter condividere l'impostazione generale della legge di bilancio né, con riferimento alla condizione richiamata dal relatore medesimo, la proposta di limitarsi alla destinazione dei contributi straordinari in favore dei comuni interessati alla gestione di flussi migratori, in quanto le problematiche poste dai flussi migratori andrebbero affrontate in modo strutturale, ponendo fine all'arrivo indiscriminato e incontrollato di stranieri nel nostro territorio e destinando risorse al potenziamento delle forze di polizia che gestiscono le emergenze.

Richiama l'attenzione sulle condizioni di grave sofferenza finanziaria in cui versano le amministrazioni locali, le quali si trovano nell'impossibilità di effettuare spese per investimenti, e sottolinea come tali amministrazioni meritino attenzione, in quanto costituiscono il principale punto di riferimento della cittadinanza.

Ritiene inaccettabile destinare risorse per la gestione dei flussi migratori, che, al contrario, devono essere regolati e contenuti, consentendo l'ingresso e la permanenza nel nostro territorio soltanto a coloro i quali siano in possesso dei requisiti per fruire della protezione internazionale. Osserva come la politica della maggioranza vada nella direzione opposta, vale a dire quella di consentire l'ingresso indiscriminato e incontrollato dei migranti nel nostro Paese.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, sottolinea di essere pienamente consapevole

delle posizioni politiche della Lega per quanto concerne le politiche migratorie e la legge di bilancio nel suo complesso. Ciò premesso, ritiene che l'aspetto relativo al sostegno in favore dei comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori possa essere oggetto di considerazione autonoma, al fine di addivenire, su tale specifico punto, a una posizione condivisa.

Carmelo MICELI (PD) dichiara di riscontrare un brusco passo indietro rispetto alla discussione svolta sul decreto-legge in materia di sicurezza, nonché rispetto all'atteggiamento tenuto dall'opposizione nell'odierna seduta dell'Assemblea in occasione della votazione sull'autorizzazione allo scostamento di bilancio.

Ritiene che, a fronte della situazione di emergenza nella quale versa il Paese, sarebbe opportuno un atteggiamento di maggiore collaborazione, in linea anche con le sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Dichiara quindi di non comprendere la sopravvenuta contrarietà della Lega alla proposta di stanziare contributi in favore dei comuni di frontiera interessati dal fenomeno migratorio.

Simona BORDONALI (LEGA) esprime il proprio stupore per le affermazioni del deputato Miceli, il quale dimostra di non aver minimamente compreso quanto dichiarato dal deputato Stefani.

Respinge con fermezza l'accusa, rivolta alla propria parte politica, di essere contraria all'erogazione di contributi in favore dei comuni di frontiera. Ricorda come la Lega abbia presentato, nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza, proposte emendative in tal senso, che non è stato possibile approvare per il passo indietro compiuto dalla maggioranza, e sottolinea come le amministrazioni locali versino in una situazione di difficoltà a causa delle politiche migratorie perseguite dalla maggioranza.

Stigmatizza, quindi, la continua strumentalizzazione delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e ricorda come nell'odierna seduta dell'Assemblea la Lega abbia dato dimostrazione di grande spirito

di collaborazione e senso di responsabilità, nell'interesse dei cittadini e del Paese.

Alberto STEFANI (LEGA), con riferimento alle affermazioni del deputato Miceli, ritiene che il senso di responsabilità non possa essere scambiato con l'acquiescenza rispetto a qualsiasi decisione imposta dalla maggioranza. Osserva come il compito della Lega sia quello di realizzare lealmente il programma politico sulla base del quale ha ottenuto il consenso elettorale e di portare avanti con orgoglio le proprie posizioni.

Rileva quindi come numerosi parlamentari della Lega provengano da esperienze di amministrazione locale e come siano pienamente consapevoli della situazione di straordinaria difficoltà che gli enti locali vivono quotidianamente.

Sottolinea come nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di sicurezza sia stata la maggioranza ad aver dimostrato scarso spirito di collaborazione, in quanto non è stata accolta alcuna proposta emendativa della Lega. Ritiene che la maggioranza non offra alcuna garanzia che le somme stanziare non vengano poi utilizzate per finanziare le politiche migratorie perseguite dalla maggioranza stessa e invita semmai a valutare lo stanziamento di fondi per consentire alle amministrazioni locali di affrontare la situazione di estrema difficoltà nella quale versano, anziché favorire la permanenza nel nostro territorio di cittadini stranieri che non hanno titolo per rimanere nel nostro Paese.

Sottolinea infatti come, da un lato, si preveda l'erogazione di contributi per fare fronte all'emergenza migratoria, ma, dall'altro, si continui ad alimentare tale emergenza con politiche di apertura indiscriminata.

Roberta ALAIMO (M5S) propone, al fine di addivenire a una formulazione condivisa, di modificare la condizione recata dalla proposta di parere del relatore, facendo riferimento a contributi strutturali anziché straordinari in favore dei comuni, nonché all'incremento delle risorse per le forze di polizia.

Francesco BERTI (M5S) saluta con favore il passo in avanti costituito dall'odierno voto favorevole delle opposizioni all'autorizzazione allo scostamento di bilancio. Contesta l'affermazione secondo la quale la maggioranza destina risorse soltanto all'emergenza migratoria, rivendicando lo stanziamento di fondi in favore delle amministrazioni locali, nonché le ingenti risorse messe in campo per fare fronte alla crisi sociale ed economica derivante dalla pandemia, tra le quali richiama il reddito di cittadinanza. Richiama quindi l'attenzione sulla necessità di aumentare le risorse in favore della polizia locale, che svolge rilevanti funzioni di pubblica sicurezza, nonché per incrementare il Fondo per i rimpatri.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ritiene di poter accedere alla richiesta di integrazione della proposta di relazione avanzata dalla deputata Alaimo.

Chiede, altresì, che la proposta di relazione sia posta in votazione per parti separate, al fine di consentire alla Lega di esprimere il proprio voto contrario sulle premesse e sulle osservazioni della proposta e il voto favorevole, qualora lo ritenesse, sulla condizione relativa ai contributi in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Fausto RACITI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire un'interlocuzione informale tra i gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Simona BORDONALI (LEGA) condivide la richiesta del relatore di procedere alla votazione per parti separate della proposta di relazione e chiede di integrare la condizione nel senso di fare riferimento specifico ai comuni di frontiera.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, all'esito dell'interlocuzione fra i gruppi, riformula la condizione contenuta nella sua proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Ribadisce quindi la richiesta di porre in votazione la proposta di relazione per parti separate, nel senso di votare dapprima la proposta di relazione ad eccezione della condizione e, quindi, la condizione.

Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nella ricerca di una formulazione condivisa e segnala come la condizione recepisca il contenuto delle proposte emendative presentate, anche dalla deputata Dieni, al decreto-legge in materia di sicurezza, che in tale sede non è stato possibile approvare.

Il Sottosegretario di Stato Carlo SIBILIA si rimette alla Commissione sulla proposta di relazione, come riformulata dal relatore.

Fausto RACITI, *presidente*, alla luce delle richieste in tal senso, avverte che la proposta di relazione, come riformulata, sarà posta in votazione per parti separate, nel senso di votare prima le premesse e le osservazioni e, quindi, la condizione.

La Commissione approva le premesse e le osservazioni contenute nella proposta di relazione, e, quindi approva, all'unanimità, la condizione in essa contenuta.

Delibera altresì di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e del documento in oggetto, rinviati nella seduta del 19 novembre 2020.

Fausto RACITI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 », e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione.

Informa che il relatore ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge e una proposta di parere sulla Relazione (*vedi allegati 3 e 4*).

Segnala quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione sul disegno di legge e poi alla votazione della proposta di parere sulla Relazione.

Alberto STEFANI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di poter valutare le proposte formulate dal relatore.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

Alberto STEFANI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di relazione sul disegno di legge e sulla proposta di parere sulla Relazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.

Nomina inoltre il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 2757, per

le parti di competenza della I Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, che si compone di 10 articoli, suddivisi in 2 Capi, nell'ambito del Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 7, l'articolo 1 stabilisca le funzioni del Commissario *ad acta* nominato dal Governo, chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria. Il Commissario è altresì chiamato a svolgere, ove delegato, i compiti di rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario, con l'ado-

zione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e ad assicurare l'attuazione delle misure del decreto-legge.

L'articolo 2 disciplina le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario *ad acta*.

Al riguardo si prevede che questi Commissari possano essere scelti anche nell'ambito dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale.

L'articolo 3 reca, con riferimento alla regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di:

appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale;

programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19;

edilizia sanitaria.

In particolare, con riferimento alla suddetta regione Calabria il comma 1 disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario.

Il comma 2 pone un termine per la predisposizione sia del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sia del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale.

Il comma 3 disciplina l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria.

L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e reca norme di coordinamento tra i suddetti articoli e le disposizioni di articoli del decreto-legge.

In particolare, in base al comma 4, si prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adotti, sentito il Commissario *ad acta*, l'atto aziendale e « gli altri provvedimenti previsti ».

Relativamente alla formulazione del comma 4 dell'articolo 4, rileva l'opportunità di chiarire quali siano « gli altri provvedimenti previsti » cui si fa riferimento, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

L'articolo 5 prevede che il Commissario *ad acta* per il Servizio sanitario della Regione Calabria, nominato ai sensi dell'articolo 1, possa avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del Corpo della Guardia di finanza, al fine di porre in essere attività tese al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 6, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario della regione Calabria, dispone l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 60 milioni di euro, con copertura da stabilire con Accordo con il Ministero della salute, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

È inoltre prevista l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, a valere su quota-parte delle risorse destinate all'edilizia sanitaria.

L'articolo 7 stabilisce come termine per l'applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 novembre 2020).

Si prescrive inoltre l'invio con periodicità semestrale al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al Capo in esame, da parte del Commissario *ad acta*.

Si prevede altresì che il Consiglio dei ministri possa aggiornare il mandato commissariale, anche in relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta* nominato.

Si dispone quindi la decadenza di tutti i direttori generali degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, se eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, mentre, fino alla nuova nomina dei Commissari straordinari, sono fatti salvi i poteri esercitati dai Commissari straordinari già nominati e quelli dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta*, rimasti in carica alla data del 3 novembre 2020.

Per quanto riguarda il Capo II, che comprende gli articoli da 8 a 10, l'articolo 8 introduce una deroga, per l'anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in ragione della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

Al riguardo il comma 1 dispone che, « limitatamente al 2020 », le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo. La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità di chiarire che, attraverso l'utilizzo dell'espressione « limitatamente all'anno 2020 », si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi, ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020.

Quest'ultima interpretazione, nel caso della Regione Calabria – allo stato l'unica regione interessata dalla disposizione – ri-

sulterebbe infatti contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della Presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale.

Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali. Gli organi scaduti sono tenuti a in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo 8.

L'articolo 10 dispone sull'entrata in vigore del decreto – legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva come le disposizioni del Capo I, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla materia, di competenza legislativa concorrente, «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione, che, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

In proposito giova ricordare che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non

fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse.»; ciò in continuità con precedenti pronunce della medesima Corte (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013).

Il provvedimento in esame prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'intesa con la regione Calabria per la nomina da parte del Commissario *ad acta* dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale (in caso di mancata intesa può procedere il Ministro della salute, ma comunque previa delibera del Consiglio dei ministri a cui è chiamato a partecipare anche il presidente della giunta regionale). Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria; anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni (comma 2 dell'articolo 6); tale accordo è poi sottoposto alla verifica del Comitato permanente per la erogazione dei Lea e al Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005, organismi nei quali siedono rappresentanti regionali.

Per quanto attiene alle disposizioni del Capo II, riguardanti il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, esse appaiono riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, il quale prevede che i principi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 precisa che fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Il comma 2 proroga i poteri del Consiglio e della Giunta in carica, che potranno continuare ad essere esercitati fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, nel rispetto delle prerogative regionali.

In proposito, come rilevato anche nella relazione illustrativa al provvedimento, ricorda che la disciplina del regime di *prorogatio* rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni evidenziato anche dalla Corte costituzionale. In particolare, la Corte, nella sentenza n. 196 del 2003, dopo aver ricordato che « [c]on la legge costituzionale n. 1 del 1999 la disciplina dell'organizzazione di governo delle Regioni è stata profondamente innovata », afferma che « [u]na interpretazione sistematica delle citate nuove norme costituzionali conduce a ritenere che la disciplina della eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali li-

miti dell'attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentale di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123 » (Considerato in diritto n. 13).

Sul tema, la giurisprudenza costituzionale evidenzia inoltre che l'esercizio dei poteri in *prorogatio* « non può che essere limitato ai poteri "necessari", come definiti dallo statuto regionale in conformità all'articolo 123 della Costituzione. Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all'esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. »

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 479 del 24 novembre 2020, a pagina 38, prima colonna, venticiesima riga, la parola: « parere » è sostituita dalla seguente « relazione ».

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.**PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come l'articolo 105, comma 1, preveda la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche, in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo;

sottolineato come l'articolo 159, comma 15, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigili del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;

evidenziato come il comma 18 del medesimo articolo 159 autorizzi per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;

rilevato come l'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazio-

nali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzi l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022;

evidenziato come l'articolo 163, comma 1, stabilisca che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provvede ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico la formazione del personale pubblico;

segnalato come l'articolo 166, comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;

rilevato come l'articolo 167 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle

Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

rilevato come l'articolo 181 incrementi di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi;

segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinverranno, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

rilevato come il disegno di legge di bilancio 2021-2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno autorizzi spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e a 27.341,4 milioni di euro per il 2023, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023;

rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio sponga, per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente;

rilevato come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2021 ad una quota pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leg-

germente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione;

rilevato come in tale ambito gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II del disegno di legge determinino un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, sia dal lato della spesa corrente (110 milioni) sia in conto capitale (595 milioni di euro): in ragione di rimodulazioni (-105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

segnalato altresì come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinino nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente;

rilevato come la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia assorbita, come di consueto, dalla Missione 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, e come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni), tale missione registri un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10), dovuto innanzitutto ad interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro;

evidenziato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021 e come lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulti pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2 per cento);

segnalato come sulla medesima missione siano previsti interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021;

rilevato, per quanto riguarda la Missione 4 – Soccorso civile, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), essa registri nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*» (8.3);

rilevato, quanto alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, cui è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021, come la Sezione II operi sull'unico programma della Missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021;

rilevato, quanto agli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2), rilevanti per le competenze della I Commissione, come, nell'ambito della Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 17.1 (Organi costituzionali), per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020;

rilevato inoltre come, nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4), relativamente al capitolo 1670, concernente le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il disegno di legge esponga una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

evidenziato altresì, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come il disegno di legge non apporti alcuna variazione alle previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), alla Scuola

nazionale della amministrazione – SNA, all'Istituto nazionale di statistica, mentre, per quanto riguarda l'Agenzia per l'Italia digitale, il disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio;

segnalato come, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) per quanto riguarda il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), le previsioni di stanziamento non subiscano modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio,

esprime

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo destinato all'erogazione di contributi straordinari in favore dei comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni, anche in relazione alle misure di sicurezza sanitaria richieste per la prevenzione del contagio da COVID-19, stabilendo che il medesimo fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al comma 18 dell'articolo 159, che autorizza per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, specificando che il predetto personale è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui

agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-*bis*;

2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 163, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 del medesimo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come l'articolo 105, comma 1, preveda la possibilità di trasferire alle amministrazioni pubbliche, in tutto o in parte, le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo;

sottolineato come l'articolo 159, comma 15, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigili del fuoco, in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;

evidenziato come il comma 18 del medesimo articolo 159 autorizzi per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione;

rilevato come l'articolo 160, al comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazio-

nali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizzi l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022;

evidenziato come l'articolo 163, comma 1, stabilisca che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provvede ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico la formazione del personale pubblico;

segnalato come l'articolo 166, comma 1, autorizzi l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari;

rilevato come l'articolo 167 istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle

Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID;

rilevato come l'articolo 181 incrementi di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi;

segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinverano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

rilevato come il disegno di legge di bilancio 2021-2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno autorizzi spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 29.825,6 milioni di euro nel 2021, a 29.023,2 milioni di euro per il 2022 e a 27.341,4 milioni di euro per il 2023, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 29.932,3 milioni di euro nel 2021, a 29.008,2 milioni di euro nel 2022 e a 27.328,8 milioni di euro nel 2023;

rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio sponga, per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa lievemente e progressivamente decrescente;

rilevato come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2021 ad una quota pari al 3,9 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leg-

germente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione;

rilevato come in tale ambito gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II del disegno di legge determinino un aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro, sia dal lato della spesa corrente (110 milioni) sia in conto capitale (595 milioni di euro): in ragione di rimodulazioni (-105 milioni di euro per il 2021) e rifinanziamenti (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

segnalato altresì come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinino nel complesso un effetto positivo di circa 829 milioni di euro, tutte di parte corrente;

rilevato come la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia assorbita, come di consueto, dalla Missione 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, e come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni), tale missione registri un incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10), dovuto innanzitutto ad interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, i quali determinano un aumento complessivo pari a circa 817 milioni di euro;

evidenziato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernente i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021 e come lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulti pari a 8.741,4 milioni per il 2021, con una lieve riduzione di circa 20 milioni di euro (0,2 per cento);

segnalato come sulla medesima missione siano previsti interventi recati dalla Sezione I del disegno di legge, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 5,9 milioni di euro per il 2021;

rilevato, per quanto riguarda la Missione 4 – Soccorso civile, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), essa registri nel complesso un aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021 (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3);

rilevato, quanto alla Missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, cui è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021, come la Sezione II operi sull'unico programma della Missione un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021;

rilevato, quanto agli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella 2), rilevanti per le competenze della I Commissione, come, nell'ambito della Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 17.1 (Organi costituzionali), per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non si registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020;

rilevato inoltre come, nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4), relativamente al capitolo 1670, concernente le spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il disegno di legge esponga una previsione di competenza di circa 872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023;

evidenziato altresì, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come il disegno di legge non apporti alcuna variazione alle previsioni di competenza destinate all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), alla Scuola

nazionale della amministrazione – SNA, all'Istituto nazionale di statistica, mentre, per quanto riguarda l'Agenzia per l'Italia digitale, il disegno di legge prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio;

segnalato come, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) per quanto riguarda il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), le previsioni di stanziamento non subiscano modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio,

esprime

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a prevedere l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti dai medesimi comuni, anche in relazione alle misure di sicurezza sanitaria richieste per la prevenzione del contagio da COVID-19, stabilendo che il medesimo fondo sia ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al comma 18 dell'articolo 159, che autorizza per il 2021 il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, specificando che il predetto personale è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda e che le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui

agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare anche l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la procedura di mobilità collettiva è regolata anche da tale articolo 33 e non solo dagli articoli 34 e 34-*bis*;

2) con riferimento alla formulazione dell'articolo 163, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza normativa, di esplicitare, nella rubrica dell'articolo, l'abrogazione, disposta dal comma 4 del medesimo, delle disposizioni della legge n. 59 del 2016.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 2757, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-20;

rilevato come il disegno di legge in esame – nel testo approvato dal Senato – consti di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei, prevedendo, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive;

considerato che nel provvedimento si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto « delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19 »;

rilevato, quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della Commissione, come l'articolo 18 conferisca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III (recante il « Quadro di certificazione della cibersecurity ») del regolamento (UE) 2019/881, specificando in tale ambito i principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3.**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3);

preso atto dei contenuti della Relazione, la quale è stata predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere il 18 maggio 2020;

rilevato, in particolare, quanto agli ambiti di competenza della Commissione, come la Relazione, nell'ambito del capitolo 1 della parte seconda, affronti il tema delle politiche sulla migrazione;

segnalato, al riguardo, come la Relazione ricordi che l'Italia ha mantenuto alta la pressione nei confronti dell'Unione europea in occasione degli eventi di soccorso in mare di migranti, con l'obiettivo di ottenere una redistribuzione degli stessi tra tutti gli Stati membri;

osservato come la Relazione faccia notare che l'impegno dell'Italia, fortemente intensificato nella seconda parte del 2019, ha prodotto un positivo risultato durante il Vertice di Malta del 23 settembre 2019, in occasione del quale è stata condivisa una Dichiarazione comune da parte di Italia, Malta, Francia e Germania, assistiti dalla Presidenza di turno finlandese e dalla Commissione europea;

osservato come tale Dichiarazione affermi, tra l'altro, che la responsabilità sul richiedente asilo, compreso l'eventuale rimpatrio in caso di diniego della protezione, ricade interamente sullo Stato membro di ricollocazione, mentre i Paesi di primo in-

gresso debbono occuparsi dei primi controlli medici e di sicurezza sui migranti;

segnalato come la Relazione ricordi che l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del Regolamento Dublino, in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso, il quale continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna;

osservato come la Relazione segnali che il Governo ha, inoltre, continuato a difendere la cosiddetta logica di « pacchetto » della riforma del Sistema comune europeo d'asilo, in forza della quale i diversi progetti legislativi sono da considerare tra loro interconnessi sia sul piano tecnico sia sul piano politico e, pertanto, debbono essere approvati all'esito di un accordo complessivo che deve includere anche un'equa riforma del Regolamento Dublino;

rilevato come l'Italia abbia più volte evidenziato che l'Unione europea deve investire maggiormente sulla cosiddetta « dimensione esterna » della politica migratoria, perché soltanto agendo sulle « cause profonde della migrazione » e migliorando le condizioni di vita della popolazione (in particolare giovanile) nei Paesi terzi, sarà possibile scongiurare la partenza e la morte in mare di molti migranti economici e, al contempo, stroncare il *business* delle organizzazioni criminali;

ricordato che, proprio per garantire l'effettiva cooperazione dei Paesi terzi sul piano dei rimpatri, l'Italia ha sostenuto e chiesto con insistenza di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di « premialità » dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in

materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi;

preso atto che la Relazione ricorda che l'Italia ha, altresì, sottolineato la necessità di includere nella complessiva strategia europea in campo migratorio anche un maggiore impegno sul piano del reinserimento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili (come l'Italia ha continuato a fare nel 2019) o di avviare progetti sperimentali per la presentazione di domande di asilo al di fuori dell'Unione europea;

considerato poi come la Relazione segnali che il Governo ha proseguito nel 2019 l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione);

osservato come la Relazione, nell'ambito del capitolo 2 della Parte seconda, rechi un paragrafo riguardante il settore della cybersicurezza, ricordando che, nell'ambito delle azioni intraprese per la realizzazione del mercato unico digitale, la Commissione UE ha rivolto l'attenzione alla certificazione dei prodotti ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ai fini della cybersicurezza;

segnalato come la Relazione, nell'ambito delle politiche di sicurezza comune, sottolinei la rilevanza, anche nel 2019, dell'azione italiana di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo, tenendo nella necessaria considerazione la condizione di maggiore vulnerabilità di donne e bambine in contesti di crisi;

preso atto con favore che, nell'ambito del capitolo 12 della Parte seconda, la Relazione segnala come, nel corso del 2019, l'azione di promozione delle politiche di parità e pari opportunità sia proseguita attraverso l'adozione di un ventaglio di misure convergenti verso l'obiettivo di ridurre le disparità di genere nei vari settori

della vita sociale ed economica e promuovere percorsi di partecipazione inclusiva e paritaria delle donne;

ricordato, in tale contesto, come le misure di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne costituiscano uno degli assi portanti della più ampia strategia per la parità di genere;

segnalato a tale riguardo come la Relazione evidenzi che nel corso del 2019 il Governo ha dato ulteriore impulso al Piano Strategico Nazionale sulla violenza 2017-2020, attraverso il quale l'Italia ha definito l'insieme delle misure necessarie per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza maschile contro le donne (cosiddetta Convenzione di Istanbul);

richiamato in particolare, nell'ambito del capitolo 12 della Relazione, il paragrafo relativo alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, in particolare per quanto riguarda l'impegno contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere;

rilevato come la Relazione, in materia di giustizia e affari interni, evidenzi che l'Italia ha sostenuto, anche per gli aspetti connessi alla sicurezza interna, l'impostazione della nuova Agenda strategica 2019-2024 adottata dal Consiglio europeo del 20 giugno 2019, sottolineando come il compito dell'Unione europea sia quello di sostenere le autorità degli Stati membri, mettendo a disposizione strumenti normativi e tecnici che consentano alle polizie nazionali di affrontare la dimensione transnazionale dei fenomeni criminali;

ricordato come, in questa prospettiva, l'Italia abbia sostenuto l'impostazione del Consiglio volta a sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare, in grado di garantire sinergie fra tutte le agenzie che si occupano di sicurezza, considerato, peraltro, che tale modello è già stato fatto proprio dalle Forze di polizia italiane, le quali operano in stretto raccordo in seno ad organismi interforze, sia a livello centrale sia a livello periferico;

segnalato come, nella parte della Relazione sull'innovazione e lo sviluppo tec-

nologico nella Pubblica Amministrazione, si affermi che il Governo è pertanto impegnato a individuare ed elaborare modalità e dispositivi operativi che favoriscano una più efficiente cooperazione a livello centrale e a livello locale, per assicurare piena coerenza delle politiche governative sul digitale;

ricordato, in particolare, a tale ultimo proposito, il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (pubblicato la prima volta nel 2017 e aggiornato annualmente) il quale sviluppa la strategia digitale del settore pubblico, in linea con i

principi generali dettati dall'*eGovernment Action Plan 2016-2020*, e individua specifiche aree di applicazione progettuale come la CIE (Carta d'identità elettronica), pagoPA, l'adozione di standard, architetture e norme comuni, l'interoperabilità, le linee guida di design, l'*open source*, SPID (il sistema pubblico di identità digitale per accedere ai servizi pubblici) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2772, di conversione del decreto – legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;

rilevato, per quanto attiene al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, come le disposizioni del Capo I, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, appaiano riconducibili alla materia, di competenza legislativa statale esclusiva, « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e alla materia, di competenza legislativa concorrente, « coordinamento della finanza pubblica », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che assume inoltre rilievo l'articolo 120 della Costituzione, il quale, tra le altre cose, consente l'intervento sostitutivo dello Stato quando lo richiedono, come nel caso del provvedimento in esame, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;

richiamato che sul precedente provvedimento in materia, il decreto-legge n. 35 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate, rilevando, tra le altre cose, che « le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale

interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse. »; ciò in continuità con precedenti pronunce della medesima Corte (sentenze n. 155 del 2011 e n. 219 del 2013);

rilevato come il provvedimento contempli comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, prevedendo, al comma 1 dell'articolo 2, l'intesa con la regione Calabria per la nomina da parte del Commissario *ad acta* dei commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario regionale, al comma 1 dell'articolo 6, che, con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sarà definita la destinazione di 60 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale alla regione Calabria, al comma 2 dell'articolo 6, che anche le relative modalità di erogazione, successive alla presentazione del programma operativo sulla prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, saranno oggetto di un accordo tra Stato e regioni;

rilevato, per quanto attiene alle disposizioni del Capo II, riguardanti il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, come esse appaiano riconducibili alla competenza statale individuata dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, il quale prevede che i principi fondamentali in materia di leggi elettorali regionali siano fissati con legge della Repubblica;

considerato che la disciplina del regime di *prorogatio* rientra nella competenza degli statuti regionali, come in più occasioni evidenziato anche dalla Corte costituzionale, la quale ha evidenziato come

l'esercizio dei poteri in *prorogatio* non possa che essere limitato ai poteri « necessari », quali definiti dallo statuto regionale in conformità all'articolo 123 della Costituzione, limitandolo all'esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale,

segnalato, sul piano della formulazione del provvedimento, come il comma 4 dell'articolo 4 preveda che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adottati, sentito il Commissario *ad acta*, l'atto aziendale e « gli altri provvedimenti previsti »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, il quale prevede che la Commissione straordinaria per la gestione degli enti del servizio sanitario regionale adottati, sentito il Commissario *ad acta*, l'atto aziendale e « gli altri provvedimenti previsti », valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano « gli altri provvedimenti previsti » cui fa riferimento la disposizione, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale dispone che, « limitatamente al 2020 », le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo, prevedendo che tale a disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che, attraverso l'utilizzo dell'espressione « limitatamente all'anno 2020 », si intende precisare che le condizioni per l'applicazione della disposizione (e cioè la scadenza degli organi elettivi, ovvero il verificarsi, entro il 31 dicembre 2020, delle condizioni che rendono necessario il rinnovo) devono appunto verificarsi nel 2020 e non che le conseguenti elezioni devono svolgersi nel 2020, atteso che quest'ultima interpretazione, nel caso della Regione Calabria – al momento l'unica regione interessata dalla disposizione – risulterebbe contraddittoria con la previsione di un termine minimo di novanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, termine che infatti decorre dal 10 novembre, data della presa d'atto del decesso della Presidente Santelli e del conseguente scioglimento del consiglio regionale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	42

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	30
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Sisto</i>)	30
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense C. 2334 Di Sarno (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2687 Miceli</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3). C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, per le parti di competenza, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono state presentate 18 proposte emendative (vedi allegato 1). Comunica che, ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Regolamento, la Presidenza ritiene inammissibili, in quanto concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio, le seguenti proposte emendative: Siracusano 20.01, in quanto recante disposizioni in materia di responsabilità civile per il danno ingiusto cagionato nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca, da parte degli amministratori e coadiutori dei beni confiscati o sequestrati; Bartolozzi 26.03, in quanto prevede la soppressione dei Consigli di aiuto sociale e dei Comitati per l'occupazione degli assistiti dagli stessi Consigli di aiuto sociale, e la conseguente riassegnazione dei compiti ad essi attribuiti al Centro di servizio sociale per gli adulti; Varchi 48.01, in quanto recante, per il 2021, la sospensione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012, in materia di sospensione dal Consiglio dell'ordine degli avvocati; gli analoghi Varchi 48.02 e 48.03, in materia di liquidazione di compensi spettanti ai difensori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; nonché l'articolo aggiuntivo Sisto 161.01, recante disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020/2021.

Ciro MASCHIO (FDI) chiede che siano meglio chiarite le ragioni per le quali le proposte emendative Varchi 48.01, 48.02 e 48.03 sono state dichiarate inammissibili.

Mario PERANTONI, *presidente*, per quanto attiene l'articolo aggiuntivo Varchi 48.01, con il quale si prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge n. 247 del 2012, ne ribadisce la inammissibilità non essendo lo stesso volto ad introdurre disposizioni di natura finanziaria ma ordinamentale. Parimenti, osserva che gli articoli aggiuntivi Varchi 48.02 e 48.03, stabiliscono dei termini di pagamento e pertanto introducono disposizioni di natura ordinamentale. Rileva inoltre come il fatto che entrambi gli articoli aggiuntivi dispongano che agli oneri derivanti dall'attuazione degli stessi si provveda a valere sulle risorse stanziato nel capitolo 1360 « spese di giustizia » del ministero della giustizia, non sia sufficiente a rendere ammissibili tali proposte emendative.

Giusi BARTOLOZZI (FI) con riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 26.03, del quale la presidenza ha testé dichiarato la inammissibilità, evidenzia che lo stesso è volto a sopprimere i Consigli di aiuto sociale che sono presenti in ogni circondario pur essendo quasi tutti inoperativi, ad eccezione di quello di Termini Imerese. Sottolinea come la soppressione di tali Consigli comporterebbe l'acquisizione da parte dello Stato dei relativi immobili e dei conti correnti ad essi collegati ed evidenzia, pertanto, l'incidenza finanziaria che tale disposizione comporterebbe. Riferisce, inoltre, di un carteggio con il Governo in merito proprio alla soppressione di tali Consigli e chiede che sia fissato un breve termine per la presentazione del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità formulata.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisando di non voler limitare in alcun modo le prerogative dei parlamentari, suggerisce tuttavia, vista la ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione è chiamata ad esprimersi sul provvedimento in discussione, di valutare la possibilità di ripresentare la proposta emendativa ai fini dell'esame in Commissione Bilancio sottolineando che, qualora in tale sede la proposta dovesse essere ritenuta ammissibile, si sanerebbe

un'eventuale valutazione errata da parte della presidenza della Commissione Giustizia.

Giusi BARTOLOZZI (FI), rilevando verosimilmente che in Commissione Bilancio i gruppi parlamentari saranno invitati a segnalare gli emendamenti da esaminare in ragione del ponderoso numero di proposte emendative che verranno presentate, insiste affinché la proposta emendativa a suo firma 26.03 sia esaminata in Commissione Giustizia, ritenendo che altrimenti, considerata l'attenzione che il suo gruppo pone a tutti i problemi economici, la proposta emendativa potrebbe non essere ritenuta essenziale ai fini della segnalazione. Per tale ragione ribadisce la sua richiesta di un termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità.

Mario PERANTONI, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Bartolozzi, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità alle ore 14.30 della giornata odierna e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative Bartolozzi 26.03, Varchi 48.01, 48.02 e 48.03, con riferimento ai quali la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità precedentemente pronunciato, trattandosi di emendamenti che recano disposizioni di carattere ordinamentale. Come precisato dal Presidente della Commissione bilancio, nella seduta del 20 novembre scorso, in sede di esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di carattere « ordinamentale o organizzatorio » non costituiscono contenuto proprio di tale legge.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, pronunciandosi sulle proposte emendative presentate, esprime parere favorevole sull'e-

mendamento Siracusano 20.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 20.2, 20.3, 20.4 e 26.1. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 26.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 26.02 e sugli emendamenti Zanettin 159.1 e Bartolozzi 159.2. Invita al ritiro dell'emendamento Zanettin 161.1, sottolineando come sebbene la proposta emendativa sottoponga all'attenzione della Commissione una questione rilevante anche per le forze di maggioranza – come è stato tra l'altro dichiarato anche dall'onorevole Ferri nel suo intervento nel corso della scorsa seduta – ritiene tuttavia che la sede opportuna per affrontare la questione sia la Commissione Bilancio. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 163.1 e parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 174.1.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere conforme a quello della relatrice, precisando che tuttavia le proposte emendative dovranno essere valutate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in alcuni casi, anche dal Ministero dell'interno.

La Commissione approva l'emendamento Siracusano 20.1 (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 20.2, precisa che tale proposta emendativa, così come le successive, è volta ad evitare che alcune zone, quali ad esempio la Sicilia, particolarmente afflitte dalla criminalità organizzata, subiscano una doppia penalizzazione a seguito della confisca delle aziende gestite dalle organizzazioni criminali. Evidenzia, infatti, che lo Stato non destina i proventi della vendita delle ricchezze confiscate ai territori da cui queste ricchezze provengono, considerato che tali risorse confluiscono nel Fondo unico giustizia. Con gli emendamenti proposti, invece, parte dei proventi di tali vendite tornerebbero nei territori già martoriati dalla criminalità organizzata. Nel dichiararsi colpita dal pa-

rere contrario espresso dalla relatrice, che ricorda provenire come lei da quei territori, auspica, pertanto, che la proposta emendativa 20.2 possa trovare accoglimento, magari anche a seguito di una riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 20.2 e 20.3.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento 20.4, sottolinea che lo stesso prevede in particolare che il 30 per cento delle somme ricavate dalle vendite delle aziende confiscate, affluite nel Fondo unico giustizia, vengano riassegnate in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 20.4.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 26.1, fa presente che con lo stesso si intende prevedere che l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, deve essere proporzionale alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta emendativa Bartolozzi 26.1 irraggiunge troppo i criteri di distribuzione delle risorse. Osserva, infatti, che numerosi laboratori o opifici già avviati all'interno di carceri con una ridotta presenza di detenuti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento in discussione, subirebbero un pregiudizio.

Giusi BARTOLOZZI (FI) invita la relatrice a valutare l'opportunità di riformu-

lare la proposta emendativa in discussione prevedendo che tali risorse debbano essere autorizzate anche proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria, sottolineando come comunque la popolazione carceraria debba essere certamente uno degli elementi da valutare al fine di distribuire i finanziamenti di cui all'articolo 26 del provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, invita la collega Bartolozzi a ripresentare la proposta emendativa sotto forma di ordine del giorno.

Giusi BARTOLOZZI (FI) insiste perché la proposta emendativa a sua firma 26.1 venga posta in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 26.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice dell'articolo aggiuntivo a sua firma 26.01.

Laura BOLDRINI (PD), nell'apprezzare la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bartolozzi 26.01, ritiene che la formazione sia importante anche nei confronti del personale che opera nell'ambito carcerario. Per tale ragione, ritiene che la *ratio* della proposta emendativa in discussione sia da sostenere.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 26.01 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 26.02 (*vedi allegato 2*).

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ringraziare la relatrice per la sensibilità dimostrata nel valutare favorevolmente il suo emendamento 159.1, auspica che tutte le forze politiche possano lavorare insieme al fine di risolvere il problema assunzionale relativo al comparto giustizia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zanettin 159.1 e Bartolozzi 159.2 (*vedi allegato 2*).

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritira l'emendamento a sua firma 161.1.

La Commissione approva l'emendamento Bartolozzi 163.1 (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua firma 174.1 volto a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale al quale è demandata la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato. Sottolinea come a suo avviso ogni volta che si demandi al Governo l'emanazione di un decreto delegato, sia necessario prevederne un suo esame presso le Commissioni parlamentari competenti.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, in considerazione della natura amministrativa regolamentare degli atti in questione, ritiene non coerente la previsione di un loro preventivo esame da parte delle Commissioni parlamentari. Nel rilevare che in caso di maggiore tempo a disposizione sarebbe stato possibile effettuare un ulteriore approfondimento, conferma la posizione testé espressa.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'ammettere la natura para amministrativa del procedimento a monte, essendo comunque prevista l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, ribadisce l'opportunità del richiesto esame parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 174.1.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Manfredi POTENTI (LEGA) esprime la delusione del gruppo della Lega, rilevando che nonostante le aspettative, il disegno di legge di bilancio risponde con misure molto

limitate alle esigenze del comparto giustizia. Considera lodevoli le iniziative dei colleghi di Forza Italia che, anche grazie al recente atteggiamento collaborativo nei confronti della maggioranza, sono riusciti ad ottenere qualche risultato positivo che tuttavia rimane irrilevante rispetto alle reali necessità del settore. Precisa che la delusione della Lega si concentra in particolare su alcuni specifici articoli, tra i quali l'articolo 26 che contiene una specifica autorizzazione di spesa, oltre che per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, anche per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti. Nel sottolineare la presenza in diversi istituti penitenziari di esperienze lavorative molto positive, meritevoli di attenzione, si stupisce tuttavia che non sia stato previsto alcun finanziamento a beneficio del personale della Polizia penitenziaria che alloggia molto spesso presso gli stessi edifici carcerari, in locali di servizio scadenti, provvedendo in parte anche al pagamento delle relative spese. Nell'evidenziare a tale proposito che si sarebbero potute destinare risorse per dotare tali locali di tecnologie *wireless* in modo da favorire la comunicazione con le famiglie all'esterno del carcere, preannuncia il voto contrario della Lega, che è la conseguenza di considerazioni svolte in tutte le Commissioni sul complesso delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio. Ribadisce da ultimo il proprio dispiacere per il fatto che si sia persa un'occasione importante per intervenire sul settore della giustizia, anche con riguardo alle ulteriori difficoltà determinate dall'attuale fase emergenziale.

Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime preliminarmente l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice e dal Governo, che hanno riconosciuto, in un clima di leale collaborazione, gli aspetti positivi sottesi alle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia. Nel sottolineare tuttavia che il giudizio sull'operato del Ministro Bonafede rimane negativo e non può essere cancellato dall'odierno atteggiamento costruttivo della collega D'Orso e del sottosegretario Giorgis, preannuncia che il

gruppo di Forza Italia, differenziandosi rispetto alle altre forze del centro destra, si asterrà dalla votazione sulla proposta di relazione.

Ciro MASCHIO (FDI), nel rammentare che le forze di opposizione hanno dimostrato un atteggiamento costruttivo, dichiarandosi disponibili ad un impegno comune volto ad affrontare la fase emergenziale in corso attraverso la condivisione delle scelte sulla destinazione delle risorse, dichiara che si sarebbe aspettato un'analoga volontà di collaborazione della maggioranza in sede di esame del disegno di bilancio. Nell'evidenziare che gli emendamenti presentati dal gruppo di Fratelli d'Italia sono stati dichiarati inammissibili, sottolinea come alcune delle proposte emendative accolte, prima tra tutte l'articolo aggiuntivo 26.01 della collega Bartolozzi recante un intervento del tutto in linea con la proposta di legge in materia di omofobia, costituiscano in realtà un'apertura della minoranza verso le istanze della maggioranza e non il contrario. Pertanto, nel preannunciare anche sotto questo profilo il voto contrario del suo gruppo su un disegno di legge di bilancio che difetta di indicazioni precise in materia di giustizia, auspica per il futuro un atteggiamento più costruttivo e una maggiore attenzione alle esigenze del settore, che dovrebbero essere prese in considerazione al di là delle rispettive ideologie.

Cosimo Maria FERRI (IV) preannuncia che voterà con convinzione in senso favorevole sulla proposta di relazione, cogliendo un clima nuovo nell'equilibrio dimostrato dalla relatrice nel dare conto di tutte le disposizioni in materia di giustizia contenute nel disegno di legge di bilancio. Esterna pertanto la propria soddisfazione, in qualità di esponente di una forza politica che, facendo parte della maggioranza, si è sempre spesa in favore del dialogo con le opposizioni, ritenendo che, come dimostrato dall'andamento della seduta odierna, tale atteggiamento porti risultati. Nell'ambito dei diversi spunti forniti dal provvedimento in esame, tiene in particolare ad evidenziare le iniziative in favore del per-

sonale del settore della giustizia, sottolineando soprattutto l'incremento delle unità di Polizia penitenziaria e l'assunzione di personale amministrativo. In conclusione, nel ringraziare la relatrice, sollecita tutti i colleghi a collaborare in favore del settore della giustizia, puntando in particolare sugli investimenti e sul miglioramento dell'efficienza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, deliberando altresì di nominare la deputata Valentina D'Orso quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute in sede referente, in sede consultiva e in sede di atti del Governo, non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone,

C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Sisto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che le proposte di legge Zanettin C. 489, recante « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici », e Sisto C. 2517, recante « Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari » – già assegnate alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) – sono state riassegnate alla sola II Commissione ai fini dell'abbinamento alle proposte di legge in titolo, come richiesto dalla stessa Commissione Giustizia. Pertanto ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, con le proposte di legge già avviate. Ricorda che la prossima settimana sarà avviato il ciclo di audizioni informali già deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Pierantonio ZANETTIN (FI), chiede preliminarmente che venga fissata una seduta per consentire ai relatori la doverosa integrazione della relazione già svolta con gli specifici contenuti delle due proposte di legge testè abbinata. Nel rammentare di essere firmatario di due distinte proposte di legge, che intervengono rispettivamente sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura e sulla cosiddetta questione delle « porte girevoli » tra politica e magistratura, anche alla luce dell'esperienza acquisita nelle

scorse legislature, tiene a sottoporre all'attenzione dei colleghi della Commissione Giustizia e dei due relatori alcuni aspetti essenziali del delicato tema in esame. In primo luogo rivolge alla maggioranza un'osservazione critica, sottolineando che il disegno di legge è intervenuto con grave ritardo rispetto alle note vicende dell'*affair* Palamara, grazie alle quali sarebbe venuto alla luce il fenomeno della commistione impropria tra magistratura e politica, che Forza Italia denuncia da tempo. Nell'evidenziare l'ipocrisia e il fariseismo che ha caratterizzato in questi mesi le veementi reazioni del mondo politico e mediatico rispetto ad un malcostume da tempo noto e rispetto al quale nessuno ha ritenuto di intervenire, fa presente che il citato ritardo verrà ancor più aggravato dai tempi necessariamente lunghi per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge di delega. A tale proposito, nel sollecitare modalità di lavoro efficaci, evidenzia il rischio che altrimenti non si riesca a produrre un risultato utile in tempo per il prossimo rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, fissato tra un anno e mezzo, che quindi potrebbe avvenire facendo ricorso all'attuale sistema elettorale. Ritiene inoltre, rivolgendosi in particolare ai relatori, che due siano i temi rilevanti su cui focalizzare le audizioni previste. Con riferimento al primo, esprime la convinzione che l'aspetto più importante della riforma del Consiglio superiore della magistratura riguardi il sistema elettorale, stante che, come dimostrato tanto dall'*affair* Palamara quanto dalle denunce di Forza Italia, le correnti in magistratura, pur nate con fini nobili per consentire l'espressione di posizioni ideali diverse, si sono trasformate in gruppi di potere, che attraverso cordate, attività di dossieraggio, azioni di discredito, percorsi precostituiti di carriera, hanno finito per condizionare l'attività dell'organo. Nel sottolineare come all'epoca da tutte le forze politiche nonché dal mondo giornalistico fossero venute dichiarazioni in favore della riduzione del potere delle correnti, ricorda che lo stesso Ministro Bonafede si era espresso all'inizio in favore del sorteggio per la scelta dei

membri del Consiglio superiore della magistratura. Considerato che la previsione costituzionale impone l'elezione dei membri togati del CSM, fa presente di aver ipotizzato nella sua proposta di legge il ricorso ad un sorteggio temperato, basato su un meccanismo elettivo all'interno di una platea di candidati sorteggiati, forniti di specifici requisiti, sulla cui praticabilità si prefigge di richiedere l'opinione di insiemi costituzionalisti. Ciò premesso, manifesta il proprio stupore per il fatto che il Ministro Bonafede sia passato, evidentemente condizionato dall'Associazione nazionale magistrati, dalla soluzione del sorteggio ad un sistema elettorale, come quello contenuto nel disegno di legge in esame, che di fatto sancisce le correnti, prevedendo in caso di mancato raggiungimento del 65 per cento dei voti nel collegio uninominale, il ballottaggio tra i quattro soggetti risultati più votati. Rilevando come l'ipotesi di vittoria al primo turno appaia scolastica e concretamente non plausibile, considerata l'elevata percentuale di voti richiesta, fa presente che esattamente quattro sono le correnti all'interno della magistratura che dunque potranno mettere in atto, con riguardo ai diversi collegi uninominali, azioni di desistenza al fine di raggiungere accordi di reciproca soddisfazione. Nel ribadire che tale sistema enfatizza il potere delle correnti, invece di ridurlo, ipotizza per quanto in modo inelegante che il Ministro abbia barattato il « via libera » della magistratura su riforme come quella della prescrizione in cambio di un sistema elettorale che mantenga lo *status quo*. Sollecita pertanto i colleghi a svolgere una riflessione seria sull'ipotesi di un sorteggio temperato come quello da lui proposto, che a suo parere riscuoterebbe l'adesione della gran parte dei magistrati che svolgono quotidianamente il loro lavoro negli uffici giudiziari e che si sentirebbero maggiormente garantiti da membri del CSM selezionati sulla base di un meccanismo meno legato al potere delle correnti. Quanto alla questione delle cosiddette « porte girevoli » ritiene che l'aspetto più rilevante sul quale concentrare l'attenzione sia costituito dal futuro collocamento

dei magistrati eletti, una volta conclusa la loro esperienza politica. Nel rammentare l'esperienza maturata nel corso delle precedenti legislature, fa presente che si tratta di decidere se si voglia consentire o meno al magistrato, a determinate condizioni, di tornare a svolgere l'attività giurisdizionale, prevedendo in ogni caso l'applicazione della nuova disposizione a partire dalla prossima legislatura.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, a seguito della richiesta del collega Zanettin, si riserva, anche a nome del collega Saitta, relatore insieme a lui sul provvedimento, di integrare la relazione con la illustrazione delle proposte di legge abbinata nella seduta odierna. Condivide l'auspicio dell'onorevole Zanettin di concludere l'esame del provvedimento prima del prossimo ciclo elettorale del Consiglio superiore della magistratura, anche se ritiene che ciò potrebbe essere complicato. Ribadisce l'ampia volontà dei relatori di collaborare con le opposizioni al fine di addivenire ad un testo condiviso, in quanto sul tema oggetto del provvedimento è necessaria una ampia condivisione essendo il Consiglio superiore della magistratura un organo costituzionale che pertanto merita un consenso ampio. Ritiene che ci sarà il tempo di valutare attentamente le questioni sulle quali il collega Zanettin si è soffermato. In particolare, ritiene che sarà necessario individuare una modalità che consenta alle correnti di esistere senza tuttavia che queste diventino soverchianti. Nel ritenere necessario combattere il carrierismo all'interno della magistratura, precisa che in merito al meccanismo delle « porte girevoli » la proposta contenuta nel provvedimento è particolarmente rilevante, tuttavia ribadisce la disponibilità dei relatori ad una discussione aperta e finalizzata all'approvazione di una riforma condivisa.

Cristina ROSSELLO (FI) sottolinea come la riforma in discussione sia un meccanismo impellente che viene richiesto anche da organismi sovranazionali e rammenta che in proposito l'Italia è già stata messa in mora da parte dell'Unione europea.

Mario PERANTONI, *presidente*, assicura che la presidenza non ritarderà l'esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense.

C. 2334 Di Sarno.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2687 Miceli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la relatrice, onorevole D'Orso, ha proceduto ad illustrare il provvedimento. Avverte che è stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge C. 2687 Miceli, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, della quale è stato chiesto l'abbinamento. In quanto vertente su identica materia della proposta di legge C. 2334 Di Sarno ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Rammenta, inoltre, che entro la giornata odierna i rappresentanti dei gruppi dovranno far pervenire i nominativi dei soggetti che si intenda audire nell'ambito del ciclo di audizioni informali programmato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 16.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Conte, aveva illustrato le parti di competenza dei provvedimenti in esame e che nella seduta odierna è stato convenuto di procedere alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative alle parti di competenza del disegno di legge C. 2757 Governo, è fissato a lunedì 30 novembre, alle ore 14. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio che valuta favorevolmente lo schema di decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO».

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che la Commissione è in attesa dei contributi scritti richiesti agli esperti, due dei quali sono arrivati e inviati ai Commissari per *mail*.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sui lavori della Commissione e sottolineando come a suo avviso oggi forse si sia inaugurata una nuova fase in Commissione, invita il presidente a prestare particolare attenzione all'assegnazione dei provvedimenti. Chiede, in proposito, che, quando questi provvedimenti, seppur di competenza di un'altra Commissione, investano rilievi di particolare interesse della Commissione Giustizia, la presidenza ne pretenda l'assegnazione in congiunta. Ricorda, in proposito, che la scorsa notte in Commissione Affari costituzionali ha terminato l'esame del decreto-legge in materia di immigrazione e sicurezza, al cui interno erano contenuti numerosi profili di competenza della Commissione giustizia. Sottolinea come tali profili non siano stati trattati con la dovuta attenzione, avendone la I Commissione procrastinato l'esame fino al momento in cui, dovendo trasmettere il provvedimento all'Assemblea, la discussione è stata compressa.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 20. (Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissestrate). 1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissestrate o dei loro legittimi proprietari ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.

20. 1. Siracusano, Cristina, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assegnazioni dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere propor-

zionali alla distribuzione territoriale delle imprese.

20. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.

20. 3. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vin-

colo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata ».

20. 4. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

« Art. 20-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati). 1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

“1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca”. ».

20. 01. Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.

26. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da omotransfobia per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209 ».

26. 01. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis. — 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

“Art. 209-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”. ».

26. 02. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis. — 1. Gli articoli 74 e 77 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

2. I Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dai Consigli di aiuto sociale sono soppressi.

3. Alle funzioni di cui all'articolo 75, della legge n. 354 del 1975, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 43, 45 e 46 della medesima legge n. 354 del 1975, nonché al soccorso e assistenza delle

vittime del delitto ed alle iniziative per la formazione e l'inserimento lavorativo dei dimessi dal carcere e delle persone in esecuzione penale in misura alternativa alla detenzione, provvede il Centro di servizio sociale per adulti, con la collaborazione degli istituti di prevenzione e pena e degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attivati e proseguiti anche nei confronti delle persone in esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.

5. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si provvede:

a) con i fondi ordinari di bilancio;

b) con le assegnazioni della Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che le effettua, previa valutazione della finalizzazione e della congruità degli interventi, in base a progetti predisposti dai centri di servizio sociale per adulti, anche in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti o con altri Enti pubblici e privati, qualificati nel campo dell'assistenza;

c) con i proventi delle manifatture carcerarie che annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riassegnate alla Cassa delle ammende con le modalità ».

26. 03. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

(Inammissibile)

ART. 48.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 48-bis (*Sospensione dall'albo dell'ordine degli avvocati*). – 1. Per tutto il 2021 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ».

48. 01. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« Art. 48-bis (*Liquidazione crediti gratuito patrocinio*). – 1. Lo Stato, entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, vantati dagli avvocati per l'attività svolta nella qualità di difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera n), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziare nel Capitolo 1360 "spese di giustizia" nel Ministero della giustizia ».

48. 02. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« Art. 48-bis (*Misure di sostegno a favore dell'avvocatura*). – 1. Al fine di sostenere l'avvocatura in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, che con la parziale sospensione nel corso dell'anno 2020 dell'attività giudiziaria di fatto hanno visto bloccato il flusso economico dei compensi agli stessi dovuti, è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, devono essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i quali è già stata

emessa fattura entro il 5 marzo 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* ed al comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l'assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provveda a valere sulle risorse stanziare nel Capitolo 1360 "spese di giustizia" del Ministero della giustizia ».

48. 03. Varchi, Maschio.

(Inammissibile)

ART. 159.

Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, *fino a:* da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. *con le seguenti:* un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

159. 1. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis.* Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.

159. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ART. 161.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis.* In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

4-*ter.* Gli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 600 milioni.

161. 1. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

Art. 161-bis.

(Disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020-2021)

1. Per l'anno 2020-2021, in considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di accelerare le procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono ammessi direttamente a sostenere la sola prova orale.

2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.

3. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione ed implementazione dei membri delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.

4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. In deroga all'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.

161. 01. Sisto, Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 163.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

163. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ART. 174.

Al comma 2, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

174. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 20

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. *(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate)*. 1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.

20. 1. Siracusano, Cristina, Pittalis.

Art. 26.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

« Articolo 26-bis.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche

esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209. »

26. 01. *(nuova formulazione)* Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

« Art. 26-bis. – 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

“Art. 209-bis. 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209". »

26. 02. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Art. 159.

Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, *fino a:* da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. *con le seguenti:* un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'arti-

colo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

159. 1. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.

159. 2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Art. 163.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

163. 1. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, relativamente al settore giustizia, contiene una serie di disposizioni che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

con specifico riguardo al personale, le disposizioni, coerentemente ed in continuità con il corposo piano assunzionale portato avanti dal Governo, sono volte a consentire l'assunzione a tempo indeterminato di personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia, cui si accompagna un piano di assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;

è altresì prevista l'assunzione straordinaria di un rilevante contingente di personale delle Forze di polizia, tra le quali figura la Polizia Penitenziaria;

ulteriori disposizioni sono volte al sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, ivi inclusi gli interventi di sostegno per i lavoratori delle medesime aziende, al potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia, all'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici, alla coper-

tura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario;

considerato che:

l'articolo 26 reca interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della Giustizia autorizzando a tal fine la spesa di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro saranno destinati all'implementazione e alla riqualificazione di impianti e attrezzature per l'allestimento di laboratori e opifici, al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie nelle strutture detentive, e 5 milioni di euro saranno destinati alla digitalizzazione, allo sviluppo informativo e al cablaggio delle infrastrutture di rete negli istituti penitenziari;

l'articolo 166 prevede un piano quinquennale per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria sono previsti i contingenti massimi di 200 unità, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, 510 unità rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 e 515 unità per l'anno 2025 per un totale complessivamente pari a 1935 unità;

nel bilancio di previsione, con riguardo alla missione Giustizia si registra un aumento di circa 60 milioni di euro finalizzati in prevalenza ad interventi all'edilizia penitenziaria, ivi compreso il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, e all'edilizia giudiziaria nonché alle assunzioni di personale di magi-

struttura ordinaria e di personale amministrativo;

il comma 2 dell'articolo 215 autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: *a)* per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; *b)* per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; *c)* per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Il comma 3 dell'articolo 215, con previsione innovativa, autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: *a)* a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; *b)* derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.

valutati favorevolmente:

il complesso delle disposizioni afferenti al settore giustizia che si muovono in un'ottica di miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso i cui benefici sono destinati a dispiegare i loro effetti positivi sugli operatori del diritto e sui cittadini, non soltanto nel momento del loro contatto con il mondo della giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese;

gli interventi in materia di assunzione sia del personale di magistratura che del personale amministrativo destinato a coprire le carenze organiche e le esigenze di ogni articolazione del comparto della giustizia, nonché il piano di assunzioni di

personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nell'attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, interventi tutti che contribuiranno a produrre una sicura accelerazione di tutte le fasi dei processi civili e penali;

gli interventi di potenziamento, nel prossimo quinquennio, del personale della Polizia Penitenziaria, la cui attività è imprescindibile per la tenuta stessa delle istituzioni penitenziarie ed il cui apporto qualificato è prezioso per la vita della comunità ristretta;

in particolare la previsione di interventi straordinari volti a migliorare e soprattutto implementare gli spazi adibiti al lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari, mediante riqualificazione e ammodernamento di impianti e attrezzature esistenti presso gli opifici e i laboratori, anche al fine di ampliare e diversificare le lavorazioni, quale indispensabile presupposto per avviare percorsi di formazione professionale anche altamente specializzanti e qualificanti e per perseguire seri percorsi di reinserimento lavorativo e sociale della popolazione ristretta, con prevedibili positive ricadute in termini di abbattimento della recidiva;

gli interventi volti a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ivi incluse le tutele previste per i lavoratori dipendenti delle aziende medesime;

la previsione innovativa di cui all'articolo 215 comma 3 che autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione Giustizia, le somme sopra precisate destinandole in particolare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Pietro Benassi in qualità di *sherpa* G7/G20 per il Governo italiano in vista della presidenza italiana di turno del G20 44

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione. Audizione, in videoconferenza, della Commissaria europea per le *partnership* internazionali, Jutta Urpilainen (*Svolgimento e conclusione*) 45

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) 46

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 51

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 62

ERRATA CORRIGE 50

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 novembre 2020.

Audizione dell'Ambasciatore Pietro Benassi in qualità di *sherpa* G7/G20 per il Governo italiano in vista della presidenza italiana di turno del G20.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.30.

AUDIZIONI

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Piero FASSINO. — Interviene

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

La seduta comincia alle 12.35.

Piero FASSINO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Paolo FORMENTINI (LEGA), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Pino CABRAS (M5S), Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), Gennaro MIGLIORE (IV), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC), Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), Alberto RIBOLLA (LEGA), Yana Chiara EHM (M5S), Francesca LA MARCA (PD), Iolanda DI STASIO (M5S) ed Eugenio ZOFFILI (LEGA).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'effi-

cacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione, in videoconferenza, della Commissaria europea per le *partnership* internazionali, Jutta Urpilainen.

(Svolgimento e conclusione).

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Jutta URPIILAINEN, *Commissaria europea per le partnership internazionali*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ed Emilio CARELLI (M5S).

Jutta URPIILAINEN, *Commissaria europea per le partnership internazionali*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del Presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono state presentate ventinove proposte emendative, che sono state valutate tutte ammissibili e il cui fascicolo è in distribuzione, oltre ad essere disponibile sulla piattaforma virtuale della Camera dei deputati (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, auspica l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 2790-bis/III/114.01, 2790-bis/III/114.02 e 2790-bis/III/115.01 ed esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Fitzgerald Nissoli 2790-bis/III/115.02 e Siragusa 2790-bis/III/115.03. Auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/III/115.04 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-bis/III/115.05. Nell'auspicare, inoltre, l'approvazione degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 2790-bis/III/115.06 e 2790-bis/III/115.07, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-bis/III/115.08 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti La Marca 2790-bis/III/161.1 e 2790-bis/III/161.2, Schirò 2790-bis/III/161.3, La Marca 2790-bis/III/Tab.A.1, Schirò 2790-bis/III/Tab.A.2, Billi 2790-bis/III/Tab.6.1, Ribolla 2790-bis/III/Tab.6.2, Zoffili 2790-bis/III/Tab.6.3, Formentini 2790-bis/III/Tab.6.4 e Billi 2790-bis/III/Tab.6.5. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 2790-bis/III/Tab.6.7, 2790-bis/III/Tab.6.8, 2790-bis/III/Tab.6.9, 2790-bis/III/Tab.6.10, 2790-bis/III/Tab.6.11,

2790-bis/III/Tab.6.12, 2790-bis/III/Tab.6.13, 2790-bis/III/Tab.6.14 e 2790-bis/III/Tab.6.15.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 2790-bis/III/114.01, 2790-bis/III/114.02 e 2790-bis/III/115.01. Si rimette alla Commissione in merito all'articolo aggiuntivo Fitzgerald Nissoli 2790-bis/III/115.02 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-bis/III/115.03 a condizione che esso sia riformulato conformando il comma 2, lettera b), al testo di cui al successivo articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 2790-bis/III/115.06. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 2790-bis/III/115.04, Siragusa 2790-bis/III/115.05, Quartapelle 2790-bis/III/115.06 e 2790-bis/III/115.07. Esprime parere conforme alla relatrice in merito all'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-bis/III/115.08 e sugli emendamenti La Marca 2790-bis/III/161.1 e 2790-bis/III/161.2, Schirò 2790-bis/III/161.3 e La Marca 2790-bis/III/Tab.A.1. Si rimette alla Commissione quanto all'emendamento Schirò 2790-bis/III/Tab.A.2 e all'emendamento Billi 2790-bis/III/Tab.6.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Ribolla 2790-bis/III/Tab.6.2 e Zoffili 2790-bis/III/Tab.6.3 nel presupposto che per quest'ultimo si tratti di risorse destinate all'Unità di crisi e invitando il presentatore ad integrarne il contenuto inserendo l'annualità 2023, Formentini 2790-bis/III/Tab.6.4 e Billi 2790-bis/III/Tab.6.5, chiedendo ai presentatori dei due ultimi emendamenti citati di meglio esplicitarne le finalità. Conformemente alla relatrice esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 2790-bis/III/Tab.6.7, 2790-bis/III/Tab.6.8, 2790-bis/III/Tab.6.9, 2790-bis/III/Tab.6.10, 2790-bis/III/Tab.6.11, 2790-bis/III/Tab.6.12, 2790-bis/III/Tab.6.13, 2790-bis/III/Tab.6.14 e 2790-bis/III/Tab.6.15.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la deputata Ehm sottoscrive l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 115.01.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Quartapelle

Procopio 2790-*bis*/III/114.01, 2790-*bis*/III/114.02 e 2790-*bis*/III/115.01.

Alberto RIBOLLA (LEGA), considerato che non è stato possibile prendere visione delle proposte emendative presentate dagli altri Gruppi con anticipo rispetto alla seduta, chiede una breve sospensione dei lavori ai fini di potere svolgere alcuni approfondimenti insieme ai colleghi del Gruppo Lega.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Ribolla e non rilevando obiezioni da parte della Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fitzgerald Nissoli 2790-*bis*/III/115.02.

Elisa SIRAGUSA (MISTO) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-*bis*/III/115.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-*bis*/III/115.03, come riformulato (*vedi allegato 1*),

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-*bis*/III/115.03, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 2790-*bis*/III/115.06.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 2790-*bis*/III/115.04 e Siragusa 2790-*bis*/III/115.05, nonché l'articolo aggiuntivo a prima firma Quartapelle Procopio 2790-*bis*/III/115.07.

Elisa SIRAGUSA (MISTO) accetta la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice e condivisa dal Governo sull'articolo

aggiuntivo a sua prima firma 2790-*bis*/III/115.08.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-*bis*/III/115.08.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Siragusa 2790-*bis*/III/115.08, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto RIBOLLA (LEGA) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento La Marca 2790-*bis*/III/161.1.

Francesca LA MARCA (PD) propone di accantonare l'emendamento a sua prima firma 2790-*bis*/III/161.1 per un supplemento di riflessione.

Piero FASSINO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta della collega, dispone l'accantonamento dell'emendamento La Marca 2790-*bis*/III/161.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO conferma il parere favorevole sull'emendamento La Marca 2790-*bis*/III/161.2 malgrado la quantificazione degli oneri appaia sottostimata.

La Commissione approva l'emendamento La Marca 2790-*bis*/III/161.2.

Alberto RIBOLLA (LEGA) chiede altresì chiarimenti sulle finalità dell'emendamento Schirò 2790-*bis*/III/161.3.

Piero FASSINO, *presidente*, in qualità di cofirmatario dell'emendamento Schirò 2790-*bis*/III/161.3 precisa che esso mira ad incrementare di 100 mila euro annui dal 2021 lo stanziamento previsto per i compensi del personale dell'Unità di crisi.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento Schirò 2790-*bis*/III/161.3 e sottolineando il lavoro prezioso e altamente qualificato svolto dall'Unità di crisi, evidenzia la necessità di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per il perso-

nale della struttura, come peraltro previsto dal successivo emendamento a sua prima firma 2790-*bis*/III/Tab.6.3 che stanziava risorse aggiuntive pari a 500 mila euro.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ribadisce al collega testé intervenuto il parere favorevole sull'emendamento a prima firma Zoffili 2790-*bis*/III/Tab.6.3.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Schirò 2790-*bis*/III/161.3.

La Commissione approva l'emendamento Schirò 2790-*bis*/III/161.3.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) sottoscrive gli emendamenti La Marca 2790-*bis*/III/Tab.A.1 e Schirò 2790-*bis*/III/Tab.A.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti La Marca 2790-*bis*/III/Tab.A.1 e Schirò 2790-*bis*/III/Tab.A.2.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) sottoscrive gli emendamenti Billi 2790-*bis*/III/Tab.6.1, Zoffili 2790-*bis*/III/Tab.6.3 e Billi 2790-*bis*/III/Tab.6.5.

Simone BILLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2790-*bis*/III/Tab.6.1, precisa che le risorse addizionali ivi previste sono destinate al sistema delle scuole italiane all'estero.

La Commissione approva l'emendamento Billi 2790-*bis*/III/Tab.6.1.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, intervenendo sull'emendamento Ribolla 2790-*bis*/III/Tab.6.2, pur confermando il parere favorevole in via di principio, esprime tuttavia riserve sulla possibilità di aumentare gli stanziamenti della Direzione Generale per le risorse e l'innovazione solo per via tabellare, dato che sono quasi tutti finanziamenti vincolati.

Alberto RIBOLLA (LEGA) chiarisce che spetterà allo stesso Ministero degli Affari

esteri e della cooperazione internazionale procedere alle necessarie variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione.

La Commissione approva l'emendamento Ribolla 2790-*bis*/III/Tab.6.2.

Alberto RIBOLLA (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Zoffili 2790-*bis*/III/Tab.6.3, d'intesa con gli altri firmatari, accoglie la sollecitazione del sottosegretario Di Stefano e riformula l'emendamento al fine di prevedere un analogo importo di 500 mila euro per il 2023, confermando che si tratta di fondi destinati all'Unità di crisi).

La Commissione approva l'emendamento Zoffili 2790-*bis*/III/Tab.6.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2790-*bis*/III/Tab.6.4, replicando alla richiesta di chiarimenti del rappresentante del Governo, precisa che le risorse aggiuntive ivi previste sono destinate alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, analogamente ad una proposta emendativa da lui presentata allo stesso provvedimento relativo al 2019.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando il presentatore per i chiarimenti forniti, conferma il parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Formentini 2790-*bis*/III/Tab.6.4.

Simone BILLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2790-*bis*/III/Tab.6.5, replicando alla richiesta di chiarimenti del rappresentante del Governo, sottolinea che lo stanziamento è destinato alle Camere di commercio italiane all'estero, che rivestono un ruolo fondamentale nella promozione del *made in Italy*. Fa presente, peraltro, che i fondi già stanziati per tale finalità non risultano ancora erogati.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando il deputato Billi per i chiarimenti forniti, conferma il parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Billi 2790-*bis*/III/Tab. 6.5.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Commissione si accinge ad esaminare gli emendamenti presentati dal collega Delmastro Delle Vedove, su cui sia la relatrice sia il rappresentante del Governo si sono espressi in modo contrario. Ritiene, peraltro, che la *ratio* alla base degli emendamenti è stata ben esposta dal collega in occasione dell'audizione del Ministro Di Maio poc'anzi svolta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) ribadisce che gli emendamenti da lui presentati sono effettivamente mirati a spostare le risorse dagli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo al comparto per l'internazionalizzazione delle aziende italiane e la promozione del *made in Italy*. L'audizione odierna del Ministro Di Maio, a suo avviso, ha confermato che l'Esecutivo e la maggioranza condividerebbero questi obiettivi ma evidentemente non con lo stesso livello di priorità annesso dalla sua forza politica, visto che l'entità degli stanziamenti è decisamente inferiore a quella prevista per gli interventi di cooperazione.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO fa presente all'onorevole Delmastro Delle Vedove e a tutta la Commissione che nel 2020 le risorse destinate alla promozione del *made in Italy* sono aumentate del 1014 per cento. Inoltre, evidenzia che, come già rilevato dal Ministro Di Maio, gli strumenti per l'internazionalizzazione e gli interventi di cooperazione rappresentano due leve che procedono in parallelo, essendo peraltro un dato acquisito il pieno coinvolgimento del settore privato nelle politiche di aiuto pubblico allo sviluppo. Fa, infine, presente che nell'anno in corso anche le risorse a sostegno della cooperazione allo sviluppo registrano un incremento.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle considerazioni del sottosegretario Di Stefano, rileva la necessità di supportare adeguatamente entrambi gli ambiti – internazionalizzazione delle imprese e cooperazione allo sviluppo – tanto più che le attività di cooperazione declinano il principio sintetizzato nel motto « aiutiamoli a casa loro » tanto caro a talune forze di opposizione. Auspica invece un più sostanzioso incremento degli stanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per i Paesi più prossimi ai nostri confini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 2790-*bis*/III/Tab.6.7, 2790-*bis*/III/Tab.6.8, 2790-*bis*/III/Tab.6.9, 2790-*bis*/III/Tab.6.10, 2790-*bis*/III/Tab.6.11, 2790-*bis*/III/Tab.6.12, 2790-*bis*/III/Tab.6.13, 2790-*bis*/III/Tab.6.14 e 2790-*bis*/III/Tab.6.15.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), con riferimento all'emendamento accantonato La Marca 2790-*bis*/III/161.1, precisa che esso mira a aumentare di 80 unità la dotazione del personale a contratto delle strutture consolari.

La Commissione approva l'emendamento La Marca 2790-*bis*/III/161.1

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, formula, quindi, una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulle parti di competenza del provvedimento in titolo che illustra (*vedi allegato 2*), precisando che essa tiene conto anche delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione odierna del Ministro Di Maio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice. Delibera altresì di nominare la deputata Quartapelle Procopio quale relatrice presso la V Commissione

La seduta termina alle 16.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 479 del 24 novembre 2020, a pagina 76, prima colonna:

alla terza riga, sostituire l'intero periodo con il seguente: « Rispetto alla legge di bilancio 2020, il nuovo progetto di bilancio per il 2021 registra un marcato incremento degli stanziamenti, pari a 432,7 milioni di euro, cui segue riduzione delle risorse nel 2022 (- 66,17 milioni) e nel 2023 (-261,03 milioni); qualora si faccia riferimento al bilancio assestato 2020, sul quale hanno inciso gli incrementi delle dotazioni

interventuti nel periodo gennaio-maggio 2020 (+ 524,54 milioni), si evidenzia invece una riduzione di 91,21 milioni per l'anno 2021. ».

alla ventesima riga, sopprimere il seguente periodo: « Precisa che l'effetto finanziario è ascrivibile alle misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I, che determinano nel complesso un effetto negativo di 37,3 milioni di euro esclusivamente di parte corrente. ».

alla ventinovesima riga, sostituire la cifra: « 2.733 » con la seguente: « 3.410,72 » e alla trentesima riga sostituire la cifra: 2019 con la seguente: 2021.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 114.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: « in un apposito fondo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. »;

b) il comma 768 è abrogato.

2790-bis/III/114. 01. Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Andrea Romano, Schirò, La Marca.

(Approvato)

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia Covid-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e

2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2790-bis/III/114. 02. Quartapelle Procopio, Boldrini, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano.

(Approvato)

ART. 115.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.
(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2790-bis/III/115. 01. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Boldrini, Fusacchia, Fassino, La Marca, Schirò, Carnevali, Bruno Bossio, Andrea Romano, Frate, De Lorenzo, Gagnarli, Pezzopane, Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Bonomo, Ascari, Muroli, Giordano, Elisa Tripodi, Casa, Bologna, Sarli, Ehm.

(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del « turismo delle origini »)

1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del « turismo delle radici », sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2790-bis/III/115. 02. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites,

sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di introdurre, in via sperimentale, modalità di espressione del voto elettronico anche in riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero:

a) all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « europee » sono inserite le seguenti: « , per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) »;

b) con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono stabilite le modalità di sperimentazione del voto elettronico per le prossime elezioni di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

2790-bis/III/115. 03. Siragusa, Fusacchia, Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre

2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

2790-bis/III/115. 03. (Nuova formulazione)
Siragusa, Fusacchia, Fitzgerald Nissoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.

2790-bis/III/115. 04. Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Schirò, Andrea Romano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites

sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 788 milioni.

2790-bis/III/115. 05. Siragusa, Fusacchia, Fitzgerald Nissoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799 milioni.

2790-bis/III/115. 06. Quartapelle Procopio, La Marca, Fassino, Andrea Romano, Schirò.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Potenziamento dei servizi consolari)

1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 794 milioni.

2790-bis/III/115. 07. Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò, Fassino, Andrea Romano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato « Portale ».

2. Il Portale è rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero o per coloro che risultino già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati e contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, aggiornamenti della normativa di riferimento.

3. Il decreto previsto dal comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale nonché il funzionamento e l'accesso al Portale, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte degli utenti di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2790-bis/III/115. 08. Siragusa.

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-bis.

(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

1. È istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/III/115. 08. *(Nuova formulazione)*
Siragusa, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

ART. 161.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno

2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.

2790-bis/III/161. 1. La Marca, Schirò, Fassino.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 429, le parole: « sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite con le seguenti: « sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021 » e sono soppresse le parole: « da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati ». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2790-bis/III/161. 2. La Marca, Schirò, Fassino.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/III/161. 3. Schirò, La Marca, Fassino.

(Approvato)

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -300.000;
2022: -300.000;
2023: -300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.13, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2021:
CP: +300.000;
CS: +300.000.

2022:
CP: +300.000;
CS: +300.000.

2023:
CP: +300.000;
CS: +300.000.

2790-bis/III/Tab. A. 1. La Marca, Schirò, Fassino, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.160.000;
2022: -2.160.000;
2023: -2.160.000.

Conseguentemente allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) – (Capitolo 3153), apportare le seguenti variazioni:

2021:
CP: +2.160.000;
CS: +2.160.000.
2022:
CP: +2.160.000;
CS: +2.160.000.
2023:
CP: +2.160.000;
CS: +2.160.000.

2790-bis/III/Tab. A. 2. Schirò, La Marca, Fassino, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

TAB. 6.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2021:
CP: +2.200.000;
CS: +2.200.000.
2022:
CP: +2.200.000;
CS: +2.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2790-bis/III/Tab. 6. 1. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.9, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2021:
CP: +800.000;
CS: +800.000.
2022:
CP: +800.000;
CS: +800.000

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2790-bis/III/Tab. 6. 2. Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili.

(Approvato)

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Am-

ministrazione in ambito internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

2022:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2790-bis/III/Tab. 6. 3. Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

2022:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

2023:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2790-bis/III/Tab. 6. 3. Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lo-

renzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Fitzgerald Nissoli (*Nuova formulazione*)

(Approvato)

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +400.000;
CS: +400.000.

2022:

CP: +400.000;
CS: +400.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2790-bis/III/Tab. 6. 4. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili.

(Approvato)

*Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 4.1, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +300.000;
CS: +300.000.

2022:

CP: +300.000;
CS: +300.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2790-bis/III/Tab. 6. 5. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Fitzgerald Nissoli.

(Approvato)

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -1.089.066.676;
CS: -1.089.066.676.

2022:

CP: -957.484.542;
CS: -957.484.542.

2023:

CP: -844.686.259;
CS: -844.686.259.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 16, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 16.5, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +1.089.066.676;
CS: +1.089.066.676.

2022:

CP: +957.484.542;
CS: +957.484.542.

2023:

CP: +844.686.259;
CS: +844.686.259.

2790-bis/III/Tab. 6. 7. Delmastro Delle Vedove.

Alla Tabella n. 6, relativa previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 16, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 16.5, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +832.504.292;
CS: +832.504.292.

2022:

CP: +802.004.264;
CS: +802.004.264.

2023:

CP: +807.704.264;
CS: +807.704.264.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -832.504.292;
CS: -832.504.292.

2022:

CP: -802.004.264;
CS: -802.004.264.

2023:

CP: -807.704.264;
CS: -807.704.264.

2790-bis/III/Tab. 6. 8. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale, *Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: -544.533.338;
CS: -544.533.338.

2022:

CP: -478.742.271;
CS: -478.742.271.

2023:

CP: -422.343.129,5;
CS: -422.343.129,5.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 16, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 16.5, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +544.533.338;
CS: +544.533.338.

2022:

CP: +478.742.271;
CS: +478.742.271.

2023:

CP: +422.343.129,5;
CS: +422.343.129,5.

2790-bis/III/Tab. 6. 9. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -528.260.923;
CS: -528.260.923.

2022:

CP: -525.760.923;
CS: -525.760.923.

2023:

CP: -525.760.923;
CS: -525.760.923.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 16, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma 16.5, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +528.260.923;
CS: +528.260.923.

2022:

CP: +525.760.923;
CS: +525.760.923.

2023:

CP: +525.760.923;
CS: +525.760.923.

2790-bis/III/Tab. 6. 10. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -272.266.669;
CS: -272.266.669.

2022:

CP: -239.371.135,5;
CS: -239.371.135,5.

2023:

CP: -211.171.564,75;
CS: -211.171.564,75.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 16*, Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, *Programma 16.5*, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +272.266.669;
CS: +272.266.669.

2022:

CP: +239.371.135,5;
CS: +239.371.135,5.

2023:

CP: +211.171.564,75;
CS: +211.171.564,75.

2790-bis/III/Tab. 6. 11. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -33.646.475;
CS: -33.646.475.

2022:

CP: -25.251.726;
CS: -25.251.726.

2023:

CP: -66.807.042;
CS: -66.807.042.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 4*, L'Italia in Europa e nel Mondo, *Programma*

4.8, Italiani nel mondo e politiche migratorie, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +33.646.475;
CS: +33.646.475.

2022:

CP: +25.251.726;
CS: +25.251.726.

2023:

CP: +66.807.042;
CS: +66.807.042.

2790-bis/III/Tab. 6. 12. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -108.900.296;
CS: -108.900.296.

2022:

CP: -109.300.249;
CS: -109.300.249.

2023:

CP: -118.629.109;
CS: -118.629.109.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 4*, L'Italia in Europa e nel Mondo, *Programma 4.9*, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +108.900.296;
CS: +108.900.296.

2022:

CP: +109.300.249;
CS: +109.300.249.

2023:

CP: +118.629.109;
CS: +118.629.109.

2790-bis/III/Tab. 6. 13. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -404.739.737;
CS: -404.739.737.

2022:

CP: -402.500.670;
CS: -402.500.670.

2023:

CP: -401.401.528;
CS: -401.401.528.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.12, Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +404.739.737;
CS: +404.739.737.

2022:

CP: +402.500.670;
CS: +402.500.670.

2023:

CP: +401.401.528;
CS: +401.401.528.

2790-bis/III/Tab. 6. 14. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -380.961.268;
CS: -380.961.268.

2022:

CP: -374.821.165;
CS: -374.821.165.

2023:

CP: -372.307.656;
CS: -372.307.656.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.13, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +380.961.268;
CS: +380.961.268.

2022:

CP: +374.821.165;
CS: +374.821.165.

2023:

CP: +372.307.656;
CS: +372.307.656.

2790-bis/III/Tab. 6. 15. Delmastro Delle Vedove.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

richiamata l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolta il 26 novembre 2020;

osservato, in generale, che:

la proiezione internazionale del nostro Paese deve oggi misurarsi con uno scenario globale fragile, complesso e interconnesso, segnato da perduranti crisi, concentrate in un arco regionale tra Mediterraneo e Medio Oriente che si estende da Hormuz a Gibilterra, da difficoltà persistenti sotto il profilo economico, sociopolitico e di sicurezza, aggravate dalla crisi pandemica che ha avuto un impatto senza precedenti sul sistema economico globale e i cui effetti – ancora in atto – dovranno essere affrontati da molteplici punti di vista negli anni a venire;

il carattere globale e interdipendente della risposta alla pandemia fa emergere più che mai la centralità della politica estera come elemento portante della strategia per il rilancio soprattutto economico del Paese, sia per quanto riguarda i negoziati in corso in sede europea ed intergovernativa per l'attuazione del piano di rilancio *Next Generation EU*, sia per il supporto e la promozione delle nostre imprese;

in vista della presidenza italiana di turno nel 2021 di consessi strategici e pre-

stigiosi come il G20 e il Consiglio d'Europa e tenendo conto della nostra partecipazione al consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2019-2021, spetterà al Governo, ed in primo luogo alla Farnesina, delineare una politica estera rinnovata, più dinamica e decisa, basata sul nostro sistema di valori costituzionali e sui principi di diritto internazionale aventi a proprio riferimento la persona, il cittadino, la difesa dei più fragili e nell'adempimento di una agenda focalizzata sui temi dell'energia, dello sviluppo sostenibile, dell'anticorruzione e del commercio internazionale;

l'azione della Farnesina è cruciale in questa fase di grave crisi pandemica nel dare ristoro immediato alle imprese italiane interessate ad aprire le proprie attività all'estero, nel segno del binomio « sostegno e rilancio », reso possibile dagli strumenti della diplomazia economia e per l'internazionalizzazione e il sostegno per le imprese;

questo contesto fa emergere il grave anacronismo che vede tuttora le risorse destinate alla politica estera e alla Amministrazione della Farnesina rappresentare una quota minima del bilancio dello Stato, pari allo 0,32 per cento, e del PIL, pari allo 0,19, anche per il 2021, dato che si traduce in una consistenza del Corpo Diplomatico e del personale complessivamente facente capo al MAECI assai ridotta a confronto con gli altri maggiori partner europee, con il rischio di compromettere gli obiettivi che il Sistema Paese necessita di conseguire e anche di non garantire l'assistenza e i servizi che la rete diplomatico-consolare deve ai nostri connazionali in tutto il mondo;

la tradizionale vocazione dell'Italia sui temi dell'aiuto pubblico allo sviluppo rappresenta un *asset* per il nostro Paese che grazie ad una rete consolidata di amicizie a livello internazionale ha potuto contare sul sostegno di importanti Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale nei primi mesi di contrasto alla pandemia, e questo anche grazie al contributo delle regioni e degli enti locali;

la cifra del nostro Paese si declina in particolare nella capacità di creare partenariati con i Paesi destinatari di aiuto allo sviluppo, che sono strumenti di politica estera e di politica industriale;

su questo terreno è essenziale pertanto rafforzare il versante bilaterale, anche nei confronti di partner africani, tenendo conto che si tratta di investimenti produttivi di effetti benefici non solo ai fini della cooperazione economica ma anche in termini di prevenzione di flussi migratori;

a tal fine è essenziale operare per accrescere la capacità di spesa dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che deve potere contare su un apparato normativo più adeguato in tal senso;

per realizzare tutti questi obiettivi è essenziale potere contare su un Corpo Diplomatico adeguato nella sua consistenza agli obiettivi di politica estera e di rilancio del sistema Paese, considerati i risultati conseguiti grazie all'impegno della nostra rete all'estero nella promozione economica e preso atto delle cifre che attestano il maggiore impegno dei maggiori partner europeo su questo terreno;

è altresì comprovato il ruolo di rilancio del Sistema Paese che può derivare dalle leve della promozione culturale, essenziale per l'immagine e la proiezione internazionale dell'Italia;

l'esame del disegno di legge di bilancio rappresenta anche un'occasione per cogliere a pieno l'esigenza di un sostegno urgente al sistema fieristico, sottoposto a forte stress a causa della battuta d'arresto di tutti gli eventi sia a livello internazionale che nazionale e che rappresenta uno stru-

mento essenziale di promozione delle nostre aziende all'estero;

richiamato, in generale, l'impegno della Commissione a sostegno del Governo italiano sui temi di attualità a partire dalla presidenza di turno del G20, dei partenariati con l'America Latina, l'Africa, nonché sui temi dell'integrazione dei Balcani Occidentali, e anche nel contesto dell'Assemblea parlamentare presso il Consiglio d'Europa;

richiamato altresì l'impegno tradizionalmente profuso a sostegno delle comunità di connazionali all'estero, le cui istanze potranno essere tutelate al meglio dalla istituzione di una Commissione bica-merale;

con riferimento alla Sezione I, evidenziato in particolare che:

l'articolo 106 autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l'articolo 114 detta disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale; in particolare, autorizza la Banca d'Italia a: prorogare al 31 dicembre 2025 dell'accordo di prestito multilaterale *New Arrangements to Borrow (NAB)*, volto a contrastare eventuali pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale; stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (*Bilateral Borrowing Agreement - BBA*); al fine di contribuire alla risposta internazionale alla pandemia del COVID-19 e a contenere i suoi riflessi sull'economia, concede un nuovo prestito per un tetto massimo di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo, da erogare nell'ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita;

l'articolo 115, al fine di assicurare l'adempimento di una serie di impegni as-

sunti dall'Italia in ambito multilaterale, determina in chiave di incremento i contributi versati ad Organizzazioni internazionali, segnatamente: il Consiglio d'Europa, anche in considerazione del fatto che l'Italia assumerà la presidenza di turno del Comitato dei ministri dal novembre prossimo al maggio 2022; l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'Emisfero australe (ESO); il Fondo europeo per la gioventù, istituito dal Consiglio d'Europa nel 1972; lo *European Peace Facility*, ovvero il fondo fuori bilancio dell'Unione europea che ha l'obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell'Unione europea di agire come attore unico nelle aree di crisi;

l'articolo 161, comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell'impiego di personale estraneo al MAECI, aumentando di 50 unità il limite stabilito ad oggi dalla legge di esperti tratti dal personale statale non diplomatico, proprio al fine di migliorare, con l'apporto di competenze esterne ed altamente professionalizzate, l'efficienza della rete diplomatico-consolare;

l'articolo 210 reca importanti disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese prevedendo: l'incremento della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; l'aumento della dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere del citato fondo rotativo,

tenuto conto degli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa nello stato di previsione del MAECI, di cui alla Tabella 6, di cui alla Sezione II e valutato che:

per lo stato di previsione del MAECI il disegno di legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali, in termini di com-

petenza, pari a 3.411,72 milioni di euro nel 2021, a 2.911,86 milioni di euro per il 2022 ed a 2.717 milioni di euro per il 2023, segnalando, quindi, un andamento della spesa crescente rispetto all'anno 2020 in cui tale grandezza è stata pari a 2,978 miliardi di euro, con un incremento di oltre 400 milioni;

in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo lo stato di previsione del MAECI è dotato, nel bilancio integrato 2020, di 1.232,31 milioni di euro e il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo ammonta a 5.346,03 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma con l'esigenza di continuare gli sforzi per allineare tali stanziamenti agli impegni assunti dal nostro Paese assunti a livello europeo e internazionale;

evidenziato altresì che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, il provvedimento apposta al relativo programma 5.8, capitolo 3006, 800 milioni di euro aggiuntivi, portando il capitolo per il 2021 a 1.483 milioni e a 1,6 miliardi per il 2022;

nell'auspicio che possa essere invertita la tendenza assai consolidata che vede progressivamente ridurre le risorse nello stato di previsione del MAECI, *trend* che rischia di compromettere gli obiettivi di politica estera del nostro Paese, tanto più alla luce dell'emergenza pandemica, che ha invece dato risalto ai vantaggi derivanti da una rete diplomatico-consolare pienamente efficiente;

rimarcata, infine, l'esigenza di accompagnare la politica estera tradizionale con una strategia più mirata sul terreno della leva culturale, provvedendo ad incrementare le risorse destinate al finanziamento di borse di studio per studenti stranieri e all'apertura presidi universitari italiani all'estero, a partire dall'area del Mediterraneo, al fine di attrarre in Italia

capitale umano destinato ad assumere ruoli di classe dirigente nei propri Paesi,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

disporre il potenziamento delle risorse umane del MAECI, a partire dalla autorizzazione di spesa per assunzioni di personale in tutte le categorie (diplomatici, aree funzionali, contrattisti) assicurando al contempo condizioni che non scoraggino i trasferimenti all'estero al fine di: non compromettere l'operatività della rete degli uffici all'estero; contrastare il decremento di personale registrato dalla Farnesina in conseguenza del blocco del *turnover* dell'ultimo decennio e dell'alto tasso di pensionamento atteso (legato ad un'elevata età media del personale); rispondere con efficacia all'attuale difficile congiuntura geopolitica ed economica mondiale; assicurare lo svolgimento delle potenziate funzioni della Farnesina in materia di servizi alle imprese e sostegno all'internazionalizzazione in particolare delle PMI, promozione integrata e assistenza consolare;

potenziare tempestività ed efficacia nell'erogazione dei servizi consolari richiesti dalla crescente collettività di cittadini italiani all'estero (6,2 milioni), anche per far fronte agli arretrati dovuti alla chiusura parziale degli uffici all'estero per le condizioni sanitarie legate alla pandemia, ad esempio attraverso interventi straordinari volti a potenziare dotazioni informatiche e strumentali;

valorizzare il ruolo dell'Unità di Crisi e del suo personale, che realizza un numero di interventi in costante ed esponenziale crescita volti ad assistere i connazionali in occasione di gravi emergenze all'estero (pandemie, attacchi terroristici, cata-

strofi naturali evacuazioni, tensioni soci politiche) assicurando un'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;

assicurare un'adeguata dotazione di risorse in vista della Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (novembre 2021- maggio 2022), che sia all'altezza del tradizionale ruolo dell'Italia nell'organizzazione;

assicurare la ricostituzione delle risorse a sostegno della diplomazia economica e degli strumenti dell'internazionalizzazione per il sostegno per le imprese a partire dal Fondo Simest;

assicurare in via di urgenza un sostegno al sistema fieristico italiano, sia a livello internazionale che nazionale;

in relazione alle attività di cooperazione allo sviluppo, proseguire negli sforzi per allineare gli stanziamenti agli impegni assunti dal nostro Paese assunti a livello europeo e internazionale;

accrescere la capacità di spesa dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che deve potere contare su un apparato normativo più adeguato in tal senso;

incrementare la spesa a sostegno del sistema di promozione culturale del nostro Paese all'estero, con particolare attenzione all'incremento del finanziamento di borse di studio per studenti stranieri e all'apertura di presidi universitari italiani all'estero, a partire dall'area del Mediterraneo, al fine di attrarre in Italia capitale umano destinato ad assumere ruoli di classe dirigente nei propri Paesi;

assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites e, conseguentemente, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero nella finestra temporale attualmente stabilita dalla legge e compresa fra il 15 aprile e il 31 dicembre del prossimo fornendo le necessarie risorse, anche per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via elettronica.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	66
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	73
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	81
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
5-03599 Deidda: Sul sostegno economico al Comando raggruppamento subacquei e incursori (Comsubin)	72
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	84
5-04704 Pretto: Sul trasferimento in altra sede del monumento ai caduti di Lissa situato nell'Accademia navale di Livorno	72
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	85

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordo che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è scaduto alle ore 18 di ieri. Comunica, quindi, che sono stati presentati 22 emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Comunica, inoltre, che, fermo restando che una valutazione definitiva sugli stessi sarà compiuta al momento della ripresentazione presso la Commissione bilancio, la Presidenza ritiene che presentino profili di inammissibilità gli emendamenti: Deidda 2790-bis/IV/177.3, il quale interviene sul codice dell'ordinamento militare, modificando la normativa relativa ai requisiti per ottenere la promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio; Deidda 2790-bis/IV/177.4, il quale reca disposizioni di carattere ordinamentale prevedendo l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa) per coloro che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri; Deidda 2790-bis/IV/177.5, il quale introduce norme di carattere ordinamentale in merito alle modalità di assegnazione ai reparti in relazione alla fruizione di taluni benefici legati all'assistenza delle persone con disabilità.

Avverte, quindi, che i termini per il reclamo, qualora la Commissione non intenda rinunciarvi, sono fissati in un'ora a decorrere da tale momento.

Salvatore DEIDDA (FDI) lamenta che la valutazione di inammissibilità non consente di discutere su temi che le opposizioni da tempo vorrebbero affrontare in Commissione, senza mai averne avuto la possibilità. Si cerca di evitare il dibattito su argomenti scomodi per la maggioranza e, per non dovere respingere proposte emendative di buon senso, si preferisce non ammetterle alla discussione. Ritiene inutile fare richiesta di riammissione, dal momento che verrebbe confermato lo stesso giudizio, e, pertanto, rinuncia a presentare ricorso.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, informa che la proposta di relazione alla quale ha lavorato ricomprende molte tematiche sulle quali si è verificata una convergenza in Commissione e che sono affrontate negli emendamenti presentati. Sottolinea che la Commissione bilancio potrebbe effettuare una valutazione più compiuta sulle modalità di reperimento

delle risorse finanziarie derivanti dalla loro approvazione e, pertanto, formula un invito al ritiro o parere contrario, su tutte le proposte emendative, ribadendo che nella proposta di relazione saranno comunque sostenute tutte le più rilevanti esigenze del comparto della Difesa.

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI condivide il parere del relatore.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) confuta la spiegazione fornita dal relatore alla base dell'invito a ritiro delle proposte emendative, evidenziando che la sede più appropriata per l'esame delle stesse è la Commissione difesa. Se è vero che la legge di bilancio stanziava le risorse, altrettanto vero è che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore hanno un significato assai importante, perché danno la misura del lavoro che è stato svolto nel corso dell'anno. Né tantomeno vale giustificare questa scelta con la ristrettezza dei tempi per l'esame della legge di bilancio, considerato che il provvedimento doveva essere presentato dal Governo assai prima. Esprime, quindi, delusione per il parere contrario del relatore su proposte emendative sulle quali si poteva realizzare un'ampia convergenza e sottolinea come le osservazioni e le condizioni apposte ai pareri resi dalle Commissioni di merito finiscano poi nel dimenticatoio, oppure vengano, poi, smentite nei fatti, come recentemente accaduto per l'osservazione contenuta nel parere espresso in occasione dell'esame del decreto legge n. 125 del 2020, riproposta in un ordine del giorno in Assemblea respinto dal Governo. Invita, quindi, i colleghi della maggioranza a passare dalle parole ai fatti, per migliorare, insieme alle opposizioni, le condizioni del personale e di tutto lo strumento militare. Respingere questi emendamenti rappresenta un grave gesto nei confronti di coloro che sono i destinatari delle modifiche proposte e il voto contrario della maggioranza peserà come un macigno sulle loro aspettative.

Wanda FERRO (FDI) si dichiara profondamente dispiaciuta per l'atteggiamento

della maggioranza, che non ha guardato alla sostanza delle proposte emendative, ma ha compiuto la scelta politica di rigettare gli emendamenti presentati, condivisibili e di buon senso nel merito, solo perché presentati dall'opposizione. Non ritiene che la ristrettezza dei tempi possa giustificare questa scelta, né tantomeno che vi siano problemi insuperabili nel reperire le risorse finanziarie, dato che si tratta di somme assai contenute. Invita, quindi, a riflettere sulla scelta compiuta e a ritrovare quella capacità d'ascolto che ha contraddistinto i lavori della Commissione in tantissime occasioni, poiché non è con gli appelli che si ottiene il contributo delle opposizioni.

Salvatore DEIDDA (FDI) mantiene le proposte emendative presentate dal suo gruppo e si domanda, nuovamente, quando sarà possibile discutere di temi che da anni attendono di essere dibattuti. Non si possono scartare in questo modo le proposte delle opposizioni e, poi, chiedere alle stesse di collaborare per il bene della Difesa. Non si può invocare una leale collaborazione e poi non accogliere alcuna delle modifiche richieste dalle opposizioni. Senza un dibattito politico in Commissione si finisce per svilire il ruolo della Commissione stessa; sarebbe, a quel punto, meglio far parte della Commissione bilancio, dove si può veramente decidere qualcosa.

Maria TRIPODI (FI) condivide pienamente la linea esposta dai colleghi Ferrari e Deidda e sottolinea come la responsabilità da parte dell'opposizione non sia mai mancata. Ritiene che molti degli emendamenti dovrebbero essere approvati, perché si tratta di questioni sulle quali si è registrata un'ampia convergenza durante l'esame dei vari provvedimenti. Auspica, quindi, che essi possano essere accolti evitando, così, di dare un pessimo segnale a coloro che attendono la risoluzione delle problematiche in essere, rimandandole al mittente.

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI sottolinea come il parere contrario non investa considerazioni di me-

rito e che lo spirito di collaborazione del dicastero con la Commissione potrà portare i suoi frutti durante l'esame degli emendamenti in Commissione bilancio. Ricorda che il Ministro Guerini ha annunciato alla Commissione l'intenzione di presentare un'iniziativa sul tema della revisione della legge n. 244 del 2012 e assicura che la Difesa si sforzerà di approfondire tutte le tematiche sollecitate nelle proposte emendative. Osserva che l'esame delle leggi di bilancio è sempre stato caratterizzato da una dialettica di questo tipo, tra maggioranza e opposizione, e assicura il massimo impegno per non trascurare nessuna delle questioni sollevate.

Roger DE MENECH (PD), *relatore*, rivendica la scelta di responsabilità e chiarezza che è stata compiuta, evidenziando, tra l'altro, l'aumento consistente delle somme stanziare sul bilancio della difesa a dispetto delle difficoltà legate alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria. Ribadisce che nella relazione per la Commissione bilancio è stato dato un indirizzo complessivo sulle principali tematiche che riguardano il comparto della Difesa, molte delle quali sono nelle singole proposte emendative. Ritiene che quella di oggi sia una discussione che aiuta a lavorare per approvare la migliore legge di bilancio possibile ed auspica che il risultato finale possa rendere onore ai meriti del comparto della Difesa, contribuendo, così, a renderlo sempre più efficiente e utile.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide la scelta del relatore e rimarca come la relazione alla Commissione bilancio dia conto dell'attività svolta nel corso dell'ultimo anno, senza limitarsi a prendere in considerazione singole proposte emendative.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda al rappresentante del Governo se possa fornire una risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta.

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI assicura il deputato Ferrari

che le risposte saranno date nella prima occasione utile.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva come l'opposizione abbia sempre lavorato con lo spirito di mantenere il Paese unito e che non vi sia stato, nella maggioranza, lo spirito di collaborazione corrispondente. Auspica che si possa continuare a lavorare nella Commissione con unità d'intenti per rendere lo strumento militare sempre più efficiente e moderno e che, nel prossimo futuro, le proposte dell'opposizione possano essere adeguatamente discusse.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2790-*bis*/IV/149.1 volto a garantire anche alle Scuole militari i necessari interventi di ristrutturazione energetica e di cablaggio interno necessari per garantire una didattica moderna e tecnologicamente avanzata. Sottolinea come l'impegno finanziario richiesto sia esiguo e come esso possa consentire di dare una risposta a quella gioventù che si avvicina alle Forze armate.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottoscrive l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/149.1, di cui condivide le finalità, e ne auspica l'approvazione.

Davide GALANTINO (FDI) interviene per chiedere anche egli di sottoscrivere l'emendamento.

Maria TRIPODI (FI) annuncia di voler apporre la sua firma su tutti gli emendamenti presentati dai gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/149.1.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) interviene sull'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/149.2 da lui sottoscritto, raccoman-

dandone l'approvazione. Ritiene, infatti, che le Accademie militari debbano poter disporre, al pari degli istituti scolastici, di strumenti di connessione informatica moderni ed efficienti e che, quindi, le stesse debbano essere comprese nel programma di cablaggio previsto in generale per gli istituti scolastici.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/149.2.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento 2790-*bis*/IV/159.1 a sua firma, il quale prevede l'assunzione di un contingente di unità di personale per le esigenze di funzionalità degli Arsenali militari, ricordando che per l'Arsenale di Taranto nella precedente legge di bilancio era già stato adottato un analogo intervento. Ne raccomanda, dunque, l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 2790-*bis*/IV/159.1 e 2790-*bis*/IV/159.2.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) interviene sull'emendamento a sua firma 2790-*bis*/IV/159.3, ricordando che lo stesso intende fornire una risposta alle 20 unità di personale del Genio campale dell'aeronautica che sono rimaste escluse dal processo di stabilizzazione. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

Salvatore DEIDDA (FDI) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/159.3, raccomandando al Governo di seguire con attenzione la trattativa in corso relativa al personale del Genio campale dell'aeronautica già stabilizzato con un precedente intervento, anche al fine di evitare spostamenti di sede e, quindi, di residenza per il personale interessato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/159.3.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2790-*bis*/IV/159.4 volto a garantire l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale

da impiegare nell'Arsenale militare di La Spezia. Osserva che il mancato *turn-over* potrebbe comportare una perdita del *know-how* da parte di questo personale altamente specializzato e, pertanto, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/159.4.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2790-*bis*/IV/159.5, sottolineando come l'assunzione di personale tecnico presso la Stazione navale di Brindisi recherebbe indubbi vantaggi ad un'area in cui la disoccupazione giovanile è assai elevata.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/159.5.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra l'emendamento a sua firma 2790-*bis*/IV/159.6, ribadendo le considerazioni svolte nei precedenti interventi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/159.5.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pretto 2790-*bis*/IV/167.01 e ricorda che una sua proposta di legge sull'indennità supplementare per gli incursori subacquei non è stata mai discussa dalla Commissione, essendo, nel frattempo, stata approvata una risoluzione del gruppo del M5S che impegnava il Governo a rivedere la misura dell'indennità. Osserva, quindi, che, a distanza di quasi un anno e mezzo, quell'impegno risulta ancora non assolto. Preannuncia, quindi, un voto favorevole.

Erik Umberto PRETTO (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma evidenziando come lo squilibrio nelle indennità debba essere colmato e ritiene fondamentale che la Commissione possa esprimersi al riguardo. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pretto 2790-*bis*/IV/167.01 e Ferrari 2790-*bis*/IV/167.02.

Davide GALANTINO (FDI) evidenzia come l'articolo aggiuntivo 2790-*bis*/IV/167.03, a sua prima firma, preveda un adeguato ristoro per i militari che d'autorità vengono trasferiti di sede, aggiornando misure non più idonee a causa della loro vetustà.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Galantino 2790-*bis*/IV/167.03.

Salvatore DEIDDA (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2790-*bis*/IV/177.1, a sua firma, evidenziando che è di buon senso.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia come esistano anche immobili di enti locali, e non solo di privati, che vengono locati alle Forze armate e per i quali si potrebbe prevedere l'estensione del medesimo intervento.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 2790-*bis*/IV/177.1.

Salvatore DEIDDA (FDI) rammenta che una proposta di legge di Fratelli d'Italia proponeva di rinviare di dieci anni il raggiungimento degli obiettivi fissati nella legge n. 244 del 2012. Sottolinea che tale necessità è oggi sostenuta anche dagli Stati Maggiori delle Forze armate e si rammarica per la chiusura da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 2790-*bis*/IV/177.2.

Salvatore DEIDDA (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2790-*bis*/IV/177.6, a sua prima firma, segnalando la necessità di integrare le risorse per la contrattazione collettiva nazionale del personale militare.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) evidenzia come le regioni da cui attingono le Forze armate per l'arruolamento del per-

sonale delle carriere iniziali siano proprio quelle in cui è maggiormente diffusa la misura del reddito di cittadinanza. Ritiene che l'emendamento possa permettere a tali soggetti di guardare con maggiore interesse all'arruolamento nelle Forze armate e, pertanto, invita a votare a favore.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 2790-*bis*/IV/177.6.

Salvatore DEIDDA (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2790-*bis*/IV/177.7, a sua firma, rilevando che questo incrementa di 30 milioni le risorse per i contributi a ristoro dei territori soggetti a servitù militari.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 2790-*bis*/IV/177.7.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) invita ad approvare l'articolo aggiuntivo a sua firma 2790-*bis*/IV/177.01, sollecitando a fare seguire i fatti alle parole, avendo la Commissione preso contezza dell'importanza del Comsubin nel corso di una missione di studio.

Salvatore DEIDDA (FDI) chiede di sottoscrivere l'emendamento, sottolineando la grande professionalità del personale incurso subacqueo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrari 2790-*bis*/IV/177.01.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) illustra l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/180.1, di cui è firmatario, che incrementa le ore di straordinario pagabili al personale militare impiegato nell'operazione Strade Sicure e ne raccomanda l'approvazione.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) si rammarica che le promesse della maggioranza siano state smentite dalle votazioni effettuate.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2790-*bis*/IV/180.1.

Davide GALANTINO (FDI) illustra l'emendamento 2790-*bis*/IV/180.2, a sua firma, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Galantino 2790-*bis*/IV/180.2.

Salvatore DEIDDA (FDI) sottolinea come sia stato da più parti affermata la necessità di incrementare di 30.000 unità la consistenza organica delle Forze armate e, pertanto, invita la maggioranza ad approvare l'emendamento 2790-*bis*/IV/222.1, a sua firma.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 2790-*bis*/IV/222.1.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Invita, quindi, il relatore ad illustrare la proposta di relazione alla Commissione bilancio.

Roger DE MENECH (PD) presenta la sua proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI la condivide.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Governo chiarimenti sulle nuove missioni all'estero che verranno avviate nel nuovo anno, atteso l'incremento del Fondo missioni disposto per il 2021 nel disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI riferisce che la deliberazione del Consiglio dei ministri sarà trasmessa al Parlamento in tempi più congrui rispetto allo scorso anno, e che il Parlamento potrà effettuare le sue valutazioni sulle missioni da autorizzare.

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia, con dispiacere, un voto contrario, sottolineando che non c'è stata alcuna volontà ostruzionistica. Lamenta, quindi, che nemmeno un emendamento delle opposizioni è stato approvato e ribadisce che sarebbe

stato importante ascoltare le richieste di buon senso presentate dalle opposizioni.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rimane deluso dalla proposta di relazione, ritenendola insoddisfacente. Rileva che questa non reca alcun accenno ai temi sollevati negli emendamenti dei gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia e si domanda dove siano i riferimenti agli impegni condivisi.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il relatore per avere dimostrato di cogliere i temi centrali discussi dalla Commissione e per gli spunti accolti nella relazione. Apprezza l'attenzione prestata anche al mondo civile della Difesa e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione.

La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 16.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-03599 Deidda: Sul sostegno economico al Comando raggruppamento subacquei e incursori (Comsubin).

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FDI) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta in quanto, pur riconoscendo l'importanza del Comando raggruppamento subacquei e incursori, non affronta il tema delle risorse finanziarie di cui il Comsubin necessita.

5-04704 Pretto: Sul trasferimento in altra sede del monumento ai caduti di Lissa situato nell'Accademia navale di Livorno.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Erik Umberto PRETTO (LEGA) espone le motivazioni alla base dell'atto di sindacato ispettivo, che si riallacciano ai trascorsi storici della famosa battaglia navale combattuta durante la III guerra d'indipendenza. Evidenza come il trasferimento del monumento sia non solo opportuno, ma costituisca anche un atto di giustizia storica nei confronti di un territorio, quello veneto, che, per lungo tempo, è stato soggetto al dominio austriaco.

Auspica, quindi, che la decisione possa essere rivista in futuro e si dichiara insoddisfatto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 149.

Al comma 2, dopo le parole e di cablaggio interno è aggiunto il seguente periodo: delle Scuole militari Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia e.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/149. 1. Ferrari, Boniardi, Gobato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Al comma 2, dopo le parole e di cablaggio interno è aggiunto il seguente periodo: dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/149. 2. Ferrari, Boniardi, Gobato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

ART. 159.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità degli Arsenali mili-

tari, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nelle sedi designate di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 100 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 3.328.320 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 1. Ferrari, Boniardi, Gobato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Caparvi, Marchetti.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del del Genio campale dell'Aeronautica militare, è autorizzato a assumere un contingente complessivo di 20 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2021, a euro 500.000 per l'anno 2022 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 3. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 4. Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità, sviluppo e dell'occupazione della Stazione Navale di Brindisi, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 94 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

a) 34 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.131.628,8 per l'anno 2021, a euro 2.130.124,8 per l'anno 2022, a euro 3.128.620,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 5. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Sasso, Ta-teo.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di Augusta, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 119 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il contingente di personale di cui al periodo precedente è così ripartito:

a) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 39 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.331.328 per l'anno 2021, a euro 2.662.656 per l'anno 2022, a

euro 3.960.700,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/159. 6. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Minardo, Alessandro Pagano.

ART. 167.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-*bis*.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze armate)

1. Per il personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «*ranger*» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito «acquisitore obiettivi» e «*ranger*» in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/167. 01. Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis.

(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 1° gennaio 2021, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 »

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/167. 02. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

Art. 167 bis.

(Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è così modificato: le parole « per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi » sono sostituite da « per un periodo di ventiquattro mesi »,

b) il comma 3, è così modificato: le parole « del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi » sono sostituite da: « del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi ».

c) è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato:

« In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.

2790-bis/IV/167. 03. Galantino, Deidda, Ferro.

ART. 177.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1, dell'articolo 119 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,

convertito con modificazioni nella legge del 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o Ministero dell'Interno.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2023:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2790-bis/IV/177. 1. Deidda, Galantino, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis) Agli articoli 2196-bis, comma 1; 2197, commi 1; 2-ter, 2197-bis, comma 1; 2204, comma 1; 2207, comma 1; 2208, comma 1; 2209-ter, comma 1; 2209-quater,

comma 1; 2209-septies, comma 1; 2214-bis, comma 4; 2221-bis, comma 1; 2224, comma 1, lettera a); 2229, commi 1 e 6; 2233-bis, comma 1; 2236-bis, comma 1-quater; 2238-ter, comma 1; 2259-quater, comma 1; 2259-quinquies, comma 1; e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2024 », è sostituita dalla seguente: « 2034 ».

3-ter) Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c); 2224, comma 1, lettera b); e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2025 », è sostituita dalla seguente: « 2035 ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2022:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2023:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2790-bis/IV/177. 2. Deidda, Galantino, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis) Al comma 1 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole « ai militari in servizio permanente » eliminare le seguenti parole « che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito ».

3-ter) Al comma 2 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole « di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti parole « soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed.... ».

2790-bis/IV/177. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) A decorrere dal 1 gennaio 2021, coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari sono autorizzati all'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).

2790-bis/IV/177. 4. Deidda, Galantino, Ferro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e legge n. 267 del 2000, decorsi quindici anni nel reparto di provvisoria assegnazione in applicazione dei medesimi benefici, potranno essere definitivamente assegnati al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto ovvero con provvedimento espresso dello Stato Maggiore, reso

con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.

2790-bis/IV/177. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze armate e di Polizia ad ordinamento militare sono aumentati di 500 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2790-bis/IV/177. 6. Deidda, Galantino, Ferro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2021:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2022:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2790-bis/IV/177. 7. Deidda, Galantino, Ferro.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.

1. Al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori « Teseo Tesei » – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Variignano, sito in località Le Grazie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.000.000 nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

2790-bis/IV/177. 01. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Viviani, Rixi.

ART. 180.

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, le parole euro 164.208.250, sono sostituite dalle seguenti: euro 206.239.933 e le parole euro 139.050.547 sono sostituite dalle seguenti: euro 174.476.507.*

Conseguentemente le parole euro 166.678.933, sono sostituite dalle seguenti: euro 208.710.616 e le parole euro 141.521.230 sono sostituite dalle seguenti: euro 176.947.190.

Al comma 4, le parole euro 549.650, sono sostituite dalle seguenti: euro 961.887,38.

Conseguentemente le parole euro 2.494.486, sono sostituite dalle seguenti: euro 2.906.723,38.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al

decreto legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 « Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ».

2790-bis/IV/180. 1. Ferrari, Boniardi, Gobato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'Operazione Strade Sicure per un periodo minimo di 60 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 180 giorni di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del seguente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.

2790-bis/IV/180. 2. Galantino, Deidda, Ferro.

ART. 222.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) La consistenza organica del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come

individuata dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 gennaio 2013, è aumentata di 30.000 unità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

2022:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

2023:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

2790-bis/IV/222. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo);

rilevato che:

l'articolo 135, al fine di potenziare le misure di tutela ambientale, autorizza, al comma 7, la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, tra cui rientrano anche le funzioni esercitate ai sensi del comma 2, dell'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

l'articolo 160, ai commi 7 e 8, autorizza l'Arma dei Carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in deroga al contingente previsto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nel numero massimo di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022, per una spesa complessiva, rispettivamente, di 585.000 euro nel 2021, e di 1.770.000 euro nel 2022;

l'articolo 166 prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, per il periodo dal 2021 al 2025, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, stabilendo in 700 unità l'aliquota per l'Arma dei Ca-

rabinieri di cui 200 unità nel 2023, 250 nel 2024, ed altre 250 nel 2025;

l'articolo 167 istituisce, a decorrere dal 2021, un fondo – con una dotazione annua di 50 milioni di euro – per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;

l'articolo 177 reca, al comma 1, una novella all'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, relativo al Fondo per le esigenze di difesa nazionale, adeguando il meccanismo di finanziamento di tale fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica; al comma 2, attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, a decorrere dall'anno 2022, la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze; infine, al comma 3 novella l'articolo 4 della legge di revisione dello strumento militare (legge n. 244, del 31 dicembre 2012), con l'obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei risparmi derivanti dall'attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge stessa;

l'articolo 180, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, nell'ambito del dispositivo «*Strade sicure*», dispone la proroga di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità, fino al 30 giugno 2021, a 6.000 unità, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, e di 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecu-

zione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, viene prevista anche l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo «*Strade sicure*», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 2020;

sottolineate le particolari esigenze di reclutamento registrate anche dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, funzionalmente facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma strutturalmente inquadrata nell'ambito della Marina militare;

valutata l'opportunità di allocare nello stato di previsione del Ministero della Difesa le risorse necessarie per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate;

considerato particolarmente rilevante il reperimento e l'impiego di maggiori risorse da destinare alla manutenzione degli immobili della Difesa non in alienazione e al recupero degli alloggi di servizio non allocati;

rilevata la necessità di tutelare gli utenti che occupano alloggi oltre i termini di concessione previsti e per i quali sussistono ancora le condizioni di necessità;

considerata l'opportunità di allocare le risorse necessarie per il potenziamento dei servizi, dei mezzi e delle attrezzature delle strutture sanitarie militari, anche attraverso la realizzazione di moduli medico-sanitario e poli funzionali;

considerata la necessità di una maggiore tutela del personale militare attraverso l'allocazione di maggiori risorse per il potenziamento delle strutture di sostegno e di assistenza psicologica;

considerato opportuno garantire maggiori risorse per le attività addestrative e per le infrastrutture ad esse necessarie, svolte dalle Forze speciali o da altra Forza armata che operi per le medesime, assicu-

rando, al contempo, alle medesime Forze un aumento dell'indennità supplementare;

ritenuto strategico potenziare lo strumento militare della Difesa contro le minacce CBNR;

ritenuto necessario il rifinanziamento sia del Fondo di bonifica poligoni militari che del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale;

rilevato necessario aumentare il monte ore straordinari per il personale militare in servizio nell'ambito del dispositivo «*Strade sicure*»;

considerato rilevante – stante l'emergenza sanitario in corso – procedere alla stabilizzazione del personale civile della Difesa a tempo determinato;

ritenuto importante valorizzare l'attività di controllo delle navi da guerra nell'ambito delle misure di tutela ambientale, prevedendo che i Comandanti delle stesse navi – compatibilmente con i preminenti compiti militari e al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua – siano inclusi fra i soggetti accertatori delle infrazioni in materia di pesca;

esaminati gli emendamenti presentati, preso atto che non sono stati presentati ordini del giorno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

al fine di mantenere la capacità operativa delle strutture militari e considerata la rilevante carenza di organico riscontrata sia disposta l'autorizzazione al Ministro della difesa ad assumere, a tempo indeterminato, personale civile non dirigenziale con profilo tecnico destinato agli Arsenali, alle basi navali, ai Poli, agli stabilimenti di lavoro e ai centri tecnici insistenti sul territorio nazionale;

venga promossa la modifica dell'articolo 2259-ter, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il

Codice dell'ordinamento militare, affinché sia aumentata fino al 70% la percentuale della quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto

dall' articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, da destinare ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03599 Deidda: Sul sostegno economico al Comando raggruppamento subacquei e incursori (Comsubin).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori (COMSUBIN) rappresenta l'eccellenza nazionale nel campo delle Operazioni Speciali con il Gruppo Operativo Incursori (GOI) e nel campo delle operazioni subacquee convenzionali a quote profonde, con il Gruppo Operativo Subacquei (GOS).

Nell'ampio contesto dello Strumento Militare Nazionale il Comando in argomento, con il suo complesso di uomini, mezzi, equipaggiamenti, materiali, procedure ed esperienza, è stato sempre considerato un patrimonio strategico per la componente operativa della Marina Militare, da anni impegnato in missioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nei principali teatri operativi ed aree di crisi.

Tale assunto è stato corroborato, tra il 2013 e il 2019, dalle risorse investite nel settore, per l'efficienza, il rinnovamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei sistemi del COMSUBIN, nonostante, le note difficoltà connesse al generale quadro finanziario con investimenti nell'ordine di 10M di euro annui che ha permesso di preservare le capacità operative del raggruppamento attraverso l'acquisizione di unità Navali Polifunzionali ad Altissima velocità (UNPAV), già consegnate alla Marina Militare, e un'Unità navale di maggiore appoggio alle operazioni speciali e di supporto alle operazioni subacquee e di soccorso a sommergibili sinistrati (SDO/SURS), di prossima consegna alla Marina Militare.

Relativamente alla programmazione 2020-2026 il Comando *de quo* è destinatario di risorse tratte dai capitoli di investimento a fabbisogno dello stato di previ-

sione della spesa della Difesa pari a 30M di euro e, in aggiunta, sono allo studio le modalità di implementazione di importanti progettualità destinate prioritariamente al rinnovamento delle capacità del GOS per interventi a quote profonde e per la bonifica di ordigni esplosivi, nonché, per la realizzazione dell'Area Addestrativa Galleggiante, unica nel suo genere, che riproduce gli ambienti di unità mercantili e di piattaforma *off-shore* e che consenta la condotta di profili esercitativi complessi subacquei e di assalto navale con l'impiego di munizionamento reale.

Al riguardo, il progetto di realizzazione dell'Unità navale UBoS per le bonifiche subacquee allo stato attuale risulta finanziato ma non ancora avviato.

Con riferimento alle dotazioni finanziarie per il funzionamento corrente, il Comando è destinatario di circa 4,1 milioni di euro annui.

Inoltre, per la manutenzione e bonifica delle infrastrutture che insistono sul sedime della base di Varignano (SP) dal 2015 ad oggi sono stati stanziati 2 milioni di euro per il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali a cui va aggiunto il finanziamento stanziato (1.000.000 di euro) per l'ammodernamento della camera iperbarica sita presso il COMSUBIN, previsto con la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 2015, art. 1 comma 491).

Infine, in subordine all'auspicabile evoluzione in senso incrementale degli stanziamenti a cui la Difesa sarà in condizione di accedere, sono previste pianificazioni di lungo termine dell'investimento rivolte a progettualità già consolidate, nel periodo 2020-2034.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04704 Pretto: Sul trasferimento in altra sede del monumento ai caduti di Lissa situato nell'Accademia navale di Livorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, va osservato che il monumento celebrativo della battaglia di Lissa è sito all'interno dell'Accademia Navale di Livorno da oramai un secolo e, pertanto, esso può a buon diritto considerarsi parte integrante dell'istituto e del suo patrimonio storico.

A tale considerazione si aggiunge il valore simbolico e ideale dell'opera che, nel ricordare la vittoria italiana nella Grande Guerra, perpetua altresì, nel principale Istituto di formazione della Marina Militare, il ricordo dei Caduti della parte avversaria.

Inoltre, la collocazione del « Leone di Lissa » a Livorno trova ulteriore motivazione alla luce del fatto che la Marina Militare, durante il conflitto, oltre che nell'Adriatico operò lungo le coste del mar Ligure e del Tirreno, per proteggere i mercantili dagli attacchi avversari e per garantire l'arrivo dei materiali necessari allo sforzo bellico nei porti di destinazione italiani, tra i quali Livorno stesso.

Ciò premesso a sostegno della intenzione di mantenere l'attuale collocazione del monumento, va senza dubbio osservata

la fondatezza delle ricostruzioni dell'Onorevole interrogante, che ricordano opportunamente come la memoria degli eventi di Lissa trovi anche a Venezia degna rappresentazione, sia all'interno di Istituti militari, sia in luoghi aperti al pubblico e intensamente frequentati.

In particolare, la Scuola Navale Militare « Francesco Morosini » ha da tempo dedicato una propria aula scientifica all'Ammiraglio Luigi Fincati, eroe veneto di Lissa; inoltre, il Museo Storico Navale di Venezia conserva numerosissime testimonianze del periodo storico in questione, tanto della Marina austriaca quanto di quella italiana.

Non ultimo, sempre a Venezia, in prossimità della Riva dei Giardini, è collocata dal 1929 la « Colonna rostrata della Vittoria », eretta nel porto di Pola nel 1867 in ricordo dello scontro di Lissa, mentre a poche centinaia di metri di distanza, sulla facciata del Museo Storico Navale, campeggiano due ancore già appartenute alle Corazzate austro-ungariche *Viribus Unitis* e *Tegetthoff*, perpetuando così, anche nel nome del vincitore, il ricordo della giornata del 20 luglio 1866.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 87

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 93

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3*) 87

ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica aggiornata*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

AVVERTENZA 91

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera nuovamente la richiesta già avanzata al Governo in una precedente seduta al fine di acquisire un dato completo ed aggiornato in merito, da un lato, al numero dei decreti attuativi sinora adottati in applicazione dei provvedimenti d'urgenza approvati nel corso del 2020 a seguito della pandemia da Covid-19 cui sono state destinate le risorse derivanti dagli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere ai sensi dell'ar-

articolo 6 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, all'effettivo tiraggio delle misure finanziate dai singoli decreti attuativi sinora adottati. In proposito, nel ricordare di aver avanzato la medesima richiesta nel corso dei lavori dell'Assemblea, evidenza che il Governo può anche decidere di non fornire al Parlamento i dati richiesti, ma in questo caso deve dichiarare la propria intenzione in modo esplicito.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si impegna a sollecitare nuovamente i competenti uffici a fornire i dati richiesti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Villarosa, intende rimarcare il ritardo del Governo, che è stato più volte sollecitato a rispondere alla richiesta dell'onorevole Garavaglia. In proposito ricorda che anche la Viceministra Castelli nella seduta di ieri si era impegnata a sollecitare i competenti uffici a fornire i dati richiesti il più presto possibile.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che il Governo si è impegnato a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta dell'onorevole Garavaglia nella giornata di oggi. Se così non fosse, si impegna a chiedere formalmente i dati richiesti al Governo. Invita, quindi, i deputati che desiderano farlo ad intervenire sul provvedimento in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), dati i tempi ristretti per l'esame preliminare del disegno di legge di bilancio dovuti alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di sabato 27 novembre prossimo, dichiara che il suo gruppo si riserva di intervenire durante la discussione sul complesso degli emendamenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2020.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore *(vedi allegato 1)*.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 20 novembre 2020.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), evidenzia in particolare che il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2021-2023.

Relativamente all'articolo 6, con riferimento agli eventuali effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), fa presente che la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato.

Evidenzia che la previsione di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 12, relativamente alla definizione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nella fase attuativa, giacché il potenziamento delle infrastrutture rientra nei piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione i cui investimenti sono coperti attraverso le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio elettrico, approvate dall'Autorità di regolazione con metodologie che possono promuovere alcune tipologie di infrastrutture quali le reti intelligenti, non prevedendosi pertanto in-

centivazioni a carico del bilancio dello Stato.

Riguardo all'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR), fa presente che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro all'anno, che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega.

Fa presente che, laddove le disposizioni dell'articolo 19 implicano la previsione di nuovi compiti e responsabilità in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si ravvisano elementi di criticità in merito alla sostenibilità per l'Autorità stessa, considerato che si tratta di funzioni che, seppure innovative, rientrano in ambiti di attività in cui l'Autorità già opera.

In relazione ai possibili effetti indiretti discendenti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, nel confermare che la relativa valutazione potrà effettuarsi solo in fase di adozione dei relativi provvedimenti legislativi, chiarisce che tali effetti riguardano gli eventuali investimenti da parte degli operatori del settore elettrico che le nuove norme in materia di adeguamento dei mercati elettrici e di attività di dispacciamento possono attivare.

Riguardo all'articolo 21, segnala che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 22, che prevede una delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di

plastica sull'ambiente, con riferimento al criterio di delega cui alla lettera *d*), assicura che le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che, qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, tali attività sono poste a carico del produttore medesimo e che pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che la soppressione del Fondo di cui all'articolo 226-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera *g*), non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi di studio finanziati con le risorse di cui al medesimo Fondo, in quanto, a tutt'oggi, essi non sono stati programmati.

Riguardo all'articolo 24, segnala che i decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal citato regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Segnala che l'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione *online* delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151 e che la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas. Pertanto la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifi-

che caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma *startup/registroimprese.it*. Spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerati si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in merito all'articolo 15, chiede al rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale nel suo intervento ha fatto riferimento a 42,75 milioni di euro all'anno destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla delega, mentre il *dossier* redatto dal Servizio Bilancio della Camera riporta il dato di 57 milioni di euro. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di assicurare che tali risorse saranno sufficienti a dare attuazione alla finalità prevista dal citato articolo 15.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA fa presente che il dato citato dall'onorevole Comaroli è stato aggiornato nella relazione tecnica testé depositata e assicura che le relative risorse sono sufficienti a dare attuazione alla finalità prevista dall'articolo 15.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2021-2023;

all'articolo 6, con riferimento agli eventuali effetti di minor gettito correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), si fa presente che la determinazione degli effetti connessi alla maggiore o minore quota a carico delle imprese, nei suoi risvolti fiscali, risulta già asseverata ed implicitamente autorizzata nella normativa vigente che dispone il tetto massimo della contribuzione ad un livello sensibilmente più alto di quello attualmente fissato;

la previsione di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 12, relativamente alla definizione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nella fase attuativa, giacché il potenziamento delle infrastrutture rientra nei piani di sviluppo dei gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione i cui investimenti sono coperti attraverso le tariffe di rete a carico degli utenti del servizio elettrico, approvate dall'Autorità di regolazione con metodologie che possono promuovere alcune tipologie di infrastrutture quali le reti intelligenti, non prevedendosi pertanto incentivazioni a carico del bilancio dello Stato;

riguardo all'articolo 15, recante delega al Governo in materia di dispositivi

medico diagnostici in vitro (IVDR), si fa presente che, in considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro all'anno, che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;

laddove le disposizioni dell'articolo 19 implicano la previsione di nuovi compiti e responsabilità in capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non si ravvisano elementi di criticità in merito alla sostenibilità per l'Autorità stessa, considerato che si tratta di funzioni che, seppure innovative, rientrano in ambiti di attività in cui l'Autorità già opera;

in relazione ai possibili effetti indiretti discendenti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, nel confermare che la relativa valutazione potrà effettuarsi solo in fase di adozione dei relativi provvedimenti legislativi, si chiarisce che tali effetti riguardano gli eventuali investimenti da parte degli operatori del settore elettrico che le nuove norme in materia di adeguamento dei mercati elettrici e di attività di dispacciamento possono attivare;

riguardo all'articolo 21, i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 sull'uso di informazioni finanziarie a fini di indagine o perseguimento di reati, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 22, che prevede una delega legislativa per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con riferimento al criterio di delega cui alla lettera *d*), le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche

amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, tali attività sono poste a carico del produttore medesimo, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la soppressione del Fondo di cui all'articolo 226-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera g), non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi e programmi di studio finanziati con le risorse di cui al medesimo Fondo, in quanto, a tutt'oggi, essi non sono stati programmati;

riguardo all'articolo 24, i decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal citato regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l'articolo 29, recante delega al Governo in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, sulla base di uno specifico criterio direttivo prevede la costituzione *online* delle società con un sistema tradizionale (atto pubblico) elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva (UE) 2019/1151;

la realizzazione di tale piattaforma richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas;

pertanto, la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifiche

caratteristiche presenta profili di novità, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma *startup/registroimprese.it*;

spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, fermo restando che gli enti camerati si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica,

delibera di riferire favorevolmente ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 20 novembre.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica popolare cinese per | evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo,
eliminare le doppie imposizioni in materia | fatto a Roma il 23 marzo 2019.
di imposte sul reddito e per prevenire le | C. 2580 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
(C. 2670 Governo).**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Roma, 26 novembre 2020



Ministero della Giustizia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO

Oggetto: A.S. 2670 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

ITER

Il disegno di legge in oggetto, è all'esame in sede consultiva della V Commissione Bilancio della Camera.

Si allega il Dossier del Servizio Bilancio sul testo del provvedimento in oggetto.

Di seguito si riporta una griglia recante le richieste contenute nel citato Dossier, con i conseguenti elementi di risposta forniti dai competenti

Uffici.

Articolo	Richieste Dossier	Elementi di risposta del Governo
1	Attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa all'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori - Caso Arés (2019) Poiché l'autorizzazione di spesa di 382mila euro risulta dalla somma di euro 340.000 (lettera e) del comma 1, spese di funzionamento) e di euro 42mila (comma 3, spese di personale andrebbe acquisita conferma che l'autorizzazione di spesa sia	RGS: Articolo 1 - Si conferma che l'autorizzazione di spesa di euro 382.000,00 riguarda sia il comma 1, lettera e) che il comma 3 e si fa rinvio all'amministrazione interessata per ulteriori rassicurazioni. Si conferma che il Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, dispone delle occorrenti risorse per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2020.

<p>riferita non solo al comma 1, lettera e), ma anche al comma 3. <i>Incidentalmente, si rileva che per gli anni successivi al 2020, la copertura risulta superiore all'onere, posto che a regime le spese di funzionamento sono quantificate in 260.000 euro annui dal secondo anno di operatività, pertanto dal 2021 l'onere totale derivante dall'articolo in esame è pari ad euro 302.000 (260.000 + 42.000).</i></p> <p>Con riguardo, invece, alla quantificazione dei maggiori oneri di personale si rileva l'opportunità che vengano evidenziati i parametri e i dati sottostanti la quantificazione con specifico riguardo alle qualifiche interessate alle misure indennitarie alle stesse attribuite.</p> <p>Circa gli aspetti riguardanti la decorrenza dell'onere annuo, che viene indicato in misura piena nel 2020, nonostante i presumibili tempi di approvazione del provvedimento in esame, si rinvia alle considerazioni espresse di seguito, riferite alla copertura finanziaria.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dagli ulteriori compiti assegnati all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), pari a 382.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa comunitaria di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, destinato - ai sensi della norma istitutiva - all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, in base alla vigente legge di bilancio, uno stanziamento di 128.600.800 euro per l'anno 2020 e di 171.900.800 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tanto premesso, nel rilevare che l'utilizzo del</p>	<p>Si concorda, inoltre, con la richiesta di rimodulazione dell'onere per l'anno in corso o di posticipo della decorrenza della copertura, considerati i tempi occorrenti per l'approvazione del provvedimento in esame. Infine, si concorda con il Servizio Bilancio anche sulla necessità di adeguare la copertura agli effettivi oneri posti che, dopo il primo anno in cui sono quantificati in 382.000 euro, a regime, gli oneri sono quantificati in 302.000 euro.</p> <p>Elementi di riposta UNAR:</p> <p>In primo luogo, si precisa che il comma 4 riferisce l'autorizzazione di spesa espressamente al solo comma 1 lettera e) - attuale lettera f.- del comma 1, ma include chiaramente, come precisato nella relazione tecnica, anche le spese per il personale (comma 3), in quanto strumentali alla realizzazione dei nuovi compiti introdotti con la novella dal comma 1. Si osserva, inoltre, come l'onere complessivo risulti configurato come limite massimo di spesa. Da ciò deriva la mera "opportunità" (e come tale è individuata nella relazione che si riscontra) di una quantificazione dei maggiori oneri di personale. Al riguardo si precisa, in ogni caso, che detta quantificazione è stata effettuata utilizzando, quale parametro, il valore delle indennità corrisposte dalla PCM alle qualifiche interessate. La modifica normativa da introdursi prevede, infatti, che il contingente di personale proveniente da altre amministrazioni di cui UNAR si avvale per le proprie attività istituzionali venga integrato di 3 ulteriori unità (di cui 2 di area A, 1 di area B). Pertanto, il riferimento è rappresentato dalle indennità da conferire a queste ulteriori unità, nel limite massimo di spesa previsto. L'utilizzo del Fondo disposto dalla norma in commento è riconosciuto conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, nonché capiente per l'esercizio in corso.</p>
--	---

	<p>Fondo disposto dalla norma in commento appare conforme alle finalità cui lo stesso è preordinato, si fa presente che, in base ad una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sullo stesso risultano al momento disponibili per l'anno 2020 euro 124.308.075. Nel prendere pertanto atto della capienza del Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di copertura, ivi inclusi quelli previsti per il medesimo anno 2020 dagli articoli 2, comma 6, e 32, comma 2, del provvedimento in esame, appare tuttavia necessaria una conferma del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche in riferimento agli anni successivi a quello in corso. Andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore, nonché della natura degli oneri medesimi, quota parte dei quali attiene a spese di personale.</p>	
2	<p><u>Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100</u></p> <p>Per talune delle predette prestazioni sociali non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale degli oneri connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari in quanto la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi posti alla base delle stime fornite. In particolare, si rileva quanto segue.</p> <p>In merito all'assegno al nucleo familiare dei Comuni, che la RT non esplicita il procedimento adottato per la stima dell'onere relativo all'anno 2021 che risulta inferiore all'onere a regime di circa il 30 per cento.</p> <p>Con riferimento all'assegno di maternità di base (concesso dai Comuni), si osserva che non risulta possibile verificare puntualmente la quantificazione in quanto non viene indicata la platea dei potenziali beneficiari suddivisa per classe di ISEE,</p>	<p>INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale - Nota integrativa alla relazione tecnica relativa all'articolo 2: Sulla base della richiesta di "verifica di quantificazione", pervenuta dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati, circa i profili di quantificazione di alcune delle prestazioni di cui all'art. 2, nella presente nota vengono maggiormente esplicitate le basi tecniche e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della quantificazione degli oneri riportati nella Relazione tecnica di settembre 2020.</p> <p>ANF dei Comuni (Art. 65 legge n. 448/1998 e succ. modifiche): Si precisa che, decorrendo la normativa in esame dal 1° novembre 2020, i tempi di presentazione della domanda di prestazione al Comune (entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)) e le scadenze semestrali posticipate di pagamento previste dall'INPS (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) comportano un onere pari a zero per l'anno 2020. L'onere 2021 è calcolato con riferimento alle domande degli ultimi due</p>

<p>parametro al quale è commisurata la prestazione in oggetto. Con riguardo all'assegno di natalità, gli elementi riportati nella RT non consentono di ricostruire esattamente le coorti interessate al beneficio in quanto non sono stati indicati separatamente i nuclei familiari nei quali sono presenti bimbi nati o adottati nel 2019 e nel 2020. Si prende atto infine della quantificazione dell'onere relativo all'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (concessa dallo Stato) e alla prestazione di invalidità civile le cui quantificazioni sono desunte direttamente da dati amministrativi dell'INPS. In merito alla quantificazione del bonus asili nido, si evidenzia che la stessa appare sostanzialmente riscontrabile sulla base dei dati e parametri forniti dalla RT; quest'ultima tuttavia fa presente che la stima si basa su un'ipotesi di entrata in vigore delle norme dal 1° novembre 2020, ipotesi questa non più attuale.</p>	<p>mesi dell'anno 2020 in pagamento entro il 15 luglio 2021. <u>Maternità' dei Comuni (Art. 66 legge n. 448/1998 e succ. modifiche):</u> Non disponendo di dati circa la distribuzione della platea, riportata nella relazione tecnica, per classi di reddito ISEE, in via prudenziale, si è stimato l'onere considerando l'importo massimo annuale della prestazione in esame. Si è altresì tenuto conto delle scadenze di pagamento dell'assegno e dei tempi di presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Si è ipotizzato un ritardo medio di presentazione della domanda rispetto alla data di nascita di 3 mesi. <u>Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè)</u> Sono state corrette le indicazioni circa la platea utilizzata ai fini delle quantificazioni, pari a circa 2.366 potenziali beneficiari di assegno di natalità con permesso unico di lavoro e permessi studio con redditi inferiori a 7.000 euro l'anno e circa 322 con redditi da 7.000 a 40.000 euro annui. Si ritiene esigua la numerosità della platea di beneficiari oltre la soglia di reddito di 40.000. Gli oneri stimati si riferiscono all'effetto combinato delle mensilità di prestazione ancora da fruire nel 2020 per il contingente di nascite/adozioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (338 beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 46 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro) e alle domande di prestazione relative a nascite dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (2.028 potenziali beneficiari con redditi inferiori a 7.000 euro e 276 beneficiari con redditi tra 7.000 e 40.000 euro). L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda e la norma in esame decorre dal 1° novembre 2020 RGS: Articolo 2 - Si conferma che il Fondo, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, ha le occorrenti disponibilità a copertura degli oneri recati dalla norma in esame, anche per gli anni successivi al 2020. Considerata la decorrenza dei predetti oneri da novembre 2020, prevista dalla norma, e considerati i tempi necessari utili all'approvazione del</p>
<p>Più in generale, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'esigenza di un aggiornamento delle stime degli oneri complessivamente ascrivibili alle disposizioni in esame alla luce dei presumibili tempi di entrata in vigore delle stesse. In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il</p>	

	<p>comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 1, comma 4. Anche in tal caso andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo circa l'opportunità di rimodulare la quantificazione degli oneri previsti per l'anno 2020 (al riguardo, si rileva infatti che nella relazione tecnica la stima degli effetti finanziari ascritti all'articolo 2 è basata sulla ipotesi di una decorrenza delle disposizioni a far data dal 1° novembre 2020) o di posticiparne la decorrenza a partire dall'anno 2021, ciò in considerazione dei tempi ancora necessari alla conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento e alla sua conseguente entrata in vigore.</p> <p>Si rileva, infine, che quota parte degli oneri medesimi, consistendo nell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto bonus asilo nido), andrebbe configurata in termini di limite massimo di impegno anziché in previsione di spesa. Sul punto, appare necessario l'avviso del Governo.</p>	<p>provvedimento, si concorda con la richiesta, formulata dal Servizio Bilancio, di posticipo della decorrenza della copertura. Infine, in ordine alle osservazioni riferite alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, si rappresenta che la formulazione del comma 5, del medesimo articolo 2, che dispone maggiori oneri riferibili al comma 355, art.1 della L. 232/2016, c.d. "Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido", non lascia spazio ad interpretazioni circa la natura di limite massimo di spesa dell'intervento. Allo stesso tempo, la norma non è in contrasto con la definizione di oneri "valutati" di cui al comma 6 che, pertanto, deve intendersi riferita agli oneri relativi agli altri interventi previsti dal medesimo articolo 2.</p>
<p>3</p>	<p>Cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della normativa europea, prevedono che l'attività di collaborazione svolta dalle amministrazioni competenti avvenga anche con il centro di assistenza del Paese membro d'origine del richiedente, oltre che con quello del Paese ospitante, come già previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>AGENZIA DELLE DOGANE: Al riguardo, si conferma che l'ampliamento degli obblighi di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, rientrando nella ordinaria attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali. Del resto, la normativa vigente già prevede, per gli Stati membri, un obbligo di cooperazione sia pur limitato al centro di assistenza dei soli Stati membri ospitanti il professionista, da cui non discendono oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto l'Agenzia, in qualità di autorità competente per la professione di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo n.</p>

	<p>Al riguardo, la RT definisce la novella di carattere ordinamentale affermando che le attività verranno svolte dalle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed evidenzia che alla disposizione che ha introdotto l'originario obbligo di collaborazione non sono stati ascritti effetti finanziari; appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione a conferma che anche l'ampliamento degli obblighi di collaborazione possa essere attuato a invarianza di risorse.</p>	<p>206/2007, potrà svolgere le suindicate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>4</p>	<p>Altre disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, che ha attuato la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Con riferimento alla lettera h), riguardante la formazione medica specializzata, in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire una conferma, che tale regime sia già operativo a legislazione vigente e già applicabile, come previsto appunto dalle norme richiamate, ai medici in formazione specialistica e che dunque la norma ora in esame non risulti, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.</p>	<p>MIN. SALUTE: in ordine all'impatto finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera h), in cui si specifica che ai medici specializzandi si applica il regime giuridico ed il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D. Lgs. 368/1999, si conferma che tale regime è già operativo a legislazione vigente ed è pertanto già applicabile ed applicato ai medici in formazione specialistica. Si rappresenta, pertanto, che la norma in esame non risulta, sotto questo profilo, innovativa rispetto a quanto già realizzato a legislazione vigente.</p>
<p>6</p>	<p>Disposizioni in materia di punto di contatto unico In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il D. Lgs. 206/2007, prevedendo, ai sensi della lettera a), lo svolgimento di alcune procedure in via telematica attraverso il punto di contatto unico, corrispondente al sito www.impresainungiovo.gov.it gestito da Unioncamere. Atteso che la RT precisa che si stanno ultimando</p>	<p>RGS: Si conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche non comporterà oneri a carico della finanza pubblica.</p>

	<p>le relative attività di implementazione, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali attività siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò in considerazione del fatto che Unioncamere rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.</p> <p>Analogamente, con riferimento all'accesso centralizzato online alle informazioni, di cui alla lettera b), che prevede anche l'adozione di misure volte a incoraggiare il punto di contatto unico a fornire le informazioni di cui sopra in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea, appare utile acquisire conferma che l'adeguamento delle strutture informatiche e dei compiti sia realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>13</p> <p>Proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del reg. (CE) n. 810/2009</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso per soggiorni di breve durata che potrà essere richiesta dagli stranieri interessati presso le questure territorialmente competenti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione, appare opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della previsione di neutralità finanziaria recata, anche con riguardo alla norma in esame, dall'articolo 34. Tali elementi dovrebbero essere idonei a confermare -sulla base di una stima sia pur di massima del numero di istanze attese - che le amministrazioni interessate dall'applicazione della disposizione (ossia le questure, per le attività istruttorie finalizzate alla proroga dei visti d'ingresso per soggiorni di breve durata</p>	<p>Min. interno: Si rileva che le attività amministrative di proroga del visto possono aver luogo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
--	---	---	--

	<p>(comma 1, lett. a)) e i TAR, per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alle istanze di proroga dei medesimi visti (comma 1, lett. c)) possano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>16</p>	<p>Regime IVA "call off stock" In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni intervengono sulla disciplina IVA in materia di cessioni di beni tra Stati dell'UE, con particolare riferimento al regime di non imponibilità IVA in relazione al trasporto intracomunitario di beni effettuato in presenza di specifiche condizioni. La relazione tecnica non attribuisce alla disciplina introdotta effetti finanziari in quanto i criteri indicati sono in parte attuati in via di prassi. In proposito, andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni incidano su quote di gettito IVA già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e riferibili alle fattispecie disciplinate dalla norma in esame. In relazione a tali fattispecie, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una contrazione di gettito a fronte della quale andrebbe predisposta la relativa copertura finanziaria. In ordine a tale profilo appare necessario acquisire la valutazione del Governo. Inoltre, tenuto conto che la norma introduce procedure semplificate per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, andrebbero valutati i possibili oneri riferibili alla necessità di incrementare la relativa attività di controllo. Ciò anche in considerazione del fatto che, nell'ambito delle verifiche per il contrasto all'evasione fiscale, una rilevante quota del gettito evaso risulta attribuibile alle operazioni intracomunitarie (ed in particolare le c.d. "triangolazioni").</p>	<p>DIPARTIMENTO DELLE FINANZE: si ribadisce che il sistema delle call-off stock si inserisce su un flusso di operazioni apportando delle semplificazioni ai fini IVA, nei trasferimenti di merci tra operatori di Stati membri diversi. Tale tipo di processo, come evidenziato nella relazione tecnica, risulta già parzialmente applicato in Italia, in via di prassi, con riferimento al cosiddetto <i>consignment stock</i>, che presuppone un sistema di consegna dei beni analogo a quello del call-off stock delineato dalla direttiva. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione tecnica, tali flussi si riferiscono ad operazioni intermedie che in quanto tali non determinano, di conseguenza, variazione di gettito ai fini IVA, trattandosi di flussi tipici di scambi transfrontalieri tra imprese (B2B).</p> <p>Agenzia delle entrate: Al riguardo, premesso che le disposizioni in esame, così come correttamente rilevato nella relazione tecnica, non introducono nuove fattispecie di esenzione o di non imponibilità, ma semplificazioni nell'applicazione di un regime già attuato in via di prassi – tale regime del c.d. "<i>call off stock</i>" si risolve, in definitiva, in una sospensione dell'applicazione dell'imposta – non si hanno specifici elementi di competenza da fornire.</p>
<p>28</p>	<p>Disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature. Caso EU Pilot 9180/17/ENVI. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica il D.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni al cui sussistere gli sfalci e le potature sono esclusi</p>	<p>Min. Ambiente: si rappresenta che l'articolo 28 del ddl. in oggetto, di competenza di questa Amministrazione, appare superato in quanto la procedura EU Pilot in materia è stata archiviata a seguito delle modifiche all'art. 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020 di recepimento della</p>

	<p>dalla disciplina dei rifiuti. Secondo la relazione tecnica la disposizione è finalizzata alla chiusura del Caso EU-PILOT 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell'effettiva idoneità della norma, nella formulazione in esame, ad evitare l'apertura di una procedura di infrazione.</p> <p>Peraltro, ove la norma comporti – come parrebbe – l'inclusione di nuovo materiale agricolo fra i rifiuti, andrebbe chiarito se da ciò possano derivare nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni degli enti locali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti.</p>	<p>direttiva 851/2019/UE in materia di rifiuti e imballaggi, ritenute idonee dalla Commissione a risolvere il problema di conformità della normativa italiana con la direttiva 2008/98/CE sulla materia in argomento.</p>
<p>32</p>	<p>Rafforzamento delle strutture del MEF preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'UE per il periodo di programmazione 2021/2027</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 32 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In proposito, per quanto concerne la capienza del Fondo in questione, per gli anni successivi al 2020 si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sugli articoli 1, comma 4, e 2, comma 6.</p>	<p>RGS: Si conferma che il Fondo, di cui all'articolo 41-bis, L. n. 234/2012, ha le occorrenti disponibilità a copertura degli oneri recati dalla norma in esame, per gli anni successivi al 2020.</p>

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 221612 del 20/11/2020 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata. 219840
Allegati:
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: A. C. 2757. Disegno di legge di delegazione europea 2019/2020. Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione indicata in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta di non avere elementi da segnalare e si restituisce la relazione tecnico-finanziaria di passaggio positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, di seguito "Direttiva SMAV"), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato.

La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 303 del 28 novembre 2018, entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 settembre 2020.

In sintesi, la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il Testo unico ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative e si prevede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, di provvedere all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio, pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto al comma 3 dell'articolo proposto.

L'articolo 4 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 20 dicembre dello stesso anno, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020.

La direttiva, che si compone di 326 "considerando", 127 articoli e 13 allegati, rifonde in un unico testo normativo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE) e istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, la direttiva, alla luce del progresso tecnologico e di mercato, stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati, definendo altresì i compiti delle autorità nazionali di



regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea.

La direttiva, inoltre, è coerente con i più recenti interventi normativi dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni e, in particolare, con la direttiva 2014/61/CE relativa ai costi di riduzione della banda larga, con il regolamento (UE) 2015/2120 che garantisce un'internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del *roaming*, nonché con le decisioni in materia di politica dello spettro radio (decisioni n. 2002/622/CE e n. 243/2012/CE).

I principali obiettivi perseguiti dalla direttiva in recepimento sono:

- lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità (reti 5G) anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio;
- la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nella nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e l'introduzione di disposizioni a favore degli operatori *wholesale only*, con riferimento all'imposizione di obblighi regolamentari;
- la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa Internet, a prezzi accessibili.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 che devono essere recepite andranno a modificare molteplici disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che aveva, all'epoca, recepito, le citate quattro direttive del 2002 (direttiva quadro, direttiva accesso, direttiva autorizzazioni e direttiva servizio universale), ora confluite nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ha già subito, nel corso degli anni, diverse modifiche legislative introdotte con la tecnica della novella.

In particolare, la modifica più rilevante è stata introdotta dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, che hanno promosso il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche introducendo, tra l'altro, il principio della neutralità tecnologica.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, di recepimento della direttiva 2014/61/CE, relativa ai costi di riduzione della banda larga, e, più recentemente, dalla legge n. 136 del 2018 (cd. Decreto fiscale 2019) che, all'articolo 23-ter, ha dettato le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra-larga modificando gli articoli 50-bis e 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche.

Si ritiene, pertanto, opportuno, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, provvedere, a distanza di oltre quindi anni dall'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003, all'elaborazione di un nuovo Codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto armonizzato.

La delega proposta avrà, quindi, l'effetto di recepire il nuovo codice europeo attraverso un'operazione strutturale di revisione delle norme attualmente in vigore.

Va rilevato che le disposizioni del nuovo Codice incideranno in modo articolato sull'esercizio delle attuali competenze del Ministero dello sviluppo economico; ciò richiederà un successivo approfondimento, in sede di predisposizione del decreto legislativo, in ordine alle ricadute attese in termini di risorse umane e finanziarie necessarie, ad esempio, in relazione agli adempimenti previsti in materia di gestione dello spettro radio e tutela degli utenti ed altresì sotto il profilo dell'accresciuto impegno internazionale, derivante dagli ulteriori obblighi di cooperazione regolamentare in ambito BEREC – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e RSPG – *Radio Spectrum Policy Group*.

Pertanto, stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi



l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale “qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi”.

L'articolo 5 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti, sia positivi che negativi: i primi, ad esempio, connessi alle maggiori entrate conseguenti alla attivazione degli investimenti in fonti rinnovabili; i secondi, sempre a titolo di esempio, correlati alle minori entrate dovute alla sostituzione con fonti rinnovabili di combustibili fossili, i quali ultimi, in alcuni settori d'uso, sono sottoposti a più significative imposte.

Si evidenzia che per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, pertanto, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e, qualora da essi dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Nella relazione tecnica di accompagnamento dei predetti decreti si darà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Con riferimento al comma 1, lettera h), si premette che la norma intende affidare al decreto legislativo che dovrà recepire la direttiva (UE) 2018/2001 (*promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), un rafforzamento delle misure incentivanti, già presenti nell'ordinamento nazionale, finalizzate a promuovere le c.d. comunità di energia rinnovabile (massimizzazione dello scambio e dell'utilizzo locale della produzione energetica da fonti rinnovabili - articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019 c.d. milleproroghe). L'intento della disposizione è quello di prevedere la non applicazione delle tariffe e dei costi per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumata, successivamente, da soggetti diversi dal produttore dell'elettricità nell'ambito delle predette comunità di energia rinnovabile. Ciò avverrebbe attraverso l'ampliamento del concetto di autoconsumo e con la finalità espressa di esentare dal pagamento il soggetto (per la quota parte di sua competenza) che consuma elettricità prodotta da fonti rinnovabili, come se fosse stata consumata sul luogo di produzione dal medesimo soggetto che l'avesse prodotta. In tal senso la questione sembra rientrare nell'assorbente competenza del MISE. Dal punto di vista prettamente tributario, si evidenzia che sul consumo di energia elettrica deve essere applicata l'accisa; ai sensi dell'articolo 52 del TUA però, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2003/96/CE, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è esente dal medesimo tributo, qualora prodotta in impianti con potenza maggiore di 20 kW (come verosimilmente quelli in parola) e autoconsumata dal medesimo soggetto che l'ha ottenuta. In tal senso, data l'estensione che sarebbe data al concetto di autoconsumo, anche l'energia consumata secondo le modalità indicate dall'emendamento in illustrazione, risulterebbe esente dall'accisa; tale esenzione è, però di fatto già prevista nell'ordinamento nazionale come sopra detto ai sensi dell'articolo 42-bis del DL milleproroghe. Va da sé che qualora risultasse particolarmente vantaggioso aderire ai sistemi di “autoconsumo collettivo” (peraltro finalità principale dell'emendamento in illustrazione), potrebbe verificarsi, dal punto di vista teorico, un massiccio utilizzo degli strumenti incentivanti sopra menzionati con la conseguenza di uno spostamento significativo dei consumi di elettricità da quelli attualmente assoggettati ad accisa a quelli esenti, con effetti quindi anche tributari di cui però è difficile individuare i contorni ai fini di una quantificazione che si reputa al momento complessa.



Con riferimento, infine, alle modifiche apportate dal Senato, si conferma che non si ravvedono oneri conseguenti. Sotto il profilo finanziario, le modifiche più significative riguardano le rinnovabili nei trasporti e i biocarburanti. Tuttavia, si tenga conto che i biocarburanti e le altre forme di energia rinnovabili utilizzabili nei trasporti non godono di alcun beneficio di natura fiscale o che comporti maggiori oneri per lo Stato e, d'altra parte, i meccanismi di sostegno previsti dal disegno di legge fanno perno sul mero aggiornamento di quelli esistenti, che consistono in obblighi, in capo ai soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, di immettere in consumo quantità crescenti di fonti rinnovabili nei trasporti. Questo approccio è, peraltro, indicato dalla stessa direttiva che si andrà a recepire, e dunque non comporta esborsi da parte dello Stato.

L'articolo 6 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, da recepire entro il 4 febbraio 2021, stabilisce norme per l'applicazione degli articoli 101 (divieto di accordi tra imprese al fine di restringere o falsare la concorrenza) e 102 (divieto di abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e per l'applicazione parallela del diritto nazionale della concorrenza.

L'ambito di applicazione e l'oggetto, regolati dalla direttiva, riguardano le funzioni esercitate dalle Autorità garanti della concorrenza, al fine di eliminare le differenze applicative rilevate nelle varie legislazioni nazionali, comportanti possibili disparità di trattamento per le imprese operanti nel mercato unico e per i consumatori.

Al fine di garantire uno spazio comune di applicazione nell'Unione europea delle norme in materia di concorrenza e di uniformare l'attività delle autorità garanti della concorrenza, sono previste norme per assicurare alle stesse autorità l'indipendenza e adeguate risorse finanziarie, umane, tecniche e tecnologiche nonché poteri minimi di indagine, e sono introdotte disposizioni relative al sistema sanzionatorio, all'assistenza reciproca e al sistema procedurale relativo agli accertamenti.

In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 prevede che gli Stati membri assicurino alle Autorità nazionali antitrust la disponibilità di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri.

Nell'ordinamento nazionale il finanziamento dell'Autorità è garantito, senza oneri per il bilancio dello Stato, dalle contribuzioni a carico delle imprese, già previste dalla legge, che non sono oggetto di intervento di modifica a seguito del recepimento della direttiva.

In particolare, l'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), reca i criteri per il calcolo della contribuzione a carico delle imprese in ragione del fatturato (società di capitali con ricavi totali superiori a cinquanta milioni di euro), con limiti massimi previsti dalla medesima disposizione.

Per far fronte ai predetti più ampi e/o nuovi poteri e compiti, come previsto dalla Direttiva che richiede che le Autorità di concorrenza vengano dotate di risorse adeguate, si stima che sia necessario dotare l'Autorità di ulteriori 25 risorse in pianta organica. Considerato che deve trattarsi di personale qualificato con formazione e competenze giuridico/economiche si stima i costi complessivi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Autorità, per l'assunzione di 25 risorse al livello iniziale della carriera di funzionario possa ammontare a circa 2.650.000 euro all'anno.

Vale sottolineare che dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 10 della citata legge 10 n. 287 del 1990, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite "entrate proprie", ovvero mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale.

Al riguardo, come previsto dal citato articolo 10, comma 7-quater, l'Autorità procede ogni anno alla determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alle società di capitale. L'aliquota di



contribuzione è stata ridotta progressivamente ed in maniera sensibile, ed è stata fissata, per il contributo 2019, nello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La dotazione organica aggiuntiva di 25 funzionari potrebbe eventualmente comportare, sulla base dei dati allo stato disponibili, un incremento estremamente marginale dell'aliquota di contribuzione (al più potrebbe comportare un incremento dello 0,001 per mille), che in ogni caso non sarebbe mai superiore al limite fissato dal legislatore nell'articolo 10, comma 7 ter, della legge n. 287/90.

Sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato al comma 2, prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà all'attuazione nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 7 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega volta all'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali.

Tali criteri direttivi mirano a:

a) modificare ed integrare la normativa in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, in particolare con riferimento all'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1.

b) mantenere e ulteriormente definirei principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;

c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le disposizioni normative adottate in materia di fatturazione elettronica;

d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;

e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;

f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni;

g) prevedere che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto **esclusivamente** mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture;

h) integrare l'elenco delle pratiche commerciali sleali vietate, ai sensi dell'articolo 1, della direttiva (UE) 2019/633 **definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico** anche con la previsione del divieto alle vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso ovvero a condizioni contrattuali eccessivamente gravose;

i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali;

l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;

m) adeguare il sistema sanzionatorio rispetto alle fattispecie per le quali si configura una pratica commerciale sleale;

n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)2019/633;



- o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
- p) designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale deputata alla vigilanza in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019 e all'applicazione delle relative sanzioni;
- q) definire le ipotesi di pratica commerciale sleale in relazione alle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- r) individuare le ipotesi in cui è consentita la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari;
- t) definire doveri e compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633;
- u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il comma 2 dell'articolo, che introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le attività introdotte dall'articolo potranno essere assolve ad invarianza di spesa, considerato che rientrano nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

I criteri proposti nell'articolo mirano a:

- definire in modo restrittivo i "programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva" di cui all'art. 3, par. 1, lett. b), in particolare riconducendo il concetto di "produzione propria" alla nozione di "produzione interna" (lettera a);
- individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 (lettera b).

Il comma 2 dell'articolo, che introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

I criteri proposti con il presente articolo sono volti a:

- applicare la definizione di "istituti di tutela del patrimonio culturale", nell'accezione più ampia possibile al fine, di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi (lettera a);
- disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti (lettera b);



- esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali (lettera c);
- stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 (lettera d);
- esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio (lettera e);
- individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8, sia anche "orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE su taluni usi consentiti di opere orfane (lettera f);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dall'art 10, paragrafo 1 (lettera g);
- prevedere, ai sensi dell'articolo 15, che nel caso di utilizzo *on line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni (lettera h);
- definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni (lettera i);
- definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15 paragrafo 5, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi (lettera l);
- definire la quota del compenso, di cui all'articolo 16, spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori (lettera m);
- definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel rispetto del principio di ragionevolezza (lettera n);
- individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17 paragrafo 9, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure (lettera o);
- stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile di cui all'articolo 20 (lettera p);
- stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 (lettera q).

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 10 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, **come enunciato nel comma 2, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni interessate provvedono**



all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11** contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, **come enunciato nel comma 2, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

Le modifiche intervenute nel passaggio in Senato al presente articolo 11 hanno esclusivamente natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come del resto sancito dalla inalterata clausola di invarianza presente al comma 2 del medesimo articolo che garantisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 12** contiene i criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'**articolo 13** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1160 e nel regolamento (UE) 2019/1156 pubblicati nella GUUE del 20 giugno 2019 e prevede principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio.

In particolare, l'attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere dalla a) alla o), comporta la modifica della disciplina contenuta nei Capi II-bis (Operatività transfrontaliera dei gestori) e II-ter (Commercializzazione di Oicr) del Titolo III (Gestione collettiva del risparmio) della Parte II del TUF sulla Disciplina degli intermediari. Gli articoli oggetto di modifica, per adeguarli alle nuove norme europee talune delle quali direttamente applicabili, sono quelli che vanno dal 41 al 44.



Questi articoli contengono disposizioni di natura ordinamentale che disciplinano l'attività transfrontaliera delle Sgr italiane (che gestiscono sia OICVM sia FIA) e l'attività in Italia delle società di gestione UE (cioè gestori di OICVM), dei GEFIA UE (gestori di FIA, cioè di fondi di investimento alternativi) e dei GEFIA non UE, nonché stabiliscono le regole per la commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE, di FIA riservati e non riservati.

Gli articoli in questione stabiliscono, inoltre, in base al criterio del riparto di competenze per finalità previsto dall'articolo 5 del TUF, che le Autorità competenti sono due: Banca d'Italia e Consob. Tali Autorità, ai sensi dell'art. 6 del TUF, sono dotate di poteri regolamentari nelle materie di competenza. La competenza sull'operatività dei gestori in Italia e il relativo potere regolamentare spettano alla Banca d'Italia, sentita Consob, mentre la commercializzazione di Oicr in Italia è regolata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Entrambe le Autorità fanno parte del SEVIF, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e quindi collaborano e scambiano informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con le Autorità europee.

Tale assetto non viene posto in discussione dai criteri di delega, che si limitano ad indicare quali sono le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di indagine previste dalla direttiva e dal regolamento.

I poteri già conferiti alle autorità competenti a norma delle direttive 2009/65/CE (cd. UCITS) e 2011/61/UE (cd. AIFMD) e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 (cd. EuVECA), (UE) n. 346/2013 (cd. EuSEF), compresi quelli relativi alle sanzioni o altre misure amministrative, sono esercitati anche in relazione ai gestori a cui si applica la nuova disciplina.

In tema di sanzioni, la direttiva (UE) 2019/1160 non prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio previsto dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, recepito nel nostro ordinamento nella Parte V, Titolo II del TUF. Pertanto rimangono invariati i minimi e massimi edittali ora previsti negli artt. 188 e ss. del TUF. Unica disposizione da introdurre è quella riguardante la sanzionabilità delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1156, che è direttamente applicabile, come prevede la lettera p) dei criteri di delega.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Il comma 2 del presente articolo, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 contiene la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), qui di seguito Regolamento, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e, tra l'altro, abroga il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme che, nello specifico settore della sanità animale, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti deputate allo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali regolamentati dal Regolamento (UE) 2017/625 (tra cui appunto controlli in materia di sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale).



Nella legge 4 ottobre 2019, n. 117- legge di delegazione europea 2018, all'articolo 12, è stata inserita una apposita norma che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni nazionali in materia di controlli ufficiali al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Tra le disposizioni che necessiteranno di un adeguamento sarà ricompreso anche il d.lgs. 193 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, che disciplina appunto tutto il sistema dei controlli in materia.

In conformità al nostro ordinamento e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la prevenzione, la sorveglianza e l'eradicazione delle malattie animali rientra nell'attività di "profilassi internazionale" oggetto di competenza esclusiva dello Stato, mentre, per quanto riguarda l'attività di controllo ufficiale (nell'ambito sanitario) la competenza è concorrente e autorità competenti designate sono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, così come previsto dal citato d.lgs. n. 193 del 2007, attualmente in fase di revisione, in ragione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, per l'attuazione del regolamento europeo (UE) 2017/625.

Il regolamento 429/2016 prevede l'armonizzazione di misure di sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili animali già previste da normative preesistenti.

Quanto al criterio di cui alla lettera f) si rappresenta che l'intervento è volto a prevedere la razionalizzazione dei sistemi informativi nazionali e regionali. Ciò al fine di consentire alle regioni e province autonome di avvalersi dei sistemi nazionali già esistenti con evidenti risparmi a livello locale.

Con particolare riferimento al criterio di cui al comma 2, lett. e), n. 3, si rappresenta che, come riportato nel "Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico" predisposto dal Ministero della salute (Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari-DGSAF) per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nell'ambito della legge di bilancio e ripartiti tra le Regioni in base a deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle Regioni. In situazione di emergenza, se necessario, i fondi possono essere integrati. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di intervenire con le opportune variazioni di bilancio, qualora non sia possibile fronteggiare l'emergenza.

Con riferimento al criterio di cui al comma 2, lett. l), si rappresenta che l'applicativo REV nell'ambito del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati è già in uso e pertanto l'utilizzo dello stesso da parte delle autorità competenti per la sorveglianza delle malattie animali non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo anzi un risparmio in termini di risorse umane e finanziarie impiegate.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi normativi:

- la legge n. 167 del 2017 con l'articolo 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;
- con le modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006 (art. 89) è stato disciplinato il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'articolo 40 della legge n. 39 del 2002 e disciplinato, per quanto riguarda il monitoraggio della distribuzione intermedia, dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2005);



- inoltre, con le modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e all'articolo 90 del decreto legislativo, n. 90 del 1993, il citato articolo 3 della legge n. 167 del 2017 stabilisce che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica;

- dal 16 aprile 2019, data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 recante modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, è entrata definitivamente in vigore la Ricetta veterinaria elettronica e pertanto la prescrizione digitale sostituisce quella cartacea sull'intero territorio nazionale.

Comunque, al netto del criterio di cui al comma 2, lett. I), stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici e del regolamento (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR).

In considerazione del fatto che nel 2017 la spesa per i dispositivi medici si è aggirata intorno al 5 per cento del FSN e che nei prossimi 3 anni la spesa per tali tecnologie dovrebbe superare la quota di 6 miliardi di euro, la quota, non superiore allo 0,75 per cento da versare a seguito di ogni gara espletata riguardante i dispositivi, garantirà sino a circa 42,75 milioni di euro/anno che dovranno essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega. In sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo.

Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega, nonché la numerosità delle amministrazioni coinvolte; pertanto, non è allo stato possibile affermare che dall'attuazione della stessa non possano discendere effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 16 reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1991 pubblicato nella GUUE del 10 novembre 2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sui fondi europei per il venture capital e quella relativa ai fondi europei per l'imprenditoria sociale già esiste nel TUF.

Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, pertanto si propone l'inserimento dell'usuale clausola di invarianza finanziaria.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico dell'Autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'Autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.



Il comma 3, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17 introduce una delega finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi, che realizzino l'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019. In particolare, i criteri di delega previsti, da un lato, prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) n. 924/2009 e, dall'altro, mirano a garantire una corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 e a realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Con riferimento alle suddette sanzioni si precisa quanto segue.

Il regolamento (UE) 518/2019 introduce nel regolamento 924/2009 gli articoli 3-bis e 3-ter, che prevedono specifici obblighi.

Rispetto alla violazione dei suddetti obblighi è necessario prevedere delle sanzioni, anche riconoscendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Per questa ragione, si deve intervenire apportando le necessarie modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 (che, già, prevede le sanzioni relative alle condotte contemplate nel regolamento (CE) n. 924/2009) in linea con i limiti edittali ivi previsti.

Si evidenzia che, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, pertanto, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e, qualora da essi dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Nella relazione tecnica di accompagnamento dei predetti decreti si darà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Le modifiche intervenute nel passaggio al Senato hanno riguardato l'introduzione di un inciso al comma 2, lettera a). Le modifiche hanno natura ordinamentale, definendo in modo più preciso i confini della delega normativa con riferimento alla possibilità di prevedere delle esenzioni dall'applicazione delle sanzioni per le attività ritenute non rilevanti secondo i criteri definiti con provvedimento di Banca d'Italia.

L'articolo 18 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza).

Un aspetto da vagliare attentamente è la dotazione di sufficienti risorse per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, essendo previsto espressamente dal regolamento UE 2019/881 in base all'articolo 58, paragrafo 5, che "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dispongano di risorse adeguate per l'esercizio dei loro poteri e per l'esecuzione efficiente ed efficace dei loro compiti".

L'istituzione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell'articolo 58 dello stesso regolamento, comporterà lo svolgimento di ulteriori funzioni in capo alla pubblica amministrazione centrale. In particolare la nuova autorità ai sensi dell'articolo 58 dovrà svolgere le seguenti funzioni principali,

- a. attività di vigilanza nazionale ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7;



b. attività di organismo di certificazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5 lett. a) e paragrafo 6;

c. attività di collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali europee, ENISA e la Commissione europea ai sensi degli articoli 49 paragrafi 2, 5 e 6 e articolo 58 paragrafi 6 e 9 e articolo 62.

A tal proposito si sottolinea che la funzione di cui alla lettera b. relativa all'emissione di certificati di cibersecurity è già svolta dal Ministero dello sviluppo economico dal 2003 ai sensi del DPCM del 23 ottobre 2003 ma per il solo standard di certificazione ISO/IEC 15408, cosiddetto "*Common Criteria*". L'introduzione di nuovi sistemi europei di certificazione non basati su tale standard richiederanno maggiori oneri per lo svolgimento di tale attività sia per la definizione delle procedure a sia per la formazione del personale e l'acquisizione degli strumenti.

La funzione di cui alla lettera c. è svolta in via similare dal Ministero dello sviluppo economico in seno all'accordo attuale di mutuo riconoscimento SOG-IS MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security Mutual Recognition Agreement*)¹ senza però il coinvolgimento della Commissione europea, ENISA e di tutti gli Stati Membri, essendo l'accordo SOG-IS MRA un accordo volontario tra governi UE ed EFTA non discendente da norma europea o trattato europeo. Inoltre tale attività riguarda la gestione del solo standard ISO/IEC 15408. L'elaborazione e la revisione di sistemi di certificazione basati su altri standard in seno al Gruppo europeo per la certificazione della cibersecurity – ECCG, previsto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2019/881, richiederanno oneri aggiuntivi connessi alla acquisizione di competenze e monitoraggio/revisione dei nuovi standard e metodologie di certificazione.

La funzione di cui alla lettera a. è invece totalmente nuova e dovrà essere svolta nei confronti di diversi soggetti, ovvero degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersecurity e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità e non solo sui certificati emessi dall'organismo di certificazione dell'autorità nazionale di certificazione o suoi organismi di valutazione della conformità delegati ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6, ma anche su tutte le dichiarazioni UE di conformità emesse senza una verifica da terze parti. Inoltre, tale attività di vigilanza dovrà integrarsi con la gestione degli eventuali ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 63 per i suddetti certificati. Soprattutto questa nuova funzione, da realizzare per una molteplicità di sistemi di certificazione basati su standard specifici, appare particolarmente onerosa.

Ai fini della valutazione degli oneri economico-finanziari che investiranno l'autorità va osservato che sarà probabilmente richiesto un aumento progressivo degli adempimenti a carico della stessa mano a mano che saranno introdotti nuovi sistemi europei di certificazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento. Nel contesto del regolamento l'attività di vigilanza e di certificazione ove demandata all'autorità (articolo 56, paragrafo 5, lett. a) e paragrafo 6) dovrà confrontarsi con un numero crescente di sistemi europei di certificazione.

Inoltre, anche l'introduzione di sistemi europei di certificazione obbligatori per norma europea o nazionale produrrebbe un ingente incremento del numero di certificazioni con un impatto non solo su cittadini ed imprese ma anche per l'autorità nazionale di certificazione di cibersecurity da stabilire nel Ministero dello sviluppo economico. A tal proposito si evidenzia il disposto dell'articolo 56, paragrafo 3. "*La Commissione valuta periodicamente l'efficacia e l'utilizzo dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity adottati e l'eventuale necessità di rendere obbligatorio uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersecurity per mezzo di disposizioni normative dell'Unione pertinenti al fine di garantire l'opportuno livello di cibersecurity dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno. La prima valutazione di questo genere è effettuata entro il 31 dicembre 2023 e le successive valutazioni sono effettuate almeno ogni due anni. Sulla base dei*

¹ Nazioni aderenti: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Maggiori informazioni disponibili sul portale web <https://www.sogis.eu>.



risultati di tali valutazioni, la Commissione individua i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema di certificazione esistente che devono rientrare in un sistema obbligatorio di certificazione. In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l'adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersecurity. Si deduce che l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersecurity è una concreta realtà per il prossimo futuro, ed in particolare dal 2022, essendo il primo sistema europeo di certificazione previsto per il 2020.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, non è allo stato attuale possibile procedere alla precisa quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa, tanto più essendo variabili nel tempo e dipendenti dalla introduzione dell'obbligatorietà della certificazione per determinati settori. Come previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi", si rimanda ai successivi decreti legislativi delegati la valutazione del reale impatto economico-finanziario derivante dallo svolgimento dei compiti della nuova autorità nazionale ai sensi del regolamento.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dall'attività di vigilanza e gli introiti connessi, il cui gettito ha natura variabile, ne sarà previsto il versamento al bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico limitatamente alle sole sanzioni che costituiscano una nuova fattispecie attualmente non prevista e punita nell'ordinamento nazionale, per essere destinato ad attività di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity. In merito a tali sanzioni si specifica che sono previste espressamente dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881 come strumento per gli Stati Membri per garantire il rispetto del regolamento stesso e dei successivi sistemi europei di certificazione della cibersecurity che saranno adottati con atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

L'articolo 19 contiene la delega per il completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, costituiscono due dei provvedimenti attuativi del Pacchetto energia e clima.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato, in quanto i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

Non si possono tuttavia escludere effetti indiretti. Stante la complessità delle materie oggetto di delega, non si è allo stato in grado di procedere alla determinazione di tali effetti finanziari. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, secondo cui, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Resta fermo che in caso di oneri previsti dalle misure attuative nell'ambito dei decreti legislativi in questione si provvederebbe ad indicare, in tale fase, le precise modalità di copertura degli stessi.

L'articolo 20 contiene la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Tali disposizioni, ad eccezione della previsione di cui al comma 2, lett. d), hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. A tal fine i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.



Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Va però anche tenuta in considerazione la complessità della materia oggetto di delega di cui al comma 2, lett. d), in relazione alla quale non è allo stato possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari che dall'attuazione della stessa discenderanno a carico dei saldi di finanza pubblica. Si richiama quindi l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, in base al quale "qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

L'articolo 21 indica i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153; nell'esercizio della delega il Governo adotta, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 - disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamenti, indagini o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI - non solo secondo i principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012, ma anche attraverso la previsione di una serie di criteri e principi direttivi specifici.

Fra questi si segnala soprattutto, al fine di agevolare l'uso di informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, la necessità di assicurare il rispetto delle procedure secondo il vigente assetto istituzionale e le competenze stabilite dall'ordinamento nazionale, compresi i meccanismi già esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo.

Per assicurare quindi una maggiore sicurezza, migliorare il perseguimento dei reati finanziari, contrastare il riciclaggio e prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l'Unione è necessario migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle unità di informazione finanziaria («FIU») e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagini e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorare la cooperazione reciproca.

A tale riguardo si stabilisce che è possibile *accedere e consultare le informazioni sui conti bancari* secondo quanto previsto all'articolo 4 della citata direttiva (UE) 2019/1153 e *rispondere alle richieste di informazioni e di analisi finanziarie* secondo quanto previsto all'articolo 7 della stessa direttiva, quando tali informazioni risultino necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Titolo II del libro I).

A tal fine - ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1153 *per quanto riguarda l'accesso al proprio registro nazionale centralizzato dei conti bancari* - si prevede di designare, quale autorità competente abilitata, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), già operante presso il Ministero dell'Interno e i soggetti abilitati secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e c) del Regolamento di cui al decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000 n. 269, mentre per quanto riguarda le autorità competenti che possono richiedere o ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle FIU - ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della citata direttiva - le stesse verranno designate fra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).

Infine, si prevede in attuazione a quanto previsto all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di agevolare la cooperazione fra le Forze di polizia così



come individuate dall'articolo 16, primo comma della legge n. 121 del 1981 attraverso intese fra le stesse.

Trattasi di un intervento di tipo ordinamentale e procedurale, in quanto è volto a realizzare un processo di adeguamento sostanziale della normativa nazionale a quella europea attraverso interventi attuativi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il quale si evidenzia - non comportando tale processo l'attribuzione di compiti che non siano istituzionali o già svolti a legislazione vigente - l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 22 indica i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera a), la riduzione dei prodotti monouso di cui all'allegato A della direttiva (UE) 2019/904 costituisce adempimento di obbligo europeo e non comporta effetti sulla finanza pubblica; allo stesso modo, la transizione verso un'economia circolare costituisce attuazione dell'articolo 1 della citata direttiva (il criterio di delega riprende i contenuti dell'articolo 1 della direttiva).

Il criterio di delega richiama altresì l'articolo 1, comma 653, della legge n. 160 del 2019 "legge di bilancio 2020", secondo il quale "in coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002", pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera b), esso è volto a incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e alternativi anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, pertanto il suo esercizio non determina ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera c), esso prevede che, nel caso di impossibilità di utilizzo di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare a contatto con alimenti elencati nella parte B della Direttiva, viene prevista una graduale restrizione all'immissione sul mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali dettati dalla direttiva (UE) 2019/904 al fine di consentire l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile. Viene confermato dunque il termine ultimo del divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte V dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904. Pertanto, la previsione non determina effetti sulla finanza pubblica né emergono profili di contrasto con la normativa europea.

Con riferimento al criterio di cui alla lettera d), le relative previsioni riprendono i contenuti dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 e pertanto costituiscono attuazione diretta del diritto europeo. Le attività ivi previste saranno svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora svolte dal produttore, con specifico riferimento alle campagne di sensibilizzazione, intese anche semplicemente come un *alert* sul palloncino, tali attività sono poste a carico del produttore del prodotto, pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera e), lo stesso precisa che nella categoria della "tazze" soggette alle misure restrittive di cui alla direttiva (UE) 2019/904 si intendono anche



bicchieri. Pertanto trattandosi di una precisazione che costituisce diretta applicazione della direttiva citata e avendo natura meramente ordinamentale non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera f), prevedendo una disciplina sanzionatoria, effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni attuative della direttiva (UE) 2019/904, determina maggiori entrate quantificabili a consuntivo. Le risorse derivanti dalle sole sanzioni di nuova istituzione, saranno destinate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in argomento da parte degli enti accertatori, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al criterio di cui alla lettera g), la norma, a carattere ordinamentale, non determina ricadute negative per la finanza pubblica. Si evidenzia che l'articolo 226-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019 per attività di studio, verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti studi di ricerca.

Infine, dal punto di vista prettamente tributario, si evidenzia che, dettando l'articolo principi generali, eventuali effetti di natura fiscale, in particolar modo riferiti all'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (art. 1, commi 634-658 della Legge 160/2019), potranno essere quantificati solo in occasione della redazione da parte del Governo dei decreti attuativi ad esso delegati dal Parlamento.

L'articolo 23 contiene principi e criteri di delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale dei principi e criteri enunciati dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. In particolare, la direttiva in esame stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. *whistleblowers* negli ordinamenti dei Paesi Membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l'Italia, dove il fenomeno era già stato oggetto di una normazione, almeno per quanto concerne l'ambito del lavoro pubblico. Il concetto di *whistleblowing* è stato, infatti, previsto nel sistema giuridico italiano con la legge n. 90/2012 inserendo nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 l'articolo 54-*bis* per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La normativa sul *whistleblowing* in ambito pubblico è poi stata potenziata dalla legge n. 179/2017 che ha modificato il predetto articolo 54-*bis* del d.lgs 165/2001.

Nelle normative sopra citate, la messa in atto di sistemi di *whistleblowing* all'interno degli organismi sia pubblici che privati viene circoscritta a specifici illeciti. La direttiva (UE) 2017/1939 copre la quasi totalità dei settori in cui l'Unione è competente e andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, allargando l'ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Inoltre, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, i singoli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito degli illeciti coperti dalle legislazioni nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 25 della stessa normativa europea.

Si rimanda, comunque, alla declinazione di successivi decreti delegati l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della presente delega, in ordine alla natura degli interventi connessi alla tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni indicate dalla direttiva (UE) 2017/1939 nonché delle amministrazioni competenti ad adottare le conseguenti misure. Alla copertura degli eventuali oneri previsti nei predetti decreti legislativi, si potrà provvedere mediante l'utilizzo del fondo



per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 24 contiene la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tali disposizioni si rendono necessarie per realizzare l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni recate dal Regolamento. Essendo di natura ordinamentale, tali previsioni non determinano l'insorgere di nuovi costi a carico della finanza pubblica. Le Autorità competenti che, a livello nazionale, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

L'articolo 25 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 26 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 27 contiene i principi e i criteri specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014). Le previsioni hanno esclusivamente carattere ordinamentale e pertanto, come previsto al comma 2, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 28 contiene criteri specifici per l'esercizio della delega con cui si dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.

La norma proposta non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato ed i criteri di delega non prevedono finanziamenti a carico della finanza pubblica.

La direttiva (UE) 2019/2019 modifica la direttiva 2008/106/CE, recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.



Oltre a disposizioni inerenti alcune definizioni ed alcuni obblighi in capo alla Commissione europea, le principali innovazioni introdotte dalla nuova direttiva del 2019 riguardano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Riconoscimento non completamente assicurato dalla direttiva 2005/45/CE, a causa del fatto che le disposizioni di detta direttiva, che pur disciplinava il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, contiene definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare divenute obsolete in seguito alle modifiche apportate nel 2010 alla convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, nella sua versione modificata («convenzione STCW»), recepita a livello unionale proprio dalla direttiva 2008/106/CE.

Occorre pertanto modificare il regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, al fine di riflettere le modifiche internazionali e le definizioni dei certificati rilasciati alla gente di mare medesima.

Pertanto, il recepimento della direttiva dovrà semplicemente allineare le disposizioni della normativa nazionale a quelle unionali, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

Quanto ai criteri direttivi, concernenti l'introduzione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», trattasi di disposizione di tipo ordinamentale finalizzata all'individuazione dell'ambito spaziale di applicabilità della direttiva 2008/106/CE.

Sulla base delle motivazioni sopra rappresentate, in considerazione della natura definitoria e regolatoria delle modifiche che si andranno ad introdurre, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la costituzione on line delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

La norma prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede la costituzione della società con un sistema tradizionale (atto pubblico), elettronico, a distanza, mediante l'utilizzo della piattaforma prevista dalla direttiva e richiamata dalla norma di delegazione, la cui realizzazione richiede l'impianto di un sistema sicuro di trasmissione, conforme al regolamento UE e-idas, che garantisca quanto espressamente previsto dall'inciso finale del 1 comma dell'articolo 29. Pertanto, la necessità di creare *ex novo* un'area condivisa dotata di specifiche caratteristiche presenta profili di novità sotto il profilo dell'invarianza finanziaria, prevista dal comma 2, in quanto non appare possibile fare ricorso al riuso della piattaforma startup/registroimprese.it, nata sulla logica di un atto non pubblico stipulato in CCIAA o ex art. 24 CAD. Spetterà pertanto all'amministrazione competente farsi carico di tale aggiornamento telematico, a valere sulle risorse finanziarie disponibili (si rammenta che gli enti camerali si finanziano mediante il versamento dei diritti annuali che sono a carico delle imprese e non della finanza pubblica).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

20/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-05079 Currò: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del <i>sismabonus</i>	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-05080 Fragomeli: Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'IVA per i prodotti di protezione dell'igiene femminile	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	129
5-05082 Ungaro: Innalzamento del limite patrimoniale delle Società di investimento semplice	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	130
5-05083 Covolo: Rinvio dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo della Tari	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Re-

golamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverto che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione Baratto 5-05081 è rinviata ad altra seduta.

5-05079 Currò: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del *sismabonus*.

Giovanni CURRÒ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando come il Governo sia aperto alla possibilità di introdurre miglioramenti e modifiche della disciplina anche nel corso dell'esame della Legge di bilancio per il 2021.

Giovanni CURRÒ (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata ed

esaustiva, che reca chiarimenti utili ai fini della cessione del credito anche per gli acquirenti di unità abitative.

5-05080 Fragomeli: Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell’IVA per i prodotti di protezione dell’igiene femminile.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatta dalla risposta del Sottosegretario, che non fa che ribadire, illustrandole, le stime della Ragioneria generale dello Stato sugli oneri legati ad una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto. Osserva peraltro come i dati forniti non abbiano come base di calcolo i consumi, bensì ma la platea dei consumatori, mentre la riduzione di gettito dovrebbe a suo avviso essere stimata sulla base dei consumi effettivi.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva come, sulla base dei dati Istat, l’importo di 22 euro l’anno – cifra in base alla quale è stato quantificato l’onere della misura proposta – è riferito all’importo medio pagato ogni anno da ciascuna donna in età fertile.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ritiene che la stima offerta continui a non essere chiara, poiché ciò che sarebbe necessario conoscere è il numero di donne che si è preso come riferimento, essendo peraltro quello dell’età fertile un criterio variabile, non univoco; è quindi difficile, in assenza di questo dato, ritenersi pienamente soddisfatti. Rileva, in ogni caso, come quello dell’età fertile sia un parametro che non corrisponde alla necessità di uso di prodotti igienici femminili, e un calcolo basato su di esso rischia quindi di non corrispondere alla realtà dei consumi.

5-05082 Ungaro: Innalzamento del limite patrimoniale delle Società di investimento semplice.

Massimo UNGARO (IV) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), evidenziando come il Governo sia pienamente disponibile all’introduzione di eventuali miglioramenti alla disciplina in discussione.

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. Ribadisce come il limite patrimoniale delle Sis, attualmente fissato in 25 mila euro, sia troppo basso e rappresenti – visti i costi fissi di gestione e il livello delle commissioni nel mercato del risparmio gestito – un ostacolo alla redditività e operatività di tale forma societaria, come evidenziato dal fatto che sinora solo una società di tale tipo sia stata costituita. Si tratta invece in realtà di uno strumento molto intelligente, che consentirebbe di potenziare il settore del *venture capital*, nel quale l’Italia è ancora il fanalino di coda rispetto agli altri Paesi europei. Esprime quindi apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo sul punto, anche in considerazione del fatto che un aumento da 25 a 50 mila euro del limite stabilito non comporterebbe alcun onere.

5-05083 Covolo: Rinvio dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo della Tari.

Silvia COVOLO (LEGA) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia COVOLO (LEGA) ringrazia il Sottosegretario e ricorda che l’ANCI – preso atto della richiamata deliberazione Arera, che ha adottato misure di tutela per le

utenze – ha chiesto al Governo di garantire il ristoro per la Tari che i sindaci, a causa del *lockdown*, non intendono chiedere. Osserva peraltro che relativamente alla gestione dei rifiuti, le cifre non sono certe e le competenze appaiono confuse, anche a seguito dell'entrata in campo di Arera. Sebbene il Governo abbia stanziato fondi aggiuntivi per i comuni, questi in alcuni casi dovranno essere restituiti. Si tratta di un meccanismo complesso, ed i sindaci chie-

dono certezza in ordine all'eventuale ristoro di tali somme, anche per non far ricadere i relativi oneri sul bilancio delle famiglie, degli stessi comuni o su quello dei gestori del servizio.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-05079 Currò: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del *sismabonus*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che hanno incrementato al 110 per cento l'aliquota della detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi nell'ambito della efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico.

Le cennate disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti in materia di detrazione dal 50 all'85 per cento delle spese sostenute in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Con particolare riferimento all'applicazione del beneficio del cosiddetto *sismabonus*, l'Onorevole segnala che sono arrivate numerose segnalazioni da parte di imprese di costruzione, che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia, ultimati nel 2019, con interventi volti al miglioramento del rischio sismico su immobili ubicati in zona sismica 3, e che sono in procinto di cedere gli immobili a terzi acquirenti.

Le suddette imprese evidenziano che, ai fini della fruizione del *sismabonus*, occorre esibire, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, una opportuna relazione tecnica che asseveri la classe di rischio dell'edificio sia prima che dopo l'esecuzione dell'intervento.

L'Agenzia delle entrate, con le risposte ad istanza di interpello n. 195 e n. 196 del 2020, con riferimento alla fruizione del « *sismabonus* », di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, ha precisato che l'agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicati nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima

del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017 non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale asseverazione deve essere, tuttavia, presentata dall'impresa prima della stipula del rogito.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze, se ritenga di chiarire se, depositando oggi, dopo la fine dei lavori, l'asseverazione ai sensi del decreto ministeriale n. 58 del 2017 da parte di un tecnico abilitato – che ha già verificato, peraltro, la sussistenza dei requisiti tecnici per il « *sismabonus* » – gli acquirenti delle unità abitative, oggetto di interventi, possano fruire della detrazione fiscale del 75 per cento sul prezzo di vendita ovvero sullo stesso prezzo di vendita parametrato ai costi specifici per i lavori antisismici o, infine, sull'importo dei soli lavori d'intervento antisismico.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova richiamare preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

I commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 recano una disciplina delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

In particolare, il comma 1-*septies* del citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, introdotto dall'articolo 46-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è stato modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ne ha esteso l'ambito applicativo – in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1 – anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.

Il menzionato comma prevede che « qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare ».

Ciò detto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 – come modificato dal successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65 e, da ultimo dal decreto ministeriale del 9 gennaio 2020 n. 24, per accedere alla detrazione in esame occorre depositare, contestualmente al titolo edilizio abilitativo dei lavori antisismici, l'asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente all'intervento e quella raggiungibile a fine lavori.

Con il citato decreto sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che « Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (...) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'inter-

vento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato ».

Il successivo comma 3 stabilisce che « conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori ».

Infine il comma 5 del medesimo articolo 3, statuisce, espressamente, che: « l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 ».

Tanto premesso, l'estensione della detrazione fiscale in oggetto anche agli acquisti di unità immobiliari site in zone a rischio sismico 2 e 3 è avvenuta soltanto grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, entrato in vigore il 1° maggio 2019 e quindi successivamente all'emanazione del Decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017.

L'Agenzia delle entrate, in relazione all'ipotesi in cui, al momento dell'inizio dei lavori il comune, nel cui territorio sia avvenuto l'intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, non rientri tra quelli per cui era possibile fruire della detrazione di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l'adempimento in parola, in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle disposizioni *pro tempore* vigenti, ha acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio tecnico centrale ha

chiarito che il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 « tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al decreto ministeriale n. 58 del 2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal cosiddetto *sismabonus*, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 10 gennaio 2011, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari ».

Tale parere è stato recepito dall'Agenzia delle entrate nelle risposte alle istanze di interpello n. 195 e 196 del 30 giugno 2020, richiamate in premessa, e con la risoluzione 3 luglio 2020, n. 38/E.

Deve, pertanto, ribadirsi che il riconoscimento del beneficio fiscale spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubi-

cate nelle zone sismiche 2 e 3 oggetto di interventi, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, ossia prima della data di entrata in vigore della modifica apportata al suddetto comma 1-*septies* dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, come anzidetto, ha esteso la detrazione di cui al comma 1-*septies* anche agli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti su immobili ubicati nelle zone sismiche 2 e 3.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui l'asseverazione non sia presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo ma sia acquisita entro la data di stipula del rogito, con cui si acquista l'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

È opportuno, altresì, precisare che la suddetta detrazione spetta agli acquirenti sul prezzo di acquisto della singola unità immobiliare.

ALLEGATO 2

5-05080 Fragomeli: Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell’IVA per i prodotti di protezione dell’igiene femminile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando alcune ricerche effettuate nel passato dai promotori di un emendamento riguardante la riduzione dell’aliquota IVA (dal 22 per cento al 5 per cento) su tutti i prodotti di protezione dell’igiene femminile nonché ulteriori e più recenti ricerche svolte dalla Associazione « we world », chiedono che vengano forniti maggiori dettagli circa gli effetti finanziari, in termini di cassa e competenza, generati dalla proposta in argomento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 32-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, in linea con l’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonché con l’elencazione contenuta nell’Allegato III, categoria 3 della medesima direttiva, l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento unicamente alle cessioni di « prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN13432: 2002 o lavabili » e alle « coppette mestruali », requisito quello della compostabilità, che appare collegato a una scelta destinata a stimolarne l’utilizzo in coerenza con esigenze di politica ambientale considerate ugualmente meritevoli.

Ciò premesso, le ricerche richiamate dagli Onorevoli interroganti ascrivono alla proposta auspicata dagli Onorevoli interroganti una perdita di gettito di circa 60 milioni di euro annui ovvero di circa 72 milioni di euro annui con riferimento alla ricerca svolta dalla Associazione « we world », perdita calcolata sulla base dei dati della società Nielsen e confermati anche dall’ISTAT.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che, con riferimento alle proposte emendative di riduzione dell’aliquota IVA per tutti i prodotti per la protezione dell’igiene femminile, i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno stimato una perdita di gettito valutata in circa 300 milioni di euro annui.

A tale riguardo si evidenzia che il valore della perdita derivante dalla riduzione delle aliquote sugli assorbenti è stato calcolato a partire da un’indagine in cui si indicava in oltre 22 euro l’importo IVA pagato annualmente da ogni donna in età fertile. Tale valore medio annuo è stato applicato a tutte le donne in età fertile (censimento ISTAT popolazione).

Pertanto, ai fini dell’accoglimento della proposta auspicata dagli Onorevoli interroganti, sarà necessario trovare idonea copertura degli oneri quantificati dall’Amministrazione finanziaria a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-05082 Ungaro: Innalzamento del limite patrimoniale delle Società di investimento semplice.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al QT in riferimento, inerente alle Società di investimento semplice, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Come noto, l'introduzione nel nostro ordinamento delle Società di Investimento Semplice (SIS) risponde all'esigenza di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital*.

Esse, infatti, si inseriscono tra gli interventi del legislatore volti ad attrarre sempre di più il mondo del *private capital* verso il tessuto delle piccole e medie imprese e di quelle in fase di crescita.

Nello specifico, la struttura della SiS è quella tipica di un fondo di investimento alternativo (cosiddetto FIA) costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (cosiddetto Sicaf), che gestisce direttamente ed investe il patrimonio raccolto in PMI non quotate, non facendo ricorso alla leva finanziaria, il tutto disponendo di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro) ed un patrimonio netto non eccedente la soglia di 25 milioni di euro.

Trattasi, dunque, di un OICR – organismo di investimento collettivo del risparmio – « sotto-soglia » di tipo chiuso, caratterizzato da una minor complessità operativa, garantita, tra l'altro, anche dalla previsione del richiamato limite di patrimonio netto (che è anche limite di investimento), in ragione della quale la SiS beneficia di un particolare regime di esenzione rispetto alla ordinaria disciplina regolamentare vigente ed applicabile alle Sicaf autorizzate in Italia ai sensi del TUF.

Nello specifico:

il Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria (TUF), come novellato in seguito all'introduzione della figura della SiS, prevede la disapplicazione, per tale gestore,

delle disposizioni attuative di Banca d'Italia e Consob rivolte ai gestori di OICR;

il *set* regolamentare cui le SIS sono chiamate a conformarsi risulta sensibilmente più snello rispetto a quanto ordinariamente previsto per i gestori di OICR alternativi, sia « ordinari » (cioè soggetti ad autorizzazione « piena »), sia sotto-soglia (ossia soggetti a deroghe rispetto ai gestori ordinari, in ragione delle ridotte dimensioni dei portafogli gestiti dai medesimi, che non superano la soglia di 100 milioni di euro);

il suddetto notevole snellimento della disciplina applicabile alle SIS – anche rispetto alla figura semplificata dei gestori sotto-soglia – risulta, in particolare, giustificato dalle esigue dimensioni della raccolta (come detto, patrimonio massimo pari a 25 milioni di euro). Al riguardo, la Relazione Illustrativa all'articolo 27 del Decreto Crescita rappresenta che « in considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF ».

In altri termini, prevedendosi tale limite patrimoniale e, quindi, di investimento, si è voluto prevedere che tali gestori sotto-soglia, almeno inizialmente, mantenessero dimensioni e meccanismi operatività di investimento tali da garantire il mantenimento di quella flessibilità organizzativa e snellezza operativa necessari al miglior perseguimento del loro oggetto sociale tipico.

Parimenti, qualora si fosse optato per un limite patrimoniale più elevato, sarebbe stato necessario prevedere una differente e più onerosa disciplina circa l'organizzazione e le funzioni interne, deviando dal-

l'intento per il quale il nuovo veicolo è stato concepito.

Ciò premesso e considerato, fermo il costante impegno del Governo a prevedere misure che consentano una più agevole e diversificata raccolta di capitali in particolare a favore delle piccole e medie imprese,

non è escluso in futuro, una volta avuti dati circa la raccolta ed i risultati conseguiti su un arco temporale significativo, di prevedere modifiche alla disciplina in materia, laddove le stesse possano risultare effettivamente idonee a consentire una maggiore e più efficace capitalizzazione delle PMI.

ALLEGATO 4

5-05083 Covolo: Rinvio dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo della Tari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, ossia l'articolo 1, comma 683-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'articolo 107, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, gli interroganti si soffermano sul comma 5, del medesimo articolo 107, ai sensi del quale « i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ».

Gli Onorevoli interroganti segnalano che ARERA, con la deliberazione n. 158 del 2020 ha adottato delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione, prevedendo la riduzione della quota variabile della tariffa, agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione, nonché misure di tutela per le utenze domestiche disagiate.

I gestori del servizio dovranno redigere il PEF secondo la nuova metodologia di ARERA di cui alla delibera n. 443 del 2019 e tenere conto della menzionata delibera n. 158 del 2020, mentre i comuni dovranno validare il Piano in tempo utile per l'approvazione delle tariffe entro il termine stabilito, pena sanzione amministrativa.

Gli Onorevoli interroganti rappresentano altresì che la disposizione contenuta nel predetto articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 configura « una ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021 » e conseguentemente « obbliga all'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso ».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se non si intenda rinviare l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e quali misure si intendono intraprendere per l'anno in corso, al fine di evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non gravi sui bilanci familiari, comunali e dei gestori del servizio.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Giova, preliminarmente, osservare che, in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme « le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie ».

Resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai comuni dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti.

Occorre, anche, ricordare che le misure di tutela di cui alla citata Delibera n. 158

possono essere coperte attraverso il ricorso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), utilizzando lo strumento dell'anticipazione sul 2020 dell'importo relativo al minor gettito derivante dall'applicazione da dette misure, anticipazione da restituire entro un periodo massimo prestabilito comunque non superiore a 3 anni. Pertanto, l'applicazione delle misure previste da ARERA potrebbe determinare la necessità di ripartire sulla platea dei contribuenti il minor gettito connesso alla riduzione della parte variabile.

Per quanto riguarda il riferimento alla « ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021 », prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di

emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, compresa la TARI.

Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	139
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione dell'ordine del giorno Belotti)	146
ALLEGATO 3 (Ordine del giorno approvato)	148
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	150
ALLEGATO 5 (Relazione di minoranza dei deputati Mollicone e Frassinetti)	151
Interventi di fine seduta	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. – Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che sono stati presentati 14 emendamenti e un ordine del giorno (*vedi allegato 1*).

Ricorda che le proposte emendative al disegno di legge di bilancio presentate nelle Commissioni di settore sono sottoposte al vaglio di ammissibilità dei presidenti sotto il profilo sia della conformità al contenuto proprio (come determinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica: legge n. 196 del 2009), sia del rispetto delle regole di copertura finanziaria. Chiarisce che il vaglio di ammissibilità svolto dai presidenti delle Commissioni di settore non ha carattere definitivo: ciò al fine di assicurare che gli emendamenti siano valutati nelle diverse Commissioni sulla base di criteri omogenei. La valutazione definitiva, per gli emendamenti ripresentati, sarà quindi compiuta dal presidente della Commissione Bilancio nel corso dell'esame presso la stessa.

Comunica che l'articolo aggiuntivo 90.01 Palmieri è inammissibile in quanto reca norme ordinamentali. Tutti gli altri emendamenti sono stati considerati dalla presidenza ammissibili. Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti 86.1, 89.1, 89.2 e 89.4 Frassinetti, la presidenza li ha considerati ammissibili sul presupposto, che resta da verificare, che la copertura finanziaria in essi individuata sia sufficiente a garantire la spesa derivante dalle misure previste.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, degli emendamenti Frassinetti 2790-*bis*/VII/86.1, 2790-*bis*/VII/89.1, 2790-*bis*/VII/89.2, 2790-*bis*/VII/89.3 e 2790-*bis*/VII/89.4, che presentano profili finanziari per la cui piena valutazione riterrebbe necessario acquisire l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Toccafondi 2790-*bis*/VII/89.5, Fusacchia 2790-*bis*/VII/96.1 e Lattanzio 2790-*bis*/VII/101.1. Invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, degli emendamenti Mollicone 2790-*bis*/VII/101.2 e 2790-*bis*/VII/101.3, per le stesse ragioni dette per gli emendamenti Frassinetti. Esprime parere favorevole sull'emendamento Casa 2790-*bis*/VII/165.1 e invita al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, degli articoli aggiuntivi Bucalo 2790-*bis*/VII/165.01 e Frassinetti 2790-*bis*/VII/165.02. Infine, con riferimento all'ordine del giorno Belotti 0/2791-*bis*/VII/1, esprime parere contrario sul primo, sul secondo e sul terzo degli impegni richiesti al Governo, mentre si pronuncia in modo parere favorevole sul quarto impegno, nonché sul quinto, a condizione che quest'ultimo sia riformulato sostituendo le parole « a prevedere » con le seguenti: « a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Federico MOLLICONE (FDI), pur esprimendo dubbi sulle motivazioni addotte dalla relatrice per giustificare il suo parere, accoglie il suo invito e ritira i propri emendamenti 2790-*bis*/VII/101.2 e 2790-*bis*/VII/101.3, riguardanti il delicato settore dell'editoria. Preannuncia la sua intenzione di ripresentare le proposte emendative alla Commissione Bilancio, auspicando che sull'argomento possa trovarsi un punto di equilibrio con la maggioranza.

Paola FRASSINETTI (FDI), accogliendo l'invito della relatrice, ritira i suoi emendamenti 2790-*bis*/VII/86.1, 2790-*bis*/VII/89.1, 2790-*bis*/VII/89.2, 2790-*bis*/VII/89.3 e 2790-*bis*/VII/89.4 e gli articoli aggiuntivi Bucalo 2790-*bis*/VII/165.01 e Frassinetti 2790-*bis*/VII/165.02, riservandosi di ripresentarli, come il collega Mollicone, alla Commissione Bilancio, dove spera che i temi delle sue proposte potranno essere oggetto di approfondimenti.

Vittoria CASA, *presidente*, intervenendo sull'organizzazione dei lavori, rileva che, a seguito degli ultimi ingressi testé avvenuti, il numero di deputati attualmente presenti nell'aula della Commissione non consente il rispetto del distanziamento interpersonale necessario per la prevenzione del rischio di contagio. Ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era concordato che i gruppi avrebbero spontaneamente autolimitato la propria presenza, secondo le rispettive proporzioni, in modo da renderla compatibile con la capienza massima stabilita dai deputati Questori per l'aula della VII Commissione. Fa presente che, al momento della definizione dell'ordine del giorno della settimana, non è stato possibile trovare disponibile per oggi un'aula più capiente, essendo tutte le sale più spaziose utilizzate per lavori di altri organi parlamentari.

Daniele BELOTTI (LEGA) ritiene che, considerata l'importanza del disegno di legge in discussione, dovrebbe essere consentito a tutti i deputati che vogliono partecipare alla discussione, senza limitazione, di ac-

cedere all'aula della Commissione quanto meno per le votazioni. Annuncia quindi che tutti i deputati del suo gruppo presenti intendono rimanere nell'aula almeno per le votazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, osserva che l'accordo per l'autolimitazione volontaria delle presenze, condiviso a suo tempo da tutti i gruppi, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deve valere per tutti i gruppi. Nel caso un gruppo non intenda aderire all'accordo, si dovrà, a suo avviso, sospendere la seduta in attesa di trovare un'aula più capiente e di poter riprendere i lavori in condizioni che assicurino il rispetto delle regole di distanziamento stabilite dalla Presidenza della Camera e dagli organi competenti per evitare i contagi da Covid-19.

Daniele BELOTTI (LEGA) non ritiene necessaria la sospensione della seduta, dal momento che, a suo giudizio, le votazioni non dureranno tanto a lungo da mettere a repentaglio la sicurezza dei presenti.

Vittoria CASA, *presidente*, fa presente che il Presidente della Camera ha ribadito in più occasioni la necessità di osservare in maniera rigorosa e sistematica le prescrizioni dettate dagli organi competenti della Camera per garantire il distanziamento interpersonale, in modo da evitare ogni forma di assembramento, anche facendo in modo che nelle aule delle Commissioni non sia superata la capienza massima stabilita per ciascuna di esse dai deputati Questori. La prescrizione di non superare la capienza massima non è nella disponibilità né del presidente di Commissione, né della Commissione stessa. Avverte quindi che, se uno o più gruppi non intendono autolimitare le proprie presenze, dovrà sospendere la seduta e aggiornare i lavori a quando sarà disponibile un'aula sufficientemente ampia.

Daniele BELOTTI (LEGA) conferma la sua richiesta, assicurando che essa non ha intento ostruzionistico, essendo unicamente

volta a garantire il rispetto del ruolo dei parlamentari, specialmente in considerazione dell'importanza del disegno di legge di bilancio.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI+E) si dichiara d'accordo con la presidente Casa sulla necessità di garantire il rispetto delle regole stabilite per assicurare il distanziamento.

Federico MOLLICONE (FDI) ritiene necessario contemperare la necessità di rispettare le regole di sicurezza sanitaria con l'esigenza di assicurare che i deputati possano partecipare ai lavori parlamentari, soprattutto quando riguardanti provvedimenti particolarmente qualificanti. Prega, pertanto, la presidente di adoperarsi affinché la Commissione possa riunirsi in un'Aula più capiente che permetta il rispetto delle regole del distanziamento.

Vittoria CASA, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno non appena la Commissione potrà disporre di un'aula più capiente.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende, nella Sala della Regina, alle 15.25.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative e dell'ordine del giorno.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Toccafondi 2790-bis/VII/89.5, Fusacchia 2790-bis/VII/96.1, Lattanzio 2790-bis/VII/101.1 e Casa 2790-bis/VII/165.1 (*vedi allegato 1*).

Daniele BELOTTI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice per l'impegno 5) del suo ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1. Illustra inoltre una nuova formulazione (*vedi allegato 2*) delle premesse del medesimo ordine del giorno. Si augura che, con queste modifiche, la maggioranza e il Governo possano esprimersi favorevolmente sull'intero ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relattrice*, dopo aver espresso apprezzamento per la riformulazione delle premesse dell'ordine del giorno Belotti, che elimina alcuni passaggi non condivisibili, chiarisce che il parere della relattrice resta contrario sugli impegni 2) e 3), ma può diventare favorevole sull'impegno 1), a condizione che questo sia riformulato nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto dell'evoluzione dell'epidemia e delle relative indicazioni del CTS ».

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO esprime parere conforme a quello della relattrice anche sulle riformulazioni.

Daniele BELOTTI (LEGA) accetta la riformulazione proposta dalla relattrice anche riguardo all'impegno 1) del suo ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1. Conferma la riformulazione delle premesse e dell'impegno 5) (*vedi allegato 2*). Chiede che siano comunque posti in votazione anche gli impegni 2) e 3).

Federico MOLLICONE (FDI) sottoscrive l'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1 (*nuova formulazione*) Belotti, condividendone le finalità e ricordando che la sua parte politica si sta battendo perché nelle zone in cui il rischio di contagio è a livelli controllabili sia possibile la riapertura di alcuni settori economici, in particolare lo spettacolo e lo sport, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Osserva inoltre che, con riferimento agli impianti sciistici, la riapertura consentirebbe di contrastare la concorrenza straniera, che danneggerebbe ulteriormente gli operatori economici italiani, già duramente provati.

Simone VALENTE (M5S) condivide l'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1 Belotti, nella nuova formulazione, ricordando che lo stesso ministro Gualtieri si è impegnato a ricercare l'accordo con i *partner* europei per concertare le riaperture dei diversi settori economici. Auspica, tuttavia, che la politica – e in particolare il Governo – non abdichi alla sua funzione, nascondendosi dietro la necessità di rispettare il ruolo del

CTS solo per evitare defatiganti trattative che, in questo momento, non porterebbero ad alcun risultato.

Luigi CASCIELLO (FI) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1 (*nuova formulazione*) Belotti e si augura che sia giunto il momento di affrontare con metodo il nodo della riapertura, non solo delle scuole, ma anche dei settori produttivi, verificando l'atteggiamento dei Paesi confinanti per evitare che le decisioni da questi assunte possano avere conseguenze negative sugli operatori italiani, come nel caso del comparto sciistico. Ritiene, pertanto, che l'ordine del giorno Belotti 0/2790-bis/VII/1 dia l'occasione per una riflessione più ampia della Commissione nei settori di sua competenza.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sull'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1, come riformulato, ringrazia il deputato Belotti per avere accolto le indicazioni emerse dal dibattito. Ritiene importante che la politica prenda a cuore le esigenze di tutti coloro che soffrono le conseguenze economiche della pandemia, pur nella consapevolezza della necessità di rispettare rigorosamente le indicazioni del CTS e i protocolli di sicurezza.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1 per parti separate: sarà posto in votazione dapprima il testo formato dalle premesse e dagli impegni 1), 4) e 5) come riformulati (*vedi allegato 3*), su cui la relattrice e il Governo hanno espresso parere favorevole; successivamente gli impegni 2) e 3), sui quali il parere della relattrice e del Governo resta contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge gli impegni 2) e 3) contenuti nella formulazione originaria dell'ordine del giorno 0/2790-bis/VII/1.

Vittoria CASA, *presidente*, invita la relattrice a formulare la sua proposta di relazione sul disegno di legge di bilancio in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relattrice*, illustra la sua proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 4*).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia hanno presentato una proposta alternativa di relazione, proponendo di riferire in senso contrario (*vedi allegato 5*).

Federico MOLLICONE (FDI) illustra la proposta alternativa di relazione, con cui il suo gruppo esprime contrarietà al disegno di legge di bilancio in esame.

Gianluca VACCA (M5S), ringraziando la relattrice e gli uffici per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle alla proposta di relazione della relattrice, per le ragioni da lui illustrate nella seduta di ieri.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla relattrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la votazione della proposta alternativa di relazione presentata dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, che sarà comunque trasmessa alla Commissione bilancio come relazione di minoranza.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relattrice (*vedi allegato 4*). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Piccoli Nardelli quale relattrice presso la V Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione, unitamente agli emendamenti e all'ordine del

giorno approvati e alla relazione di minoranza.

Interventi di fine seduta.

Felice MARIANI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul seguente problema: il nuovo protocollo della federazione dei medici sportivi prevede l'obbligo per tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, di sottoporsi ad esami di idoneità sportiva nuovi, resi necessari dall'epidemia, i cui costi, tuttavia, sono particolarmente elevati. In assenza di impegno congiunto di maggioranza e opposizione, tale protocollo rischia indirettamente di disincentivare la pratica sportiva, danneggiando non solo un settore già pesantemente colpito dalle conseguenze della pandemia, ma le stesse famiglie, che non potranno più permettersi l'attività sportiva dei propri figli.

Federico MOLLICONE (FDI), condividendo le preoccupazioni del deputato Mariani, dichiara che aveva intenzione di presentare una sua interrogazione sull'argomento.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.*

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 86.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dall'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno.

3. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2 è riconosciuta nel limite massimo di 1,5 miliardi annui. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 22.

2790-bis/VII/86. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

ART. 89.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60 per cento delle spese sostenute per l'anno 2020, al 50 per cento per il successivo biennio 2021/2022 e al 30 per cento a partire dal 2023.

2-ter. La deducibilità degli oneri di cui al comma 2-bis è riconosciuta nel limite massimo di 3 miliardi annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge

28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 22.

2790-bis/VII/89. 1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30 per cento ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d'iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l'iscrizione all'appello di laurea e rilascio della pergamena; la frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all'ammissione a un corso di laurea magistrale; l'iscrizione a test d'ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2790-bis/VII/89. 2. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio è incrementato di 5 milioni annui per il triennio 2021/2023 il fondo, di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo

disabile la copertura del docente di sostegno.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2790-bis/VII/89. 3. Frassinetti, Bucalo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dall'esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno.

2-ter. La deducibilità degli oneri di cui al comma *2-bis* è riconosciuta nel limite massimo di 1,5 miliardi annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.

2790-bis/VII/89. 4. Frassinetti, Bucalo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono

stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/VII/89. 5. Toccafondi, Fusacchia, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

(Approvato)

ART. 90.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.

(Ricerca scientifica in ambito termale)

1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17

ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscono di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.

4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270/2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese di-

sponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.

2790-bis/VII/90. 01. Palmieri.

(Inammissibile)

ART. 96.

Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.

2790-bis/VII/96. 1. Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

(Approvato)

ART. 101.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del

decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2790-bis/VII/101. 1. Lattanzio, Nitti, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Mollicone.

(Approvato)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il cre-

dito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali eco-sostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza dei Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* di 770 milioni di euro per l'anno 2021.

2790-bis/VII/101. 2. Mollicone, Frassinetti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni

di euro per l'anno 2021 *con le seguenti*: di 779,3 milioni di euro per l'anno 2021.

2790-bis/VII/101. 3. Mollicone.

ART. 165.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le Istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/VII/165. 1. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Toccafondi, Anzaldi, Fratoianni, Fusacchia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.

(Mobilità straordinaria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per

l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2790-bis/VII/165. 01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano.

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-octies, comma 3, le parole: «dopo cinque anni scolastici» sono sostituite con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;

b) al comma 17-octies, il capoverso comma 3-bis è soppresso;

c) il comma 17-novies è soppresso.

2790-bis/VII/165. 02. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

La VII Commissione,

premesso che:

nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 con-

sente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera *f*); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera *g*), ad eccezione di quanto previsto alla lettera *e*) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

in merito gli sport invernali, gli sciatori e gli impianti sciistici viene stabilita una norma *ad hoc*, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera *oo*). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera *oo*), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISJ secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera *oo*);

considerato che:

in base all'articolo 1, comma 9, lettera *oo*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo

subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato Tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, mentre le restrizioni alla stagione sciistica di prossima apertura sono in contrasto con tale necessità, come pure consentire lo svolgimento della pratica degli sport invernali, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 23 novembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera *oo*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento « Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali », che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio,

e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

destano forte preoccupazioni le notizie apparse sugli organi della stampa ed anche le dichiarazioni rese sui mass media dal Presidente del Consiglio e da esponenti del Governo, che hanno riportato l'intenzione del Governo di prevedere nel prossimo DPCM ulteriori e forti restrizioni per le attività sciistiche ed il prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici;

il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

è necessario programmare nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività

degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 23 novembre 2020;

a chiarire in tempi brevissimi la propria posizione ovvero se conferma quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore o la volontà espressa dal Presidente del consiglio e dei Ministri sugli organi di stampa sulla mancata riapertura dei comprensori sciistici anticipando anche il parere del CTS;

ad indicare, comunicando in anticipo, una data certa, in modo da poter consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate, nel caso di una ripresa progressiva delle attività;

a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

a prevedere, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.

0/2790-bis/VII/1. Belotti.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).**NUOVA FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO BELOTTI**

La VII Commissione,

premessi che:

nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera *f*); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera *g*), ad eccezione di quanto previsto alla lettera *e*)) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

in merito agli sport invernali, agli sciatori e agli impianti sciistici viene stabilita una norma *ad hoc*, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera *oo*). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera *oo*)), gli impianti sciistici restano chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo

provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISJ secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera *oo*));

considerato che:

in base all'articolo 1, comma 9, lettera *oo*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera *oo*)

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento « Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali », che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

è necessario programmare nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il trien-

nio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

1) a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle regioni e province autonome del 23 novembre 2020, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e delle relative indicazioni del CTS;

2) a chiarire in tempi brevissimi la propria posizione ovvero se conferma quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore o la volontà espressa dal Presidente del consiglio e dei Ministri sugli organi di stampa sulla mancata riapertura dei comprensori sciistici anticipando anche il parere del CTS;

3) ad indicare, comunicando in anticipo, una data certa, in modo da poter consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate, nel caso di una ripresa progressiva delle attività;

4) a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

5) a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.

0/2790-bis/VII/1. (Nuova formulazione) Bellotti, Mollicone, Casciello.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO**

La VII Commissione,

premessi che:

nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 sono previsti fondi per il sostegno del settore sportivo, ivi comprese le società di sport di base;

tra le categorie di lavoratori sportivi e di società beneficiarie del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base sono compresi anche gli sport sciistici;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ed anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nei rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle Linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera f); e vieta lo svolgimento di tutti gli sport di contatto, comprese le gare e le competizioni (articolo 1, comma 9 lettera g), ad eccezione di quanto previsto alla lettera e)) (eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale);

in merito agli sport invernali, agli sciatori e agli impianti sciistici viene stabilita una norma *ad hoc*, che si discosta dalla regola generale che riguarda gli impianti sportivi: l'articolo 1, comma 9, lettera oo). Fermo quanto indicato nei paragrafi precedenti in ordine alla possibilità degli atleti di spostarsi, nelle more dell'adozione di linee guida che consentano l'apertura degli impianti al pubblico ai sensi del comma 9, lettera oo)), gli impianti sciistici restano

chiusi, salvo la necessità di permettere l'allenamento ad atleti di interesse nazionale individuati con nuovo provvedimento del CONI o del CIP o l'allenamento di atleti di interesse nazionale individuati dalla FISJ secondo protocolli in precedenza emanati, fermo (chiaramente e salvo diverse precisazioni) restando i divieti di spostamento previsti dagli articoli 2 e 3 (comma 9, lettera oo));

considerato che:

in base all'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali, e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionistici, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Tuttavia, gli impianti possono essere riaperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

anche nell'ottica dell'evento olimpico Milano-Cortina 2026, risulta fondamentale un sostegno al comparto sciistico, che riveste aspetti importanti anche in ambito turistico, economico, sociale e di prevenzione e promozione della salute;

prevalentemente la pratica dello sci si caratterizza come attività sportiva a carattere individuale;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione di quanto

previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha approvato il documento «Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali», che individuano le misure di prevenzione del contagio da SARS-Cov-2 da adottare in sicurezza degli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori sciistici nella stagione invernale, trasmesse al CTS per la successiva validazione;

la Conferenza ha ritenuto importante procedere all'approvazione delle linee guida, al fine da consentire da subito l'organizzazione e la predisposizione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione da parte delle imprese interessate in vista di una ripresa progressiva delle attività;

tali linee guida sono state condivise con tutti gli operatori del settore e le associazioni di categoria che si sono adoperate, pur nella difficoltà del contesto e degli inevitabili sacrifici economici legati a tali restrizioni, per garantire sicurezza e misure adeguate di prevenzione del contagio, e che in previsione dell'apertura della stagione hanno già cominciato ad attuare quanto necessario;

il perdurare della chiusura degli impianti nei comprensori sciistici comporterebbe gravi ricadute economiche e turistiche e nel comparto occupazionale, non solo per le aziende che gestiscono gli impianti, ma per tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente legati al comparto, come ad esempio i maestri e le scuole di sci, gli hotel, bar, ristoranti e rifugi, gli esercizi di abbigliamento sportivo e di noleggio delle attrezzature, ed in genere di tutto il comparto turistico montano invernale, che in Italia genera un indotto diretto ed indiretto

di circa 20 miliardi di euro e riguarda un numero significativo di lavoratori, anche stagionali, a cui vanno sommate inoltre le ricadute prettamente sportive sugli atleti;

è necessario programmare nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 finanziamenti per il settore degli sport sciistici,

impegna il Governo:

1) a valutare le proposte delle regioni al fine di consentire l'apertura dell'attività degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto del protocollo approvato nella Conferenza delle regioni e province autonome del 23 novembre 2020, tenendo conto dell'evoluzione della pandemia e delle relative indicazioni del CTS;

2) a coordinare, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l'Italia l'adozione di una linea comune a livello europeo circa le modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici, ed un approccio coordinato sulle misure di circolazione fra gli Stati, ed anche per evitare affollamenti ed assembramenti pericolosi di persone in caso di differenti modalità di riapertura tra gli Stati;

3) a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e sulle piste da sci, adeguate misure di ristoro per le attività direttamente ed indirettamente coinvolti.

0/2790-bis/VII/1. (Nuova formulazione) Bellotti, Mollicone, Casciello.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

premessi che:

il disegno di legge di bilancio è stato trasmesso al Parlamento con ritardo rispetto ai termini previsti, costringendo la Camera dei deputati a comprimere fortemente i tempi per l'esame;

il disegno di legge di bilancio interviene dopo ben cinque decreti-legge, che si sono succeduti da marzo 2020 ad oggi, per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, per tracciare un percorso per la messa in sicurezza e per sostenere l'economia del Paese in grave sofferenza;

la Commissione ha condiviso più emendamenti e un ordine del giorno: a sostegno del settore culturale, una proposta che mira ad incrementare lo stanziamento

del *bonus* cultura-18App; per il settore dell'istruzione, una proposta sul dimensionamento scolastico e la riduzione del numero degli alunni; per il settore dell'università, una proposta per incrementare i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno; una ulteriore proposta interviene, nel settore dell'editoria, a sostegno delle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili; per il settore dello sport, infine, un ordine del giorno sulle attività sciistiche;

ritenuto che:

la manovra agisce, oltre che sul piano della produttività, della formazione, della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà educativa;

importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del Paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).**RELAZIONE DI MINORANZA DEI DEPUTATI MOLLICONE E FRASSINETTI**

La VII Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame non presenta sufficienti misure a sostegno del settore culturale, così gravemente colpito dalla crisi;

dove presenta misure rivolte alla cultura – vedasi, ad esempio l'articolo 18, recante l'istituzione del « Fondo per le piccole e medie imprese creative » – la dotazione finanziaria risulta esigua (pari a soli 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), se si considera, soprattutto, che il fondo è destinato a sostenere – anche mediante contributi – le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative in più campi;

inoltre, non è mai intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare), che avrebbe dovuto essere adottato per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;

il provvedimento è inoltre privo di disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo, che stanno vivendo un momento di estrema difficoltà economica e sociale, maggiormente gravosa rispetto alle altre categorie di lavoratori. A tal fine, sarebbe auspicabile l'istituzione di un registro di tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo, nonché delle imprese di produzione;

manca di misure per il sostegno della fase di transizione della crisi per le strutture soprattutto operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, come ad esempio la possibilità di prorogare gli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, in modo che conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, assicurando comunque l'assolvimento degli obblighi dei versamenti contributivi e previdenziali; la riduzione al 50 per cento della seconda rata del versamento IMU nel caso in cui i proprietari dei teatri non siano anche gestori delle attività teatrali ivi esercitate – fattispecie che caratterizza la maggior parte delle strutture teatrali nazionali, – eventualmente anche portandola a detrazione della prima rata 2021;

manca di misure che possano effettivamente sostenere la domanda e l'offerta di spettacolo dal vivo, volte ad introdurre strumenti di deduzione parziale o totale dal reddito per gli acquisti di biglietti o abbonamenti per lo spettacolo dal vivo oppure ancora sgravio di costi fissi aggiuntivi;

sarebbe auspicabile la previsione di uno strumento di supporto, anche per il solo 2021, quale un fondo finalizzato alla erogazione di contributi pubblici per il sostegno alle imprese di produzione teatrale, nonché alla diffusione e promozione degli spettacoli – prodotte dalle stesse – nei teatri privati non beneficiari di fondi FUS;

sarebbe opportuno prevedere misure per favorire la capitalizzazione anche delle piccole e delle micro imprese culturali costituite in forma societaria, troppo spesso sotto-patrimonializzate tanto più in questo momento di grave tensione economica e

finanziaria, nonché di mettere le stesse imprese nelle condizioni di accedere più agevolmente al credito;

è auspicabile la riforma del fallimentare Fondo unico per lo spettacolo e la sua trasformazione in Fondo per le arti nazionali, per riunire in un unico perimetro il sistema di finanziamento pubblico della cultura e dello spettacolo;

l'emergenza sanitaria ha messo in luce l'arretratezza della struttura del MiBACT, che non ha ancora una Direzione per la musica, laddove la musica è un comparto diverso dallo spettacolo dal vivo e da quel mondo FUS che non appartiene alla musica, interessata da uno sviluppo industriale, come il cinema;

nel provvedimento in esame sono previsti interventi per l'editoria pari a 100 milioni di euro, assolutamente insufficienti per il quadro di grave crisi del settore, in cui si è inserita l'emergenza sanitaria;

il settore, infatti, ha già perso 450 milioni fra pubblicità e copie a causa della pandemia e si stima che ne perderà altri 250 fino alla fine del 2020;

i giornalisti in cassa integrazione COVID sono circa 1500 e praticamente tutte le aziende hanno in corso piani con ammortizzatori sociali con riduzione dei costi di lavoro dal 20 al 40 per cento. In pratica al termine della cassa integrazione e degli ammortizzatori, si stima che il 40 per cento del costo del lavoro dovrà essere ridimensionato;

la riduzione della vendita delle copie si stima sarà, nel corso del 2020, di circa il 10-12 per cento e per la pubblicità si stima un meno 18 per cento;

queste misure, anche qualora fossero approvate definitivamente, sono insufficienti;

sono necessari e urgenti interventi a sostegno della stampa e del pluralismo dei

media, quali il rifinanziamento del credito d'imposta sulla carta e del regime di forfettizzazione delle rese e l'introduzione di nuove misure quali la sterilizzazione per due anni del quinquennio mobile per stati di crisi di imprese che nel semestre gennaio-giugno 2020 hanno avuto riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, la sterilizzazione dell'obbligo di assunzione per aziende che nel semestre gennaio – giugno 2020 hanno subito riduzione del fatturato del 10% rispetto allo stesso semestre del 2019. Il finanziamento dell'evoluzione digitale per il prossimo quinquennio con contributi a fondo perduto, la fiscalizzazione dei contributi previdenziali dei giornalisti per 24 mesi e incentivi per acquisto abbonamenti;

per quanto riguarda il diritto allo studio su scuola e l'università le risorse, seppur stanziare, non risultano sufficienti ad affrontare questo periodo di crisi pandemica che ha acuito le differenze sociali tra gli studenti. Non si ravvisano inoltre misure a favore delle scuole paritarie che fanno parte del sistema educativo pubblico integrato;

inoltre non sono stati previsti fondi specifici per l'eliminazione delle « classi polilaio » così come annunciato, ne tantomeno si sono stanziare risorse per la stabilizzazione dei precari e l'aumento degli organici;

stupisce poi, nel campo della ricerca, l'assenza di progetti concreti anche alla luce delle gravi problematiche che stiamo vivendo. Ma solo il finanziamento di cospicue risorse per la « fondazione per il futuro delle città » « con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca basata su soluzioni prevalentemente vegetali... » che non sembra essere una priorità è che stride con le attuali necessità della ricerca,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13 alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	178
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	186

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 14, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 13.55.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì il relatore Luciano Cantone ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte che sono stati presentati 28 emendamenti.

Avverte altresì che gli emendamenti Andrea Romano 120.1, che interviene sulla disciplina relativa al Piano dei fabbisogni organici delle Autorità di sistema portuale, Maccanti 126.1, in materia di revisione periodica di veicoli pesanti, Fiorini 132.01, in materia di adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune, e Baldelli 133.01, che abroga le disposizioni del decreto-legge «semplificazioni» che modificano il codice della strada, recano disposizioni aggiuntive prive di oneri finanziari e in quanto tali sono suscettibili di essere valutati come emendamenti ordinamentali.

In considerazione delle finalità di sostegno economico ai settori interessati dei richiamati emendamenti e, con riferimento all'articolo aggiuntivo Baldelli 133.01, della

finalità di evitare l'insorgere di contenzioso tanto a livello costituzionale quanto a livello di giurisdizione ordinaria e amministrativa, ritiene comunque di ammetterli alla votazione.

Elena MACCANTI (LEGA), nell'esprimere apprezzamento per la decisione della presidenza circa l'ammissibilità dei richiamati emendamenti, desidera precisare che l'emendamento a sua prima firma 126.1 interviene su disposizioni già contenute in una precedente legge di bilancio. Invita pertanto a riflettere sulla necessità che sulla questione dell'ammissibilità delle proposte emendative si osservino orientamenti coerenti.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/IX/19.01, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Paita 2790-bis/IX/118.02, 2790-bis/IX/118.03 e 2790-bis/IX/118.01, nonché parere contrario sugli emendamenti Bruno Bossio 2790-bis/IX/119.5, Del Basso De Caro 2790-bis/IX/119.2, 2790-bis/IX/119.1, 2790-bis/IX/119.4, 2790-bis/IX/119.3, Gariglio 2790-bis/IX/120.2, Andrea Romano 2790-bis/IX/120.1, Bruno Bossio 2790-bis/IX/120.01, Maccanti 2790-bis/IX/121.1 e 2790-bis/IX/121.01.

Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Maccanti 2790-bis/IX/123.02 e Ficara 2790-bis/IX/123.03, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Silvestroni 2790-bis/IX/123.01. Propone l'accantonamento degli emendamenti Grippa 2790-bis/IX/125.1, Maccanti 2790-bis/IX/126.1 e Bergamini 2790-bis/IX/126.01. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gariglio 2790-bis/IX/128.01 e 2790-bis/IX/128.02, nonché sugli articoli aggiuntivi Fiorini 2790-bis/IX/132.01 e Baldelli 2790-bis/IX/133.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Paita 2790-bis/IX/152.1 e parere contrario sugli emendamenti Del Basso De Caro 2790-bis/IX/155.01 e Bruno Bossio 2790-bis/IX/185.1.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI esprime parere favorevole sull'articolo ag-

giuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, per le parti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Raffaella PAITA, *presidente*, invita il rappresentante del governo ad esprimere un parere unitario a nome del Governo sugli emendamenti presentati.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.50.

Davide GARIGLIO (PD) ritira tutti gli emendamenti del gruppo del Partito democratico, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, con riferimento al quale avverte che, in accordo con il relatore, è stata predisposta una proposta di riformulazione.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, illustra la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01 (*vedi allegato 2*).

Avverte che l'emendamento Grippa 2790-bis/IX/125.1 è stato ritirato dal suo gruppo ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Maccanti 2790-bis/IX/126.1 e Bergamini 2790-bis/IX/126.01, di cui aveva precedentemente proposto l'accantonamento.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI esprime parere conforme a quello fin qui espresso dal relatore sulle proposte emendative presentate, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Paita 2790-bis/IX/118.03, con riferimento al quale fa presente che il Governo può impegnarsi a stanziare risorse pari a 8 milioni di euro per il solo anno 2021.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Paita 2790-bis/IX/152.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto ROSSO (FI) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'emenda-

mento Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, come riformulato.

Elena MACCANTI (LEGA) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'emendamento Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, come riformulato ma chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.15.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, propone una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Paita 2790-bis/IX/118.03 (*vedi allegato 1*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/IX/12.01.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01.

Mauro ROTELLI (FDI) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01.

Luciano NOBILI (IV) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo Bruno Bossio 2790-bis/IX/12.01, come riformulato (*vedi allegato 2*), respinge l'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/IX/19.01 e approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo Paita 2790-bis/IX/118.02 (*vedi allegato 2*).

Roberto ROSSO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Paita 2790-bis/IX/118.03, esprime perplessità sulla formulazione del secondo periodo del comma 14, laddove si prevede che qualora le risorse finanziarie non risultino sufficienti a compensare le minori entrate gli enti locali possano rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio delle strisce blu. Al riguardo

ritiene che non si possa scaricare sui cittadini gli oneri derivanti dalle eventuali minori entrate.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Rosso, propone che il secondo periodo del comma 14 dell'emendamento in questione sia stralciato dal testo al fine di non creare un evidente danno ai cittadini.

Diego DE LORENZIS (M5S) osserva come lo stralcio di tale clausola di copertura, la cui applicazione appare meramente eventuale, possa incidere sul vaglio di ammissibilità da parte della Commissione Bilancio.

Federica ZANELLA (LEGA) si chiede se non possa essere individuata una copertura finanziaria alternativa, ricordando come siano state stanziati ingenti risorse per la mobilità sostenibile.

Davide GARIGLIO (PD), pur non avendo soluzioni concrete da avanzare, invita a non assumere decisioni affrettate che possano interferire con l'approvazione dell'emendamento durante l'esame presso la Commissione Bilancio. Ritiene che sia importante mantenere l'impegno con le associazioni dei disabili e si chiede se rispetto alla norma che si vuole introdurre vi siano effettivamente problemi di copertura finanziaria, sottolineando come la disposizione di cui si propone lo stralcio sia una clausola di salvaguardia che difficilmente troverà applicazione.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere l'obiettivo di rispettare gli impegni assunti con le associazioni dei disabili, ritiene impensabile approvare una norma priva di copertura finanziaria ovvero scaricare gli eventuali oneri sui cittadini. Al riguardo osserva come si tratti di disposizioni i cui effetti finanziari sono oltretutto di non agevole quantificazione.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), nel giudicare imbarazzante la quantificazione degli oneri proposta dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, ricorda come la maggior parte dei comuni abbiano già approvata delibere volte a prevedere la gratuità dei parcheggi per i soggetti disabili. Segnala altresì come tale iniziativa normativa è prevista anche nel testo unificato delle proposte di legge di riforma del Codice della strada all'esame della Commissione trasporti ed è il frutto di un orientamento ampiamente condiviso.

Roberto ROSSO (FI) insiste per ritenere la prevista clausola di copertura di oneri finanziari non quantificabili del tutto improponibile. Ritene oltretutto che tale formulazione potrebbe rappresentare una scusa per i Comuni per procedere ad un aumento delle tariffe apparentemente giustificato. Segnala che laddove l'articolo aggiuntivo dovesse essere posto in votazione nella formulazione proposta il gruppo di Forza Italia non potrebbe garantire il suo voto favorevole.

Diego DE LORENZIS (M5S) si chiede se non sia possibile inserire nel comma 14 in discussione una formulazione volta a prevedere il preventivo accertamento dell'entità delle eventuali minori entrate effettivamente riconducibile alla gratuità dei parcheggi destinati ai soggetti disabili. Invita in ogni caso la Commissione a riflettere su una formulazione alternativa a quella proposta.

Mauro ROTELLI (FDI) sottopone alla Commissione l'eventualità di presentare un'ulteriore formulazione dell'articolo aggiuntivo anche in una fase successiva dell'esame presso la Commissione Bilancio.

Raffaella PAITA, *presidente*, dopo avere segnalato come la norma non sia priva di copertura finanziaria, essendo previsti 8 milioni di euro, ricorda l'importanza di individuare una clausola di salvaguardia proprio per le difficoltà di quantificazione degli oneri testè richiamate dai colleghi. Ricorda che obiettivo della Commissione è in questa fase difendere la bontà dell'iniziativa normativa che risulta ampiamente condivisa dai gruppi.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, propone un'ulteriore riformulazione dell'articolo aggiuntivo Paita 2790-bis/IX/118.03, volta ad espungere dal testo il secondo periodo del comma 14 (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, accetta le proposte di riformulazione delle proposte emendative a sua prima firma 2790-bis/IX/118.03 e Paita 2790-bis/IX/152.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli articoli aggiuntivi Paita 2790-bis/IX/118.03, come ulteriormente riformulato, e Paita 2790-bis/IX/118.01 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Maccanti 2790-bis/IX/121.1 e 2790-bis/IX/121.01, approva all'unanimità gli identici articoli aggiuntivi Maccanti 2790-bis/IX/123.02 e Ficara 2790-bis/IX/123.03 (*vedi allegato 2*) respinge l'articolo aggiuntivo Silvestroni 2790-bis/IX/123.01.

Approva quindi all'unanimità, con distinte votazioni, l'emendamento Maccanti 2790-bis/IX/126.1 e l'articolo aggiuntivo Bergamini 2790-bis/IX/126.01 (*vedi allegato 2*) e respinge gli articoli aggiuntivi Fiorini 2790-bis/IX/132.01 e Baldelli 2790-bis/IX/133.01.

Approva infine all'unanimità l'emendamento Paita 2790-bis/IX/152.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaella PAITA, *presidente*, essendo terminato l'esame degli emendamenti presentati, invita il relatore a formulare la proposta di relazione sul provvedimento in esame.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, propone quindi di deliberare in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI prende atto della proposta di deliberare in senso favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

relazione favorevole formulata dal relatore. Delibera altresì di nominare il deputato Luciano Cantone quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 14, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.

C. 2663 Enrico Borghi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che il gruppo del Partito Democratico ha disposto la sostituzione *ad rem* del deputato Andrea Romano con il deputato Enrico Borghi, che svolgerà le funzioni di relatore sul provvedimento in esame.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della linea ferroviaria Domodossola-Locarno.

La proposta di legge, che consta di un solo articolo, novella l'articolo 3, comma 9, della legge n. 194 del 1998, che disponeva la proroga della durata della concessione ferroviaria della linea Domodossola-Locarno fino al 31 agosto 2021, prevedendo un'ulteriore proroga della citata concessione fino al 31 agosto 2046.

La linea ferroviaria Domodossola-Locarno rientra tra le linee ferroviarie isolate individuate dall'allegato al decreto ministeriale 347 del 2019. La costruzione e gestione della medesima è disciplinata da una

Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera stipulata in data 12 novembre 1918, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195.

La Convenzione individua, all'articolo 1, il soggetto titolare della concessione nella « Società Subalpina di Imprese Ferroviarie », che risulta essere tuttora concessionaria della tratta in questione.

La ferrovia internazionale collega la Val d'Ossola a Locarno sul Lago Maggiore con un impegnativo tracciato di montagna lungo la Valle Vigezzo italiana e le Centovalli svizzere. Ha una lunghezza di 32,3 chilometri nel territorio italiano e prosegue dal confine svizzero a Locarno per 19,9 chilometri nel territorio elvetico.

Da un punto di vista dell'inquadramento normativo peraltro la rete ferroviaria in questione e i servizi su essa resi (essendo una rete ferroviaria isolata adibita al trasporto passeggeri, ed esercitando l'impresa ferroviaria unicamente servizi di su tale rete) sono esclusi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

In conclusione, ribadendo l'importanza di evitare che la concessione cessi nel 2021, segnala la propria disponibilità ad accogliere eventuali proposte di modifiche da parte dei gruppi, anche mediante la presentazione di ulteriori proposte di legge di analogo contenuto.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Digital Bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun condominio. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da un solo condomino. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento di lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata della presente disposizione, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai

condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

5. L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse. ».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

2790-bis/IX/12. 01. Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella.

ART. 19.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

2790-bis/IX/19. 01. Fiorini, Maccanti, Donina, Rixi, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 118.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la sicurezza stradale)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All’articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti. ».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: –20.000.000;

2022: –30.000.000;

2023: –30.000.000.

2790-bis/IX/118. 02. Paita, Scagliusi, Mac-canti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, No-bili.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il se-guente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu. ».

3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa"; »

b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa; »

c) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari della

strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento. »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa ».

4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

« 5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di

ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. ».

5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10. »;

6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi si-

milari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

- a) il servizio 118;
- b) il trasporto organi;
- c) il trasporto sangue ed emoderivati;
- d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- e) il trasporto neonatale e pediatrico;
- f) il trasporto di pazienti oncologici;
- g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
- h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
- i) il trasporto di soggetti disabili.

8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-*bis*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

- a) ambulanze di tipo « A » di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
- b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

al comma 2 sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti parole: dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

sopprimere il comma 4.

10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.

11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico »;

2) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico. ».

12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei

commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli. ».

14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: – 20.000.000;
2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000.

2790-bis/IX/118. 03. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. All'articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu. ».

3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa"; »;

b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa; »;

c) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e age-

volare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento. »;

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa ».

4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati

di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. ».

5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10. ».

6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

- a*) il servizio 118;
- b*) il trasporto organi;
- c*) il trasporto sangue ed emoderivati;
- d*) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- e*) il trasporto neonatale e pediatrico;
- f*) il trasporto di pazienti oncologici;
- g*) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
- h*) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
- i*) il trasporto di soggetti disabili.

8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-*bis*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

- a*) ambulanze di tipo A di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
- b*) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
- c*) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
- d*) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.

11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico »;

2) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico. ».

12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli. ».

14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al primo periodo non risultino sufficienti a compensare le minori entrate nel bilancio degli enti locali, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu, al solo fine di compensare le predette minori entrate.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2021 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: – 9.000.000;

2022: – 200.000;

2023: – 200.000.

2790-bis/IX/118. 03. *(Nuova formulazione)*
Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: – 20.000.000;

2022: – 30.000.000;

2023: – 30.000.000.

2790-bis/IX/118. 01. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 119.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo dopo le parole: modalità di erogazione aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2021.

2790-bis/IX/119. 5. Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su

strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

Conseguentemente:

all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l'anno 2021;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti parole: con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2790-bis/IX/119. 2. Del Basso De Caro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2-ter. I contributi di cui al precedente comma *2-bis* sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma *2-bis* non concorrono alla

formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

2-octies. Agli oneri di cui al precedente comma *2-bis* si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

2790-bis/IX/119. 1. Del Basso De Caro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto

2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale ».

Conseguentemente:

all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021;

all'articolo 2 comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2790-bis/IX/119. 4. Del Basso De Caro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022 ».

Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l'anno 2021.

2790-bis/IX/119. 3. Del Basso De Caro.

ART. 120.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) al comma 1, lettera b), le parole: « l'anno 2020 » sono sostituite dalle le seguenti « ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

0b) al comma 2, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

0c) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

2) alla lettera b), le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

3) alla lettera c), le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

4) alla lettera c-bis), le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

0d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l'anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019. »;

0e) al comma 7:

1) all'alinea, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e 20 milioni per l'anno 2021 »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « 6 milioni » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021 »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « 24 milioni » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2020 e 15 milioni per l'anno 2021 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

« 10-sexies. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per l'anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della pro-

duzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ».

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si fa fronte con il fondo di cui all'art. 209 della presente legge.

2790-bis/IX/120. 2. Gariglio, Pagani, Andrea Romano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo periodo, dopo le parole « sempre in ambito portuale » sono aggiunte le seguenti: « e alle misure di incentivazione al pensionamento per gli anni 2021 e 2022 per i lavoratori delle imprese articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo. ».

2790-bis/IX/120. 1. Andrea Romano.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.

2790-bis/IX/120. 01. Bruno Bossio.

ART. 121.

Al comma 1, dopo le parole le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, aggiungere le seguenti: gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,.

2790-bis/IX/121. 1. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l'articolo 121, inserire il seguente:

Art. 121-bis.

(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agencia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato

alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -2.000.000;
2022: -2.000.000;
2023: -2.000.000.

2790-bis/IX/121. 01. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 123.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

Art. 123-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il « Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System – ERTMS*) » e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3.

2. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti « veicoli tipo », fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe « B » al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche

previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

* **2790-bis/IX/123. 02.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

Art. 123-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il « Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS) » e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti « veicoli tipo », fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di

bordo di classe « B » al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per cia-

scuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

* **2790-bis/IX/123. 03.** Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

Dopo l'articolo 123, inserire il seguente:

Art. 123-bis.

1. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2023:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2790-bis/IX/123. 01. Silvestroni, Rotelli, Bergamini, Tombolato, Baldelli, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Mac-

canti, Morelli, Mulè, Pentangelo, Rixi, Rosso, Sozzani, Zanella, Zordan.

ART. 125.

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

(Disposizioni in materia di Centri di revisione)

1. Al fine di garantire dal 1° gennaio 2022, l'adeguamento della tariffa alle condizioni del mercato attuale su base ISTAT delle procedure e della strumentazione tecnica, per le operazioni svolte dai centri di revisione in concessione e dalla motorizzazione civile, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il « Fondo per il sostegno ai Centri di Revisione » con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole. 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/IX/125. 1. Grippa, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 126.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « tem-

peratura controllata (ATP), » sono sostituite dalle seguenti: « temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ».

2790-bis/IX/126. 1. Maccanti, Sozzani, Silvestroni, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Rosso, Rotelli.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.

(Buono veicoli sicuri)

1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n.161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: -4.000.000;

2022: -4.000.000;

2023: -4.000.000;

2790-bis/IX/126. 01. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

ART. 128.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo).

« 1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 650 milioni e le parole 500 milioni con le seguenti 350 milioni.

2790-bis/IX/128. 01. Gariglio, Cantini, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come da conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.

4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeropor-

tuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

2790-bis/IX/128. 02. Gariglio, Pizzetti.

ART. 132.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

(Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico).

1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « alle revisioni generali e speciali quinquennali » sono aggiunte le seguenti: « , alla vita tecnica »;

b) al comma 4, « regolamento adottato con » sono soppresse.

2790-bis/IX/132. 01. Fiorini, Rixi, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan

ART. 133.

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133-bis.

1. I commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-octies, 5-decies, 5-undecies, 5-duodecies e 5-terdecies dell'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.

2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. Sono nulli gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 e cessano gli effetti prodotti dalle medesime.

2790-bis/IX/133. 01. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Pentangelo.

ART. 152.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento » e sono aggiunte, in

fine le parole: « , a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici ».

3. Le risorse stanziata per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

2790-bis/IX/152. 1. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 155.

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis.

(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

1. All'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. ».

2. Per l'anno 2021 è sospesa l'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l'accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo

precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.

3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole: con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 *sono sostituite con le seguenti parole:* con una dotazione di 3.780 milioni di euro per

l'anno 2021 e all'articolo 2 comma 1, le parole: con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *sono sostituite con le seguenti parole:* con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2790-bis/IX/155. 01. Del Basso De Caro.

ART. 185.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: strumenti e dispositivi tecnologici *aggiungere le seguenti:* , compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza,.

2790-bis/IX/185. 1. Bruno Bossio.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Digital Bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai

condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

5. L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

2790-bis/IX/12. 01. *(Nuova formulazione)*
Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella, Rosso, Maccanti, Rotelli, Luciano Cantone, Nobili.

ART. 118.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis

(Fondo per la sicurezza stradale)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All’articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti. ».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: –20.000.000;

2022: –30.000.000;

2023: –30.000.000.

2790-bis/IX/118. 02. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

2. All’articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Per l’anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree

di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu. ».

3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« *d-bis*) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa" »;

b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

« *g-bis*) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa; »

c) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento. »

2) al comma 3, dopo le parole: « di persone invalide » sono aggiunte le seguenti: « e delle donne munite di permesso rosa ».

4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-*quater*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Ciascun ente locale » sono inserite le seguenti: « pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno,

entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-*bis* e 12-*ter* del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. »;

b) all'articolo 208, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso. ».

5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l'accesso alle informazioni contenute nell'archivio nazionale dei veicoli e nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10. »;

6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

- a*) il servizio 118;
- b*) il trasporto organi;
- c*) il trasporto sangue ed emoderivati;
- d*) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- e*) il trasporto neonatale e pediatrico;
- f*) il trasporto di pazienti oncologici;
- g*) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambu-

lanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

- h*) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
- i*) il trasporto di soggetti disabili.

8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-*bis*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

a) ambulanze di tipo « A » di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.

11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico »;

2) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella cate-

goria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico. ».

12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli. ».

14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: – 9.000.000;

2022: – 200.000;

2023: – 200.000.

2790-bis/IX/118. 03. *(Ulteriore nuova formulazione)* Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Fondo per la mobilità)

1.1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: – 20.000.000;

2022: – 30.000.000;

2023: – 30.000.000.

2790-bis/IX/118. 01. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ART. 123.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

« Art. 123-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System – ERTMS)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei

veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli

di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

* **2790-bis/IX/123. 02.** Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furguele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

« Art. 123-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il “Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System – ERTMS*)” e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti “veicoli tipo”, fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono es-

sere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

*** 2790-bis/IX/123. 03.** Ficara, Luciano Cantone, Barbuto, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 126.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « temperatura controllata (ATP), » sono sostituite dalle seguenti: « temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ».

2790-bis/IX/126. 1. Maccanti, Sozzani, Silvestroni, Donina, Rixi, Capitano, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Rosso, Rotelli.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis.

(Buono veicoli sicuri)

1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro

rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: -4.000.000;

2022: -4.000.000;

2023: -4.000.000;

2790-bis/IX/126. 01. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

ART. 152.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, aggiungere le seguenti: anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: « , a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici ».

3. Le risorse stanziare per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

2790-bis/IX/152. 1. *(Nuova formulazione)*
Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo)

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). C. 2790- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	209
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	233
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	235
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 15.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).

C. 2790-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 novembre si è svolta la relazione introduttiva. Avverte, altresì, che alle ore 15 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative (*vedi allegato 1*). Al riguardo, comunica che sono state presentate diversi emendamenti e articoli aggiuntivi. In proposito, prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo per i rispettivi pareri, viste le specifiche regole che disciplinano l'emendabilità dei documenti di bilancio, secondo le quali i giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non hanno carattere definitivo e si limitano ai profili generali di ammissibilità senza che si effettui una disamina compiuta di tutti i profili rilevanti a tali fini, fa presente che vi sono diversi emendamenti che potrebbero presentare profili problematici in ordine ai vigenti criteri di ammissibilità in quanto sembrano recare norme di carattere ordi-

namentale ovvero incidono su materie estranee alla competenza della Commissione. Pertanto, anche per evitare di dover dichiarare in questa sede un'eventuale inammissibilità di tali emendamenti, propone ai presentatori di non insistere per la loro votazione e di valutarne, quindi, il ritiro ai fini della loro ripresentazione direttamente alla V Commissione (Bilancio) per una valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità. Avverte di riferirsi, in particolare, alle seguenti proposte emendative: Zucconi 2790-bis/X/10.01; Andreuzza 2790-bis/X/35.1 e 2790-bis/X/39.01; Gavino Manca 2790-bis/X/100.6; Andreuzza 2790-bis/X/100.02; Gavino Manca 2790-bis/X/100.03; De Toma 2790-bis/X/109.1; Gavino Manca 2790-bis/X/135.1 e Guidesi 2790-bis/X/139.01.

Diego BINELLI (LEGA) ritira le proposte emendative Andreuzza 2790-bis/X/35.1, 2790-bis/X/39.01 e 2790-bis/X/100.02, nonché Guidesi 2790-bis/X/139.01, precisando che sono state ritirate al fine di presentarle presso la Commissione bilancio.

Gianluca BENAMATI (PD) ritira le proposte emendative Gavino Manca 2790-bis/X/100.6, 2790-bis/X/100.03 e 2790-bis/X/135.1.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori le proposte emendative Zucconi 2790-bis/X/10.01 e De Toma 2790-bis/X/109.1.

Luca SUT (M5S) dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/12.3 in considerazione che solo poche ore fa ha seguito il rapporto presentato dal CRESME nel quale si evidenziano dati significativi concernenti il settore di cui si occupava il predetto emendamento. Preannuncia quindi che la proposta emen-

dativa sarà presentata presso la Commissione bilancio in sede referente.

Marco RIZZONE (Misto) intervenendo sull'ordine dei lavori stigmatizza le modalità di contingentamento della presenza in aula che non permette di dar voce a tutte le anime del gruppo misto per esprimere dissenso ovvero per partecipare alla discussione. Chiede alla presidenza che quanto lamentato venga riferito al Presidente della Camera e alla Giunta del regolamento per ragionare circa la possibilità che anche per sedute come questa ci sia modo da intervenire da remoto.

Martina NARDI, *presidente*, replicando al deputato Rizzone rileva che non si tratta di contingentamento formale ma semplicemente del rispetto delle regole che recentemente la Camera dei deputati si è date per condurre i lavori nel rispetto del diritto alla salute in tempi di pandemia. Osserva che ciò comporta che la capienza delle aule sia ridotta e che qualora superi un certo numero di presenze la seduta deve essere sospesa in attesa di trovare un'aula più capiente e trasferirvisi. In tal senso avverte che una sala più capiente sarà disponibile dalle 17.30.

Nessun altro chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli emendamenti nel loro complesso, invita la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, ringrazia la collaborazione attiva di tutti i colleghi che hanno voluto, attraverso le loro proposte emendative, rappresentare istanze di grande interesse per le materie di competenza della Commissione. Invita al ritiro dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/10.02 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che sulla questione in corso una più approfondita valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrebbe concludersi prima che l'argomento sia affrontato in sede referente presso la V Commissione ove la proposta emendativa potrà essere presentata. Invita al ritiro dell'emendamento Gui-

desi 2790-bis/X/12. 1 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che l'emendamento sembra limitare l'efficacia della manovra prevista. Invita al ritiro dell'emendamento Binelli 2790-bis/X/12. 2 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che sulla questione è in corso una più approfondita valutazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrebbe concludersi prima che l'argomento sia affrontato in sede referente presso la V Commissione ove la proposta emendativa potrà essere presentata. Invita al ritiro dell'emendamento Andreuzza 2790-bis/X/15.1 esprimendo altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che aggiungendo una tipologia di località potrebbe essere limitante per altri territori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 2790-bis/X/15.2 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 2790-bis/X/15. 01 segnalando, peraltro, che la materia dei confidi è un tema che sarà presente nella sua proposta di relazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Sut 2790-bis/X/15. 02 che si occupa di una questione per la quale sono in corso interlocuzioni con il governo per attuare un possibile percorso di intervento. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 01 in quanto sulla materia si sta lavorando nel cosiddetto decreto-legge « Ristori » in corso di esame al Senato. Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18. 02 per il quale sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di proporre la riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Binelli 2790-bis/X/18. 03 in quanto nella materia oggetto di questo sono in corso lavori al Senato. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/19. 03 in vista di una ulteriore valutazione e nella prospettiva di una sua ripresentazione presso la Commissione referente. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/19.

02 segnalando che la sua proposta di relazione prevede la menzione della materia ivi contenuta. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Gavino Manca 2790-bis/X/35. 2 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Saltamartini 2790-bis/X/40. 1 per i già esposti motivi relativi ai confidi. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/40. 01, per ragioni di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché dell'emendamento Andreuzza 2790-bis/X/41. 1. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Fiorini 2790-bis/X/41. 01, Saltamartini 2790-bis/X/41. 02, 2790-bis/X/41. 03 e 2790-bis/X/41. 04 nonché Fiorini 2790-bis/X/42. 01. Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02 nonché dell'articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45.01 oggetto, quest'ultimo, di una interlocuzione con il Governo in vista di una possibile sua proposta di riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Masi 2790-bis/X/100. 3, Mor 2790-bis/X/100. 1 e Scanu 2790-bis/X/100. 2. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 oggetto di una interlocuzione con il Governo in vista di una possibile sua proposta di riformulazione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 5 nonché dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/100. 01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 2790-bis/X/102. 1 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Guidesi 2790-bis/X/107. 01 e 2790-bis/X/107. 02 nonché De Toma 2790-bis/X/126.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 2790-bis/X/185. 1 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario delle proposte emendative Molinari 2790-bis/X/190. 1 e De Toma 2790-bis/X/200. 01. Infine chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zucconi 2790-bis/X/207. 01 in ragione del fatto che potrebbe essere assorbito nella possibile riformulazione dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18.02.

La sottosegretaria Alessia MORANI rilevando che le proposte emendative sono pervenute nel pomeriggio di ieri segnala che su molte di esse il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato un maggiore approfondimento. Segnala altresì che il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha fatto pervenire le sue valutazioni. Osservando che in questo momento non è in grado di esprimere un parere sul complesso degli emendamenti, infine esprime parere conforme a quello della relatrice formulandolo distintamente per ciascuna proposta emendativa dietro richiesta della presidenza.

Guido GUIDESI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori ritiene che quando le Commissioni parlamentari si danno una scadenza per la presentazione di emendamenti e si svolge la seduta il Governo ha il dovere di preparare e presentare il proprio parere sulle proposte emendative. È dell'avviso che ciò dimostri come il governo sia disinteressato alle materie in discussione. Senza entrare nel merito ritiene peraltro che sia dovere della Commissione procedere nei suoi lavori con diligenza e organizzazione ed è dell'avviso che quando non sono disponibili i necessari pareri sarebbe meglio rinviare la seduta.

Martina NARDI, *presidente*, condividendo quanto rilevato dal deputato Guidesi ricorda peraltro che la Commissione era disponibile anche a posticipare i tempi di lavoro.

Gianluca BENAMATI (PD) pur esprimendo stima per il deputato Guidesi sente comunque il dovere di riconoscere che il Governo su questi argomenti ha lavorato puntualmente ed intende quindi rendergli onore. Sottolinea che la mole degli emendamenti presentati e soprattutto i rilevanti contenuti da essi recati è ragionevole che abbia reso difficile tutti i necessari approfondimenti da parte ministeriale. Condivide certamente il rammarico per un lavoro che non può dirsi perfetto ma crede che il Governo abbia fatto il possibile. Auspica infine che tutti gli argomenti su cui

sembra esserci condivisione da parte delle diverse forze politiche della Commissione possano essere efficacemente ripresi e portati a buon fine in occasione dell'esame in sede referente presso la Commissione bilancio.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) ritiene di aver compreso, dalle parole della rappresentante del Governo, che vi sia stata una mancata risposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle richieste concernenti gli emendamenti. Chiede quindi se quelli espressi sono stati convintamente formati. Stigmatizza che siano stati espressi molti inviti al ritiro delle proposte emendative, peraltro promettendo un approfondimento presso la Commissione referente: rileva che circa due terzi delle proposte emendative sono state oggetto di tale invito con il motivo che le materie ivi previste sono in discussione presso altri organi parlamentari o, più probabilmente, si rinviavano alla V Commissione per un senso di impotenza. Si domanda quindi come mai ai commissari sia stato chiesto un lavoro di stile e un impegno volto a presentare proposte di settore cercando un senso di condivisione per poi farle ritirare e ripresentare alla Commissione referente per il bilancio. Ritiene che tale comportamento non risponda a correttezza soprattutto perché il fallimento di siffatto modo di agire sembra determinato dal fatto che nella maggioranza non sembra esservi identico orientamento circa la risoluzione dei problemi. In tal senso crede che sarebbe stato meglio ripetere l'esperienza dei due ultimi esami in consultiva della legge di bilancio da parte della Commissione dove i gruppi rinunciarono a presentare proposte emendative. Infine, sottolineando la presenza di un ulteriore fattore di difficoltà, ricorda che in questo momento ci sono due importanti provvedimenti economici che marciano in parallelo nei due rami del Parlamento e che quindi può essere assai complicato, anche per ragioni regolamentari, intervenire in questa o quella materia. Conclude chiedendo chiarimenti sul fatto se il Governo abbia effettivamente a disposizione tutti i pareri ritenendo altrimenti, per evitare che il tutto sia una presa in giro,

che la seduta debba essere sospesa in attesa che questi giungano e che siano resi.

La sottosegretaria Alessia MORANI ribadisce di aver espresso tutti i pareri necessari.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che il deputato Benamati sottoscrive a nome di tutti i membri del gruppo PD l'articolo aggiuntivo Soverini 2790-*bis*/X/45. 01. Avverte altresì che il medesimo articolo aggiuntivo Soverini 2790-*bis*/X/45. 01 viene sottoscritto dal deputato Squeri che dichiara di sottoscrivere altresì gli emendamenti Zucconi 2790-*bis*/X/102 e Guidesi 2790-*bis*/X/185.1.

Per quanto riguarda l'espressione dei pareri da parte della rappresentante del Governo, osserva che più che altro è rilevabile che il Governo abbia avuto alcune difficoltà di ordine politico che hanno portato a chiedere il ritiro di taluni emendamenti. Per quanto riguarda invece le modalità che la Commissione ha inteso darsi per l'esame in consultiva della legge di bilancio evidenzia che esse erano volte a rafforzare il ruolo dei parlamentari della Commissione e, in definitiva, di quest'ultima cercando di dare forza alle proposte presentandole presso la Commissione bilancio a nome della X Commissione. In tal senso crede che si possa dire che si intendeva in tal modo difendere sia le prerogative che il ruolo dei deputati.

Dà quindi conto delle sostituzioni e pone in votazione le proposte emendative avvertendo che l'articolo aggiuntivo Scanu 2790-*bis*/X/10.02 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 2790-*bis*/X/12. 1.

Martina NARDI, *presidente*, constatato che il numero delle presenze nell'aula è superiore ai limiti consentiti dalle norme a tutela della salute che la Camera ha stabilito di osservare durante il periodo dell'emergenza sanitaria per lo svolgimento dei lavori, sospende la seduta avvertendo che la ripresa dell'esame del provvedimento

potrà avvenire solamente in un ambiente più capiente.

La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa alle 17.30.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'esame degli emendamenti riprende dalla proposta emendativa Binelli 2790-*bis*/X/12. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Binelli 2790-*bis*/X/12. 2 e Andreuzza 2790-*bis*/X/15.1. La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Noja 2790-*bis*/X/15.2 (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Saltamartini 2790-*bis*/X/15. 01.

Luca SUT (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-*bis*/X/15. 02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Binelli 2790-*bis*/X/18. 01.

Marco RIZZONE (Misto) chiede che venga verificato l'esito della votazione appena svolta.

I deputati segretari della Commissione procedono alla verifica richiesta.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i deputati segretari hanno confermato l'esito della votazione intendendosi per tanto respinto l'articolo aggiuntivo Binelli 2790-*bis*/X/18. 01.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-*bis*/X/18. 02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Binelli 2790-*bis*/X/18. 03, Andreuzza 2790-*bis*/X/19. 03 e Fiorini 2790-*bis*/X/19. 02.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'emendamento Gavino Manca 2790-*bis*/X/35. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Saltamartini 2790-bis/X/40. 1, Andreuzza 2790-bis/X/40. 01, Andreuzza 2790-bis/X/41. 1, Fiorini 2790-bis/X/41. 01, Saltamartini 2790-bis/X/41. 02, 2790-bis/X/41. 03 e 2790-bis/X/41. 04, nonché Fiorini 2790-bis/X/42. 01.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, conferma l'intenzione di continuare ad accantonare l'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02 mentre cambiando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Soverini 2790-bis/X/45.01.

La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Serse SOVERINI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 2790-bis/X/45.01.

Angela MASI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 3.

Mattia MOR (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 1.

Lucia SCANU (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 2790-bis/X/100. 2.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 a condizione che sia riformulato come riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia SCANU (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2790-bis/X/100. 4.

La Sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere favorevole sull'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 così come riformulato. La Commissione approva l'emendamento Scanu 2790-bis/X/100. 4 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Lucia SCANU (M5S) ritira l'emendamento a sua firma 2790-bis/X/100. 5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/100. 01 e approva l'emendamento Zucconi 2790-bis/X/102. 1 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 2790-bis/X/107. 01 e 2790-bis/X/107. 02.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) chiede se la ragione dell'invito al ritiro suo articolo aggiuntivo 2790-bis/X/126.01 sia dovuta a una mancanza di valutazione da parte del Governo.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, osserva che il tema è di interesse ricordando peraltro che la Commissione ha approvato in materia una risoluzione; rileva, tuttavia, che al Ministero dello sviluppo economico non è ancora stata maturata una posizione che crede possa essere raggiunta prima dell'esame presso la Commissione di merito.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/126.01.

La Commissione con distinte votazioni approva l'emendamento Guidesi 2790-bis/X/185.1 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Molinari 2790-bis/X/190. 1.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/200.01.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, segnala che non sono ancora maturate le condizioni per proporre opportune riformulazioni degli emendamenti accantonati. Per tale motivo invita al ritiro delle proposte emendative Andreuzza 2790-bis/X/18.02, Gavino Manca 2790-bis/X/ 35.2, Fiorini 2790-bis/X/42.02 e Zucconi 2790-bis/X/207.01 precedentemente accantonate, altrimenti esprimendo parere contrario ricordando tuttavia che la tematica del commercio è stata prima ad essere al centro dei dibattiti della Commissione. Ritiene di poter affermare che obiettivo comune che i

commissari di intervenire a sostegno di quel settore ma che, tuttavia, in questo momento le condizioni non rende ancora possibile fare ciò. Crede però che qualche rilevante intervento si possa fare in sede di esame presso la Commissione bilancio.

La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Guido GUIDESI (LEGA) stigmatizza il comportamento tenuto dal Governo che prima lascia intravedere una possibilità di riuscita per gli emendamenti accantonati, con opportune riformulazioni, e poi non approda a nulla. Osserva che questa può essere considerata la ciliegina sulla torta sui lavori odierni.

Riccardo ZUCCONI (FDI) si associa a quanto detto dal deputato Guidesi. Evidenzia peraltro che i primi due emendamenti accantonati riguardano il settore del commercio e ritiene che quando a non saper produrre qualcosa per il settore è proprio la Commissione competente, qualcosa non torni per il verso giusto anche perché era emersa una certa condivisione da parte di tutti i commissari. Sottolinea che nessun emendamento riguardante il commercio approderà come X Commissione all'esame della Commissione bilancio, cosa che ritiene assai grave. Ricorda che il settore del commercio, soprattutto del piccolo commercio di negozi di vicinato si trova, in questo momento di crisi, nella morsa di due gravi pericoli e cioè la crisi pandemica e il commercio elettronico. I piccoli esercenti senza l'aiuto pubblico rischiano di scomparire. Esprime il proprio rammarico che non si siano raggiunti i risultati che si erano prefissati in Commissione, soprattutto perché vi era una concreta possibilità di poterlo fare, e ciò rappresenta certamente una sconfitta della X Commissione.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ricorda che il contenuto del suo emendamento accantonato riguardava il piccolo commercio dei centri storici, un argomento che tutti i commissari dividevano. Teme che nel

pieno dell'emergenza sanitaria e con le chiusure imposte il futuro per questi negozi sarà nero anche considerato il ruolo preponderante che sta avendo il commercio elettronico. Crede che quanto avvenuto sia grave e rappresenti un fallimento della Commissione. Stigmatizza il comportamento del Governo e preannuncia che l'emendamento in questione verrà certamente riproposto all'attenzione della Commissione bilancio. Conclude ribadendo il proprio rammarico per la mancata risposta alle esigenze del settore nonostante fossero state fornite aspettative e, associandosi a quanto in precedenza rilevato dalla deputata Saltamartini, ritiene che effettivamente il Governo fosse sfornito dei pareri da rendere alla Commissione.

Massimiliano DE TOMA (MISTO) esprime il proprio senso di frustrazione per aver dovuto ritirare le sue proposte emendative ma soprattutto perché si è evidenziato che la maggioranza non riesce a dare risposte alle aspettative del piccolo commercio. Crede che si debba affrontare con decisione la questione della sleale concorrenza che il commercio elettronico fa al commercio al dettaglio e che ciò sia preciso compito di questa Commissione. Rileva invece che la Commissione non ha fatto niente e non ha dato risposte al settore nonostante vi fossero le premesse per fare un buon lavoro comune. Preannuncia comunque che le sue proposte verranno presentate alla Commissione competente sul merito.

Gianluca BENAMATI (PD) crede che se è legittimo discutere sul metodo adottato e sulla sua efficienza volta ad incidere sui lavori della Commissione bilancio ritiene altresì che le critiche espresse non tengono conto che gli emendamenti presentati, in realtà, sono molto articolati e insistono su funzioni di vasta complessità che nelle difficoltà di questo momento vanno a sovraccaricare le strutture ministeriali. Inoltre per quanto riguarda il merito delle questioni crede che si debba riconoscere a questa maggioranza di essere intervenuta con concrete misure, ancorché certamente

implementabili, sui settori in difficoltà e sulle categorie citate in precedenza. Sottolinea poi che la Commissione, e quindi le forze di maggioranza, hanno approvato emendamenti dell'opposizione. Conclude ricordando che altri interventi potranno essere presi in occasione dell'esame in Commissione bilancio e che molte risorse europee potranno essere destinate al sostegno dei settori in oggetto.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2790-bis/X/18. 02.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gavino Manca 2790-bis/X/35.2 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fiorini 2790-bis/X/42. 02.

Riccardo ZUCCONI (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2790-bis/X/207. 01 replica al deputato Benamati evidenziando che personalmente ha votato quegli emendamenti di maggioranza che lo convincevano. Osserva inoltre che una cosa è non accettare un emendamento che non si condivide e altra cosa è non votare perché la maggioranza non riesce a trovare un accordo al suo interno nonostante la materia sia diffusamente condivisa. Per quanto riguarda il commercio elettronico non capisce perché non si riesca a combattere l'invasione di giganti internazionali che fanno profitti miliardari eludendo il fisco e perché non si recuperi parte del gettito perduto attraverso un'apposita *web tax*. Ritiene, infine, che le forze politiche debbano assumersi la responsabilità di questo mancato intervento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 2790-bis/X/207. 01.

Martina NARDI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e ricorda che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione che invita la relatrice ad illustrare.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Diego BINELLI (LEGA) ringraziando la relatrice per l'impegno profuso e la presidenza per il tentativo di valorizzare i lavori della Commissione rileva che il Governo non è stato collaborativo; anzi, sottolinea che non ha rispettato il ruolo della Commissione stessa e delle forze di opposizione con il comportamento tenuto in occasione degli emendamenti accantonati e delle molte richieste di invito al ritiro. Evidenzia peraltro che ciò avviene un momento nel quale è il Governo a chiedere insistentemente la collaborazione delle forze di opposizione essendo invece il primo a non collaborare. Preannuncia che gli emendamenti non accolti presentati dal suo gruppo verranno proposti all'attenzione della Commissione bilancio. Conclude ricordando che personalmente aveva espresso dubbi sulla concreta riuscita del metodo proposto per i lavori della Commissione sul provvedimento all'esame fin dall'inizio. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Salvatore DEIDDA (FDI) rileva che sempre più spesso la maggioranza si complimenta con l'opposizione per la qualità dei temi affrontati chiedendo collaborazione e poi finisce per respingere buone proposte per mancanza di tempo. Stigmatizza che talune categorie che ne hanno bisogno, in questo momento, non siano tutelate abbastanza: sul tema ricorda come molte categorie abbiano dipinto foschi scenari in sede di audizione segnalando, a solo titolo di esempio, il settore degli ambulanti e del piccolo commercio che rischia di sprofondare.

Luca SUT (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e sottolinea la novità che per questa Commissione costituisce l'esame concreto di emendamenti presentati in sede consultiva nell'esame del disegno di legge di bilancio, almeno in questa legislatura. Nel sottolineare che era ben nota la ristrettezza dei tempi a disposizione fin

dall'inizio, evidenza che sia i gruppi di maggioranza che quelli di opposizione hanno visto approvati alcuni emendamenti. Ritiene che le tematiche non affrontate in questa sede potranno ottenere un approfondimento utile presso la Commissione bilancio. Desidera infine rilevare che il suo gruppo non lavora per il Governo, ma lavora per i cittadini. Dichiarò infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice evidenzia che tale documento indica con precisione tutti gli elementi dibattuti da questa Commissione e rende indicazioni precise alla Commissione di merito. Preannuncia che il suo gruppo lavorerà in Commissione Bilancio su temi quali il c.d. bonus del 110 per cento, il commercio, l'*automotive* e il turismo. Tali questioni hanno bisogno di una riflessione complessiva alla luce delle risorse disponibili che può operare solo la Commissione Bilancio. Non condivide i giudizi politici dei gruppi di opposizione quando dicono che la maggioranza non ha voluto mettere mano a tali temi. Certamente si può fare di più e meglio e questo sarà l'impegno come di consueto del Partito Democratico. Auspica infine un fruttuoso dialogo con le opposizioni in futuro per affrontare insieme i problemi di questi settori.

La Commissione approva la proposta di relazione, deliberando altresì di conferire alla deputata Sara Moretto l'incarico di relatrice presso la Commissione Bilancio.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunti dei provvedimenti in titolo.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda che l'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. L'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per

materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnalo che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, espone in sintesi, per le parti di competenza della Commissione, i contenuti del disegno di legge di delegazione europea per il 2019-20,

predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 e già approvato dal Senato in prima lettura e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Ricorda che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda, altresì, che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Il comma 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della medesima legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2019-20 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega.

Fa presente che a seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di 29 articoli (rispetto ai 20 del disegno di legge originale), che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell'allegato A (di cui all'articolo 1, comma 1), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolo contiene, inoltre, principi e criteri

direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Ricorda, inoltre, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato modificato il Titolo della legge in « Delegazione europea 2019-2020 » al fine di inserirvi il riferimento all'anno in corso.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inadeguate a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni.

Rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra, quindi, brevemente quanto riguarda gli aspetti di interesse della X Commissione, che sono, in particolare, quelli relativi: al riordino della disciplina della fornitura dei servizi di media audiovisivi (articolo 3) e istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (articolo 4); al rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza (articolo 6); alla regolamentazione dei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare (articolo 7); alla promozione delle fonti di energia rinnovabili e regolamentazione del mercato elettrico (articoli 5, 12 e 19); ai fondi europei per il *venture capital* (articolo 16); al riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica, per quanto limitatamente (articolo 18) e alla riduzione dell'uso della plastica monouso (articolo 22). Per quanto riguarda le direttive contenute nell'allegato A di cui al predetto articolo 1, segnala come di interesse per la X Commissione quelle di cui ai numeri 10, 11, 16, 21, 23, 29 e 38.

Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'at-

tuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). Segnala che la direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi *on demand* e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. Al riguardo, ricorda che la norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato, nell'ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete *Internet*, contro l'utilizzo dei media per la diffusione di *fake news*, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie. Tra i principi e criteri direttivi specifici individuati dalla norma segnala quello concernente la tutela dei consumatori di servizi di *media* audiovisivi anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, da affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Segnala, inoltre, che alla lettera *n*) si prevede l'aggiornamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla citata direttiva, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

L'articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità. Tra gli specifici criteri di delega segnala, in particolare: il riordino delle

disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (lettera *a*)); l'assegnazione delle nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore, nonché ad altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico (lettera *b*)); l'introduzione di misure « di semplificazione » per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga « sia fisse che mobili » (lettera *c*)); il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili (lettera *d*)); la definizione di un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il *Low Power Wide Area* (LPWAN) – che consente la connettività per reti di dispositivi che richiedono meno larghezza di banda –, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (lettera *e*)); prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi (lettera *f*)); prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (lettera *g*)); la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche (lettera *i*)); provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, essendo orientate all'espletamento dei sondaggi e non al *telemarketing* (lettera *m*)).

L'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I principali principi e i criteri direttivi riguardano: una disciplina circa l'individuazione dell'idoneità delle aeree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; la semplificazione delle procedure autorizzative; la disciplina dell'autoconsumo e dei sistemi di accumulo; l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di sostegno

alla produzione di energia da fonti rinnovabili e dei meccanismi di sostegno ai combustibili alternativi nei trasporti; la promozione della mobilità sostenibile e dell'utilizzo dell'idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica. Le medesime tematiche sono trattate anche agli articoli 12 e 19, relativi, rispettivamente, alla disciplina del mercato interno dell'energia elettrica e alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Più in dettaglio, tra gli specifici criteri di delega, segnala quelli inerenti: la tutela paesaggistica e l'utilizzo preferenziale di capannoni industriali e parcheggi ai fini dell'installazione degli impianti, tenendo altresì conto della disponibilità di infrastrutture di rete e della distribuzione della domanda; la semplificazione delle procedure abilitative, anche per la qualificazione degli installatori, e la loro attuazione secondo il principio della sussidiarietà verticale; la previsione di incentivi all'autoconsumo e alla costituzione delle « comunità di energia rinnovabile » (aventi lo scopo di offrire ai propri membri servizi energetici), fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema; la promozione dell'uso di sistemi di accumulo, compresi quelli per l'alimentazione dei veicoli elettrici; il sostegno alla ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti dai sistemi di accumulo dell'energia; la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose; il sostegno alla trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, gli incentivi alla sostituzione di impianti obsoleti e all'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo; l'abrogazione del meccanismo dello scambio sul posto; la promozione dell'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare; lo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; lo sviluppo dei biocarburanti avanzati e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e idrogeno; l'esclusione, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel con olio di palma o di soia; la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici al fine di contribuire

al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e, infine, la semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione. Tra i principi e criteri direttivi specifici oltre ai principi e criteri direttivi generali (che il Governo deve rispettare in aggiunta a quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012), in particolare, segnala i seguenti: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287/1990 (lettera *a*)); stabilire che i poteri investigativi e decisorii disciplinati dalla direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale (lettera *b*)); modificare la citata legge n. 287 del 1990 al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori (lettera *c*)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, entro i limiti edittali, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolano (lettera *d*)); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse

adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti (lettera *f*)). Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le proprie disponibilità finanziarie.

L'articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Ricorda che la direttiva è stata esaminata in fase ascendente dalle Commissioni X Attività produttive e XIII Agricoltura della Camera, le quali hanno, poi, approvato, il 26 settembre 2018, dopo un approfondito lavoro istruttorio, un documento finale, che è stato trasmesso alle istituzioni europee competenti. Tra i principi e criteri direttivi evidenzia, in particolare, quelli inerenti le autorità di vigilanza concernenti: la designazione dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'applicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera *p*)); la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali, all'accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame, assicurando la legittimazione ad agire in giudizio delle organizzazioni professionali (lettera *t*)). Sul punto segnala, peraltro, che nel parere reso il 20 ottobre 2020 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si fa presente che la previsione di due distinte autorità di contrasto delle violazioni rischia di creare una notevole confusione, con possibili effetti negativi in termini di rapidità ed efficacia

degli interventi. Pertanto, secondo l'Autorità, l'individuazione di un'unica autorità di contrasto appare costituire un'imprescindibile necessità al fine di evitare un rischio concreto di *bis in idem* nei confronti di eventuali comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori del mercato. Il parere si conclude con la richiesta di « rivedere le proposte di attribuzione delle competenze in materia », designando la stessa Autorità garante come unica « autorità di contrasto » incaricata all'applicazione delle norme di cui alla citata direttiva (UE) 2019/633.

Tra gli ulteriori criteri di delega ricorda, in particolare: la definizione più dettagliata dei principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lettera *b*)); coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lettera *c*)); la previsione che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna (lettera *d*)); la previsione che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente (lettera *f*)); prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo altresì i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico (lettera *h*)); la previsione di meccanismi di mediazione o di risoluzione delle controversie alternativa alla denuncia (lettera *l*)). Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del-

l'articolo 6 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 12, modificato dal Senato, detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Ricorda che la direttiva in questione ha l'obiettivo di promuovere l'accesso ai mercati dell'energia elettrica, lo sviluppo dell'autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. Più in dettaglio, fa presente che alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 sono definiti i criteri di delega volti all'armonizzazione della disciplina dei mercati elettrici con quella inerente la promozione delle fonti rinnovabili, di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II, il cui recepimento è oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame). In particolare evidenzia che i criteri di delega prevedono una disciplina armonizzata e semplificata in materia di: *a*) comunità energetiche dei cittadini, previste dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/944, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema; *b*) autoconsumo, sistemi di distribuzione chiusi e linee dirette, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico e di un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete; *c*) definizione del quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili. Il quadro normativo semplificato dovrà inoltre tener conto – secondo quanto inserito in prima lettura – delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo: l'attivazione di servizi di flessibilità e ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione ai sensi degli articoli 31 e 32 della Direttiva, nonché l'adozione delle necessa-

rie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti. Lo stesso quadro dovrà, in particolare, definire – ai sensi della integrazione apportata al Senato – procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuare modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili, individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Ai sensi della lettera *d*) dovrà essere definita una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo.

Altri criteri di delega concernono l'aggiornamento del quadro normativo per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica; la previsione di misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità; il riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale – con cadenza biennale e coordinato con il piano di sicurezza – e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali; l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico; la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incidenti fino al 10 per cento del fatturato annuo; la previsione di una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture (principio introdotto dal Senato); la previsione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di

smart grids (reti intelligenti) in cui tutti i dispositivi comunicano tra di loro rendendo possibile predire adeguatamente la domanda di energia.

Per i possibili riflessi sulle attività delle PMI rileva di interesse per la Commissione, sotto alcuni profili, anche l'articolo 16, che reca la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il *venture capital* e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Sul punto segnala che, tra i criteri di delega, si prevede la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi (FIA) – c.d. gestori sopra-soglia –, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi.

In ragione del ruolo assegnato al MISE rileva che risulta investire profili di interesse per la Commissione anche l'articolo 18 che prevede la delega per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare specifica che si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale « autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza », con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.

L'articolo 19 prevede la delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. Come rilevato in precedenza, l'attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia. Tra i criteri specifici della delega segnala: il gra-

duale superamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN); la semplificazione della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia, volta a tenere conto delle esigenze di flessibilità e di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda prevedendo, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e autodispacciamento, nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato; conferire ad ARERA competenze in materia di esenzione dall'accesso ai terzi per i nuovi interconnettori nonché quelle competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione non basato su regole di mercato; definizione dei profili sanzionatori.

Per i profili concernenti un settore di rilievo del sistema produttivo italiano e per il ruolo strategico nell'ambito della cosiddetta economia circolare, segnala come di interesse della Commissione anche l'articolo 22, introdotto dal Senato, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Tra i principi e criteri direttivi specifici segnala quelli riguardanti: la riduzione del consumo dei prodotti monouso (in specie tazze per bevande e contenitori per alimenti); la transizione verso un'economia circolare attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; l'incoraggiamento all'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, anche attraverso la loro messa a disposizione a favore del consumatore finale, previa opportuna definizione delle loro caratteristiche tecniche; la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso (salvo quella biodegradabile); l'adozione di misure volte ad informare i consumatori e ad incentivarli a tenere comportamenti responsabili nonché di misure volte a ridurre la dispersione di rifiuti derivanti dal rilascio di

palloncini, ad eccezione di quelli per uso industriale.

Per quanto concerne le deleghe al recepimento delle direttive elencate nell'Allegato A di cui all'articolo 1, segnala come riguardanti l'ambito di interesse della Commissione quelle di seguito indicate.

Allegato A (n. 10): Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. La direttiva, partendo dal presupposto che il potenziale di crescita del commercio elettronico non sia stato ancora sfruttato pienamente, armonizza alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Ricorda che, durante l'*iter* della cosiddetta fase ascendente dell'iniziale proposta della Commissione europea, il 18 maggio 2016 le Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione positiva con una condizione ed osservazioni (Doc XVIII, n. 39 della XVII Legislatura).

Allegato A (n. 11): Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. La direttiva parte dal presupposto che, al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l'Unione europea deve migliorare il funzionamento del mercato interno per rispondere alle molteplici sfide poste da un'economia sempre più guidata dalla tecnologia. In quest'ottica, vengono armonizzati alcuni aspetti dei contratti di vendita dei beni, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Ricorda che, durante l'*iter* della cosiddetta fase ascendente dell'iniziale proposta della Commissione europea, il 18 maggio 2016 le Commissioni

riunite IX e X della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione positiva con osservazioni (Doc XVIII, n. 40 della XVII Legislatura).

Allegato A (n. 16): Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Si tratta di prodotti e servizi destinati a persone con disabilità, il cui numero peraltro – secondo le previsioni – dovrebbe aumentare nell'Unione europea in modo significativo. Anche altre persone con limitazioni funzionali beneficerebbero della direttiva in titolo, come ad esempio gli anziani, le donne in gravidanza ma anche coloro che viaggiano con bagaglio.

Allegato A (n. 21): Direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). L'obiettivo principale della direttiva è quello di garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

Allegato A (n. 23): Direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. La direttiva integra le norme esistenti in materia di diritto societario dell'Unione europea codificate nella direttiva (UE) 2017/1132 al fine di garantire l'esi-

stenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato che faccia fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione. La direttiva in oggetto stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione *on-line* di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali (« procedure *on-line* »), che non sono contemplate dal regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce lo sportello digitale unico.

Allegato A (n. 29): Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. La direttiva promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici, offrendo una base solida per stimolare la domanda e l'ulteriore diffusione di soluzioni in questo settore. A tale scopo interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico aveva integrato la normativa dell'Unione europea sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità. Segnala, tuttavia, che in esito ad una valutazione *ex post*, la Commissione europea concludeva che la direttiva non aveva dato l'impulso sperato alla diffusione dei veicoli puliti sul mercato, presentando lacune relative all'ambito di applicazione, all'acquisto dei veicoli puliti e alla *governance* del settore degli appalti di tali veicoli.

Allegato A (n. 38): Direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese. Obiettivo della direttiva è quello di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese.

Con riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, ricorda che il

documento è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale. Nella parte seconda, la più rilevante, la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione è accompagnata da cinque appendici, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi, dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2019; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2019; le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno; i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato.

Con riferimento alla seconda parte e alle materie di competenza della X Commissione, segnala come rilevanti, tra gli atti richiamati nella relazione, quelli relativi al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), al capitolo 5 (ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), al capitolo 7 (energia) e al capitolo 16 (turismo).

Relativamente al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (politiche industriali, PMI, *Start up* e reti d'impresa), la Relazione segnala che l'impegno del Governo, in materia di politiche industriali, si è concentrato nel 2019 sulla trasformazione digitale dell'industria e sul negoziato relativo alla proposta di regolamento del Consiglio sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Con riferimento alla trasformazione digitale dell'industria, è stata elaborata la Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale (IA). È stato realizzato il progetto pilota «*Blockchain* per la tracciabilità nel tessile», finalizzato a promuovere l'origine, la qualità e la sostenibilità del *Made in Italy*. Al fine di rafforzare la *policy* per le *start up* e PMI innovative, sviluppando l'ecosistema e favorendo l'accesso al capitale di rischio e al credito, anche attraverso il ricorso ai Fondi europei 2021-

2027, nel corso del 2019 è stata presentata una proposta di interventi mirati a favorire i processi di innovazione delle PMI nel quadro del Programma Operativo Nazionale sul tema della «Trasformazione economica e digitale». L'impegno del Governo è stato anche rivolto all'individuazione a livello europeo delle catene del valore strategiche per le quali sono state anche definite delle raccomandazioni di sviluppo.

Per quanto riguarda le politiche per la concorrenza (paragrafo 2) la Relazione indica che il Governo ha partecipato attivamente alla elaborazione, da parte degli Stati membri, di proposte circa la nuova generazione delle politiche europee 2019-2024 che include una possibile riforma della *policy* dell'Unione volta ad affrontare problematiche di preminente rilevanza in questa fase storica, quali la concorrenza sleale esercitata da imprese di proprietà – o sussidiate – da taluni Paesi terzi o le possibili condotte abusive attuate dai *big players* dell'ecosistema digitale.

Sulle politiche per la tutela dei consumatori (paragrafo 3) la relazione ricorda che il Governo ha proseguito i lavori avviati presso le competenti istituzioni comunitarie concernenti il cd. pacchetto legislativo «*New deal for consumers*», un pacchetto di misure che si propone di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità per garantire un mercato unico equo per i consumatori e le imprese negli anni a venire. Nel corso del 2019, il Governo ha, altresì, rafforzato l'azione di contrasto ai diversi fenomeni illeciti che interessano il mercato dei beni e dei servizi aderendo alle iniziative di cooperazione internazionale a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, fornendo ampia collaborazione agli altri Stati membri, supportando le attività ideate e pianificate nello specifico settore e agevolando l'azione di coordinamento e raccordo informativo con Istituzioni e Agenzie europee.

In materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (paragrafo 4) il Governo ha portato avanti le attività per il completamento del mercato unico digitale connesso e le di-

verse iniziative in ambito nazionale in coerenza con gli obiettivi ed i diversi piani d'azione stabiliti in sede europea (Banda ultralarga, 5G, WiFi), mentre sul *Made in* (paragrafo 5) la Relazione segnala che il negoziato sull'omonimo pacchetto è formalmente ancora aperto ma di fatto superato dai due regolamenti del « Pacchetto Merci » (*Goods Package*) approvati nel corso del 2019. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo di forme di cooperazione e di sensibilizzazione finalizzate al contrasto di fenomeni nocivi per le produzioni di qualità, ha promosso l'organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del *made in Italy*, favorendo la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità economico-finanziaria di rilievo transnazionale e accrescendo le competenze degli operatori delle Forze dell'Ordine. Passando a quanto inserito nel paragrafo 6 (normativa tecnica), la Relazione evidenzia che le attività di sorveglianza del mercato così come le attività di cooperazione amministrativa in ambito nazionale e comunitario sono proseguite in ottemperanza alla normativa vigente. Nello specifico è stata posta attenzione a quei settori che le stesse Istituzioni europee hanno segnalato come necessitanti di approfondimenti per quanto riguarda, in particolare, le procedure operative di intervento sul territorio. Segnatamente l'attenzione è stata posta sui sistemi di commercializzazione non convenzionale, essendo sempre più diffuso l'utilizzo dei canali *on line*; si è inoltre continuato nell'impegno di migliorare l'attività propria del Punto di Contatto Nazionale RAPEX – Sistema di Allerta Rapido e del sistema ICSMS – Informazione e Comunicazione per la Sorveglianza del Mercato nell'ottica di reimpostare il sistema nazionale e comunitario così come discende dalla nuova regolamentazione del cosiddetto « Pacchetto merci ». Con l'ampliamento dell'Unione europea viene riconosciuta particolare rilevanza alle azioni di armonizzazione in sede di procedure nazionali. In tale ambito, sono state particolarmente curate le azioni inerenti la standardizzazione degli apparati

elettrici, elettronici e di radiocomunicazione attraverso contributi negli specifici organismi (CEN, CENELEC) e nelle sedi ETSI (Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni) e ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni). Il Governo ha attivamente partecipato alla definizione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/2144/UE del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti della strada vulnerabili.

Per quanto riguarda la proprietà industriale (paragrafo 7), la Relazione ricorda che nel 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento sul certificato protettivo complementare per i prodotti medicinali che ha modificato il precedente (regolamento n. 469/2009) introducendo una nuova tutela europea brevettuale: il cd. SPC (*supplementary protection certificate*) *manufacturing waiver*. Il certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali SPC consente di estendere sino ad un massimo di 5 anni la protezione brevettuale, già fissata in 20 anni; la protezione impedisce qualsiasi attività (di *export* o di stoccaggio) da parte delle aziende europee che producono generici e biosimilari che sono così sottoposti alla pesante concorrenza delle aziende con sede in Paesi extra-UE dove non esistono tali restrizioni. Il nuovo regolamento mira ad accrescere la competitività delle aziende europee di generici e biosimilari ed a fare dell'Europa un centro per la ricerca e lo sviluppo del settore farmaceutico. Segnala inoltre che si è protratta nel 2019 la situazione di stallo nell'avvio del sistema del brevetto unitario a causa del ritardo da parte della Germania nella promulgazione della legge di ratifica, bloccata in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale federale, dell'Accordo per l'istituzione di un Tribunale Unificato dei Brevetti (Accordo TUB): nella migliore delle ipotesi l'Accordo TUB si ritiene possa entrare in vigore dopo una fase di applicazione provvisoria di circa 6-8 mesi e che

quindi il primo brevetto europeo con effetto unitario possa essere rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) all'inizio del 2021. L'Italia ha già completato gli adempimenti formali per partecipare al nuovo sistema del brevetto unitario, avendo provveduto nel 2019 alle modifiche al Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, entrato in vigore il 27 marzo 2019).

Relativamente al capitolo 5 (ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (ricerca e sviluppo tecnologico), la Relazione segnala che la SNSI (Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) ha individuato dodici aree prioritarie all'interno delle quali incentivare le collaborazioni fra pubblico e privato, promuovendo progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Gli investimenti del 2019 sono stati concentrati soprattutto nelle aree: fabbrica intelligente (oltre 16 per cento), Aerospazio (oltre 15 per cento) e Salute (oltre 14 per cento). Per quanto concerne la tipologia dei soggetti coinvolti prevalgono nettamente le imprese che hanno partecipato al bando in forma associata e le Università. Significativa (oltre l'11 per cento) è stata anche la partecipazione degli altri enti di ricerca pubblici e privati. Tra le attività previste dal Governo nel 2019 si registrano a consuntivo anche linee di intervento avviate e sostenute con il Piano Stralcio Ricerca e Innovazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) in relazione alle seguenti iniziative: *Contamination lab* (CLab), luoghi di contaminazione tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse e di impulso della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione, finalizzati alla promozione dell'interdisciplinarietà, di nuovi modelli di apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e sociale, in stretto raccordo con il territorio; «*Proof of concept*», intervento con il quale il Governo ha inteso, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro di risorse FSC, assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia, per consentire loro di verificare il potenziale industriale della conoscenza sviluppata e delle innovazioni.

Inoltre, nell'ambito del futuro Programma Quadro per la Ricerca e Innovazione dell'Unione Europea (9° PQ), il Governo ha continuato a sostenere la posizione negoziale dell'Italia nelle opportune sedi europee, anche in collaborazione con il tavolo del Quadro Finanziario Pluriennale. Infine, la Relazione segnala che la strategia nazionale nel settore aerospaziale è finalizzata a garantire un forte coordinamento nazionale sia per assicurare all'Italia un ruolo competitivo nelle nuove sfide internazionali, sia per consentire al Paese di avvantaggiarsi delle ricadute tecnologiche e industriali che ne derivano.

Relativamente al capitolo 7 (energia), in particolare per quanto concerne il paragrafo 1 (mercato interno dell'energia elettrica), la Relazione segnala che nel corso del 2019 si è conclusa l'adozione del pacchetto di misure legislative denominato «*Clean Energy for all Europeans*» con l'approvazione e la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione* delle norme relative al nuovo disegno del mercato interno dell'energia elettrica. Le misure – che comprendono il regolamento UE 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva UE 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il regolamento UE sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica ed il regolamento UE che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (che ricorda di aver già illustrato in sede di commento degli articoli 19 e 12 del disegno di legge di delegazione 2019-20) – mirano ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e la flessibilità del mercato facilitando l'integrazione delle energie rinnovabili nella rete e la gestione dei rischi, nonché rafforzare la cooperazione transfrontaliera; ciò porterà a un settore elettrico più pulito, più sicuro e più competitivo. Per quanto riguarda il paragrafo 2 (*governance* dell'Unione dell'energia, energie rinnovabili ed efficienza energetica) la Relazione indica che nell'attuare la *governance* dell'Unione dell'Energia il Governo ha predisposto ed inviato alla Commissione europea a fine 2019 il Piano nazionale

Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC). Il Piano costituisce lo strumento con il quale ogni Stato membro, in coerenza con le regole europee vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo energia e clima, stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività. In generale, il Piano persegue, tra gli altri, gli obiettivi di: accelerare il percorso di decarbonizzazione; mettere al centro il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie), in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica; garantire adeguati approvvigionamenti delle fonti convenzionali; promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori; promuovere l'elettrificazione dei consumi; accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture. Per quanto riguarda il paragrafo 3 (mercato interno del gas naturale) la Relazione indica che è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la direttiva (UE) 2019/692 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale mirante a rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti. In particolare, vuole affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i Paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla direttiva mirano quindi ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi, quindi dal limite delle acque territoriali dello Stato membro fino al primo punto di interconnessione con la rete nazionale. Per quanto riguarda il paragrafo 4 (reti Trans-Europee dell'energia) la Rela-

zione segnala che il 31 ottobre 2019 è stato adottato l'atto delegato dalla Commissione europea con l'allegata lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI) per il biennio 2019-2021. La lista riflette le aspettative italiane in merito ai progetti di interesse comune nel settore dell'energia e comprende dieci progetti di diretto interesse italiano; di questi, cinque sono relativi a progetti di interconnessione elettrica, quattro sono relativi alla rete del gas e uno riguarda il potenziamento di un oleodotto esistente. Con riferimento al negoziato sulla dotazione finanziaria destinata ad infrastrutture energetiche nel quadro della cd. *Connecting Europe Facility* (meccanismi per collegare l'Europa) il testo licenziato dal Consiglio consente forme di finanziamento europeo a progetti transfrontalieri di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in sintonia con le aspettative italiane di promozione delle energie rinnovabili anche attraverso lo scambio tra Paesi dell'Unione europea tramite la costruzione di nuova capacità rinnovabile con il contributo finanziario dell'Unione.

Infine, per quanto riguarda il turismo (capitolo 16 della parte seconda della Relazione) viene dato conto che il Governo ha dato seguito a parte delle progettualità previste all'interno del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 e del relativo Piano di Attuazione, nell'ottica di valorizzare tutti i diversi attrattori nazionali per promuovere l'immagine del Paese nelle sue molteplici peculiarità, incentivando anche il decongestionamento dei luoghi turistici più visitati. Il Governo, in linea con la strategia di crescita « Europa 2020 » e con le priorità delineate nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo [COM(2010)352] « L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo », del 30/06/2010, e con le Conclusioni del Consiglio « Rafforzare il turismo sfruttando le risorse del patrimonio culturale, naturale e marittimo dell'Europa », del 4/12/2014, ha adottato un approccio finalizzato a riportare il settore del turismo al centro delle dinamiche europee e mondiali puntando prevalentemente sull'attrattività e l'ap-

peal generato dal settore agroalimentare, promosso in ambito internazionale. Per quanto attiene ai progetti di interesse turistico in ambito unionale, è stato avviato il progetto «EDEN 2019», cofinanziato dalla Commissione europea e dedicato alle destinazioni di eccellenza. Il progetto EDEN ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulla diversità delle destinazioni europee e di valorizzare quelle emergenti in cui si stanno sviluppando nuove iniziative turistiche sostenibili. In materia, tuttavia, sottolinea che quanto riferito nella Relazione riguarda il 2019 e cioè un periodo precedente alla crisi pandemica del Covid-19 che, come è ben noto alla Commissione, ha avuto un impatto drammatico sul turismo e sugli ope-

ratori economici del settore e del suo indotto.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.35.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).
(C. 2790-bis Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 10.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.

2790-bis/X/10. 01. Zucconi, Caiata.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)

1. Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di locazioni brevi, ad esclusione, delle pertinenze e delle relative pertinenze locate congiuntamente, in alternativa rispetto al regime

ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel solo caso in cui il pagamento avvenga con f24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un'unica rata.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2790-bis/X/10. 02. Scanu.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

« b-ter) per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'articolo 1, comma m), del Decreto Interministeriale "Requisiti Tecnici" del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi

preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro. ».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/12. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

2) al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « gli interventi per lo coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;

3) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati »;

4) al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale. »;

5) al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La detrazione compete anche per gli interventi

di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie »;

6) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: « c-bis) sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a) del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;

7) al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente », aggiungere le parole: « nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni »;

8) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

9) al comma 4-ter, le parole: « 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 », e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77. », sono aggiunte le seguenti: « ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008 »;

10) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: « 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. »;

11) al comma 9, alla lettera a) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari »;

12) al comma 9, alla lettera *a*) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale »;

13) al comma 9, alla lettera *b*), dopo le parole: « unità immobiliari » sono aggiunte le seguenti: « anche non residenziali »;

14) al comma 9, lettera *c*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo. »;

15) al comma 9-*bis*, aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente »;

16) il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,

con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, dpr 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a*) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b*) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c*) garantisca, se in operatività di "claims made", un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. »;

17) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento »;

18) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore

condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale »;

19) al comma 15, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia ».

2-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare può ritenersi « funzionalmente indipendente » qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.

2-quater. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo le parole: « ...le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione »; aggiungere: « ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio »;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l'edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

2-quinquies. Dopo il comma 16-*quater*, aggiungere il seguente:

« 16-*quinquies.* Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture

fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento ».

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-*bis*, pari a 23,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l'anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l'anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l'anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l'anno 2027, 330,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-septies. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

2-octies. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« Art. 12-*bis.*

1. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assun-

zione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Agli oneri di cui al comma 1 le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 209, attribuite dal Ministero dell'interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1 ».

2790-bis/X/12. 3. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.

2-*ter*. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.

2790-bis/X/12. 2. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nelle aree interne del Paese aggiungere le parole: ovvero nelle località termali.

2790-bis/X/15. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.

2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell'innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi. ».

2790-bis/X/15. 01. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Supercredit turismo)

1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l'anno 2021 il credito di im-

posta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 con le seguenti limitazioni:

a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;

b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

3. I soggetti che sostengono nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1 possono optare oltre all'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recu-

perato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

2790-bis/X/15. 02. Sut, Benamati, Bersani, Alemanno, Bernardini, Carabetta, Chiazzese, Davide Crippa, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Mor.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per

l'anno 2020 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei

beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2790-bis/X/18. 01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pattassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno

richiesta per la realizzazione di programmi d’iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l’insediamento delle attività commerciali all’interno delle zone del commercio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2790-bis/X/18. 02. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patasini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all’Allegato 2 a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Tabella 2-bis (articolo 18-bis)

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere

1.	552010 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni.	200%
2.	552020 – Ostelli della gioventù.	200%
3.	552030 – Rifugi di montagna.	200%
4.	552040 – Colonie marine e montane.	200%
5.	552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i> .	200%
6.	552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	200%
7.	553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.	200%
8.	559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.	200%

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse de-

stinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2790-bis/X/18. 03. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pattassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Sostegno al settore automotive)

1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « costo di acquisizione che eccede euro 50.000 » e le parole: « costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan » sono sostituite dalle seguenti: « costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan »;

b) le parole: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 » sono sostituite dalle seguenti: « I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000 »;

c) le parole: « possono essere variati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere variati » e le parole: « con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; ».

2. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/19. 03. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma

2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/19. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 35.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: « Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a

condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019 »;

8. All'articolo 4, comma 1) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: « balneari » è aggiunta la frase: « e i parchi divertimento ».

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni.

2790-bis/X/35. 2. Gavino Manca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) », sono aggiunte le seguenti: « e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi ».

2790-bis/X/35. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2790-bis/X/39. 01. Andreuzza, Guidesi, Bionelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 40.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono

erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40 per cento alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100 per cento.

3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma *3-bis*, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultati del bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2790-bis/X/40. 1. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

1. Le misure di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.

2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/40. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 41.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2021 ».

41. 1. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « aprile 2020 » aggiungere le seguenti: « ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, »;

2) dopo le parole: « aprile 2019 » aggiungere le seguenti: « ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, ».

2790-bis/X/41. 01. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi

possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera *d)* possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.

2790-bis/X/41. 02. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c)* e lettera *d)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lettera *c)* e lettera *d)* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una

percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

2790-bis/X/41. 03. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: « 35.000,00 » con le parole: « 50.000,00 ».

2. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.

2790-bis/X/41. 04. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di loca-

zione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « *4-bis.* 1 credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/42. 01. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « leasing », aggiungere le seguenti: « operativo e finanziario ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2790-bis/X/42. 02. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 45.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

(Fondo per la formazione professionalizzante d'impresa)

1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d'impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del « Green New Deal », è istituito, dall'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la formazione professionalizzante, con la capienza di 20 milioni di euro così ripartito:

A. 15 milioni di euro per l'aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori;

B. 5 milioni di euro per una adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda il Fondo di cui al punto « A » attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi

inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui al punto « B » attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali *player* del settore della comunicazione.

3. L'assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le Regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, alle Regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale, abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

2790-bis/X/45. 01. Soverini.

ART. 100.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell'anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si

presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione;

b) al comma 4, dopo la parola: «raccolgie» aggiungere la seguente: «periodicamente»;

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell'istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

2790-bis/X/100. 3. Masi, Scanu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, soddisfi nel corso di un periodo d'imposta almeno uno dei seguenti criteri: (a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari, ovvero (b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati. Al superamento di una delle due

soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2790-bis/X/100. 1. Mor.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei Comuni delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

2790-bis/X/100. 2. Scanu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa

S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.000.000;
2022: -2.000.000;
2023: -2.000.000

2790-bis/X/100. 4. Scanu, Masi.

Al comma 3, lettera a), capoverso: « comma 4 », dopo le parole: « nonché degli immobili destinati » aggiungere la seguente: « anche ».

2790-bis/X/100. 5. Scanu.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

5. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

6. L'accesso agli spazi di cui al comma 4 può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.

7. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

2790-bis/X/100. 6. Gavino Manca.

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Tax credit vacanze – destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede

attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.

5. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi dal 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche ».

2790-bis/X/100. 01. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo delle acque termali)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: « ad emissione nulla » aggiungere le seguenti: « e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie ».

2790-bis/X/100. 02. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo (ENIT) », sono inserite le seguenti: « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ».

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale,

oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soprappreso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'ar-

ticolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

2790-bis/X/100. 03. Gavino Manca.

ART. 102.

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

2021: -2.000.000.

2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata.

ART. 107.

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del *Temporary Framework* da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali.

2790-bis/X/107. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 107.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: « L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1 ».

2790-bis/X/107. 02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 109.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità in conformità all'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni

Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, anche al fine di completare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al fine di garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche negli impianti della rete distributiva dei carburanti per assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. A tal fine con il medesimo decreto è stabilita la destinazione una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per l'erogazione ai soggetti iscritti all'anagrafe di cui al precedente periodo, di un contributo destinato a garantire l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2790-bis/X/109. 1. De Toma, Rachele Silvestri.

ART. 126.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Con le finalità di conseguire:

a) un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscali e contrattuale;

b) l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);

c) l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale;

d) un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli, viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un « Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023 », che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 per cento degli impianti esistenti alla data del 31.12.2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica, degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.

2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino, alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.

4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:

a) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. » sono aggiunte le seguenti parole « al fine di contrastare l'evasione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra, mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012, legge n. 1034 del 1970, decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, decreto legislativo n. 112 del 1998) »;

b) al comma 2, punto 12, dell'articolo n. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole « ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali » sono aggiunte le seguenti parole « E raccomandata la definizione tra le parti di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del principio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità, della sostenibilità eco-

nomica per le imprese finali di distribuzione. ».

2790-bis/X/126. 01. De Toma, Rachele Silvestri, Squeri.

ART. 135.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo n. 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020 conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sostituire il primo periodo con il seguente: « In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: »

9-ter. All'articolo n. 14 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituire le parole: « convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter » con le seguenti: « convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo articolo n. 14-bis » e conseguentemente all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: « La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all'articolo n. 13, comma 1 della Legge 11 settembre 2020 ».

2790-bis/X/135. 1. Gavino Manca.

ART. 139.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Misure per potenziare l'economia circolare degli imballaggi)

1. Al fine di promuovere l'economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli imballaggi costituiti interamente o in

prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/139. 01. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 185.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Petazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 190.

Al comma 1, lettera e), le parole: dal 1° luglio 2021 con le seguenti: 1° gennaio 2022.

2790-bis/X/190. 1. Molinari, Binelli, Andreuzza, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 200.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) » con le seguenti: « operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria » e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole « 45 milioni di euro » con le seguenti: « 345 milioni di euro »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui

articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC; »;

c) al comma 3 sopprimere la parola: « esclusivamente » e dopo le parole: « legge di conversione del presente decreto » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »;

d) al comma 6 sostituire le parole: « pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 » con le seguenti: « pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Conseguentemente all'art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 67,55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 367,55 milioni ».

2790-bis/X/200. 01. De Toma, Rachele Silvestri.

ART. 207.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza Covid-19, rilanciare il commercio

negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato « Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato ».

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di *voucher* di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai

Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei *voucher* da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti principi e criteri direttivi:

4. il numero di cittadini residenti nel Comune.

5. il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale.

6. l'erogazione minima per Comune di euro 10.000.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2790-bis/X/207. 01. Zucconi, Caiata, Silvestroni.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 15.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture edilizie dismesse aggiungere le seguenti parole: nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.

2790-bis/X/15. 2. Noja, Mor.

ART. 100.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare pre-

vio parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000;

2023: -2.000.000.

2790-bis/X/100. 4. (Nuova formulazione) Scanu, Masi.

ART. 102.

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

2021 - 2.000.000.

2790-bis/X/102. 1. Zucconi, Caiata, Squeri.

ART. 185.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per

ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

2790-bis/X/185. 1. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Squeri.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella 14);

considerato favorevolmente quanto recato per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in specie relativamente alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 e riservando parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico;

appreziate le risorse destinate all'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile destinandole alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale;

valutati positivamente il rifinanziamento della cosiddetta « Nuova Sabatini » e gli interventi a favore dell'impresa femminile, a sostegno delle imprese creative nonché volti a favorire la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei

settori aeronautico nazionale, chimica verde e della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

appreziate le misure destinate a prorogare il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

evidenziato che nell'attuale momento di difficoltà, ed in vista dell'esaurimento degli effetti delle misure recanti garanzie pubbliche al credito introdotte dal cosiddetto decreto liquidità, è necessario rafforzare il sistema dei Confidi per preparare un contesto solido che possa, accanto al sistema bancario, sostenere le imprese nel percorso di ripresa del post-emergenza sanitaria;

valutate positivamente le misure volte a favorire la liquidità e la ricapitalizzazione delle imprese e, in specie, a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

sottolineato che sul turismo e sugli operatori economici del settore e del suo indotto, incluso il comparto termale, la crisi pandemica del COVID-19 ha avuto un impatto drammatico e che necessitano quindi misure di forte sostegno agli operatori per garantire la prosecuzione nonché il rilancio strategico delle relative attività e visto con favore l'intervento sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo;

appreziate le risorse destinate alla promozione della mobilità sostenibile e considerato che per il settore dell'*automotive*

la crisi indotta, tanto dalla prima quanto dalla seconda ondata di COVID-19 ha provocato un clima di incertezza che sta rallentando fortemente le vendite e la produzione e ritenute auspicabili misure per far ripartire il mercato agevolando il rinnovo del parco dei veicoli ad uso privato e aziendale, compresi quelli commerciali, e favorendo la diffusione dei veicoli elettrici e ibridi anche attraverso una maggiore presenza delle infrastrutture di ricarica, in specie, veloce;

affermata la necessità di sostenere il settore del commercio, e in particolare del piccolo commercio, che più di altri ha sofferto la crisi pandemica attraverso il riconoscimento della copertura dei costi subiti e a sostegno degli investimenti volti a favorire una sua forte ripartenza;

evidenziato che per il sistema fieristico italiano, strategico per le imprese italiane ai fini della collocazione commerciale

dei propri prodotti, sono necessari interventi di sostegno in ragione del fatto che nel corso del 2020 non ha potuto svolgere compiutamente gli eventi previsti e che si trova nella posizione di non poter programmare le manifestazioni da svolgersi nel 2021 con le conseguenti ingenti perdite per il settore;

nella convinzione che il c.d. ecobonus al 110 per cento introdotto dal c.d. decreto rilancio costituisce un'importante misura per la ripresa del Paese attraverso la ripartenza del comparto edilizio e la contestuale riqualificazione del patrimonio immobiliare, si segnala la necessità di intervenire per accrescere l'efficienza e la speditezza delle procedure in atto, considerando anche un opportuno prolungamento dei tempi,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) .	238
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	258
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	264
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	266

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	240
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	268

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	248
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	253
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza).

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 14 di ieri, 25 novembre, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono stati presentati 21 emendamenti e che la relatrice, deputata Sportiello, ha presentato il nuovo emendamento 2790-bis/XII/77.1 (vedi allegato 1). I gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti a quest'ultimo.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sportiello, per l'espressione dei pareri sulle predette proposte emendative.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati e sollecita l'approvazione del proprio emendamento 2790-bis/XII/77.1.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2790-bis/XII/77.1.

La Commissione con distinte votazioni approva gli identici emendamenti Bologna 2790-bis/XII/59.1, Carnevali 2790-bis/XII/59.2, De Filippo 2790-bis/XII/59.3, Stumpo

2790-bis/XII/59.4, Locatelli 2790-bis/XII/59.5, Bellucci 2790-bis/XII/59.6 e D'Arando 2790-bis/XII/59.7, gli identici emendamenti Bologna 2790-bis/XII/76.1, Carnevali 2790-bis/XII/76.2, Stumpo 2790-bis/XII/76.3, De Filippo 2790-bis/XII/76.4, Boldi 2790-bis/XII/76.5, Gemmato 2790-bis/XII/76.6 e Lapia 2790-bis/XII/76.7, gli identici emendamenti Carnevali 2790-bis/XII/76.8, Gemmato 2790-bis/XII/76.9, Stumpo 2790-bis/XII/76.10, De Filippo 2790-bis/XII/76.11, Menga 2790-bis/XII/76.12, Bologna 2790-bis/XII/76.13, Boldi 2790-bis/XII/76.14 nonché l'emendamento 2790-bis/XII/77.1 della relatrice (vedi allegato 1).

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Massimo Enrico BARONI (M5S), precisando di intervenire a titolo personale, pone in evidenza la sproporzione di risorse recate dal disegno di legge di bilancio per il sostegno ai *caregiver* rispetto a quelle destinate all'assegno unico e universale. Rileva, infatti, che a fronte di una platea potenziale di due milioni di beneficiari, per i *caregiver* è previsto un finanziamento di 25 milioni di euro mentre in relazione all'assegno per i figli, che potrebbe interessare circa otto milioni di soggetti, la cifra stanziata raggiunge i tre miliardi di euro. Richiama in proposito l'iter problematico del provvedimento relativo ai *caregiver* al Senato, determinato anche dalla difficoltà di reperire risorse adeguate, osservando che non è stato possibile trovare una soluzione idonea nella presente legislatura con nessuno dei Governi, sostenuti da maggioranza parlamentari diverse, pur trattandosi di una criticità che necessita di interventi urgenti.

Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sul tema della tutela della salute mentale, in particolare nell'attuale contesto pandemico, ricordando che il numero verde destinato a tale finalità è stato chiuso nello scorso mese di giugno. Pone in rilievo l'esigenza di destinare risorse al sostegno psicologico della popolazione, in particolare per quanto riguarda i malati di Covid-19 e gli operatori sanitari.

Celeste D'ARRANDO (M5S) nel ringraziare la relatrice per aver accolto nella proposta di relazione numerosi spunti emersi nel corso del dibattito svolto nella precedente seduta, dichiara di condividere la sottolineatura fatta dal collega Baroni rispetto all'importanza del sostegno psicologico e del relativo finanziamenti. Per quanto concerne il tema dei *caregiver*, ricorda che l'*iter* del disegno di legge S. 1461 è sicuramente caratterizzato da alcune criticità. Osserva, tuttavia, che le risorse stanziare con il disegno di legge di bilancio, che potrebbero essere sostanzialmente aumentate grazie all'emendamento appena approvato dalla Commissione, rappresentano un passo importante nella direzione giusta. Rileva come nell'attuale contesto, caratterizzato da numerose situazioni di criticità, non sia agevole individuare le priorità.

In questo quadro, ritiene che con le risorse a disposizione sia stato raggiunto un obiettivo soddisfacente, grazie a una visione condivisa da parte dell'intera Commissione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), unendosi alle considerazioni svolte dalla collega D'Arrando sulla positività di un dialogo tra maggioranza e opposizione per il raggiungimento di obiettivi comuni, auspica che ciò possa essere realizzato anche in contesti diversi da quello presente. Rileva che non tutte le criticità segnalate nella discussione della seduta precedente sono state inserite nella proposta di relazione illustrata dalla relatrice. In particolare, ricorda di avere evidenziato, per quanto riguarda le prestazioni in ambito sanitario da erogare a distanza, l'opportunità di prendere in considerazione anche i servizi offerti dai privati. Segnala, infatti, che nel corso dell'emergenza numerosi professionisti nell'ambito della tutela della salute mentale hanno svolto il loro operato in maniera volontaria, compiendo sforzi incredibili, anche acquistando con risorse proprie strumenti informatici. Ritiene che, almeno in relazione a tale ultimo aspetto, andrebbero previste forme di sostegno, anche al fine di dare un segnale concreto di attenzione.

Elena CARNEVALI (PD), ringraziando la relatrice per il lavoro svolto e sottolineando il voto unanime appena registrato in Commissione, segnala che gli emendamenti approvati consentono di affrontare problematiche rilevanti, a partire dal cosiddetto imbuto formativo relativo alle specializzazioni mediche e dalle borse di studio per i medici di medicina generale.

Rispetto a tale ultimo aspetto ricorda che la sanità di prossimità rappresenta un elemento essenziale del sistema e che pertanto è giusto investire risorse al riguardo. Preannuncia pertanto un voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di relazione, sottolineando che occorrerà impegnarsi anche in sede di Commissione bilancio per raggiungere gli obiettivi oggetto degli emendamenti appena approvati e perché siano riconosciute forme di indennità anche per i professionisti sanitari diversi dai medici e dagli infermieri.

Dichiara, inoltre, di non poter nascondere le proprie perplessità in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 85 del disegno di legge di bilancio in materia di conoscenza della lingua italiana da parte dei professionisti sanitari per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, che mettono a rischio il carattere unitario del Servizio sanitario nazionale.

Dario BOND (FI) chiede chiarimenti alla relatrice rispetto alla formulazione della proposta di relazione, rilevando l'assenza di un passaggio relativo al Terzo settore, nonostante il ruolo fondamentale da esso svolto nel corso della emergenza sanitaria. Pone in rilievo, in particolare, le problematiche connesse all'articolo 108 del disegno di legge di bilancio relativo alla normativa in materia di IVA, che rischia di compromettere in maniera irreversibile le organizzazioni che operano in tale settore. Pur nella consapevolezza che tale disposizione deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, segnala che altri Paesi europei ne hanno rimandato l'introduzione.

Ribadisce, inoltre, le considerazioni svolte sulla formazione pratica per gli studenti di medicina sospesa a causa della pandemia, segnalando che occorre individuare forme

di sostegno agli studenti affinché possano svolgere tale pratica anche in strutture private ovvero prevedere, in alternativa, rimborsi, da parte degli atenei, di una parte delle tasse universitarie versate.

Vito DE FILIPPO (IV) reputa un segnale molto positivo l'approvazione unanime in Commissione di proposte emendative relative a temi di indubbia rilevanza quali le scuole di specializzazione e le borse di formazione per la medicina italiana. Osserva che, inevitabilmente, in un prossimo futuro andrà aperto anche un confronto sul superamento del numero chiuso e sulla programmazione della formazione nelle professioni sanitarie. Segnala, ancora una volta l'esigenza di aumentare le risorse a disposizione del sistema sanitario, ritenendo che nell'attuale contesto il Paese abbia ben compreso l'importanza di un suo rafforzamento in maniera omogenea su tutto il territorio. Rileva che l'approccio unanime adottato dalla Commissione potrebbe essere molto utile in un prossimo futuro rispetto alla sfida rappresentata dalla vaccinazione per il *coronavirus*.

Rossana BOLDI (LEGA) esprime la propria soddisfazione per la convergenza di tutte le forze politiche su alcuni punti caratterizzanti, ricordando che ciò non costituisce una novità per la Commissione Affari sociali. Chiarisce che, tuttavia, il gruppo della Lega è contrario all'impostazione data alla legge di bilancio nel suo complesso.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, chiede una breve sospensione dei lavori per poter integrare la propria relazione alla luce della discussione svolta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Gilda SPORTIELLO (M5S), *relatrice*, illustra la nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*), segnalando che in essa sono stati inseriti i riferimenti al sostegno della

salute mentale e al Terzo settore. Per quanto concerne i rilievi espressi dal collega Bond, precisa che appare inopportuno un riferimento esplicito all'articolo 108 in quanto, essendo di carattere fiscale, è di competenza di altra Commissione. Rispetto alle altre criticità segnalate, ricorda che è possibile la presentazione di specifici emendamenti presso la Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice, come riformulata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, delibera di nominare la deputata Sportiello quale relatrice presso la V Commissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

C. 2772 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, l'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto è stato iscritto la prossima settimana, dopo la conclusione del decreto-legge in materia di immigrazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 e che sono stati accantonati gli emendamenti Occhiuto 2.18 e 2.17 e Ferro 2.32 e l'articolo aggiuntivo De Filippo 2.01.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rizzo Nervo, e alla rappresentante del Governo, sottosegretaria Zampa, per l'espressione dei rispettivi pareri su questi ultimi.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, in relazione agli emendamenti precedentemente accantonati, esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 2.18, a condizione che sia riformulato rendendolo identico all'emendamento Ferro 2.32, sul quale esprime parere favorevole. Al riguardo, ritiene preferibile scongiurare il rischio di interpretazioni non univoche del testo in discussione. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento Occhiuto 2.17, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.18 ed insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.17, osservando che non è ragionevole la revoca degli attuali Commissari straordinari che abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferro 2.32 e Occhiuto 2.18 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*). Respinge altresì l'emendamento Occhiuto 2.17.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.01, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 4*). Rileva che l'obiettivo alla base della proposta emendativa originaria appare condivisibile ma che sia preferibile adottare una formulazione più sintetica,

non alterandone sostanzialmente il contenuto.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Filippo 2.01 e ne accetta la riformulazione proposta.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, la proposta normativa assumerà la nuova numerazione 2.42.

Avverte altresì che essa è stata sottoscritta anche dai deputati Nesci, Stumpo e Carnevali.

La Commissione approva l'emendamento De Filippo 2.42 (ex 2.01) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 3.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 3.6, De Filippo 3.2, Ferro 3.8 e 3.7, De Martini 3.1 e Occhiuto 3.4. In relazione a tale ultima proposta emendativa, segnala che essa appare non più necessaria alla luce dell'approvazione dell'emendamento De Filippo 2.42 (*Nuova formulazione*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, il presentatore dell'emendamento Trizzino 3.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.3. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Misiti 3.12, Ferro 3.10 e 3.9 e Occhiuto 3.5.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Misiti 3.11. In relazione a tale ultimo emendamento, dichiara di comprendere la finalità ma di ritenere proposta emendativa troppo specifica. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere

sarebbe da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Trizzino 3.14 e dell'articolo aggiuntivo Misiti 3.03.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 3.11.

La Commissione concorda sull'accantonamento dell'emendamento Misiti 3.11.

Roberto OCCHIUTO (FI) fa presente che il relatore, proponendo una nuova formulazione con riferimento all'ex articolo aggiuntivo De Filippo 2.01, avrebbe potuto avanzare la medesima proposta anche per il suo emendamento 3.4.

Wanda FERRO (FDI) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.6, volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento, consentendo in tal modo alla Regione Calabria di utilizzare le procedure ordinarie in tema di appalti e forniture.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 3.6.

Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 3.2 e lo ritira.

Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.8, ribadendo che la regione Calabria deve essere messa nelle condizioni di gestire in proprio le procedure di appalto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 3.8 e 3.7 e De Martini 3.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Occhiuto 3.4 non sarà posto in votazione in quanto è sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento De Filippo 2.42 (*Nuova formulazione*).

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Trizzino 3.13 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 3.3 (*vedi allegato 4*).

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 3.12 e lo ritira.

Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.10, sottolineandone la valenza. Ritiene infatti che vadano affidati al presidente della regione, affiancato dai prefetti, dai vertici dell'Esercito della regione e dal Provveditore alle opere pubbliche il compito di realizzare in tempi rapidi i progetti di edilizia sanitaria. Ritiene, infatti, che in tal modo si possa sbloccare la situazione esistente, utilizzando competenze che garantiscono, allo stesso tempo, trasparenza e velocità di esecuzione. Invita, pertanto, tutte le forze politiche ad assumersi le proprie responsabilità a riguardo.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, dichiara di non condividere quanto proposto dalla collega Ferro, ritenendo preferibile mantenere in capo ai Commissari straordinari l'attuazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria e ricordando che essi possono anche avvalersi dell'apporto della società INVITALIA SpA.

Wanda FERRO (FDI), nel ricordare che i lunghi periodi di gestione commissariale, anche con l'apporto di INVITALIA SpA non hanno portato a risultati significativi in termini di edilizia sanitaria, insiste per l'approvazione della propria proposta emendativa, al fine di valorizzare la competenza e l'esperienza dei soggetti in essa richiamati.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 3.10.

Wanda FERRO (FDI), sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 3.9 e Occhiuto 3.5.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Trizzino 3.14 e l'articolo aggiuntivo Misiti 3.03 e li ritira.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 4.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti De Filippo 4.1, Misiti 4.5, Occhiuto 4.3 e Misiti 4.7 e 4.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Michela ROSTAN (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 4.1 e lo ritira.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive gli emendamenti Misiti 4.5, 4.7 e 4.8 e li ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Occhiuto 4.3.

Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Carnevali 4.2, di cui è cofirmataria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che la nuova formulazione dell'emendamento Carnevali 4.2 è stata sottoscritta anche dai deputati Nesci, Occhiuto, Ferro e Stumpo.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 4.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 5 e 6.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti Misiti 5.1 e D'Arrando 6.9. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Lazzarini 6.1 e Occhiuto 6.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sportiello 6.10. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Occhiuto 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 nonché degli articoli aggiuntivi Viscomi 6.05 e Ferro 6.016. In relazione all'articolo aggiuntivo Viscomi 6.05, precisa di comprenderne le finalità ma che, tuttavia, ritiene che una revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 per quanto concerne le strutture ospedaliere in zone disagiate debba essere affrontato in maniera complessiva e non soltanto in relazione alla regione Calabria.

Gilda SPORTIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Misiti 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Misiti 5.1 e D'Arrando 6.9 (*vedi allegato 4*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lazzarini 6.1 e Occhiuto 6.3. Approva altresì l'emendamento Sportiello 6.10 (*vedi allegato 4*).

Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.4, avente la finalità di stanziare risorse per riattivare gli ospedali di montagna nella regione Calabria, sottolinea che tale scelta appare attualmente ancora più funzionale in ragione dell'emergenza causata dal *coronavirus*. Reputa, infatti, che la riapertura di strutture chiuse in tempi recenti rappresenti una scelta decisamente migliore rispetto a quella della costituzione di ospedali da campo, come purtroppo sta avvenendo nella regione. Dichiarò, pertanto, di non comprendere le ragioni che hanno portato all'espressione di un parere contrario.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) segnala che l'articolo aggiuntivo Viscomi 6.05, di cui è cofirmataria, si prefigge un obiettivo

analogo a quello dell'emendamento 6.4, non solo in relazione all'emergenza sanitaria. Ricorda, infatti, che la chiusura di molte strutture sanitarie ha lasciato scoperte vaste aree del territorio regionale. Ribadendo la necessità di rivedere l'impostazione derivante dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, osserva che la concentrazione delle prestazioni negli ospedali di maggiori dimensioni ha reso ancor più difficile l'erogazione di livelli essenziali di assistenza adeguati.

Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 6.4, condividendone pienamente le finalità. Nel ricordare che in tempi recenti sono stati chiusi nella regione ben diciotto presidi ospedalieri, si dichiara sconcertata dalla realizzazione in corso di ospedali da campo, con strutture provvisorie, in relazione alla emergenza sanitaria in atto.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) invita a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Occhiuto 6.4, giudicandone assai ragionevole il contenuto, sulla base di una valutazione della situazione territoriale della Calabria. Nel ribadire la necessità di riattivare le strutture già esistenti, si associa alle forti perplessità manifestate in ordine alla realizzazione degli ospedali da campo. Invita tutti i deputati eletti nella regione Calabria a dare un apporto in tal senso, anche sulla base della loro profonda conoscenza del territorio, ribadendo che occorre individuare soluzioni di lungo periodo, e non solo temporanee, e ricordando che molti sindaci si sono detti disponibili a collaborare per la riapertura delle strutture presenti nelle loro realtà territoriali.

Segnala, inoltre, che le strutture andrebbero potenziate con personale assunto a tempo indeterminato, osservando che in caso contrario non sarà possibile reperire l'organico necessario.

Nicola STUMPO (LEU), nel giudicare condivisibili alcuni degli obiettivi indicati nella discussione in corso, invita a non porre un'enfasi eccessiva sulla realizzazione degli ospedali da campo, ricordando

che al momento è in corso l'installazione di uno solo di essi e che occorre, in ogni caso, dare risposte nel minor tempo possibile alle criticità legate all'emergenza sanitaria in corso. Nel richiamare le difficoltà legate alla carenza di personale, ricorda che gli ospedali da campo includono anche una dotazione organica. Segnala, quindi, che con il provvedimento in discussione si individuano risorse finanziarie che consentiranno anche di effettuare le assunzioni necessarie a ripristinare gli ospedali chiusi negli anni passati.

Sulla base di tali considerazioni, invita tutti i componenti della Commissione a predisporre un ordine del giorno da presentare in Assemblea, volto a promuovere la riapertura di presidi sanitari nelle aree della Calabria che risultano attualmente scoperte.

Francesco CANNIZZARO (FI), richiamando l'esperienza di Reggio Calabria, segnala che la concentrazione delle prestazioni degli ospedali di maggiori dimensioni ha posto gli stessi in seria difficoltà in seguito all'elevata diffusione del *coronavirus*. Valuta il ricorso agli ospedali da campo una scelta ipotizzabile solo in situazioni di assoluta emergenza, ma non ragionevole in prospettiva. Nel ricordare che l'Assemblea ha appena votato in maniera unanime un nuovo scostamento di bilancio, reputa che la situazione attuale rappresenti il momento opportuno per rivedere l'impostazione data all'infrastruttura sanitaria del Paese, riattivando le strutture periferiche dismesse. Invita, quindi, ad accogliere le proposte provenienti dalle forze di opposizione dando un segnale di coesione in tal senso.

Francesco SAPIA (M5S) ricorda che i deputati del Movimento 5 stelle si confronta quotidianamente con la popolazione calabrese per recepirne le esigenze, evidenziando che sin dal mese di marzo vi è stato un impegno per la riapertura delle strutture esistenti. Ricorda che una recente delibera del presidente facente funzioni della regione Calabria ha determinato sprechi inaccettabili in tale ambito.

Roberto OCCHIUTO (FI) chiede se vi sia disponibilità ad accogliere un ordine del giorno vertente sulla materia oggetto dell'emendamento a sua prima firma 6.4.

Wanda FERRO (FDI) si associa alla richiesta del collega Occhiuto.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, nel riconoscere la valenza e la centralità del tema oggetto alla base della discussione in corso, ribadisce che essa andrebbe affrontata in maniera organica, attraverso una revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

Reputa utile, in tal senso, la presentazione di un ordine del giorno in Assembla.

Roberto OCCHIUTO (FI) ritira il suo emendamento 6.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Occhiuto 6.5, 6.6 e 6.7.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 6.05, di cui è cofirmataria.

Wanda FERRO (FDI) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.016, ricordando che già ad aprile il rettore dell'università Magna Grecia ha proposto l'istituzione di una struttura integralmente dedicata alla cura di pazienti affetti da Covid-19 nella città di Catanzaro, anche al fine di evitare pericolose contiguità per i pazienti ricoverati nelle strutture esistenti. Avendo il Commissario respinto tale proposta, intende riproporla attraverso l'articolo aggiuntivo in discussione, esprimendo peraltro l'auspicio che il presidio in oggetto possa trasformarsi, al termine della pandemia, in un centro specializzato per la cura delle malattie infettive.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferro 6.016.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori dell'emendamento Ferro 7.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 4*). Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti De Filippo 7.2, Ferro 7.11 e degli identici Paolin 7.1 e 7.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.4 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Ferro 7.8, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 7.5, a condizione che sia riformulata nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 4*).

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 7.9 e Occhiuto 7.6.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 7.7.

Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 7.3.

La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Lisa NOJA (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 7.2 e lo ritira.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Occhiuto 7.3 (*Nuova formulazione*), risultano preclusi l'emendamento Ferro 7.11 e gli identici emendamenti Paolin 7.1 e Ferro 7.10, che pertanto non saranno posti in votazione.

Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 7.4.

La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.4 (vedi allegato 4).

Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione a sua prima firma 7.8, volto a rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 7.8.

Roberto OCCHIUTO (FI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 7.5.

Wanda FERRO (FDI) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 7.5, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 7.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

Wanda FERRO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 7.9 e Occhiuto 7.6.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 8.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere sarebbe da intendersi contrario, i presentatori degli emendamenti Ferro 8.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

Wanda FERRO (FDI), intervenendo su tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 8, fa presente che esse sono volte a garantire il rispetto della data del 14 febbraio 2021 per lo svolgi-

mento delle elezioni regionali in Calabria o, quanto meno, ad assicurare lo svolgimento delle stesse in tempi certi e rapidi in caso di contenimento del rischio epidemiologico.

Sottolinea l'impegno in tal senso del gruppo di Fratelli d'Italia, al fine di rispettare la volontà popolare. Nel ricordare che i poteri limitati a disposizione del presidente facente funzioni rendono ancor più difficile il governo della regione, manifesta la preoccupazione che il decreto-legge attualmente in esame sia stato adottato anche per sancire un rinvio di lungo periodo delle elezioni regionali.

Roberto OCCHIUTO (FI) sottoscrive tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 a prima firma Ferro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 8.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, chiede una sospensione della seduta per un ulteriore approfondimento sull'emendamento Misiti 3.11, che risulta ancora accantonato.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.10.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, il parere favorevole con osservazioni della I Commissione, i pareri favorevoli delle Commissioni VIII e XI, il nulla osta della XIV Commissione e il parere favorevole con osservazione della Commissione per le questioni regionali.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, alla luce degli approfondimenti svolti invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Misiti 3.11 precedentemente accantonato.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritira l'emendamento Misiti 3.11, di cui è cofirmataria.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, propone alla Commissione le seguenti correzioni di forma, presentate al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

All'articolo 1:

al comma 3, la parola: « affiancato » è sostituita dalla seguente: « coadiuvato »;

al medesimo comma 3, le parole: « sub commissari » sono sostituite dalla seguente: « sub-commissari »;

al comma 4, al secondo periodo, la parola: « individuati » è sostituita dalle seguenti: « stipulati con soggetti individuati », al terzo periodo, le parole: « di AGENAS » sono sostituite dalle seguenti: « dell'AGENAS » e, al quinto periodo, dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Il Commissario ad acta » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 1 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « della Regione » sono sostituite dalla seguente: « regionale »;

al comma 4, primo periodo, la parola: « LEA » è sostituita dalla seguente: « livelli essenziali di assistenza (LEA) »

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « da CONSIP S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società CONSIP S.p.A. » e la parola: « superiori » è sostituita dalle seguenti: « di importo superiore »;

al comma 2, le parole: « il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del

decreto-legge n. 18 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » e dopo le parole: « dall'articolo 6, comma 3, » è inserita la seguente: « del »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di INVITALIA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società INVITALIA S.p.A. ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « programma operativo Covid » sono sostituite dalle seguenti: « programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 »;

al comma 2, la parola: « avviene » è sostituita dalle seguenti: « sono prestati » e le parole: « nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri ».

All'articolo 6:

al comma 4, le parole: « della delibera CIPE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020 ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « e al carattere » sono sostituite dalle seguenti: « e del carattere » e le parole: « hanno luogo non prima

di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo » *sono sostituite dalle seguenti*: « hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori ».

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma avanzata dal relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 202.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di quattro schemi di decreto legislativo che attuano la delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda il procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 del citato articolo 12 prevede che il Governo debba adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/

625 con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. La legge di delegazione è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 2 novembre 2020 (data nella quale il Governo ha trasmesso lo schema in esame alle Camere).

Per effetto dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente prorogato di 3 mesi per consentire alle competenti commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto; pertanto, il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 2 febbraio 2021.

Il primo di questi atti, il n. 202 è quello relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare, esso attua i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 12, comma 3, della legge di delega, ossia è inteso a: adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale; ridefinire il corrispondente sistema sanzionatorio.

L'articolo 1 definisce la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo l'istituzione di posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute con il compito di effettuare i controlli ufficiali – affidati attualmente agli USMAF, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero-, sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea nei settori citati da alcune lettere dell'articolo 1, par. 2, del Regolamento (UE) 2017/625, ossia: alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della

distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (lett. *a*)); mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori (lett. *c*)); prescrizioni in materia di salute animale (lett. *d*)); prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (lett. *e*)); prescrizioni in materia di benessere degli animali (lett. *f*)).

I posti di controllo frontalieri devono acquisire le competenze dei posti d'ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute, nei settori di cui al precedente comma 1; devono inoltre essere diretti da medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale. Al fine di accertare la conformità alla normativa, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione.

Sono oggetto di tale controllo: animali; prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animali (« prodotti compositi »); merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso un incremento temporaneo dei controlli ufficiali; animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza; animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono stabiliti condizioni o misure che impongono di accertare, al momento dell'entrata stessa, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui all'articolo 1, comma 1; alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal

Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

L'articolo 2 disciplina le norme relative all'organizzazione dei controlli, disponendo al comma 1, che per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4 (v. ante), l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES (acronimo di: TRAdE Control and Expert System) per l'esecuzione dei controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio, la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE).

L'articolo 3 interviene dettando la disciplina delle categorie delle esenzioni con riferimento agli animali e merci non sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. In particolare, dispone che sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del Regolamento (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere *d*) ed *e*) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

Fa presente che l'articolo 4 dispone in merito alla designazione dei posti di con-

trollo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture, prevedendo in proposito (comma 1) che la designazione, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo.

L'articolo 5 dispone in merito alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni recate dal provvedimento. La disposizione in esame prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 6 dispone, al far data dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, le abrogazioni delle norme dell'ordinamento vigente nazionale, in particolare dei due decreti legislativi che hanno dato attuazione a direttive che vengono abrogate dal Regolamento (UE) 2017/625. Si tratta del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, che ha dato attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, che ha dato attuazione alle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Gli articoli 7 e 8, infine, prevedono, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria, in quanto dalle disposizioni del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni competenti a provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, ed alcune disposizioni finali, in base alle quali, con decreto del Ministro della salute, possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempi-

menti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 205.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 205 è volto a recepire i principi, di cui al comma 3, lettere f) ed i), dell'articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Essi concernono: l'adeguamento della disciplina interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relative ai controlli sanitari sugli animali e su alcune merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alle connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento europeo, che disciplinano nuovi ob-

blighi e procedure in materia di assistenza amministrativa e collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri; la ridefinizione del sistema sanzionatorio relativo ai suddetti controlli, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1, demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, diretti a verificare la conformità alla normativa europea (ivi incluse le disposizioni relative al benessere animale) degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri.

I controlli in oggetto sono svolti secondo modalità a campione e non discriminatorie e sono eseguiti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.

Nell'adempimento delle sue competenze, il Ministero della salute – avvalendosi dei menzionati uffici veterinari – è tenuto a svolgere il ruolo di organo di collegamento, al fine di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

Qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea il Ministero della salute è tenuto a informare senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato.

Le definizioni – di cui l'articolo 1 dispone l'applicazione – sono dettate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625. In tale ambito, i controlli sono distinti in: « controllo documentale », consistente nella verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita; « controllo di identità », consistente in un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di tra-

sporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento; « controllo fisico », consistente in un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa europea.

L'articolo 2 definisce gli adempimenti a carico degli operatori che ricevono come primi destinatari, dal territorio di altri Stati membri, gli animali e le merci di cui al precedente articolo 1. In particolare, i suddetti operatori destinatari sono tenuti a: effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, utilizzando la descrizione delle informazioni e le procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute e da altri sistemi informativi correlati, oppure ricorrendo ad altre modalità di trasmissione telematica, stabilite con apposito decreto del Ministro della salute; segnalare ogni partita all'ufficio veterinario suddetto e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competenti per territorio. Detta segnalazione è effettuata, per le partite di animali, nelle 24 ore precedenti l'arrivo e, per le partite di merci, almeno un giorno feriale prima dell'arrivo.

L'articolo 3 disciplina lo svolgimento dei controlli di conformità alla normativa europea di animali e merci, provenienti da altri Stati membri, da parte degli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

In particolare, il comma 1 dispone che – ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nonché dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio – gli uffici veterinari suddetti programmino i controlli in oggetto, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.

I commi 2 e 6 disciplinano le ipotesi in cui, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, sia rilevata la non conformità della

partita alla normativa dell'Unione europea che regola l'ingresso dell'animale o della merce in oggetto da altro Stato membro ovvero sia rilevato un rischio per la salute pubblica o la sanità animale ovvero un sospetto di non conformità.

In base al comma 4, qualora la non conformità concerna errori meramente formali del certificato o dei documenti, non incidenti sullo stato sanitario della partita, gli uffici veterinari, prima di ricorrere alla rispeditura di quest'ultima, hanno facoltà di concedere all'operatore dello Stato membro, che ha spedito gli animali o le merci, un termine, non inferiore a 30 giorni, per procedere alla regolarizzazione.

Ai sensi del comma 5, qualora dai controlli in oggetto venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625: la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali; il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale.

Il comma 3 del presente articolo 3 specifica che, nel caso in cui siano eseguiti campionamenti, analisi, prove o diagnosi sugli animali o merci in oggetto (provenienti da altri Stati membri), gli uffici veterinari e i servizi veterinari suddetti riconoscono il diritto dell'operatore di chiedere, a sue spese, una controperizia, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 4 commina alcune sanzioni amministrative. Il comma 1 concerne la violazione dell'obbligo di segnalare ogni partita. Al riguardo, si prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. Il comma 2 concerne le ipotesi di inadempimento delle misure disposte – al fine di garantire la conformità alla normativa eu-

ropea – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo 138 e nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 3 dello schema. Si prevedono, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per la violazione di ciascun obbligo, nonché eventualmente, secondo le ipotesi e i termini omologhi a quelli di cui al comma 1, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

L’articolo 5 dispone l’abrogazione – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – dei seguenti decreti legislativi: n. 27 del 1993 di attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, direttiva a sua volta abrogata dall’art. 146 del regolamento (UE) 2017/625; n. 28 del 1993 di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, direttive anch’esse abrogate dall’articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625.

L’articolo 6 prevede che con decreto del Ministro della salute possano essere definite procedure tecniche per l’attuazione dei controlli di cui al precedente articolo 3.

L’articolo 7 stabilisce che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai compiti da esso discendenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 206.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l’espressione del parere parlamentare è subordinata all’effettiva trasmissione di tale documentazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame attua i principi e i criteri direttivi delle lettere da a) ad e) dell’articolo 12, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in materia di controlli, nonché di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni ed autorità competenti, su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali.

Il provvedimento si compone di 14 articoli. Con l’articolo 1 sono individuate le finalità del provvedimento, consistenti nell’adeguamento e nel raccordo delle disposizioni nazionali con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abroga-

zione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue.

L'articolo 2, al comma 1, designa, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti nei settori di seguito elencati: *a)* gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; *b)* i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione; *c)* la salute animale; *d)* i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali; *e)* il benessere degli animali; *f)* le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi.

Al personale delle Autorità competenti è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato.

Per quanto riguarda il Ministero della salute, questo può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità. A sua volta, il Ministero della difesa è Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di verifica condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

L'articolo in esame, al comma 2, designa il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali quale Autorità competente nei seguenti settori: *a)* alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; *b)* mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura; *c)* misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; *d)*

produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; *e)* uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Inoltre, il Ministero delle politiche agricole è organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di adozione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo contesto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (regioni, province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema in esame.

In base all'articolo 4, le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla categoria di rischio assegnata. Da parte sua, il Ministero della salute esercita le attribuzioni in tali settori, in qualità di Autorità competente a garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato.

Al fine dell'adozione di provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'articolo 5 dispone che l'Autorità competente valuti le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, qualora sia necessario, possa anche procedere a sequestro amministrativo.

L'articolo 6 prescrive gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1.

A tutela dell'operatore, l'articolo 7 prevede che l'Autorità competente, nel prele-

vare il campione, debba assicurare che vi sia una quantità sufficiente per garantire la disponibilità di tutte le aliquote, compresa quella destinata al titolare o a un suo delegato. In caso di esito sfavorevole delle analisi, gli operatori possono richiedere all’Autorità competente, a proprie spese, una controperizia.

Con l’articolo 8 si regola la procedura che l’operatore può attivare nel caso in cui non condivida le valutazioni effettuate dall’autorità competente in sede di controperizia.

L’articolo 9 designa i laboratori ufficiali designati dall’Autorità competente. Tali laboratori effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Il Ministero della salute può designare come laboratori ufficiali anche altri laboratori all’uopo individuati.

L’articolo 10 detta disposizioni sui laboratori nazionali di riferimento (LNR) e introduce disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L’articolo 11 sostituisce il comma 1 dell’articolo 48 (*Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero*) della legge n. 96 del 2010, riconoscendo, oltre alle navi officina e alle navi frigorifero, anche le navi *refeer* (nave da carico refrigerata, tipicamente utilizzata per il trasporto di merci deperibili), ed ha la finalità di poter effettuare sulle stesse i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

L’articolo 12 dispone che, al fine di assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, a far data dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d’azienda, nonché le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari, avvengono esclusivamente in formato elettronico.

Infine, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione

dei criteri e delle modalità operative delle registrazioni in formato elettronico.

L’articolo 13 disciplina le modifiche e le abrogazioni di provvedimenti vigenti che avranno efficacia con l’entrata in vigore dello schema in esame, mentre l’articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per l’esecuzione dei controlli ufficiali concernenti i settori di competenza del Ministero della salute, è previsto il sistema di finanziamento come disciplinato dal decreto legislativo n. 194 del 2008, in via di adeguamento alla nuova normativa di riferimento.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 210.

(*Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che lo schema in oggetto è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 dicembre 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l’espressione del parere parlamentare è subordinata

nata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, per lo svolgimento della relazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto in esame è inteso a recepire il principio specifico di delega, di cui al comma 3, lettera g), del dell'articolo 12, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, concernente la revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, svolti nelle materie di cui al suddetto regolamento da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome e dalle aziende sanitarie locali. Tale revisione deve in ogni caso: assicurare la coerenza con i criteri di riparto tra le suddette istituzioni previsti dalla disciplina finora vigente, relativi alle risorse derivanti dalle tariffe per i controlli in oggetto; garantire le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli suddetti, nonché le altre attività ufficiali, ed essere orientata agli obiettivi di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Rientra nell'oggetto dello schema anche la determinazione della tariffa per l'ispezione negli specifici casi di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e il relativo importo è destinato alle autorità competenti e agli

altri enti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 14 e 15 dello schema.

Si attribuisce, inoltre, la facoltà al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome – limitatamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per i quali non siano previste tariffe armonizzate nello schema in esame – di determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

In base al comma 6, sono esclusi dall'applicazione delle tariffe gli enti del Terzo settore, e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della protezione civile.

Inoltre, i successivi commi 7 e 8 prevedono un'esclusione parziale – concernente, cioè, solo alcune tariffe – in favore degli operatori che effettuano « produzione primaria » e « operazioni associate ».

L'articolo 2 reca le definizioni, ai fini della disciplina in esame.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione da parte del Ministero della salute delle tariffe per alcune attività svolte dal medesimo dicastero o per conto di quest'ultimo.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi officina, navi frigorifero e navi *reefer vessel* e per gli atti di riconoscimento delle suddette navi da parte dello stesso dicastero.

L'articolo 5 definisce le tariffe inerenti all'attività di esportazione, da parte di un operatore, degli animali e delle merci summenzionate.

L'articolo 6 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'azienda sanitaria locale, relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 7 definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'azienda sanitaria locale relativa alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto

di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 stabiliscono alcune fattispecie di maggiorazione delle tariffe in oggetto, con riferimento ai casi in cui il controllo sia richiesto dall'operatore con determinate modalità temporali di esecuzione. Il valore base delle tariffe dei controlli eseguiti su richiesta, nonché di altri controlli originariamente non programmati, è disciplinato dal successivo articolo 9, il quale, a sua volta, rinvia all'articolo 10 per la definizione della tariffa su base oraria.

L'articolo 11 definisce le tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché all'eventuale richiesta di altre analisi, prove o diagnosi.

Gli articoli 12 e 13 definiscono le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte, rispettivamente, del Ministero della salute e delle aziende sanitarie locali.

L'articolo 14 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, facendo riferimento esclusivamente agli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2.

L'articolo 15 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale, facendo riferimento esclusivamente a quelle dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e

alla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione degli introiti derivanti dalle tariffe.

L'articolo 17 concerne – con riferimento agli obblighi a carico dell'operatore posti dal presente schema – i provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.

L'articolo 18 definisce le modalità di aggiornamento e di modifica degli allegati al provvedimento in esame, prevedendo l'eventuale emanazione di decreti ministeriali, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Gli articoli da 19 a 21 recano disposizioni finali (concernenti una relazione annuale alla Commissione europea, le clausole di invarianza finanziaria e le abrogazioni e le cessazioni di efficacia).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 59.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 1.** Bologna.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 2.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 3.** De Filippo, Noja, Rostan.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 4.** Stumpo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni

per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 5.** Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Pannizzut, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 6.** Bellucci, Gemmato.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti. 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*** 2790-bis/XII/59. 7.** D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Ianaro, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello, Di Lauro.

(Approvato)

ART. 76.

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 1.** Bologna.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 2.** Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 3.** Stumpo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e: 109,2 milioni di euro con le seguenti: 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per

l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2022 *con le seguenti*: 750
milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno
2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e
2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 4.** De Filippo, Noja, Ro-
stan.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105
milioni di euro *con le seguenti*: 155 milioni
di euro *e*: 109,2 milioni di euro *con le
seguenti*: 161,2 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostitui-
re le parole*: 800 milioni di euro per
l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2022 *con le seguenti*: 750
milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno
2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e
2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 5.** Boldi, Panizzut, De
Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Pa-
olin, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105
milioni di euro *con le seguenti*: 155 milioni
di euro *e*: 109,2 milioni di euro *con le
seguenti*: 161,2 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostitui-
re le parole*: 800 milioni di euro per
l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2022 *con le seguenti*: 750
milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno
2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e
2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 6.** Gemmato, Bellucci.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 105
milioni di euro *con le seguenti*: 155 milioni
di euro *e*: 109,2 milioni di euro *con le
seguenti*: 161,2 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostitui-
re le parole*: 800 milioni di euro per

l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decor-
rere dall'anno 2022 *con le seguenti*: 750
milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno
2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e
2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

*** 2790-bis/XII/76. 7.** Lapia, Massimo En-
rico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lore-
fice, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Pro-
venza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse
di studio per i medici di medicina generale
che partecipano ai corsi di formazione di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo
sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 con-
vertito con modificazione dalla legge 19
luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021.

Conseguentemente:

*a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiun-
gere, in fine, le parole*: e corsi di formazione
in medicina generale;

*b) all'articolo 72, comma 2, sostituire
le parole*: è incrementato di 822,870 milioni
di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2026, *con le seguenti*: è
incrementato di 832,870 milioni di euro per
l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di
427,870 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole:
800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500
milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021
e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 8.** Carnevali, Siani,
Rizzo Nervo, Pini.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 9.** Gemmato, Bellucci.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 10.** Stumpo.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 11.** De Filippo, Noja, Rostan.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 12.** Menga, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, La-

pia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b) all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti: è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 13.** Bologna.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del

decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole:* e corsi di formazione in medicina generale;

b) *all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole:* è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, *con le seguenti:* è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c) *all'articolo 209, sostituire le parole:* 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500

milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

**** 2790-bis/XII/76. 14.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paoletti, Sutto, Tiramani, Bagnasco.

(Approvato)

ART. 77.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « a 650 » sono sostituite dalle seguenti « a 800 ».

2790-bis/XII/77. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

espresso, in generale, apprezzamento per le misure contenute nel provvedimento in esame che attengono alle materie oggetto di competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle concernenti: il sostanziale incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che consentirà di dare attuazione ai provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'assegno unico e universale (S. 1892, già approvato dalla Camera) e le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561, in corso di esame presso la XII Commissione); il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè); il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, cui possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie; il rifinanziamento dei fondi per interventi sociali; l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'aumento del Fondo

sanitario nazionale in misura pari a 934 milioni nel 2021; l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; il riconoscimento della facoltà agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2021, a determinate condizioni, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'importante incremento dello stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;

tenuto conto di alcune specifiche criticità, emerse anche dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali, che sono esplicitate nelle osservazioni nonché in alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari presso la medesima Commissione;

rilevata, in modo trasversale, l'esigenza di dedicare adeguate risorse all'ammodernamento tecnologico in sanità, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, anche in considerazione dell'obiettivo del potenziamento delle cure domiciliari integrate,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) incrementare la dotazione del Fondo *caregiver*, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale;

b) prevedere l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano,

con pari dignità e con il medesimo impegno, nel settore socio-sanitario;

c) all'articolo 76, incrementare le risorse ivi previste per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì una disposizione volta all'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare le condizioni idonee a fronteggiare l'attuale carenza di medici, particolarmente grave nel contesto dell'emergenza epidemiologica in atto.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). (C. 2790-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15);

espresso, in generale, apprezzamento per le misure contenute nel provvedimento in esame che attengono alle materie oggetto di competenza della XII Commissione, con particolare riferimento a quelle concernenti: il sostanziale incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, che consentirà di dare attuazione ai provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'assegno unico e universale (S. 1892, già approvato dalla Camera) e le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (C. 2561, in corso di esame presso la XII Commissione); il rinnovo per il 2021 dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè); il rifinanziamento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, cui possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o sanitaria in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie; il rifinanziamento dei fondi per interventi sociali; l'istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'aumento del Fondo

sanitario nazionale in misura pari a 934 milioni nel 2021; l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; il riconoscimento della facoltà agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2021, a determinate condizioni, del personale reclutato attraverso le misure a tal fine previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; l'importante incremento dello stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; l'istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19;

tenuto conto di alcune specifiche criticità, emerse anche dalla discussione svoltasi presso la Commissione Affari sociali, anche riguardanti il mondo del Terzo settore, che sono esplicitate nelle osservazioni nonché in alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari presso la medesima Commissione;

rilevata, in modo trasversale, l'esigenza di dedicare adeguate risorse all'ammodernamento tecnologico in sanità, con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, anche in considerazione dell'obiettivo del potenziamento delle cure domiciliari integrate;

emersa altresì l'esigenza di incentivare l'attività di assistenza psicologica correlata all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) incrementare la dotazione del Fondo *caregiver*, di cui all'articolo 59 del disegno di legge, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale;

b) prevedere l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 74 per gli infermieri anche alle altre figure che operano,

con pari dignità e con il medesimo impegno, nel settore socio-sanitario;

c) all'articolo 76, incrementare le risorse ivi previste per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica e inserire altresì una disposizione volta all'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale, ponendo così le basi per il superamento del cosiddetto imbuto formativo, al fine di creare le condizioni idonee a fronteggiare l'attuale carenza di medici, particolarmente grave nel contesto dell'emergenza epidemiologica in atto.

ALLEGATO 4

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (C. 2772 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.

* **2. 18.** (Nuova formulazione) Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1.

* **2. 32.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo Covid di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

2. 42. (ex 2. 01). (Nuova formulazione) De Filippo, Noja, Rostan, Carnevali, Nesci, Stumpo.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: nel medesimo termine *con le seguenti:* nel termine massimo di sessanta giorni.

3. 3. Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini.

ART. 4.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni *con le seguenti:* l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di 90 giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancata adozione, nei tempi stabiliti, dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi, da parte della Commissione straordinaria, vi provvede il Commissario *ad acta.*

4. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Bruno Bossio, Viscomi, Siani, Pini, Nesci, Occhiuto, Ferro, Stumpo.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Corpo della Guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

5. 1. Misiti, Sportiello.

ART. 6.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alla sottoscrizione *aggiungere le seguenti:* , entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. 9. D'Arrando.

Al comma 4, sostituire le parole: a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 *con le seguenti:* mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.

6. 10. Sportiello.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo di 24 mesi, *con le seguenti:* fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi.

7. 3. *(Nuova formulazione)* Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* nonché al presidente della regione.

7. 4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco, Ferro.

Al comma 3, dopo le parole: sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie *aggiungere le seguenti:* e sentito il presidente della regione.

7. 5. *(Nuova formulazione)* Ferro, Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	270
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	270
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	286
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione approvata dalla Commissione</i>)	294
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	277
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	302
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	279

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 novembre scorso il relatore, onorevole Maglione, ha illustrato i contenuti del disegno di legge all'esame per gli aspetti di competenza della Commissione e che nelle giornate del 24 e del 25 novembre ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni, che hanno riguardato le organizzazioni agricole, le associazioni del settore delle carni, le associazioni del comparto ittico e i sindacati di categoria.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 18 di ieri, mercoledì 25 novembre. Al riguardo, comunica che non sono state presentate proposte emendative.

Infine, ricorda che questa mattina è stata inviata a tutti i commissari una proposta di relazione, predisposta dal relatore, onorevole Maglione.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, ad integrazione della relazione precedentemente svolta, prima di procedere all'illustrazione della proposta di relazione, richiama l'attenzione dei colleghi su una serie di interventi contenuti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Si tratta, in particolare del rifinanziamento: del « *Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi* » (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004), per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del « *Fondo rotativo imprenditoria femminile* » (articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019), per il quale sono stanziati 15 milioni per l'anno 2021; del « *Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi* » (articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017), per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'« *Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante* » (articolo 1, comma 1, p.5, della legge n. 267 del 1991) , per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del « *Piano pesca* » (articolo 1, comma 1, p. 6, della legge n. 267 del 1991), per il quale

sono stanziati 1,3 milioni di euro per il 2021.

Illustra quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). A tale riguardo, osserva, preliminarmente, che l'esame del disegno di bilancio si svolge in un momento storico molto complesso, segnato dalla pandemia che ha generato profonde criticità di carattere economico che si legano a criticità di ordine sociale. La manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. Sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale.

In tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (*Next Generation EU*), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale. Tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021).

Sono, inoltre, stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale. Sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di

aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma *Next Generation EU* (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023). Altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026). Rileva che il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (arti-

colo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49). Osserva che è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico. Replica altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale, intervento sul quale si è registrata un'ampia convergenza dei soggetti auditi. Al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, ritiene che dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo, venendo incontro alle sollecitazioni di tutte le parti coinvolte nel settore. Un ulteriore intervento meritevole, a suo avviso, di es-

sere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati. Evidenzia che in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno, nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come da tempo richiesto dai rappresentanti della filiera con riferimento all'utilizzo in ambito industriale della canapa. Considerata la necessità di sostenere le imprese del settore florovivaistico, rileva che dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. *bonus verde*), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci. Ricorda che tale intervento era stato auspicato dalla Commissione nell'esaminare la proposta di legge sul florovivaismo C. 1824, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

Allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, sottolinea inoltre che dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Rileva infine che tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi », per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023;

del « Fondo rotativo imprenditoria femminile », per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del « Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi », per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'« Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima », per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del « Piano pesca », per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021 e che il previsto rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi » (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022. Alla luce delle premesse svolte, illustra le condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di relazione (*vedi allegato 1*), che ha formulato tenendo conto anche dei contributi forniti dagli auditi.

Antonella INCERTI (PD) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto nella predisposizione dell'articolata proposta di relazione che il suo gruppo condivide, propone alcune integrazioni alla proposta in esame al fine di rafforzare taluni rilievi e rendere più completo.

Propone quindi di integrare le premesse nel senso di sottolineare la necessità di prevedere la possibilità per il settore agrituristico di vendita diretta e di asporto e di introdurre in via permanente la misura della cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 185 del provvedimento. Reputa inoltre opportuno sottolineare, in premessa, che nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al « *Green New Deal* » e alla Strategia « *Farm to fork* », è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli. Reputa necessario, inoltre, rimarcare l'esigenza di promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi

orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci.

Propone poi di integrare le osservazioni di cui alla lettera *a*), prevedendo anche il sostegno alle filiere all'interno dei distretti del cibo, e alla lettera *b*), prevedendo che l'aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA riguardi anche i produttori agricoli che operano nelle aree interne.

Avanza infine la proposta di aggiungere le seguenti osservazioni: *l*) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi; *m*) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare; *n*) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito; *o*) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme *on line* per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, ritenendo di accogliere tutte le proposte di integrazione della sua proposta di relazione formulate dall'onorevole Incerti, formula una nuova proposta di relazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe L'ABBATE esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di relazione in esame.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia l'onorevole Maglione per l'onestà intellettuale, dimostrata nel formulare nella sua proposta di relazione un elevato numero di condizioni e osservazioni che, a suo avviso, attestano le numerose criticità presentate dal disegno di legge in esame.

Ricordata la lunga serie di decreti-legge varati dal Governo dall'inizio della pandemia ad oggi, evidenzia che l'approccio quasi compulsivo nel legiferare dimostrato dall'attuale maggioranza ha generato storture

normative e interventi spesso non coordinati, che gli stessi parlamentari faticano a comprendere. Si riferisce, ad esempio, alla questione dei canoni demaniali, in relazione alla quale il decreto-legge « Agosto » ha determinato un vero e proprio *vulnus* con effetti pregiudizievoli per il settore della pesca, nonché all'incertezza normativa legata alla possibilità per gli agriturismi e gli ittiturismi di beneficiare delle misure di ristoro previste per il settore della ristorazione.

Sottolineata l'importanza dell'attività di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*, avviata dall'allora Ministro Centinaio, ritiene che la previsione di un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento al fine di ripristinare gli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana, avrebbe dovuto formare oggetto di una condizione e non di una semplice osservazione, come proposto dal relatore.

Esprime apprezzamento per la condizione relativa all'estensione, in via sperimentale, al settore della pesca professionale della CISOA, sottolineando tuttavia la necessità che a regime siano a tal fine stanziati risorse finanziarie *ad hoc*, senza attingere a quelle attualmente a disposizione del settore.

Apprezzato lo stanziamento di risorse disposto dal disegno di bilancio a sostegno del comparto agroalimentare, sulla base di quanto finora accaduto, evidenzia tuttavia l'incapacità del Governo di adottare con tempestività i decreti attuativi necessari a dare concreta applicazione alle misure di sostegno. Si riferisce, ad esempio, alle risorse stanziati a favore dei lavoratori del settore della pesca professionale nello scorso mese di marzo, con il decreto-legge « Cura Italia » – con un meccanismo di « erogazione a pioggia » da lui condiviso solo in considerazione del carattere emergenziale di tale misura – delle quali i pescatori potranno beneficiare soltanto a partire dal mese di dicembre.

Richiama, inoltre, l'attenzione dei colleghi sulla necessità di istituire uno specifico fondo per il florovivaismo, come auspicato in più occasioni dalla Commissione.

Rimarca, infatti, che si tratta del settore in assoluto più duramente colpito dal *lock-down* disposto con la pandemia e che continuerà a subire gravi perdite se vi saranno ulteriori misure restrittive. Reputa, quindi, necessario introdurre misure di ristoro basate non sul fatturato, ma sulle piante invendute, che peraltro non possono neanche essere immagazzinate.

In conclusione, si rammarica per la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di bilancio e per il mancato coinvolgimento dei rappresentanti dei sindacati del settore della pesca nel, pur breve, ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che sarebbe stato opportuno ascoltare. Ritiene, quindi, che il disegno di legge di bilancio in esame manchi di una visione completa sulle problematiche del comparto primario.

Flavio GASTALDI (LEGA), nel concordare con le questioni sollevate dal collega Viviani, si sofferma su taluni temi che non sono stati presi in considerazione nella proposta di relazione predisposta dall'onorevole Maglione, che rappresentano delle battaglie storiche del suo Gruppo.

Si riferisce alla necessità di ripristinare l'utilizzo dei *voucher* in agricoltura, turismo e ristorazione, di reintrodurre la cambiale agraria per rifinanziare il fondo, all'estensione dell'esonero dagli oneri previdenziali a tutto il territorio nazionale, previsto solo per le zone svantaggiate delle aree interne, all'estensione della moratoria a tutto il 2021 delle rate per mutui e interessi, alla ripresa dell'attività venatoria nelle cosiddette zone rosse. Si sofferma inoltre sulla necessità di introdurre nella proposta di parere specifiche misure a sostegno del settore lattiero-caseario, che subisce gravi perdite in conseguenza della riduzione del prezzo del latte.

Ribadisce, infine, quanto osservato dal collega Viviani in merito alla necessità di un intervento correttivo dell'articolo 23 del disegno di legge di bilancio, che ha soppresso il riferimento all'*Italian sounding* tra le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti. Osservato che il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding* è stato uno dei temi centrali dell'azione di governo portata avanti

dalla Lega quando era in maggioranza, ritiene che tale questione avrebbe dovuto formare oggetto di una condizione.

Martina LOSS (LEGA) osserva preliminarmente che su talune questioni oggetto delle condizioni e delle osservazioni formulate nella proposta di relazione si è registrata la condivisione da parte di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione.

Sottolinea, tuttavia che, con riferimento alle misure di sostegno al settore florovivaistico, è necessario prevedere l'applicazione del *bonus verde* anche per l'acquisto di fiori e piante per appartamento, importante sostegno diretto e immediato al settore, la cui introduzione era stata auspicata da tutti i gruppi in occasione dell'esame della proposta di legge sul florovivaismo C: 1824, approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato. Ritiene altresì necessario ampliare l'ambito applicativo del *bonus verde* anche al cosiddetto verde tecnologico, che svolge anche funzioni ecologiche molto importanti nelle zone urbane e periurbane meritevoli di un sostegno economico.

Facendo propria un'osservazione proveniente dalla collega Bubisutti, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di prevedere, nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, interventi per far fronte ai gravi danni causati dal bostrico tipografo, che sta causando la morte di vaste aree boscate del Triveneto. Evidenzia, infatti, che, in assenza di un adeguato stanziamento di risorse, vi è il rischio di una vera e propria epidemia, con la conseguente necessità di procedere all'abbattimento di vaste aree boschive. Sollecita pertanto il Governo a stanziare, nella manovra di bilancio in esame, risorse adeguate per far fronte a tale emergenza.

Si sofferma infine sulla necessità di porre rimedio al trattamento discriminatorio, che di fatto AGEA pone in essere nei suoi rapporti di collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA), penalizzando professionalità di coloro che offrono un importante servizio all'agricoltura.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA), nel ringraziare il relatore Maglione per l'atten-

zione riservata al settore suinicolo, auspica che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge di bilancio possa trovare accoglimento anche la richiesta, avanzata in audizione dal presidente di Coldiretti Prandini, di introdurre una misura di compensazione dell'IVA.

Richiama l'attenzione delle forze di maggioranza e del Governo sulla necessità di svolgere un'analisi degli effetti prodotti sul mercato dalle risorse stanziare dai vari decreti-legge che si sono susseguiti dall'insorgere della pandemia, al fine di stimare l'ammontare delle risorse stanziare ma non ancora utilizzate e di comprendere le ragioni del loro mancato impiego. Evidenzia, a tal proposito, come anche nel disegno di legge di bilancio manchi un approccio fondato sulla programmazione e sulla misurazione degli effetti economici prodotti dagli stanziamenti di risorse effettuati.

Sottolinea quindi come l'ulteriore stanziamento di 150 milioni di euro per le filiere in crisi disposto con il disegno di legge di bilancio rischi di tradursi nell'ennesima erogazione di «fondi a pioggia», non vincolando i sistemi produttivi a una programmazione con effetti tangibili sul mercato. Evidenzia quindi che in mancanza di una visione strategica e strutturale del mercato agricolo, anche i problemi della filiera suinicola rimarranno irrisolti. Osserva invece che, con un'adeguata programmazione tale filiera potrebbe mantenere i prezzi a un livello di sostenibilità e non subire i contraccolpi sul mercato legati anche al Covid-19.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia che il Partito Democratico voterà a favore della nuova proposta di relazione.

Rispondendo alle osservazioni svolte dai colleghi della Lega, sottolinea che l'esame della manovra di bilancio avviene, in particolar modo quest'anno, in un contesto molto complesso. Pur riconoscendo che i provvedimenti d'urgenza varati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria presentano alcuni punti di debolezza sotto il profilo della concreta attuazione delle misure in essi previste, ritiene comun-

que che tali provvedimenti abbiano fornito delle risposte all'emergenza in atto.

In merito a quanto osservato dall'onorevole Golinelli sul mancato utilizzo di parte delle risorse finora stanziare, ritiene necessario che tali affermazioni siano accompagnate da dati concreti che effettivamente ne attestino la veridicità.

Richiama le principali misure di sostegno del comparto primario contenute nel disegno di legge di bilancio in esame, tra le quali l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; il rifinanziamento del Fondo indigenti; l'esenzione IRPEF per l'anno 2021 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli; l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché le disposizioni relative alla CISOA. Osserva, quindi, che la manovra prevede sia misure di natura emergenziale, sia interventi strutturali di cui beneficerà il comparto agroalimentare.

Evidenzia che il contenuto delle condizioni formulate nella proposta di relazione potranno essere oggetto di emendamenti che ciascun deputato e ciascun gruppo, inclusi quelli di opposizione, potranno presentare presso la Commissione Bilancio.

Rileva infine che le osservazioni formulate tengono conto del contributo offerto da tutte le forze politiche rappresentate in Commissione, e non soltanto di quelle della maggioranza. Invita pertanto i colleghi a considerare che la proposta di relazione recepisce l'importante lavoro svolto negli ultimi mesi dall'intera Commissione.

Maria SPENA (FI), intervenendo con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Incerti, invita la collega a non relegare il lavoro dei gruppi di minoranza soltanto alla presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio, tenuto conto, tra l'altro, che è a tutti noto come sia estremamente difficile che in tale sede vengano

accolte proposte emendative dell'opposizione.

Accettando, quasi in termini di sfida, la sollecitazione fatta dall'onorevole Incerti, invita i colleghi di opposizione ad accogliere con favore l'apertura della maggioranza a discutere dei contenuti del disegno di legge di bilancio presso la Commissione di merito.

Pur condividendo parte dei contenuti della proposta di relazione, lamenta la ristrettezza dei tempi di esame a disposizione della Commissione e il concomitante svolgimento della discussione sulla relazione sullo scostamento dagli obiettivi di bilancio in Assemblea, che di fatto non ha consentito un adeguato approfondimento delle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione.

La Commissione approva la nuova proposta di relazione predisposta dal relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera altresì di nominare il deputato Maglione quale relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019.

(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso la relatrice, onorevole Gagnarli, ha

svolto la relazione introduttiva e che ad essa non hanno fatto seguito interventi in sede di discussione generale.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge è scaduto alle ore 14 di lunedì 23 novembre. Al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Rammenta infine che la relatrice ha fatto pervenire a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Si sofferma, in particolare, sulla parte premissiva, nella quale fa riferimento all'articolo 5, che detta i principi e i criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001. Tenuto conto che, per effetto dell'approvazione di un emendamento al Senato, a partire dal 1° gennaio 2023, tale articolo, al comma 1, lettera ee), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione, ritiene che la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana. Al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati rileva pertanto l'opportunità di monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame.

Monica CIABURRO (FDI) chiede alla relatrice le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere i rilievi presentati dal suo gruppo.

Con riferimento all'articolo 7 che reca la delega per l'attuazione della direttiva

(UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, pur condividendo il principio direttivo che fa riferimento all'obbligo delle parti di sottoscrivere accordi scritti, evidenzia la necessità di considerare che in taluni casi l'adempimento di tale obbligo è, nella pratica, molto difficile per motivi meramente fattuali, come per le aziende che hanno decine di migliaia di clienti. Osserva, quindi che per tale ragione riterrebbe opportuno prevedere l'equiparazione dell'accordo scritto alla fattura parlante che reca tutti gli elementi essenziali.

Evidenzia poi la necessità di colmare talune lacune nella formulazione del principio di delega che prevede l'illiceità delle vendite a prezzi inferiori al 15 per cento di quelli rilevati da ISMEA, dalla quale non risulta chiaramente a quale prezzo medio si debba fare riferimento, né quale sia l'arco temporale da prendere in considerazione per la rilevazione dello stesso.

Da ultimo, ritiene opportuno continuare a individuare nell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato l'organo deputato alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in luogo dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Chiara GAGNARLI (M5S), in merito alle osservazioni svolte dall'onorevole Ciaburro in riferimento all'articolo 7, ritiene che la scelta di individuare l'ICQRF come autorità vigilante sia stata ben ponderata dal Governo e sia in linea con quanto auspicato dalla Commissione anche in occasione dell'esame in fase ascendente della proposta di direttiva in esame. Sottolinea, inoltre, che dalle audizioni svolte sul tema è emersa una evidente incapacità dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato di individuare e sanzionare, in applicazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, chi pone in essere pratiche commerciali sleali.

Dichiara poi di non aver ritenuto opportuno riportare nella proposta di rela-

zione l'osservazione sull'equiparazione dell'accordo scritto alla fattura parlante. Invita quindi l'onorevole Ciaburro a presentare un ordine del giorno di indirizzo al Governo in tal senso, in occasione dell'esame in Assemblea del disegno di delegazione europea.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole predisposta dalla relattrice (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera altresì di nominare la deputata Gagnarli quale relattrice presso la XIV Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, passando all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la relattrice ha anticipato per le vie brevi, prima della seduta, una proposta di parere favorevole anche su tale atto.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relattrice*, illustra una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole predisposta dalla relattrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 novembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Atto n. 212.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame, composto di 39 articoli – suddivisi in 6 capi – e di diversi allegati, è stato predisposto in base all'articolo 11 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018).

Ricorda che il suddetto art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei: regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; regolamento (UE) n. 2017/625 limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante (il successivo art. 12 della medesima legge n. 117 del 2019 prevede un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento 2017/625), la cui applicazione si estende ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari).

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione

della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i regolamenti (UE) n. 2016/2031 e 2017/625. Si ricorda che, in attuazione del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, sono stati contestualmente presentati anche l'atto del Governo 208 (recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive), l'atto del Governo 209 (recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi) e l'atto del Governo 211 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), oggetto di distinti *dossier* di documentazione.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 (avvenuta il 2 novembre 2019). È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi – su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e dello sviluppo economico – che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (che mancava al momento della presentazione del presente schema di atto normativo, avvenuta il 2 novembre 2020).

Ciò premesso, in riferimento ai contenuti del provvedimento in discussione, segnala che l'art. 1 reca il campo di applicazione del provvedimento in esame. Esso stabilisce le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente. Non si applica, invece, ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (in particolare, artt. 100-102).

L'art. 2 reca le definizioni di: « Avente causa »; « Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro Nazionale »; « Campo di produzione »; « Centro aziendale »; « Certificato del costitutore »; « Clone »; « Costitutore »; « Materiali di moltiplicazione »; « Micropropagazione »; « Operatore professionale »; « Richiedente »; « Varietà »; « Varietà pubblica »; « Vigneti di viti-madri »; « Vite »; « Vivai di viti ».

L'art. 3 indica quali sono le categorie dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'art. 4 individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame.

L'art. 5 indica le competenze del Servizio fitosanitario centrale. In particolare, ad esso compete: a) il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione; b) l'attività di informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III (*rectius* Capo III); c) il coordinamento delle prove ufficiali di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DUS) di cui all'art. 14; d) la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite; e) il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base; f) la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà; g) la raccolta, la tenuta e l'elaborazione dei dati delle denunce di cui all'art. 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26. Il Ministro, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinate attività di cui al comma 1, lettere c) ed e), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica viticola e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Capo II.

L'art. 6 prevede che ai Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome competono il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

L'art. 7 prevede che il Servizio Fitosanitario Centrale si avvalga del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, istituito con decreto ministeriale 30 giugno 2016, che ha compiti tecnici consultivi e propositivi.

L'art. 8 indica gli obblighi degli operatori professionali. In particolare, l'operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. Con provvedimento del MIPAAF, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, sono stabiliti i requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo di moltiplicazione della vite. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.

L'art. 9 istituisce presso il MIPAAF il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, che permette l'identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione. Il Registro riporta le informazioni di cui all'articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con successivo decreto del Ministro sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro. All'interno dello stesso è istituita un'apposita sezione dove sono riportate le varietà geneticamente modificate.

L'art. 10 indica quali sono le informazioni che devono essere contenute nel Registro. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà e del clone.

L'art. 11 prevede che presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) sia costituito il Campo catalogo delle varietà dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di viti iscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privata comunitaria e/o nazionale. Il CREA-VE inoltra, annualmente, una relazione al MIPAAF relativamente al mantenimento e alla consistenza del campo catalogo.

L'art. 12 disciplina la domanda di iscrizione di una varietà di vite.

L'art. 13 regola l'esame – da parte del MIPAAF – della domanda di iscrizione di una varietà di vite.

L'art. 14 prevede i requisiti per l'iscrizione delle varietà di vite a registro nazionale.

L'art. 15 disciplina l'esecuzione delle prove ufficiali.

L'art. 16 regola l'iscrizione della varietà. In particolare, la varietà ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova, su parere del citato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulle prove effettuate. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest'ultima dovrà essere nel Registro come sinonimo. Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del

controllo, la varietà è cancellata dal Registro nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale. Tutte le modifiche apportate al Registro nazionale, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di iscrizione, sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione europea. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Titolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale. La varietà che riveste particolare interesse per la viticoltura nazionale, Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite, è iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.

L'art. 17 regola la domanda di iscrizione di un clone di vite al Registro.

L'art. 18 prevede la successiva iscrizione di un clone nel Registro nazionale con decreto del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

L'art. 19 prevede che le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei dal costituente della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l'iscrizione. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite con successivo decreto del Ministro.

L'art. 20 prevede che una varietà di vite geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, (che qualifica « organismo » un'entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico) può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo. L'ammissione al

registro di una varietà geneticamente modificata è concessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti: a) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; b) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla autorità nazionale competente di uno Stato membro, ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; c) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, quale autorità competente ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

L'art. 21 indica le regole generali in materia di controlli ufficiali sui materiali di moltiplicazione della vite. Essi, in particolare, si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione, imballaggio e commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

L'art. 22 istituisce il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio fitosanitario nazionale e da uno o più organismi delegati, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, autorizzato con decreto del Ministro, preventivamente formato allo scopo e iscritto al predetto Registro. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai predetti controlli.

L'art. 23 indica quali sono le categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e i loro requisiti.

L'art. 24 prevede che gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo debbano presentare la denuncia di produzione di tali materiali commercializzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione di tali denunce.

L'art. 25 disciplina i controlli sui materiali Iniziali e di Base.

L'art. 26 prevede il controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard.

L'art. 27 prevede che sia ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione.

L'art. 28 disciplina i cosiddetti campi sostitutivi. In particolare, nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da Organismi nocivi di quarantena e Organismi nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo.

L'art. 29 prevede le condizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

L'art. 30 disciplina l'autorizzazione alla commercializzazione.

L'art. 31 detta ulteriori condizioni per l'immissione in commercio. In particolare, il Ministero, con proprio decreto, definisce le procedure e le modalità per l'effettua-

zione dei controlli, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente provvedimento.

L'art. 32 disciplina l'etichetta ufficiale. In particolare, gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato X. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

L'art. 33 reca norme sulla tracciabilità. Si dispone, in particolare, che gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. La ditta vivaistica si può approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

L'art. 34 reca le sanzioni (amministrative, di regola pecuniarie). La relazione illustrativa del provvedimento rileva che l'articolo in esame consiste in una nuova formulazione degli articoli 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (contestualmente abrogato dall'art. 39 del presente schema di decreto), opportunamente integrato con nuove fattispecie da sanzionare, e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei materiali di moltiplicazione della vite commercializzati. Il MIPAAF e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono

competenti ad irrogare le sanzioni. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di riscossione e di versamento delle pertinenti sanzioni al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

L'art. 35 regola le tariffe. Si prevede, in particolare, che gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 15, 17, 21, 25, 26 e 32 siano a carico dei soggetti interessati. Alla copertura dei predetti oneri, si provvede mediante tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del predetto decreto, alle attività di cui agli articoli 21, 25 e 26, si applicano le tariffe di cui ai decreti del Ministro per le politiche agricole del 16 marzo 1998, del 10 dicembre 1998 e del 24 giugno 1999.

L'art. 36 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza. È quindi previsto che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente schema di decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 38 reca le disposizioni transitorie. Si prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente schema decreto, continuino a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con lo stesso (comma 1). Si prevede, inoltre, che il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente schema di decreto, sia iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 22 (comma 2).

L'art. 39, infine, dispone le abrogazioni. Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, siano abrogati i seguenti provvedimenti: a) decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 – Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; b) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 – Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; c) decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 – Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; d) legge 19 dicembre 1984, n. 865 – Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; e) decreto ministeriale 18 aprile 1989 – Personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della

vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo; f) decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 – Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite; g) decreto ministeriale 30 agosto 1996 – Riordino dell'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite; h) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 – Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; i) decreto ministeriale 24 giugno 1997 – Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto; l) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 – Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite; m) decreto ministeriale 22 dicembre 1997 – Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite; n) decreto ministeriale 30 maggio 2001 – Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto; o) decreto ministeriale 6 ottobre 2004 – Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite; p) decreto ministeriale 8 febbraio 2005 – Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; q) decreto ministeriale 7 luglio 2006 – Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite; r) decreto ministeriale 24 giugno 2008 – Modifica del protocollo tecnico di

selezione clonale della vite; s) decreto 13 dicembre 2011 – Campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La Commissione XIII, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (*Next Generation EU*), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

sono, inoltre, stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma *Next Generation EU* (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

rilevato che:

il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle

misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

osservato che:

è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico;

appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

evidenziato che:

in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di

immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

osservato altresì che:

allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

rilevato infine che:

tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del « *Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi* », per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del « *Fondo rotativo imprenditoria femminile* », per il quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del « *Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi* », per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'« *Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima* », per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del « *Piano pesca* », per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

il previsto rifinanziamento del « *Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi* » (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro; dovrebbe essere incrementato, per gli anni 2021 e 2022,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (*Bonus verde*) 1. All'articolo

1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 790 milioni;

2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali*) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato « Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali » con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Misure per il sostegno del settore suinicolo*) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti « di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 »

b) dopo le parole « nonché a promuovere l'innovazione » sono aggiunte le seguenti parole « , a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o inve-

stimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni » con le seguenti: « 790 milioni »;

4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Disciplina delle attività agrituristiche*) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole « ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale » sono aggiunte le seguenti: « nonché per la valutazione del rapporto di connessione »;

5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa*) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico ».

2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da « esclusivamente » ad « aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « per la produzione e la vendita ».

3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa

europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (*Fondo Pesca CISOA*) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagu-

nari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, è istituito il « Fondo Pesca CISOA » con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (*Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime*) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole « del presente decreto » e le parole « e in scadenza entro » inserire le seguenti « ,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole « 31

dicembre 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole « con qualunque finalità » con le seguenti: « per le finalità di cui al precedente comma 3 ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (*Credito di imposta per cassette biodegradabili*) 1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di

imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: « 15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione ».

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: « 128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione ».

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: « 9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad

altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi », di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio;

b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate;

f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la di-

sciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'*Italian sounding*;

i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

come si evince dalla relazione illustrativa, il disegno di legge in esame si colloca in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza epidemica sul contesto sociale, economico e sanitario;

la manovra di finanza pubblica è improntata a sostenere la ripresa dell'economia con un'ulteriore spinta fiscale nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria;

sono previste misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni e gli enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, oltre che interventi per la salvaguardia dell'occupazione, il rilancio degli investimenti pubblici e privati nonché di carattere fiscale;

in tale contesto, assumono particolare rilievo le risorse europee, per oltre 120 miliardi di euro, previste per rilancio e la resilienza delle economie (*Next Generation EU*), anticipate alle amministrazioni attraverso appositi fondi del bilancio dello Stato in relazione alle procedure e alle tempistiche per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle relative spese previste in ambito sovranazionale;

tra i principali interventi delineati nella manovra figura l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (3,8 miliardi nel 2021);

sono, inoltre, stanziati risorse per complessivi 3 miliardi nel 2021, 8 miliardi nel 2022 e 7 nel 2023 per finanziare la delega per la riforma fiscale e l'introduzione, dal secondo semestre 2021, dell'assegno unico universale;

sono altresì previste forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, viene incrementato il fondo sociale per l'occupazione (0,6 miliardi nel 2021 e 0,2 miliardi nel 2022) e sono introdotte specifiche agevolazioni, sotto forma di crediti di imposta, per favorire i processi di aggregazione aziendale (in termini netti circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,4 miliardi nel 2022) e nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;

per quanto concerne la spesa in conto capitale, rilevano il fondo previsto per anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del Programma *Next Generation EU* (circa 34,8 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023), destinato in parte a finanziare, nell'ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d'imposta per i beni strumentali nuovi e di quello per le attività di ricerca e sviluppo; l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento nazionale relativo agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 già interamente scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica) e il rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione (in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023);

altri interventi riguardano il credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 1 miliardo annuo nel 2021 e 2022), il potenziamento degli strumenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (1,6 miliardi nel 2021 e 0,4 miliardi nel biennio 2022-2023) e l'integrazione delle dotazioni di bilancio per le garanzie in favore delle PMI (0,5 miliardi nel 2022, 1 miliardo nel 2023 ed ulteriori 3 miliardi nel periodo 2024-2026);

rilevato che:

il disegno di legge di bilancio 2021 contempla numerose disposizioni di diretto interesse del comparto agricolo, tra le quali: l'esonero contributivo in favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6); l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 8); l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021; il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 70); l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168); lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle

misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (articolo 49);

osservato che:

è necessario inserire nel provvedimento in esame disposizioni dirette a prevedere adeguate forme di sostegno e ristoro per ulteriori settori che hanno subito perdite economiche a causa della pandemia, tra i quali i piccoli birrifici artigianali, il settore suinicolo e quello agrituristico, relativamente al quale dovrebbe essere autorizzata la possibilità di vendita diretta e di asporto;

appare altresì necessario introdurre disposizioni dirette a estendere, in via sperimentale, il regime relativo alla CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca professionale;

al fine di contrastare i danni subiti dalle imprese ittiche in ragione della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in corso, dovrebbero essere previste misure in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alla definizione di un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo;

un ulteriore intervento meritevole di essere inserito nel disegno di legge in discussione è quello relativo al riconoscimento di un credito d'imposta per promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati;

evidenziato che:

in riferimento alla filiera agroindustriale della canapa, che pure sta notevolmente scontando gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia, andrebbero inserite specifiche misure di sostegno nonché previsti interventi diretti a favorirne l'implementazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

anche al fine di sostenere le imprese del settore florovivaistico, dovrebbe essere

incrementata la percentuale della detrazione fiscale, pari al 36 per cento, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (c.d. bonus verde), cui si fa riferimento nell'articolo 13 del disegno di legge, prevedendone il rimborso in cinque quote annuali, anziché in dieci;

osservato altresì che:

allo scopo di garantire liquidità alle imprese che effettuano investimenti, dovrebbe essere introdotta nell'articolo 185 del provvedimento, relativo al processo di Transizione 4.0, una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere che i soggetti beneficiari del relativo credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

tale misura dovrebbe, auspicabilmente, essere introdotta in via permanente;

sottolineato che:

nell'ambito dell'attuazione degli indirizzi della Commissione europea, relativi al « Green New Deal » e alla Strategia « Farm to fork », è necessario supportare iniziative tese ad accrescere investimenti e pratiche in agricoltura, pesca e acquacoltura, orientate a maggiore sostenibilità, economia circolare e crescita della produzione biologica, della produzione di agroenergia e al recupero della fertilità dei suoli;

sarebbe necessario promuovere iniziative tese a incentivare l'utilizzo, anche attraverso forme di noleggio, di macchinari e strumenti innovativi orientati alla maggiore sicurezza sul lavoro, ad un minor utilizzo della risorsa idrica e di fitofarmaci;

rilevato infine che:

tra le misure relative alle politiche agricole contemplate dalla sezione II del disegno di legge in discussione figurano il rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi », per il quale sono stanziati 25 milioni di euro nel 2021, 15 nel 2022 e 20 nel 2023; del « Fondo rotativo imprenditoria femminile », per il

quale sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2021; del « Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi », per il quale sono stanziati venti milioni di euro per il 2021; dell'« Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima », per il quale sono stanziati 11,7 milioni di euro per il 2021, 4 per il 2022 e 4 per il 2023; del « Piano pesca », per il quale sono stanziati circa 1,3 milioni di euro per il 2021;

il previsto rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi » (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004) dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 13 sia sostituito dal seguente: Art. 13 (*Bonus verde*) 1. All'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni » con le seguenti: « 790 milioni »;

2) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali*) 1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subito danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell'alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato « Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali » con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento, nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

3) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Misure per il sostegno del settore suinicolo*) 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

c) le parole « di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti « di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 »

d) dopo le parole « nonché a promuovere l'innovazione » sono aggiunte le seguenti parole « , a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni » con le seguenti: « 790 milioni »;

4) dopo l'articolo 21, sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Disciplina delle attività agrituristiche*) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole « ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale » sono aggiunte le seguenti: « nonché per la valutazione del rapporto di connessione »;

5) dopo l'articolo 21 sia inserito il seguente: Art. 21-bis (*Modifiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa*) 1. All'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico ».

2. All'articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da « esclusivamente » ad « aziendale » sono sostituite dalle seguenti: « per la produzione e la vendita ».

3. All'articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all'articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 798 milioni di euro per l'anno

2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

6) dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente: Art. 54-bis (*Fondo Pesca CISOA*) 1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di

pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il « Fondo Pesca CISOA » con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le

seguenti: « 770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

7) dopo l'articolo 49, sia inserito il seguente: Art. 49-bis (*Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime*) 1. Al comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole « del presente decreto » e le parole « e in scadenza entro » inserire le seguenti « ,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ». Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole « 31 dicembre 2015 » con le seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole « con qualunque finalità » con le seguenti: « per le finalità di cui al precedente comma 3 ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 794,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

8) dopo l'art. 49 sia inserito il seguente: Art. 49-bis (*Credito di imposta per cassette biodegradabili*) 5. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

6. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: « 15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione ».

7. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: « 128 – imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione ».

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per

ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

9) all'articolo 185, dopo il comma 9, sia inserito il seguente comma: « 9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari ».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole « 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » con le seguenti: « 790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 »;

10) relativamente alla Tabella 13 riferita allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia incrementato il rifinanziamento del « Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi », di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 102 del 2004, compreso nella Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, nell'ambito del Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo economico, di ulteriori 10 milioni di euro, relativamente agli anni 2021 e 2022;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di:

a) prevedere misure dirette a sostenere e promuovere il rilancio delle filiere minori quali quella brassicola, apistica e della frutta a guscio e delle filiere all'interno dei distretti del cibo;

b) introdurre disposizioni dirette a prevedere il monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale con l'istituzione di uno specifico registro telematico da predisporre all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

c) prevedere l'equiparazione dell'aliquota dell'IVA sull'orzo a quella degli altri cereali;

d) prevedere forme di sostegno e di rilancio della filiera ortofrutticola;

e) prevedere un aumento della soglia di esonero dal pagamento dell'IVA per i produttori agricoli che operano nelle zone svantaggiate e nelle aree interne;

f) prevedere, in favore degli esercenti attività di ristorazione e bar, un credito di imposta per la vendita di birra alla spina;

g) prevedere l'esonero dalla fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici;

h) al fine di garantire al meglio la tutela dell'originalità e dell'autenticità dei prodotti italiani, prevedere un intervento

correttivo dell'articolo 23 del provvedimento, che, modificando l'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020, abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro i fenomeni legati all'*Italian sounding*;

i) prevedere un fondo destinato allo stoccaggio privato di vini sfusi DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, per sostenere la ripresa del settore vitivinicolo;

l) prevedere forme di sostegno all'affitto e noleggio, anche di filiera o di distretto, di macchinari altamente innovativi;

m) istituire un fondo a sostegno delle pratiche e degli investimenti orientati alla sostenibilità, all'agroecologia e all'economia circolare;

n) prevedere la stabilizzazione della misura del credito d'imposta relativo all'agricoltura 4.0 e la cedibilità del credito;

o) prevedere forme di incentivazione e sostegno alla nascita di piattaforme *on line* per la vendita dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

disegno di legge in esame consta di ventinove articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di trentotto direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei; l'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a diciotto direttive;

rilevato che:

l'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (*Renewable Energy Directive cd. RED II*) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

tale articolo, nel delegare il Governo a prevedere una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce che la predetta individuazione deve avvenire anche nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri interessati, tra i quali figura il MIPAAF (comma 1, lettera a));

il medesimo articolo, inoltre, al comma 1, lettera *ee*), delega il Governo a escludere, a partire dal 1° gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex

CV o TO), l'olio di soia e gli acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;

la disposizione, interessando tutti i prodotti derivanti dalla soia di importazione, potrebbe penalizzare l'industria mangimistica italiana;

al fine di evitare, quindi, eventuali ripercussioni per il comparto zootecnico italiano, per il quale la farina di soia rappresenta la principale fonte per assicurare il necessario apporto proteico agli animali allevati, appare, pertanto, opportuno monitorare con attenzione gli effetti della norma in esame;

rilevato altresì che:

l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

la normativa interviene nel regolamentare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della filiera, ma anche dei consumatori finali;

il comma 1 del predetto articolo, tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, fa riferimento, in particolare, alla necessità di: prevedere tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché le vendite a prezzi palesemente al di sotto

dei costi di produzione (lettera *h*)); garantire la tutela dell'anonimato delle denunce (lettera *i*)); prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie (lettera *l*)); introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (lettera *m*)); prevedere che l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia designato quale Autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza sulle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli, sull'ap-

plicazione delle disposizioni in esame e sull'applicazione delle relative sanzioni (lettera *p*)); rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo che, nel caso dei prodotti alimentari freschi e deperibili, tale tipologia di vendita sia ammessa solo nel caso in cui il prodotto sia invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita (lettera *r*));

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII, esaminato, per le parti di competenza, il documento in oggetto;

premesso che:

nella Relazione si richiama l'attenzione sull'attività svolta dal Governo, nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, volta a contrastare ulteriori tagli alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune), il cui ruolo resta centrale per assicurare equità e sostenibilità nel contesto dell'integrazione europea e della globalizzazione;

in particolare, l'Esecutivo si è adoperato al fine di ottenere una ripartizione delle risorse volta a privilegiare i Paesi e le regioni maggiormente colpiti dalla crisi economico-finanziaria;

per quanto riguarda l'agricoltura, il Governo ha difeso i fondi destinati al settore agricolo nazionale e si è opposto alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza temere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi;

rilevato che:

nel documento in esame, si evidenzia come, nel corso del 2019, il Governo abbia continuato a partecipare ai negoziati, tuttora in corso, sulla riforma della PAC, formulando osservazioni finalizzate alla modifica dei testi delle proposte legislative;

nello specifico, la posizione dell'Esecutivo è quella di assicurare almeno il mantenimento di adeguate risorse per il finanziamento della PAC, sottolineando l'esigenza di garantire un equo reddito ai produttori agricoli, anche alla luce delle frequenti crisi verificatesi negli ultimi anni, garantendo allo stesso tempo la semplicità gestionale ed il contenimento degli oneri amministrativi connessi;

in tale ambito, un impegno particolare è stato dedicato all'armonizzazione del nuovo modello di *governance* proposto, per consentirne la compatibilità con l'assetto costituzionale italiano, di natura regionalistica;

in collaborazione con Regioni e province autonome, si è dato avvio ai lavori preparatori del Programma Strategico Nazionale attraverso alla predisposizione di nove documenti strategici (*policy brief*) che individuano i principali fattori di forza, debolezza, opportunità e minacce dell'agricoltura italiana e rilevano le principali fonti dei dati da utilizzare per la definizione dei relativi *target*;

per quanto riguarda il « regolamento orizzontale » il Governo ha presentato e sostenuto in sede di Consiglio, tra le altre, la modifica che consente agli Stati membri di riconoscere nuovi organismi pagatori nell'ambito delle Regioni che ne siano prive, in considerazione delle esigenze nazionali;

rilevato altresì che:

la Relazione ricorda che nel novembre 2019 la Commissione europea ha presentato due proposte legislative che stabiliscono le disposizioni transitorie per l'estensione a tutto il 2021 dell'attuale quadro

regolamentare della PAC; ricorda, inoltre, che l'Esecutivo, al fine di mitigare le difficoltà finanziarie degli agricoltori dovute alle avverse condizioni climatiche, alle emergenze fitosanitarie e alla crisi di alcuni settori produttivi, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'erogazione di anticipi PAC fino al 70 per cento degli importi concessi sotto forma di pagamenti diretti e fino all'85 per cento per il sostegno garantito per lo sviluppo rurale;

considerato che:

come messo in risalto, in più di un'occasione, dalla Corte dei Conti europea, si registra, da parte del nostro Paese, un sensibile ritardo nell'utilizzo dei fondi europei, in parte attribuibile alla difficoltà delle Regioni di impiegare il volume delle risorse loro assegnate;

l'Italia, nel 2019, ha utilizzato solo il trenta per cento delle risorse europee, contro una media del quaranta per cento del resto dell'Unione;

è opportuno che l'Esecutivo si adoperi affinché siano introdotti più efficaci sistemi di monitoraggio e verifica della capacità di spesa dei fondi europei da parte delle Regioni, anche in vista della complessa sfida che il nostro Paese è chiamato ad affrontare nei prossimi anni per contrastare i danni economici e sociali provocati dalla crisi epidemiologica tuttora in atto e delle ingenti risorse che, proprio a questo scopo, saranno messe a disposizione dall'Unione europea;

osservato che:

relativamente al settore della pesca, nel documento si sottolinea come il Governo abbia continuato nell'applicazione

del regolamento (UE) n. 1380/2013, che ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di individuate specie quando queste non possono essere destinate al consumo umano diretto in quanto di taglia inferiore a quella prevista per la commercializzazione;

si sottolinea altresì come, nel corso del 2019, sia continuata la collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali e siano proseguite, in sede unionale, le attività di negoziato relativamente al testo del nuovo regolamento sui controlli sulle attività di pesca;

nel quadro dell'attuazione del Programma operativo (PO) del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), il Governo segnala infine che, al 31 dicembre 2019, sono state attivate 51 delle 54 misure previste dal Programma a valere su tutte le sei Priorità;

considerato, infine, che:

nell'ambito delle politiche sul clima-energia, con riferimento alla Strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, è stata varata una proposta per inserire misure volontarie per il settore agricolo finalizzata alla limitazione delle emissioni, e per modificare il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, al fine di ottimizzare il ruolo delle filiere connesse alla produzione delle biomasse di origine forestale ed agro-forestale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	306
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	310

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	307
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	313
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 novembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 novembre scorso la relatrice ha illustrato i contenuti del prov-

vedimento. Ricorda altresì che tutti i gruppi hanno convenuto di rinunciare a fissare un termine per la presentazione di emendamenti. Segnala, infine, che la relazione da trasmettere alla Commissione bilancio dovrà essere approvata entro la seduta odierna.

Indi, non essendovi richieste di intervento, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del

Regolamento, la deputata Galizia quale relattrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che sul provvedimento sono al momento pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con due emendamenti approvati), Giustizia (favorevole con osservazione), Affari esteri, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente (favorevole con osservazione), Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura (favorevole con osservazione) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizione). Non è ancora pervenuta, invece, la relazione della Commissione Bilancio.

Nel ricordare che soltanto le proposte emendative ritenute ammissibili saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il merito e che saranno poste in votazione presso la XIV Commissione esclusivamente quelle che avranno ricevuto parere favorevole, comunica che sono pervenute 103 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Ricorda che il Regolamento della Camera reca una disciplina speciale per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge europea e di delegazione europea.

In particolare, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarino inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente (nella specie, il rinvio deve intendersi effettuato all'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012).

In particolare, ricorda che, ai sensi del citato articolo 30, comma 3, la legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge 234 del 2012.

Il medesimo articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento dispone, infine, che gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Il regime di ammissibilità è da valutare anche alla luce dei principi generali desumibili dall'articolo 89 del Regolamento, che

prevede che siano considerati inammissibili le proposte emendative che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Sono da considerare, quindi, inammissibili, oltre alle proposte emendative che riguardino materie estranee al contenuto proprio delle leggi europee, anche quelle recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (comprese quelle di cui a precedenti leggi europee o di delegazione) non incluse nel disegno di legge, salvo che la proposta non sia volta a superare un'evidente non conformità dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, risultante in particolare dall'avvio di procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) o di infrazione.

Alla luce degli esposti criteri sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

L'emendamento 1.1 Plangger, recante modifiche al Codice della strada volte, tra l'altro, a introdurre ulteriori deroghe all'obbligo di re-immatricolazione dei veicoli con targa straniera per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni, in quanto incide su una materia non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

L'emendamento 1.2 della I Commissione, recante disposizioni per l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, non riconducibili a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volte a rispondere a procedure di precontenzioso o di infrazione;

L'articolo aggiuntivo 1.02 Deiana, che modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, con il quale è stata data attuazione, a norma dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge di delegazione 2018, alla direttiva 2013/59/Euratom in materia di

norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in quanto la direttiva richiamata è stata già oggetto di compiuto recepimento al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2044, non ancora archiviata, in esito alla quale il nostro Paese è stato deferito alla Corte di giustizia (causa C-744/19);

L'emendamento 4.8 Grillo, recante disposizioni in materia di diritti acquisiti dei medici di medicina generale ad esercitare l'attività professionale, anche se abilitati dopo il 1994, purché siano stati incaricati per oltre 12 mesi complessivi nell'ambito degli incarichi previsti dal relativo Accordo collettivo nazionale, in quanto non direttamente riconducibili al corretto recepimento della direttiva qualifiche 2013/55/CE, oggetto dell'articolo 4;

gli identici emendamenti 8.2 Incerti, 8.8 Giacomoni e 8.21 Montaruli, recanti modifiche all'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, in quanto non appaiono direttamente volti a superare una mancata conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo, non risultando in essere procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) o di infrazione, né diretti a introdurre norme di attuazione diretta di sentenze della Corte di giustizia europea, ancorché la materia sia attualmente oggetto di rimessione alla Corte di giustizia dell'UE in base all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3702/2020;

L'articolo aggiuntivo 15.01 Giuliano, che interviene sul codice penale per modificare la fattispecie dei reati di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-*bis* c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-*ter* c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* c.p.), nonché sul Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, per modificare la disciplina in materia di effetti delle misure di prevenzione;

L'articolo aggiuntivo D'Ettore 27.01, diretto a escludere dalla possibilità di effet-

tuare opposizione, mediante l'iscrizione all'apposito registro, a trattamenti a finalità di *marketing* e di indagine di mercato, in quanto la materia non è oggetto di contenzioso europeo e il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) richiede comunque il consenso a tali trattamenti;

l'articolo aggiuntivo 28.01 Mazzetti, che apporta modifiche al Codice dell'ambiente in materia di deposito temporaneo, novellando l'articolo 185-*bis*, inserito dall'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – su cui non risulta essere stato instaurato alcun contenzioso a livello unionale;

l'articolo aggiuntivo 29.01 Vianello, recante disposizioni volte ad escludere l'olio di palma e l'olio di soia dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, dal 1° gennaio 2021, che riproduce nella sostanza (ad eccezione che per il *dies a quo*) quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *ee*), del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757), ora all'esame in seconda lettura della Commissione, recante una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2018/2001/UE in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Da ultimo, fa presente che le proposte emendative 1.03 Berlinghieri e 1.01 Comi-

nardi – dirette, nell'ambito del contratto di lavoro a tempo parziale (lavoro a tempo parziale verticale e ciclico), a includere le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico – risultano ammissibili in quanto volte a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08; segnala tuttavia che analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 63 del disegno di legge di bilancio 2021 (C. 2790-*bis*), che reca norme in materia di calcolo dell'anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 17 della giornata odierna.

Si riserva, quindi, di trasmettere le proposte emendative ammissibili alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Ricorda, infine, che si procederà alla votazione delle sole proposte emendative con il parere favorevole delle Commissioni di settore non appena saranno trasmesse, secondo il calendario da definire in sede di ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2790-bis Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

preso atto che la manovra economica prospettata nel disegno di legge determina un impatto negativo sul deficit (indebitamento netto) pari a 26,6 miliardi nel 2021 e circa 12 miliardi nel 2022, e un moderato impatto positivo nel 2023, di circa 3,5 miliardi, cui corrisponde, in termini di punti percentuali di PIL, un peggioramento del saldo dell'1,4 per cento nel 2021 e di oltre lo 0,6 nel 2022, e un miglioramento di quasi lo 0,2 per cento nel 2023;

rilevato che la portata espansiva della manovra non si esaurisce nell'effetto misurabile in termini di indebitamento netto, in quanto concorrono a finanziare gli interventi previsti quota parte delle attese risorse europee del programma Next Generation EU (9,5 miliardi nel 2021, 10,4 nel 2022 e 7,2 nel 2023), appostate in bilancio in via di anticipazione, nonché le maggiori entrate connesse con la maggiore crescita economica che sarà indotta dall'azione di Governo (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023);

rilevato in particolare che il « Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU » di cui all'articolo 184, destinato ad anticipare alle amministrazioni le risorse provenienti dall'Unione europea, a titolo sia di sovvenzioni sia di prestiti, reca una dotazione, in termini di saldo netto da finanziare, di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023 e che quota parte di queste

risorse, pari a circa 27 miliardi di euro nel triennio, viene utilizzata per finanziare alcune misure previste dal disegno di legge di bilancio, in particolare in materia di decontribuzione in favore delle Regioni del Mezzogiorno (art. 27), politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra le iniziative ammissibili nell'ambito del programma React EU (art. 57), agevolazioni fiscali per gli investimenti, le spese in ricerca e sviluppo e la formazione industria 4.0 (art. 185), nonché in materia di contributi agli investimenti ad alto contenuto tecnologico (art. 186);

valutato come la manovra prospettata appaia adeguata alla necessità di proseguire l'azione di sostegno all'economia del Paese a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, ma più incisivi e organici interventi andranno adottati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo presenterà alle Camere ed in sede europea, finanziato con le restanti risorse del programma *Next Generation EU* appostate in bilancio in via di anticipazione e non utilizzate dalle misure disposte dal disegno di legge in esame (di importo pari a complessivi 94,6 miliardi nel triennio 2021-23, di cui 26,3 nel 2021, 30,9 nel 2022 e 37,4 nel 2023);

ricordato come la Commissione europea, nel suo parere relativo al Documento programmatico di bilancio per il 2021, abbia evidenziato l'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra, particolarmente nel caso in cui esse non siano di carattere temporaneo e non siano corredate da specifiche misure di copertura;

considerato che la manovra consente di perseguire l'obiettivo di estendere e ri-

finanziare alcune misure introdotte nel corso dell'anno per mitigare in favore di imprese e lavoratori gli effetti immediati della pandemia connessi al perdurare dell'emergenza, e, al contempo, di porre in essere una pluralità di interventi per la crescita, l'occupazione, in particolare giovanile e femminile, la coesione territoriale e la sostenibilità ambientale, che si sostanziano in una serie di misure puntuali per l'espansione degli investimenti pubblici e privati, la riduzione della pressione fiscale e contributiva e l'avvio della riforma fiscale dal 2022, nonché per il rafforzamento del sistema sanitario, l'istruzione, la ricerca e la cultura e il sostegno della famiglia;

rilevato, in particolare, con riferimento alla prima sezione del disegno di legge, che:

l'articolo 85, recante alcune novelle all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 volte a prevedere nella Provincia autonoma di Bolzano l'istituzione di una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale potranno essere iscritti i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca i quali saranno così autorizzati all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della medesima Provincia, deve essere coordinato con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, che non sembrerebbe contemplare esplicitamente la possibilità di un riconoscimento limitato ad un'area del territorio dello Stato membro;

l'articolo 186 dispone che una parte delle risorse dell'istituendo Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*, pari a di 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, sia gestita da Invitalia S.p.a. (o da una società da questa interamente controllata) ai fini dell'erogazione di contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento, cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima

normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento, senza un espresso riferimento all'ulteriore limite del necessario rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

valutato con favore quanto disposto dall'articolo 106, che autorizza per l'anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa e rilevato al riguardo che è opportuno, la fine di coordinare le iniziative necessarie per lo svolgimento dei lavori della Conferenza e degli eventi nazionali e europei a essa connessi, che siano definiti criteri generali per la realizzazione e il monitoraggio delle medesime iniziative attraverso un necessario coinvolgimento del Parlamento;

preso atto delle risultanze contabili di cui alla seconda sezione del disegno di legge, in particolare della Missione 3 (*L'Italia nell'Europa e nel mondo*) e del programma 3.1 (*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*);

considerato in particolare l'aumento sia delle dotazioni relative sia all'azione *Partecipazione al bilancio UE*, per l'adeguamento degli stanziamenti per il contributo dell'Italia al bilancio UE in adesione a una proposta in tal senso formulata dalla Commissione europea, sia delle dotazioni relative all'azione *Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale*, per l'istituzione del nuovo *Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU* e per l'aumento degli stanziamenti al *Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie* per finanziare il cofinanziamento nazionale del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-27,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad esplicitare, con riferimento all'articolo 186 citato in premessa, che i contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto

tecnologico ivi previsti siano erogati dal soggetto gestore nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, facendo espresso riferimento anche ai limiti e alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se l'utilizzo, a copertura degli interventi previsti nella manovra, dell'effetto di retroazione derivante dalla maggiore crescita dell'economia consenta di assicurare il rispetto della raccomandazione della Commissione europea, richiamata in premessa, sull'esigenza di assicurare la sostenibilità nel medio termine delle misure a supporto all'attività economica contenute nella manovra;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Fondo di rotazione per l'attuazione del programma *Next Generation EU* di cui all'articolo 184, relativo all'anticipazione in bilancio delle somme che verranno in seguito assegnate all'Italia a valere sul medesimo programma, sia distinto nelle sue due componenti di prestiti e di contributi a fondo perduto, onde migliorare la trasparenza del bilancio;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più detta-

gliato quadro informativo in merito alle previsioni di utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, con particolare riguardo all'indicazione dell'ammontare delle somme destinate a finanziare interventi già inclusi nella normativa vigente e allo sviluppo temporale degli interventi aggiuntivi che il Governo intende adottare a valere su tale programma, con distinta indicazione della relativa fonte di finanziamento, da prestito o da contributo a fondo perduto;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 85 citato in premessa in coerenza con la disciplina recata dalla direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 1, capoverso 1-*sexies* dell'articolo – che prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione – e dal successivo capoverso 1-*septies*, a norma del quale l'iscrizione dei professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca nella ivi prevista sezione speciale dell'albo dei medici autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 5. Paolin, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. 4. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 7.

(Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la pro-

mozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza, sulla nazionalità o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza, sulla nazionalità o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della

parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività di collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. Con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

a) svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

b) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

c) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

d) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto

di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

e) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera d);

f) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori.

4. L'ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalità organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

6. L'ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Il numero dei soggetti di cui al comma 6 è determinato con il decreto di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

8. Gli esperti di cui al comma 6 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discrimi-

nazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilità, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

9. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9-bis. L'Ufficio rende pubblica, anche mediante canali *web* istituzionali, l'attività svolta nonché l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate. ».

1. 3. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 1, dopo la parola: lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini di uno Stato membro.

1. 8. Giglio Vigna, Maggioni, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5-bis, comma 2, dopo le parole: nei confronti dei lavoratori aggiungere le seguenti: cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

1. 9. Giglio Vigna, Paolin, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

« 1-quater bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto inter-

nazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

d) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia, che prestano un'attività di lavoro a favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali con il veicolo ivi immatricolato a questa impresa, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

e) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

f) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

g) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, no-

leggiati per un periodo non superiore a 30 giorni;

h) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entra il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia;

j) alle autovetture con targa doganale provvisoria – previste da accordi di reciprocità tra altri Stati, finalizzata unicamente all'arrivo del mezzo in Italia per i successivi adempimenti amministrativi. ».

1. 1. Plangger, Emanuela Rossini, Gebhard, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis.

(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)

1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata "Commissione", con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta costituzionale e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.

4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina

dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle

informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

10. Con propri regolamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.

11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei

diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civili, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

f) svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in par-

ticolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

g) formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

h) verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

i) redigere una relazione annuale indipendente al Governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine

di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

m) istituire un *forum* permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni; il *forum* è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto

richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.

4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta. ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. 2. La I Commissione.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

1. 6. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 7.** Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 10.** Montaruli, Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

1. 11. Montaruli, Mantovani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento contributivo dei periodi lavorativi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale)

1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08 ed in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 03. Berlinghieri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del lavoratore in part time ciclico verticale. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea cause riunite C-395/08 e C-396/08)

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda sezione, del 10 giugno 2010, resa nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari rispettivamente a 3,2 milioni di

euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023, 25,0 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a decorrere dall'anno 2028 per 46,9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. ».

1. 01. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Invidia, Costanzo, Segneri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure integrative in materia di sicurezza del territorio, della popolazione e dei lavoratori)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, il punto 148 è sostituito dal seguente:

« 148) “specialista in fisica medica”: laureato in fisica o in ingegneria biomedica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche. Le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica possono essere anche svolte, con la sola eccezione della stesura dei piani di trattamento radioterapici, da un Ingegnere che sia iscritto all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici nella sezione Tecnologie Biomediche ai sensi del decreto 27 febbraio 2020, n. 60, e che sia Esperto di Radioprotezione di III Grado. »;

b) all'articolo 129 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione

dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:

- 1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) un componente designato dal Ministero della salute;
- 3) un componente designato dall'Istituto Superiore di Sanità;
- 4) un componente designato dall'INAIL;
- 5) un componente designato dal Ministero dell'università;
- 6) due componenti designati dall'ISIN;
- 7) un componente designato dal Ministero di giustizia su proposta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con abilitazione di Esperto di Radioprotezione di III grado;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

c) all'Allegato II, Sezione 1, punto 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e perito industriale laureato in edilizia, di ingegnere e di architetto ed iscrizione al rispettivo ordine professionale;

b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici, tenuti da Esperti di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che abbiano una comprovata esperienza almeno triennale nella bonifica da radon. Tale formazione dovrà essere aggiornata con frequenza triennale a mezzo di corsi della durata di almeno 8 ore. »;

d) all'Allegato II, Sezione 1, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Ai fini della misurazione della concentrazione di attività di radon in aria,

l'esercente o l'occupante in caso di abitazioni provvede alla nomina di un Esperto di Radioprotezione con abilitazione almeno di II grado che coordini tutte le operazioni di misurazione stabilendo le metodiche di misura da adottare, comunque riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali, e fornisca tutte le informazioni atte allo svolgimento delle stesse, avvalendosi se del caso di un laboratorio dosimetrico, nonché fornisca tutte le indicazioni tecniche cui dovrà attenersi l'Esperto in Intervento di Risanamento da Radon incaricato e quindi attesti il buon esito dell'intervento a mezzo di apposita relazione; ».

1. 02. Deiana.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In ogni caso l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo tengono conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste.

2. 2. Montaruli, Mantovani.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso le autorità competenti di cui all'articolo 5 prima della trasmissione danno avviso al soggetto interessato della suddetta richiesta.

3. 1. Montaruli, Mantovani.

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere la lettera a);

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), sopprimere il punto 1);

sopprimere la lettera d).

4. 1. Polidori, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « a tempo pieno » sono inserite le seguenti: « o parziale ».

4. 5. Grillo.

Al comma 1, lettera h), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Al medico in formazione specialistica impegnato a tempo pieno deve essere assicurato l'inquadramento di base previsto dagli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, qualora non soggetti a diverso e superiore trattamento giuridico ed economico.

2-ter. Alla formazione a tempo parziale non sono riferibili le preclusioni ed incompatibilità previste in caso di formazione a tempo pieno, essendo consentito ai medici che vi optano lo svolgimento di ogni altra attività professionale, purché compatibile con l'effettiva partecipazione ai periodi di formazione stabiliti. ».

4. 7. Grillo.

Al comma 1, lettera h), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) la durata, il livello e la qualità della formazione a tempo parziale non devono essere complessivamente inferiori a quella della formazione a tempo pieno. ».

4. 6. Grillo.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: a tempo pieno aggiungere le seguenti: o a tempo parziale

4. 2. Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 36, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione è stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Ai fini della riduzione della durata di cui al presente comma, il medico presenta apposita istanza corredata dall'attestazione rilasciata dagli enti interessati re-

lativa alla durata e all'effettivo svolgimento delle predette attività formative. ».

4. 3. Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 36, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il Ministero della salute rilascia il diploma di formazione specifica in medicina generale anche a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo, ma che abbia alternativamente:

a) maturato un'esperienza professionale complessivamente equivalente a 3 anni a tempo pieno, contrattualmente conferiti nell'ambito delle tipologie di incarichi previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale;

b) completato un'altra formazione attestata da uno o più titoli di formazione, che sanciscano conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

5-ter. I diplomi di formazione di cui al presente articolo vengono rilasciati al richiedente solo se abbia acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie. ».

4. 4. Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 1994 » sono inserite le seguenti: « nonché i medici che anche successivamente a tale data siano stati incaricati per oltre 12 mesi complessivi, nell'ambito degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale ».

4. 8. Grillo.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. ».

* 8. 5. Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può

adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. ».

*** 8. 20.** Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore

dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. ».

*** 8. 14.** Bianchi, Maggioni, Giglio Vigna, Bazzaro, Paolin.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. ».

*** 8. 1.** Incerti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

« 2-bis) al comma 7, le parole: "o un subappaltatore," sono soppresse »;

alla lettera b), dopo il n. 1.2), è aggiunto il seguente:

« 1.3) la lettera a) è abrogata »;

alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

« 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'app-

posita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80" ».

**** 8. 7.** Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

« 2-bis) al comma 7, le parole: "o un subappaltatore," sono soppresse »;

alla lettera b), dopo il n. 1.2), è aggiunto il seguente:

« 1.3) la lettera a) è abrogata »;

alla lettera c), il n. 2), è sostituito dal seguente:

« 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80" ».

**** 8. 17.** Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

prima del punto 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dell'importo del contratto da affidare. » sono aggiunte le seguenti: « Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente. »;

al punto 1), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

1.01) la lettera a) è abrogata;

dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: « al subappaltatore, al cot-

timista » sono eliminate le seguenti: « al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori »; inoltre, è eliminata la lettera *a*): in fine, alla lettera *c*), dopo le parole: « se la natura lo consente » sono aggiunte le seguenti: « previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante ».

2-ter) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: « della sicurezza » sono soppresse le seguenti: « e della manodopera »;

2-quater) al comma 22, dopo le parole: « all'appaltatore », le parole: « scomputando dall'intero valore dell'appalto » sono sostituite con le seguenti: « indicando ».

* 8. 2. Incerti.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna ca-

tegoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile. ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

prima del punto 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dell'importo del contratto da affidare. » sono aggiunte le seguenti: « Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente. »;

al punto 1), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

1.01) la lettera a) è abrogata;

dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: « al subappaltatore, al cottimista » sono eliminate le seguenti: « al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori »; inoltre, è eliminata la lettera *a*): in fine, alla lettera *c*), dopo le parole: « se la natura lo consente » sono aggiunte le seguenti: « previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante ».

2-ter) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo

le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

2-*quater*) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto» sono sostituite con le seguenti: «indicando».

* **8.8.** Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-*ter*. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria pre-

valente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

prima del punto 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dell'importo del contratto da affidare.» sono aggiunte le seguenti: «Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.»;

al punto 1), prima del punto 1.1), aggiungere il seguente:

1.01) la lettera a) è abrogata;

dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

2-*bis*) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «al subappaltatore, al cottimista» sono eliminate le seguenti: «al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori»; inoltre, è eliminata la lettera a): in fine, alla lettera c), dopo le parole: «se la natura lo consente» sono aggiunte le seguenti: «previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante».

2-*ter*) al comma 14, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: «della sicurezza» sono soppresse le seguenti: «e della manodopera»;

2-*quater*) al comma 22, dopo le parole: «all'appaltatore», le parole: «scomputando dall'intero valore dell'appalto»

sono sostituite con le seguenti: «indicando».

*** 8. 21.** Montaruli, Mantovani.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), prima del punto 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «Le stazioni appaltanti possono introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori. Ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti che intendano ricorrere al subappalto, indicano in sede di gara, la tipologia e la quota parte dei lavori in subappalto e l'identità dei subappaltatori».

8. 10. Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

Al comma 1, lettera b), prima del punto 1), premettere il seguente:

01) al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le stazioni appaltanti possono introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori.».

8. 9. Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o supe-

riore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in sede di offerta sono indicate le eventuali parti dell'appalto che l'affidatario intende subappaltare a terzi.».

8. 11. Deiana.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. «Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 84 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano nei confronti di ciascun subappaltatore indipendentemente dalle soglie stabilite dal medesimo codice qualora il valore complessivo delle prestazioni affidate in subappalto superi l'importo di 150.000 euro.».

8. 13. Deiana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: «dall'adozione» sono sostituite con le seguenti: «dalla maturazione»;

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».

2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appalta-

tore » sono sostituite con le seguenti: « emette il certificato di pagamento »;

3) al comma 3, le parole: « Resta fermo » sono sostituite con le seguenti: « I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano ».

*** 8. 3.** Incerti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: « dall'adozione » sono sostituite con le seguenti: « dalla maturazione »;

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento ».

2) al comma 2, le parole: « rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore » sono sostituite con le seguenti: « emette il certificato di pagamento »;

3) al comma 3, le parole: « Resta fermo » sono sostituite con le seguenti: « I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano ».

*** 8. 4.** Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Rossello, Mazzetti, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: « dall'adozione » sono sostituite con le seguenti: « dalla maturazione »;

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento ».

2) al comma 2, le parole: « rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore » sono sostituite con le seguenti: « emette il certificato di pagamento »;

3) al comma 3, le parole: « Resta fermo » sono sostituite con le seguenti: « I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano ».

*** 8. 15.** Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: « dall'adozione » sono sostituite con le seguenti: « dalla maturazione »;

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento ».

2) al comma 2, le parole: « rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore » sono sostituite con le seguenti: « emette il certificato di pagamento »;

3) al comma 3, le parole: « Resta fermo » sono sostituite con le seguenti: « I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano ».

*** 8. 19.** Montaruli, Mantovani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano

perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione." »;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis, »;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. ».

**** 8. 6.** Gelmini, Giacomoni, Rossello, Mazzetti, Labriola, Cattaneo, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l’operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali obblighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.” »;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis, »;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l’operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. ».

**** 8. 16.** Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all’articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza

e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.» »;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis, »;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. ».

** 8. 18. Ferro, Montaruli, Mantovani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

8. 12. Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corta di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, lettera b), le parole: « e concedibili » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte »;

b) al comma 881, le parole: « sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite

dalle seguenti: « sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere a di quelle in cui esistano concessioni preesistenti »;

c) al comma 682, primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque » e l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 683, primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

e) al comma 684, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

8. 01. Magi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.

8. 02. Magi.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo le parole: « tale protezione » sono inserite le seguenti: « salvo che sussistano ragioni umanitarie oppure che una indicazione in deroga sia formulata dalla Commissione Centrale ».

11. 1. Sensi, De Luca.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: in corso di validità *aggiungere le seguenti:* o di cui è stato comunque chiesto il rinnovo dal suo titolare che si

trova in attesa della definizione del relativo procedimento,.

12. 1. Sensi, De Luca.

Al comma 2, le parole: da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 3. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente *e, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.

12. 5. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente.

12. 4. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: dieci *con la parola:* cinque.

12. 6. Montaruli, Mantovani.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire la parola: massima *con la parola:* minima.

13. 5. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono per ragioni personali serie di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un

componente del nucleo familiare fino al primo grado.

13. 6. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

13. 1. Paolin, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore che gli impediscono di lasciare il territorio. La

proroga del visto è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

13. 2. Maggioni, Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 3, sopprimere le parole: senza la necessità di ulteriori adempimenti.

13. 3. Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Paolin.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 3, sostituire le parole: senza la necessità di ulteriori adempimenti: con le seguenti: ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale.

13. 4. Bazzaro, Giglio Vigna, Maggioni, Bianchi, Paolin.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso, comma 6-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

14. 1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

ART. 15.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.

15. 1. Mantovani, Montaruli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, in materia di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

b) le parole da: « sovvenzioni » sino a: « finalità » sono sostituite dalle seguenti: « sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste »;

c) le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

2. All'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

b) le parole: « o dalle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati »;

c) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni » e le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

3. All'articolo 640-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « o erogati » sono sostituite dalle seguenti: « , erogati o garantiti »;

b) le parole: « o delle Comunità europee » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati ».

4. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ».

15. 01. Giuliano, Sarti.

(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili *con le seguenti:* a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a due chili.

17. 1. Mantovani, Montaruli.

Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole: a condizione che i beni introdotti

siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili *aggiungere le seguenti*: o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile.

17. 2. Mantovani, Montaruli.

ART. 21.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 184, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis.* cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta *Golden power.* ».

21. 1. Mantovani, Montaruli.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

*** 22. 1.** Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

*** 22. 3.** Trizzino.

Al comma 1, lettera b), capoverso 18-bis, sostituire le parole: da euro 10.329 a euro 61.974 *con le seguenti:* da euro 20.000 a euro 250.000.

**** 22. 2.** Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

Al comma 1, lettera b), capoverso 18-bis, sostituire le parole: da euro 10.329 a euro 61.974 *con le seguenti:* da euro 20.000 a euro 250.000.

**** 22. 4.** Trizzino.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-ter, sostituire le parole: come osservatore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato *con le seguenti:* come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

22. 5. La Relatrice.

ART. 23.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

*** 23. 1.** Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

*** 23. 2.** Trizzino.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

* **24. 1.** Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci.

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute.

* **24. 2.** Trizzino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura d'infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate.

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: « all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed » sono soppresse.

* **24. 01.** De Lorenzo, Bella, Bologna, Carnevali, De Filippo, Galizia, Lorenzin, Misiti, Nappi, Rizzo Nervo, Pini, Rostan, Siani, Trizzino, Vacca, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

b) all'articolo 42, comma 1, le parole: « all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed » sono soppresse.

* **24. 02.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

* **24. 03.** Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Lucentini, Maggioni.

ART. 27.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Piena attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, in materia di

iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato)

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: « ovvero per il compimento di ricerche di mercato e o che compiono ricerche di mercato »;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « al compimento di ricerche di mercato » sono soppresse.

2. All'articolo 130, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: « o per il compimento di ricerche di mercato ».

27. 01. D'Ettore.

(Inammissibile)

ART. 28.

Sopprimerlo.

* **28. 1.** La Relatrice.

Sopprimerlo.

* **28. 4.** Maggioni, Giglio Vigna, Paolin, Bazzaro, Bianchi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: compresi gli sfalci e le potature con le seguenti: compresi gli sfalci, le potature e le ceppaie.

28. 5. Bazzaro, Paolin, Maggioni, Giglio Vigna, Bianchi, Loss, Binelli, Viviani, Bubbisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Pattassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso f), sostituire le parole: correlati alle attività agricole o alla silvicoltura con le parole: utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura e dopo le parole: da tale biomassa aggiungere le seguenti: anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nel caso degli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, resta ferma la disciplina di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

28. 6. Caretta, Montaruli, Mantovani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Piena attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa a rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio – Autorizzazione per lo stoccaggio presso le rivendite edilizie)

1. All'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il deposito temporaneo prima della raccolta per lo stoccaggio presso le rivendite è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. ».

28. 01. Mazzetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di qualità dell'aria. Procedura d'infrazione 2020/2299)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, le parole: « ove individuabili, le mi-

sure che non comportano costi sproporzionati necessarie » sono sostituite con le seguenti: « nel più breve tempo possibile le misure necessarie »;

b) all'articolo 12, comma 1, le parole: « misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale » con le seguenti: « misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale »;

c) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze » sono inserite le seguenti: « a tal fine, assicurando altresì l'esame congiunto degli esiti delle misure adottate ai sensi dell'art. 12, comma 1 ».

28. 03. Ilaria Fontana.

ART. 29.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni per esclusione di talune materie prime dagli obblighi di miscelazioni combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile).

1. Al fine di ridurre il consumo dell'olio di palma e dell'olio soia, dal gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

29. 01. Vianello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche – procedura di infrazione 2011/2026).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.

1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone conces-

sorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25, del regio decreto n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata. »;

b) il comma 1-*quater* è abrogato;

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) » sono inserite le seguenti: « e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti »;

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente:

« 1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinquies* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinquies*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-*quinquies* in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità ».

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2024. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessio-

nario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 15 marzo 1999, n. 79, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 02. Enrico Borghi, De Luca.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30. 2. Montaruli, Mantovani.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis* Alle riunioni del CIAE partecipano, in qualità di osservatori, 2 componenti per ciascuna Camera, designati dai rispettivi Presidenti, secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari ».

30. 1. Battelli, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

ART. 31.

Sopprimerlo.

31. 2. Montaruli, Mantovani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, emana uno o più decreti, da adottare entro nove mesi dalla data di approvazione della presente disposizione, volti a definire i criteri e le proce-

dure dei procedimenti istruttori propedeutici all'azione di rivalsa.

31. 1. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

Al comma 1, sostituire la parola: decreto con le seguenti: uno o più decreti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: il procedimento istruttorio propedeutico con le seguenti: i procedimenti istruttori propedeutici.

31. 3. La I Commissione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e concorre con il Governo a definire la posizione nazionale ».

31. 04. Bruno, Berti, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la consultazione e informazione del Parlamento prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole « Su loro richiesta, » sono soppresse.

31. 05. Papiro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione e l'esame dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « presenta alle Camere » sono inserite le seguenti: « congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, ».

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: "secondo semestre", e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 3. ».

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al presente articolo. ».

31. 06. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

1. All'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole: « presenta alle Camere » sono inserite le seguenti: « , congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge, ».

31. 09. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti la presentazione del disegno di legge europea)

1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: "secondo semestre", e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 3, e dopo le parole "presenta alle Camere" sono inserite le seguenti: " , congiuntamente alla

relazione di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge," ».

31. 07. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di atti normativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la lettera a) è soppressa;

b) il comma 3 dell'articolo 31, è sostituito dal seguente:

« 31. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute nella legge di delegazione europea è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. ».

31. 010. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il tempestivo esame parlamentare dei disegni di legge europea e di legge di delegazione europea)

1. All'articolo 29, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al presente articolo. ».

31. 08. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti informazioni al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 14:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « delle procedure » sono inserite le seguenti: « di pre-infrazione e »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti ufficiali e gli scambi sia formali che informali relativi agli atti elencati al comma 1 del presente articolo. »;

2) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « , non-

ché le informazioni o i documenti relativi a tali atti ».

31. 01. La Relatrice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti informazioni al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette alle Camere i documenti ufficiali e gli scambi sia formali che informali relativi agli atti elencati al comma 1 del presente articolo. »;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea » sono aggiunte le seguenti: « nonché le informazioni o i documenti relativi a tali atti ».

31. 02. Galizia, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Vignaroli, Leda Volpi.

ART. 32.

Al comma 1, sostituire le parole: di cinquanta unità con le seguenti: di 25 unità.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 1.102.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

32. 1. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa.

ART. 34.

Al comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione degli articoli 1, 2 e 32.

34. 1. Montaruli, Mantovani.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione formulata dal relatore)</i>	11
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i>	15
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i>	19
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	23
<i>ERRATA CORRIGE</i>	10

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	35
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	40
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata)</i>	42

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	30
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ciccanti, C. 227 Ceccanti, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti,	

C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Sisto</i>)	30
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense C. 2334 Di Sarno (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2687 Miceli</i>)	33
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3). C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	33
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Pietro Benassi in qualità di <i>sherpa</i> G7/G20 per il Governo italiano in vista della presidenza italiana di turno del G20	44
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	44
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione, in videoconferenza, della Commissaria europea per le <i>partnership</i> internazionali, Jutta Urpilainen (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	62
ERRATA CORRIGE	50

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	66
-----------------------------------	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame per le parti di competenza e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	81
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
5-03599 Deidda: Sul sostegno economico al Comando raggruppamento subacquei e incursori (Comsubin)	72
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-04704 Pretto: Sul trasferimento in altra sede del monumento ai caduti di Lissa situato nell'Accademia navale di Livorno	72
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	87
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
AVVERTENZA	91

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-05079 Currò: Chiarimenti sulle modalità di fruizione del <i>sismabonus</i>	123
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-05080 Fragomeli: Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'IVA per i prodotti di protezione dell'igiene femminile	124
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-05082 Ungaro: Innalzamento del limite patrimoniale delle Società di investimento semplice	124
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-05083 Covolo: Rinvio dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo della Tari	124
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	132

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione dell'ordine del giorno Belotti</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno approvato</i>)	148
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata</i>)	150
ALLEGATO 5 (<i>Relazione di minoranza dei deputati Mollicone e Frassinetti</i>)	151
Interventi di fine seduta	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
AVVERTENZA	138

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	178
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	186

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 14, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno. C. 2663 Enrico Borghi (<i>Esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (per le parti di competenza). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	209
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	233
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	235
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) .	238
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	258
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	264
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	266

SEDE REFERENTE:

DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. C. 2772 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	240
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	268

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	248
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	250
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	253
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	270
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	270
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>)	286
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione approvata dalla Commissione</i>)	294
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019. (Doc. LXXXVII, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione</i>)	

– Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3)	277
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione della relatrice approvata dalla Commissione)	302
ALLEGATO 4 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)	304
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Atto n. 212 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	279
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni)	306
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	310
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	307
ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)	313
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	309

